ANNO XXIV 28 FEBBRAIO 1943-XXI N. 2

RIVISTA BANCARIA

DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI TRIBUTARI

Presidente del Consiglio di Direzione
Cons. Naz. MARIO D'HAVET

Direttore
MARIO GIUSTINIANI

In questo numero:

Rivista della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione

DIREZIONE: Piazza del Gesù, 49 - Roma - Tel. 63-041 — Sped. in abb. post. - Gr. 3° - Un num. separ. L. 4

Editori S. A. I. Sperling & Kupfer - Milano

I riflessi della guerra sui fenomeni della moneta e del credito [1]

Questo Politecnico, che suole accogliere scienziati eminenti e folte schiere di discepoli per lo studio delle leggi della natura fisica e delle tecniche ad esse inerenti, ci ospita oggi per una conversazione su taluni aspetti dell'economia nazionale; su un ordine di fatti, adunque, che, al pari di quelli del mondo fisico, sono governati da leggi assai complesse, e forse più diffiicili ad analizzare, per l'imperfezione degli strumenti di osservazione e per lo stato meno progredito dell'elaborazione scientifica sulla quale è dato poggiare.

Per tali motivi, lo studioso deve imporsi una particolare discrezione nelle conclusioni; spesso, anzi, ritenersi pago se avrà saputo porre compiutamente problemi nei quali giocano numerosi fattori.

Attenendomi a questi criteri, mi propongo di guidarvi ad una breve considerazione dei fenomeni della moneta e del credito, riferita sopratutto, in obbedienza a quello che è certamente il nostro comune desiderio di approfondire le questioni dell'ora presente, agli aspetti che quei fenomeni rivestono in tempo di guerra.

Nella nostra rassegna impiegheremo principalmente, come mezzo di rilevazione e di rappresentazione, il metodo statistico, nelle sue applicazioni elementari, e riferiremo le nostre conclusioni, oltre che ai fatti in sè, anche allo strumento adoperato per prenderne conoscenza.

Lo studio delle reazioni del sistema monetario e creditizio al fatto bellico può essere riferito ai periodi di pace, nei quali sono sempre presenti, seppure non sempre ugualmente operanti, gli elementi della liquidazione delle guerre passate e della preparazione alle guerre future, oppure, come faremo noi, ai periodi di guerra attiva ed a quel momento caratteristico di crisi che segna il passaggio dallo stato di pace allo stato di guerra.

Intorno a tale momento la situazione bancaria e monetaria subisce, nei regimi ad economia libera, alterazioni notevolissime, tra le quali ricordo:

— l'allentamento dei vincoli alla circolazione cartacea;

— i rialzi, talora di più punti, applicati di colpo ai tassi ufficiali di sconto;

— i connessi rialzi degli altri saggi del mercato monetario;

— i ritiri anormali dei depositi bancari;

— le violente oscillazioni dei corsi dei titoli.

---

(1) Lezione tenuta il 20 febbraio u. s. nel'Aula Magna del Politecnico di Milano in occasione della inaugurazione del IX corso per dirigenti aziende industriali e riportata nella nostra Rivista per cortese concessione della « Collana dei corsi per dirigenti » che l'ha pubblicata in uno dei suoi volumetti.

Tutti questi effetti si sono constatati all'estero come in Italia allo scoppio della prima guerra mondiale. Anche da noi, infatti, i corsi delle divise si fecero alti e disordinati, le borse vennero chiuse ed i corsi delle rendite e dei valori pubblici in genere subirono flessioni assai gravi. Le difficoltà del credito e la debolezza dei titoli azionari consigliarono la creazione di un istituto, il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, avente per scopo di consentire sovvenzioni mediante lo sconto di cambiali garantite da pegno di azioni.

Il tasso ufficiale di sconto venne aumentato di un punto; il limite della circolazione dei tre istituti di emissione, e quello delle loro anticipazioni al Tesoro, fu raddoppiato. I tre istituti furono inoltre autorizzati a somministrazioni di biglietti e ad operazioni speciali, compiute per conto del Tesoro, per scopi determinati, tra cui quello di fronteggiare i bisogni eccezionali delle casse di risparmio. Sui depositi bancari, come sulle obbligazioni cambiarie di borsa, fu concessa la moratoria, giustificata nelle parole dell'allora Direttore generale della Banca d'Italia, Bonaldo Stringher, dal fatto che ai primi di agosto « la corsa alle Banche ed alle Casse di risparmio, per ritirare depositi, era divenuta quasi generale, si tesoreggiavano non pure le valute di maggior pregio, ma le divisionali e le frazionali, e persino i biglietti di Stato da 10 e 5 lire ».

Dopo la prima guerra mondiale si sono affermati in vari paesi regimi di economia regolata: ora in forma organica, per effetto delle rivoluzioni politiche nazionali, ora come risultato di interventi frammentari ma ripetuti dello Stato nell'economia.

In questi regimi, i riflessi dello scoppio della guerra sono più limitati in numero ed intensità, sia perchè impediti dalle restrizioni vigenti fino dal tempo di pace, sia perchè la nozione, diffusa nel pubblico, della esistenza di organi di controllo e di tutela, suole moderarne le reazioni.

In Italia, gli effetti dello scoppio della guerra attuale si sono limitati ad una modesta e passeggera flessione dei corsi dei titoli, tanto azionari che di Stato, i quali successivamente hanno superato, in un paio di mesi, i livelli d'anteguerra: e ad un analogo movimento nei depositi bancari.

Più efficace delle parole, il primo grafico dà la visione immediata della lunghezza e dell'ampiezza dell'onda prodottasi nella consistenza dei depositi in cinque diversi momenti di crisi internazionale: l'agosto 1914, il maggio 1915, il settembre-ottobre 1935, il settembre 1939, il maggio-giugno 1940.

I tre gruppi di curve relativi ai tre periodi 1914-15, 1935-36 e 1939-40 sono correttamente comparabili tra di loro, perchè le oscillazioni sono state calcolate in percento della consistenza iniziale e riferite alla stessa scala.

Noterete come nei depositi presso le casse di risparmio ordinarie, rappresentati dalle linee rosse, l'onda del 1935 sia meno ampia di quella del 1914, e quelle del settembre 1939 e del giugno 1940 siano ancora più limitate.

Lo stesso può ripetersi per le casse di risparmio postali, rispetto alle quali il confronto grafico, espresso dalle linee azzurre, è stato limitato, per doverosa discrezione, ai primi due periodi, per i quali si dispone di dati di pubblica ragione. La curva per il 1915 è interrotta in corrispondenza dei mesi da luglio a settembre, per i quali non si dispone di dati pubblicati.

Nel movimento di ripresa succeduto alla depressione del 1935, si nota il contrasto tra la vivace ascesa della curva nera sottile, relativa alla consistenza complessiva dei depositi presso le casse di riparmio postali, sia su libretti che su buoni fruttiferi, e quella della curva azzurra, relativa ai soli

depositi su libretti. Il contrasto risulta dalla diffusione dei buoni fruttiferi, che è stata favorita dal più elevato tasso di interesse, e alimentata dall'afflusso di fondi freschi e da trasferimenti di fondi dai libretti ai buoni.

Nel 1939-40 colpisce la vivacità della ripresa di entrambe le curve, e specialmente di quella dei depositi presso la totalità delle aziende di credito, che sono rappresentati dalla linea nera. L'ascesa più lenta della curva relativa alle casse di risparmio, separatamente considerate, indica che, nel periodo in esame, il denaro fresco è affluito più copiosamente alle banche che alle casse.

La constatazione di questa ripresa ci introduce all'esame dell'influenza dello stato di guerra sull'andamento dei depositi, il quale costituisce uno degli aspetti fondamentali dell'economica creditizia.

Se, attingendo dalla vostra esperienza del mondo degli affari, vi domandate la spiegazione dell'andamento rilevato nel 1939-40, vi troverete portati a ricercarla nell'origine delle correnti di fondi che affluiscono alle aziende di credito in tempo di guerra.

Una prima corrente è costituita da quote di reddito che i privati si sono astenuti dal consumare o dall'investire direttamente. Essa proviene specialmente dai redditi minori e questa sua caratteristica sembra accentuarsi di anno in anno a giudicare dal fatto che negli anni di relativa stabilità monetaria il numero dei conti di deposito fiduciario, nelle casse e nelle banche, va crescendo più rapidamente della consistenza globale dei depositi. Leggendo le relazioni annuali delle nostre casse di risparmio per gli anni dal 1928 al 1939, si trova molto spesso sottolineata questa riduzione della consistenza media individuale dei depositi, indice della diffusione delle abitudini di risparmio nelle categorie più umili della popolazione. All'origine di tutti questi depositi, che alimentano specialmente l'aumento osservato presso le casse di risparmio, stanno quindi altrettanti atti di vero risparmio, che sopratutto nel momento attuale meritano il più alto apprezzamento dal punto di vista etico e da quello economico.

L'aumento assai più vivo notato per il complesso delle aziende di credito deriva dall'aggiungersi alla prima di una seconda corrente di depositi, alimentata dai disinvestimenti, e di una terza, costituita da fondi di esercizio delle imprese.

I disinvestimenti provengono dalle imprese appartenenti a quei rami che la guerra, finchè dura, costringe al raccoglimento od all'inattività. Ne forniscono esempi la navigazione marittima ed i trasporti su strada, cui lo Stato sottrae, almeno in parte, definitivamente o temporaneamente, i mezzi d'esercizio; l'industria edilizia, nella quale agli investimenti del tempo di pace, mediante cui il patrimonio immobiliare si adeguava allo sviluppo demografico ed conomico, subentrano i disinvestimenti, per l'ammontare delle quote d'ammortamento, che i divieti di costruzione impediscono di reinvestire nel ramo; le industrie alberghiere e turistiche, che la guerra mette in crisi; le infinite attività intese a procacciare comodi e ad appagare bisogni non essenziali, che lo Stato bandisce od, almeno, sacrifica nell'esercizio del suo compito provvisorio di distributore delle materie prime e dei prodotti nazionali od importati, della forza motrice, della mano d'opera, dei mezzi finanziari; infine, molti commerci d'importazione e taluni commerci di distribuzione interna, cui il venir meno delle normali fonti di approvvigionamento impedisce di alimentare le scorte in proporzione dello smercio.

L'origine di questa corrente di depositi potrebbe indurre a pensare che essi siano un indice di decremento piuttosto che di incremento della ricchezza nazionale.

Ad una più attenta considerazione appare tuttavia come alla loro origine stia principalmente un fenomeno di circolazione dei mezzi finanziari, tramite la banca, il quale non implica necessariamente una rarefazione di beni materiali.

Se, ragionando per esempi, i magazzini degli importatori di numerose merci si vuotano, ed i ricavi delle scorte smerciate affluiscono alle banche, deve ritenersi che sia rimasta in Patria una quantità di prodotti d'esportazione i quali, nello scambio internazionale, pagavano in definitiva le merci importate. Poichè, d'altra parte il fatto stesso che lo scambio avesse luogo indica che esso portava agli scambisti un guadagno di utilità, dobbiamo concludere che la scomparsa non compensata, ossia la perdita netta, è quella del vantaggio inerente agli scambi che sono venuti a cessare che è poi il vantaggio economico della divisione internazionale del lavoro.

Guardiamo ora all'analogo fenomeno che si produce nell'industria. Le industrie del cemento, dei laterizi, del vetro, delle ceramiche incontrano difficoltà ad avere il carbone; l'industria dei liquori deve rallentare la sua attività per mancanza di alcole e di zucchero; l'industria elettrochimica stenta a trovare l'energia elettrica a buon mercato che le è indispensabile. Lo Stato interviene, con limitazioni e divieti sempre più numerosi di mano in mano che si prolunga lo sforzo bellico, a ridurre gli approvvigionamenti delle industrie meno essenziali ai fini di guerra. In tutti questi casi, avviene facilmente che affluiscono in banca i fondi che avrebbero servito all'acquisto delle materie venute a mancare e all'approvvigionamento delle industrie sacrificate nella scala di preferenza stabilita ai fini della condotta della guerra. Non possiamo per questo trarre senz'altro la conclusione che l'aumento dei depositi in banca rifletta una diminuzione nella disponibilità complessiva di carbone o di energia elettrica, di zucchero o di alcole. E' probabile, invece, che si sia avuto aumento di fabbisogno e di consumo di questi prodotti in industrie più direttamente impegnate in produzioni di guerra di interesse preminente e nel rifornimento delle Forze Armate.

L'origine della corrente di depositi in esame si trova quindi, piuttosto che in un impoverimento del mercato preso nel suo complesso, nel riorientamento delle attività produttive determinato dalla guerra, il quale provoca un analogo spostamento delle correnti di scambio e delle direzioni di applicazione dei mezzi finanziari. In queste condizioni le quote di capitale d'impianto e d'esercizio che, nei rami di attività colpiti dalla guerra, incontrano difficoltà a ritornare, dalla forma di ricavi monetari, alla precedente forma di beni reali, affluiscono alle banche, nell'attesa che ritornino le condizioni per una ripresa dell'attività delle aziende da cui provengono; e dalle banche vengono indirizzate a quei rami di attività che la guerra incrementa.

Questo incremento, prima ancora di manifestarsi nella forma di un aumento della produzione, prende la forma di ampliamento delle attrezzature produttive, di assunzione di mano d'opera, di acquisto di maggiori quantità di materie prime da lavorare. Attraverso queste operazioni, le disponibilità monetarie affluite alle banche e da esse impiegate tornano ad assumere la forma di beni reali e di rimunerazioni.

In definitiva, possiamo dire che attraverso la banca le industrie di pace cedono una parte dei loro capitali alle industrie di guerra.

A lungo andare, l'assestamento dell'economia nazionale sulla base di guerra, elimina la banca dal circuito, perchè al credito bancario si sostituisce l'investimento diretto dei capitali nelle attività di guerra.

I fondi liberatisi attraverso la temporanea riduzione nell'attività di certi rami di commercio e d'industria, ed affluiti ai conti di deposito, vengono frequentemente reimpiegati nell'impresa da cui sono provenuti, quando questa adatta la sua attività ai bisogni di guerra, o vengono utilizzati per l'estinzione di debiti preesistenti, od, infine, destinati ad investimenti mobiliari ed immobiliari. A loro volta, le imprese avvantaggiate dalla guerra possono a lungo andare trovarsi in grado di rinunciare al credito bancario, sostituendovi le emissioni di azioni a pagamento e la capitalizzazione degli utili di esercizio.

Sono queste ultime imprese che ingrossano la terza corrente di depositi. Essa è formata da fondi di esercizio, destinati principalmente ai pagamenti tra le imprese. Si può osservare, a questo proposito, che la espansione dei fondi di esercizio di talune attività sarebbe compensata dalla contrazione di quelli di altre, se l'effetto della guerra si esaurisse nel già descritto riorientamento della produzione. In realtà, tuttavia, in tutti i paesi in guerra interviene una modificazione nel rapporto tra la massa monetaria e la massa di beni reali, attraverso l'accrescimento della prima o la diminuzione della seconda, o le due variazioni insieme; modificazione che le autorità responsabili si curano di contenere, senza che essa venga mai del tutto evitata.

Al modificato rapporto si adeguano, con varia sensibilità, i prezzi e le altre quantità monetarie, che si ingrossano nella loro espressione numerica. Tra queste quantità monetarie debbono comprendersi i fondi d'esercizio delle imprese, che possiamo definire come la massa dei mezzi di pagamento occorrenti per muovere i beni reali lungo il ciclo della produzione e della distribuzione.

Essi affluiscono specialmente ai conti correnti, e giustamente perciò, come saprete, la teoria economica ha riconosciuto alle disponibilità di conto corrente la funzione di mezzi di pagamento e le ha designate come depositi-moneta o moneta-bancaria. La loro circolazione avviene attraverso le disposizioni date dai titolari dei conti mediante l'emissione di assegni, disposizioni che in definitiva danno luogo, con l'estinzone degli assegni, ad uno dei seguenti movimenti:

— all'uscita di contante dalla banca trassata, quando il possessore dell'assegno lo presenta allo sportello per la riscossione;

— oppure all'addebito del conto dell'emittente, contro accredito di quello del presentatore dell'assegno, quando questi è correntista della banca;

— oppure, infine, all'addebito del conto dell'emittente, contro accredito del conto di una banca corrispondente, la quale sia stata incaricata dell'incasso dell'assegno. Presso la banca corrispondente si avrà, in questo caso, uscita di contante od accredito del conto del presentatore.

E' evidente che il movimento di entrata e di uscita dei biglietti attraverso gli sportelli delle banche stabilisce una comunicazione tra i circuiti delle due specie di monete: i biglietti di banca da un lato, gli assegni di conto corrente dall'altro. E poichè i biglietti escono attraverso i pagamenti fatti dalla cerchia dei correntisti a quella dei non correntisti, ed entrano nel caso inverso, avviene che l'importanza relativa delle due masse di moneta si proporziona a quella delle due cerchie: dei correntisti l'una, dei non correntisti l'altra.

Ora, è vero che a lungo andare, col progresso dell'economia creditizia, l'assegno tende a sostituire progressivamente il biglietto, il cui uso, nei paesi

bancariamente più evoluti, è già attualmente limitato ai piccoli pagamenti. Ma per intervalli di tempo abbastanza brevi, le abitudini del pubblico rispetto ai modi di effettuare i pagamenti possono ritenersi costanti; il che equivale a dire che l'importanza relativa delle due masse di moneta non varia. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, che avvengono nelle due masse son quindi, solitamente, di senso uguale. Una diminuzione nella consistenza dei conti correnti, contemporanea ad un aumento della circolazione dei biglietti, o viceversa, deve considerarsi come fenomeno anormale, tale da richiedere di volta in volta una particolar spiegazione. Una prova della relazione ora enunciata può essere desunta dalla esperienza italiana degli ultimi anni, per i quali è dato valersi delle accurate statistiche sui depositi elaborate dall'Ispettorato del credito.

Il secondo grafico mette a confronto, per il periodo 1937-41, l'andamento della circolazione dei biglietti con quello dei conti correnti di corrispondenza. Al fine di rendere comparabili le due curve, le cifre assolute della circolazione o dei conti correnti sono state tradotte in numeri indici facendo uguale a 100 la media dei dati mensili del quadriennio 1937-40. La correlazione tra le due curve è assai forte e si esprime graficamente nell'analogia di andamento delle due interpolate e matematicamente nel valore molto elevato del coefficiente di correlazione, che sfiorerebbe il massimo, cioè l'unità, se dalle due curve osservate si eliminassero le punte in senso contrario (segnate nel grafico con freccie opposte), che si producono nei momenti di crisi internazionale, attraverso il momentaneo ingrossamento della circolazione dei biglietti, a scapito della consistenza dei conti correnti. Nel grafico ne troviamo tre coppie: la prima, in corrispondenza del settembre 1938, provocata dalla crisi politica che precedette gli accordi di Monaco; la seconda nell'agosto-settembre 1939, provocata dallo scoppio della guerra tra la Germania e le potenze occidentali; la terza nel giugno 1940, epoca della nostra entrata nel conflitto.

Altre deviazioni delle due curve dalla propria tendenza fondamentale si producono in occasione delle grandi operazioni finanziarie. Ne fornisce un esempio il loro movimento parallelo verso il basso — segnato nel grafico con due freccie affiancate — che si osserva in corrispondenza del febbraio-marzo 1940 e che è derivato dalla emissione allora avutasi dei buoni del Tesoro novennali 1949. L'abbassamento delle due curve rispecchia l'effetto normale di ogni operazione di collocamento di titoli di Stato, perchè le somme versate in sottoscrizione alle Regie Tesorerie provengono in buona parte dai depositi, cosicchè questi si riducono contemporaneamente alla circolazione. Soltanto nel caso estremo, naturalmente ipotetico, in cui tutto l'ammontare sottoscritto provenga dalle casse dei privati o delle banche, si avrà diminuzione della circolazione senza diminuzione dei depositi. Nel caso opposto, in cui la sottoscrizione avvenga esclusivamente con fondi prelevati dai depositi, la diminuzione della circolazione sarà *uguale* a quella dei depositi ove le banche facciano fronte ai prelevamenti con le proprie disponibilità, senza ricorrere all'istituto di emissione, e *minore* di quella dei depositi ove si abbia questo ricorso delle banche all'istituto di emissione. Nel caso estremo, e anch'esso ipotetico, in cui dagli sportelli delle Regie Tesorerie entrino soltanto biglietti usciti poco prima dagli sportelli della Banca d'Italia, ossia nel caso in cui tutte le sottoscrizioni siano fatte con prelevamenti dai depositi, e le banche facciano fronte ai prelevamenti esclusivamente con ricorso all'Istituto di emissione, non si avrà diminuzione alcuna della circolazione.

Anche fuori di questa ipotesi estrema, quando sia in atto una tendenza

all'aumento della circolazione, può darsi nella realtà il caso che l'operazione non riduca l'ammontare assoluto della circolazione, ma ne temperi soltanto l'aumento. Ciò avverrà quando il ricorso delle banche private all'istituto di emissione, provocato dall'operazione, sia piuttosto largo, e sia rapida la spesa, da parte dello Stato, delle somme ricavate dalla sottoscrizione.

Il grafico offre a questo proposito l'esempio dell'effetto delle emissioni di buoni novennali avutesi nel febbraio e nel settembre 1941, rispettivamente per 19 e 21 miliardi. Potete osservare, in corrispondenza del febbraio e del settembre-ottobre 1941, la diminuzione della curva dei conti correnti, non accompagnata questa volta dalla curva della circolazione.

Dopo ogni deviazione, le curve tornano rapidamente verso i valori corrispondenti alla tendenza di fondo espressa dalle due interpolate, cioè verso il rapporto normale tra l'ammontare della circolazione dei biglietti e quello dei conti correnti.

Nel 1941, il ritmo di aumento della circolazione è sensibilmente più celere di quello dell'aumento dei conti correnti.

Questo divario suggerisce l'ipotesi che si sia avuto un rallentamento nella velocità della circolazione dei biglietti, così da impegnare, per un dato volume di pagamenti, una maggior massa di biglietti; e che inoltre in certi pagamenti i biglietti abbiano preso il posto degli assegni, sotto l'influenza del « cambiamento di ambiente » avutosi col passaggio dallo stato di pace allo stato di guerra. Ci troveremmo quindi di fronte ad una eccezionale modificazione nelle abitudini delle imprese e del pubblico circa il modo di effettuare i pagamenti; abitudini la cui relativa costanza in tempi normali spiega, come vi dissi pòc'anzi, il parallelismo tra l'andamento della circolazione e quello dei conti correnti.

L'osservazione dei fatti recenti e ben noti avvalora le nostre ipotesi.

E invero, come cause di ristagno dei biglietti e quindi di rallentamento della loro velocità media di circolazione, hanno operato negli ultimi tempi:

— la costituzione di scorte di biglietti da parte di numerose persone, in occasione od in previsione di spostamenti e di altre eventuali straordinarie necessità; o nell'attesa di occasioni di spesa in beni di consumo durevole, o di investimenti in immobili;

— il tesoreggiamento dei biglietti da parte di persone o ditte che vogliono occultare guadagni e profitti non giustificati;

— le voci incontrollabili, a volte tendenziose, di eccezionali provvedimenti fiscali o di moratoria, le quali inducono persone timorose al ritiro dei depositi e alla conservazione presso di sè dei biglietti prelevati, come di quelli altrimenti ricevuti in regolare pagamento.

Nello stesso tempo, il biglietto si è sostituito all'assegno in certi pagamenti in relazione alle contrattazioni clandestine di materie prime e prodotti industriali e di derrate alimentari.

La stretta relazione osservata, in tempo normali, tra la consistenza della circolazione e quella dei conti correnti ha un'importanza essenziale perchè pone un limite alla possibilità, per le banche private, di espandere le operazioni di impiego.

Il limite non sussisterebbe se il pubblico facesse tutti i suoi pagamenti con assegni, ed i biglietti servissero soltanto a saldare i margini non compensati nei rapporti di dare e avere tra le banche. Per quanti crediti le banche aprissero alla clientela, non si avrebbe deflusso di biglietti dalle loro casseforti alla circolazione extra banca, circolazione per ipotesi inesistente.

Alla stanza di compensazione, poi, verrebbero normalmente a trovarsi debitrici, cioè a perdere biglietti, le banche più larghe nel concedere credito, perchè sui crediti aperti gli affidati spiccherebbero assegni, spesso a favore di clienti di altre banche, alle quali gli assegni verrebbero rimessi per essere accreditati sui conti correnti dei beneficiari.

Ma se tutte le banche procedessero di pari passo nell'espansione del credito, o perchè legate da accordi, o perchè portate tutte dall'onda degli affari, allora nessuna verrebbe più a trovarsi persistentemente debitrice in stanza; nessuna, cioè, si troverebbe più esposta all'esaurimento delle proprie riserve di cassa.

Uscendo dall'ipotesi, constatiamo che in tutti i paesi una parte dei pagamenti continua ad essere fatta con biglietti, emessi generalmente da una banca centrale che di diritto o di fatto è dovunque strettamente controllata dallo Stato.

Ora, quanto più diffuso, in un paese, è l'uso di pagare in biglietti, tanto più alta sarà la proporzione dei casi in cui l'utilizzo dei crediti aperti dalle banche private darà luogo a ritiri di biglietti dagli sportelli delle banche concedenti e tanto più ristretti saranno i limiti in cui queste possono espandere il credito senza intaccare le proprie riserve di cassa. E poichè le banche, di fronte al deflusso dei biglietti, dovrebbero ricorrere a farne provvista presso l'istituto di emissione, con operazioni di risconto od anticipazioni passive, possiamo trarre la conclusione che quanto più diffuso è l'uso dei biglietti nei pagamenti, tanto minore è, per le banche private, il campo aperto ad una politica di credito autonoma rispetto a quella dell'istituto di emissione.

Da ciò si deduce immediatamente che quando pure sia venuta a mancare la libertà dei cambi, e quindi il regolatore della massa monetaria costituito dai movimenti internazionali dell'oro, le variazioni nella quantità dei mezzi di pagamento continuano ad essere determinate e dominate dalle autorità monetarie centrali.

In taluni paesi, per contro, ove i pagamenti con assegni prevalgono grandemente su quelli con biglietti, le condizioni reali si avvicinano sensibilmente a quelle della ipotesi di assenza della circolazione dei biglietti tra il pubblico; agli economisti di quei paesi l'analisi di quanto allora avviene ha suggerito l'assimilazione delle banche ad altrettante « zecche private » e li ha indotti a ricercare entro quali limiti queste zecche private possono coniare moneta, ossia, lasciando la similitudine, entro quali limiti possono aprire crediti di conto corrente oltre l'importo delle somme depositate dal pubblico prima dell'inizio del movimento di espansione del credito.

L'esame di questo problema ci condurebbe ad individuare una nuova corrente di depositi: quella dei depositi che sogliono dirsi « fittizi » o « derivati » perchè traggono origine dalle operazioni di impiego. Ma la ristrettezza del tempo ci consiglia a procedere nello svolgimento del nostro tema principale, facendo seguire, allo sguardo già dato ai depositi, una breve considerazione dei riflessi della guerra sulle operazioni di impiego.

Parlando dei depositi ho ricordato il fenomeno dello spostamento, verso le attività di guerra, delle direzioni di applicazione dei mezzi finanziari.

DEPOSITI SU LIBRETTI POSTALI { LIBRETTI E BUONI FRUTTIFERI }
DEPOSITI NELLE CASSE DI RISPARMIO ORDINARIE
DEPOSITI NELLE AZIENDE DI CREDITO

1914 1915 | 1935 1936 | 1939 1940

I

II

III

Una prova di questo spostamento è fornita dalle cifre che si posseggono per l'Italia sulla ripartizione dei crediti concessi dalle banche a seconda delle categorie di attività economica alle quali appartengono gli affidati.

Premetto che la raccolta di cifre di questo genere incontra serie difficoltà di ordine tecnico e che la loro interpretazione solleva non minori difficoltà di ordine logico.

Le difficoltà tecniche nascono specialmente dal fatto che spesso gli affidati esercitano contemporaneamente varie forme di attività: è questo il caso di molte grandi imprese o complessi di imprese. E anche l'agricoltore, il commerciante, il piccolo industriale possono ricorrere alla banca sotto una veste economica diversa da quella corrispondente alla loro attività abituale; sotto la veste, per esempio, di proprietari fondiari.

Le difficoltà logiche sono analoghe a quelle che s'incontrano nello studio degli effetti delle imposte, nel senso che il beneficio del credito, cioè lo stimolo che esso imprime all'attività economica, si trasmette dall'affidato a quelli che sono con lui in relazioni di affari, allo stesso modo che l'onere dell'imposta si trasmette o si diffonde dal contribuente percosso ad altri in rapporti di scambio col primo; cosicchè dal punto di vista economico è difficile determinare chi beneficia del credito, come è difficile dire, dallo stesso punto di vista, chi paga l'imposta.

Immaginate una qualsiasi linea di rapporti economici: ad esempio quella che dall'agricoltore va all'ammassatore o al mercante di campagna: da questo all'industriale che trasforma i prodotti agricoli e da quest'ultimo ai grossisti, ai dettaglianti e ai consumatori. Tenete presente, inoltre, che ciascuno degli operatori incontrati lungo la linea si trova contemporaneamente inserito su altre linee lungo alcune delle quali riceve gli strumenti della produzione — sementi, concimi, attrezzi l'agricoltore; combustibili, macchine, materie prime l'industriale; locali di affitto e mezzi di trasporto il commerciante — mentre lungo altre eroga i propri redditi o investe i propri capitali.

Il credito bancario, applicato ad un qualsiasi punto della linea, influisce sul modo di atteggiarsi dei rapporti tra i vari operatori. Ricorrendo al credito bancario, uno che prima vendeva a pronti si mette in grado di vendere a credito; uno che comprava a credito, si mette in grado di comprare a pronti. Se tecnicamente, quindi, il credito bancario si applica ad un punto della linea, economicamente esso si applica piuttosto alla linea presa nel suo insieme. Ma nemmeno questa è una conclusione sicura, perchè esso può agire anche sul modo di atteggiarsi dei rapporti contrattuali nelle altre linee su cui ciascun operatore è inserito.

Fatte queste doverose riserve, vediamo insieme quello che la statistica ci dice (terzo grafico).

Essa rivela anzitutto che negli ultimi anni la consistenza dei crediti in essere presso il complesso delle aziende e degli istituti di credito, è andata aumentanto di pari passo coi prezzi. Per crediti in essere intendo gli importi utilizzati sui crediti concessi con le varie forme di operazioni che la tecnica bancaria distingue: sconti, anticipazioni, conti correnti attivi, mutui, partecipazioni. Il parallelismo tra la variazione al rialzo dei prezzi e quella dei crediti è espressa, nella traduzione in numeri indici, dalle due spezzate segnate nella parte superiore destra della nostra tavola grafica. Tra il giugno 1937 e il giugno 1941 l'aumento dell'indice nazionale dei prezzi all'ingrosso è stato del 45 %; nello stesso periodo la consistenza dei crediti in essere presso tutte le aziende e gli istituti di credito è aumentata del 46 %, passando, in cifre

assolute, da 39,8 a 58,3 miliardi di lire. Per il 1942 il confronto non è possibile, perchè non è ancora stato pubblicato l'indice dei prezzi.

Dalla constatazione ora fatta sembra potersi dedurre che il concorso dato dal credito bancario all'economia del paese tende, per periodi brevi, a mantenersi costante in termini di beni reali. A fondamento di questa regolarità sta il fatto che le modificazioni della struttura economica nazionale si producono lentamente, cosicchè in periodi di pochi anni la composizione ed il comportamento dei ceti degli imprenditori, che domandano mezzi finanziari, e di quelli dei risparmiatori, che li offrono, si modificano di poco; e, di conseguenza, variano anche poco l'attività e la posizione degli organi intermediari del mercato monetario e finanziario.

Soltanto nel 1942, sotto l'influenza dei finanziamenti bellici, i crediti in essere aumentano con ritmo certamente superiore a quello dei prezzi. Che l'aumento vada essenzialmente attribuito al finanziamento delle industrie di guerra, ce lo confermano le cifre sulla ripartizione dei crediti in essere tra i vari rami di attività economica.

Nella parte inferiore della tavola grafica, è rappresentata, con canne d'organo, la partecipazione percentuale di sette gruppi di affidati al totale dei crediti in essere presso tutte le aziende e gli istituti di credito, compresi tra questi gli istituti speciali di credito agrario, di credito fondiario e di credito industriale.

Nel loro insieme, i sette gruppi assorbivano alla data del 30 giugno 1942 il 70 % del totale dei crediti in essere. Il residuo 30 % era frazionato fra tutte le rimanenti attività economiche nazionali, tra cui alcune molto importanti: basti ricordare le industrie dei metalli non ferrosi, l'industria elettrica, la chimica, i trasporti.

Le sei canne d'organo presentate per ciascun gruppo si riferiscono al 30 giugno degli anni dal 1937 al 1942, ossia coprono un quinquennio i cui primi 3 anni sono di pace e gli ultimi 2 di guerra.

La diminuzione che si osserva lungo il quinquennio nella categoria dell'agricoltura — che comprende i crediti alla proprietà rurale — nella categoria della proprietà edilizia e anche in quella dei privati — certamente costituita, in buona parte, da proprietari — indica che l'indebitamento della proprietà verso le aziende e gli istituti di credito va diminuendo relativamente a quello delle altre categorie. Tra i fattori particolari, che danno ragione di tale diminuzione, ha operato nei primi 3 anni la progressiva estinzione delle anticipazioni concesse sui titoli del prestito redimibile 5 % sottoscritti obbligatoriamente dai proprietari di immobili in relazione all'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare istituita nell'ottobre 1936. In ugual senso ha agito la riduzione dei mutui degli istituti di credito fondiario, per effetto sia del contingentamento applicato dall'Ispettorato del credito all'emissione delle cartelle fondiarie, sia delle condizioni del mercato finanziario, poco favorevoli al collocamento delle cartelle. Nel 1941, l'Ispettorato ha stabilito il divieto di nuove operazioni comportanti l'emissione di cartelle, facendo tuttavia eccezione per il finanziamento dei piani di bonifica dichiarati indifferibili e dei programmi di costruzione di abitazioni rurali e popolari.

In linea generale, possiamo osservare che in tempo di guerra l'applicazione delle forze umane di lavoro e dei capitali viene spostata dalle opere a produttività economica lenta o differita — quali sono le opere di trasformazione fondiaria, le costruzioni edilizie e i lavori pubblici — verso usi e con-

sumi atti ad elevare il potenziale bellico immediato. Di ciò troviamo conferma nella diminuzione registrata dalla categoria « industria edilizia e opere pubbliche ». La ripresa che questa categoria segna nel 1942 non è dovuta a maggior volume di opere, ma ai finanziameni fatti in applicazione della legge 809 dell'11 luglio 1941, la quale ha dato facoltà alle amministrazioni committenti di trasformare in annualità trentennali scontabili gli stanziamenti per opere pubbliche straordinarie.

Insieme con queste attività a rendimento più lento, vediamo subire l'effetto della guerra quelle altre industrie che provvedono prevalentemente a bisogni civili. Nel grafico, esse sono rappresentate soltanto dalle industrie tessili. Potete osservare come la partecipazione di questa categoria al totale dei crediti in essere, che è andata aumentando fino allo scoppio della guerra, si sia poi ridotta nettamente. Una riduzione analoga si rileva, all'esame delle cifre, per le industrie degli alberghi, degli spettacoli pubblici, della carta e della stampa, delle pelli, e per le attività distributive. Ricorderete che queste stesse attività di cui constatiamo il diminuito ricorso al credito, alimentano una delle correnti di depositi delle quali vi dissi in principio.

Nella categoria « prodotti agricoli e alimentari » all'espansione dei primi 3 anni, connesse alla diffusione degli ammassi, succede una relativa stabilità nei 2 anni di guerra.

Quella che invece negli anni di guerra non solo continua ma accentua l'aumento degli anni precedenti, è la categoria « metallurgia e meccanica », la quale nel 1942 giunge ad assorbire il 25 % del totale dei crediti in essere. Analogo aumento presenta l'industria chimica non compresa nel grafico.

La ragione di questi aumenti risiede, oltre che nel maggior bisogno di capitale d'esercizio da parte delle industrie di guerra, che lavorano intensamente ed espandono le proprie attrezzature, anche nel differimento dei pagamenti dello Stato per le commesse belliche, i quali possono essere frazionati in annualità, fino ad un massimo di dieci, a criterio delle amministrazioni committenti. Al finanziamento di tali commesse partecipano, nel periodo di esecuzione delle lavorazioni, tutte le aziende di credito, mentre lo sconto dei crediti verso lo Stato derivanti da commesse esaurite è riservato in linea di massima al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Queste operazioni di finanziamento delle commesse belliche ci offrono un esempio di quel fenomeno di trasmissione degli effetti del credito lungo linee di operatori che potremmo definire traslazione del credito.

Infatti il finanziamento concesso dalla banca per il periodo di esecuzione della commessa mette in grado il fornitore di rinunciare alla stipulazione di anticipi sul prezzo della fornitura; e in questo senso esso va a beneficio dello Stato non meno che dell'industria.

Lo sconto, poi, del credito verso lo Stato derivante da una commessa esaurita è, in sostanza, una sostituzione della banca all'industria nella concessione di un credito allo Stato. Lo statistico si troverebbe imbarazzato a classificare l'operazione, e probabilmente, nell'incertezza del criterio economico, si rifugierebbe nel criterio giuridico, collocandola tra quelle di credito all'industria nel caso di cessione « pro solvendo » e tra quelle di credito allo Stato nel caso di cessione « pro soluto », nonostante l'irrilevanza di questa distinzione dal punto di vista economico-sociale.

Anche nel caso, formalmente assai diverso, in cui la banca compie investimenti in titoli di Stato piuttosto che operazioni di credito ai fornitori dello Stato, l'effetto della sua condotta sull'indirizzo dell'attività economica nazio-

nale resta sostanzialmente invariata, se lo Stato, fissate in una somma determinata le spese dei dicasteri non militari, destina tutto il supero dell'entrata alle spese di guerra.

Non fa meraviglia, quindi, che il concorso del sistema bancario al finanziamento delle attività di guerra si manifesti in entrambe le forme: quella dei crediti alle industrie che producono armi, munizioni ed equipaggiamenti, e quella degli investimenti in titoli di Stato.

Nella tavola grafica, in alto a sinistra, la linea nera indicante l'andamento dei depositi nel complesso delle aziende di credito, è messa a confronto con quella indicante l'andamento degli investimenti in titoli. Le due linee sono costruite sui dati di consistenza al 30 giugno per gli anni dal 1937 al 1942. Si nota come l'incremento degli investimenti in titoli tenda a superare quello dei depositi, e sia più celere di quello già visto dei crediti in essere, rappresentato, sulla stessa scala, dalla linea nera del grafico di destra. Nell'intervallo di cinque anni la consistenza dei crediti in essere è aumentata del 111 per cento; quella dei depositi del 107 % e quella dei titoli del 134 %. Questa ultima, alla data più recente era costituita per l'86 % da titoli di Stato.

Appare da queste cifre come, nel quadro delle attività delle banche, si vada accentuando la funzione di organi intermediari di investimento rispetto ai titoli di Stato. L'esistenza dell'organo intermediario ha, tra gli altri risultati utili, quello di far entrare nelle casse dello Stato fondi, come ad esempio quelli che abbiamo visto alimentare i conti correnti, i quali non vi affluirebbero direttamente per l'esigenza dei proprietari di averli disponibili in somma certa ed immediatamente esigibile. Ora, gli stessi titoli a brevissima scadenza emessi dalle Tesorerie statali soddisfano tale esigenza meno bene del deposito bancario. Occorre l'intervento dell'organo intermediario perchè possa farsi l'investimento in titoli di determinate somme mantenendo a questo, dal punto di vista dei depositanti, il carattere di crediti liquidi di somme certe. La tecnica bancaria ha anch'essa i suoi miracoli.

Essa ha in comune con la tecnica monetaria e finanziaria questa proprietà: che operando, in via immediata, sui movimenti del denaro, modifica in definitiva i corrispondenti circuiti dei beni materiali.

In tale azione sta l'importanza delle tecniche e degli organi dell'economia monetaria; importanza non sempre percepita da chi afferma essere il problema della politica economica di guerra un problema non di denaro ma di produzione, come se l'incremento delle entrate dello Stato e l'incremento della produzione avessero entrambi natura di fini, e se questi fini dovessero venire confrontati in importanza; e da questa falsa premessa è condotto a negare l'importanza della politica monetaria e finanziaria e delle tecniche di cui esse si valgono. In realtà queste politiche e queste tecniche, con tutte le loro complessità e raffinatezze, hanno natura non di fini, ma di strumenti applicati sopratutto a modificare le condizioni della produzione in modo tale da potenziarla e da indirizzarla nelle direzioni volute.

Quella contrapposizione tra denaro e produzione ha però il suo valore, perchè serve a ricordare che sotto il velo monetario stanno i dati economici elementari.

Anche noi, dietro l'aumento dei depositi, come dietro l'espansione dei crediti e degli investimenti in titoli di Stato, abbiamo scorto la contrazione delle attività di pace, l'espansione di quelle di guerra. Spingendo oltre lo sguardo, avremmo visto, dietro quella contrazione, la restrizione dei consumi civili; dietro questa espansione, una limitazione nel flusso dei beni economici,

dovuta alla deviazione di parte del risparmio e del capitale nazionale dagli impieghi a riproduttività economica immediata a quelli di guerra.

E anche noi, traendo da quella contrapposizione la parte di verità che contiene, concludiamo che la politica monetaria e finanziaria giova a meglio ripartire i sacrifici, non ad evitarli; ad incrementare e indirizzare le produzioni, non ad evitare gli sforzi che a ciò occorrono.

Così l'analisi economica conforta l'etica politica nell'indicare la necessità degli sforzi di produzione e dei sacrifici di consumo richiesti ai cittadini in tempo di guerra. Anche in economia, la via del dovere è dura, come quella che conduce in alto. Il nostro popolo, adusato alla vita difficile e temprato nei millenni dall'avarizia della natura e dall'avversione delle altre genti, è il meglio preparato per seguirla senza esitazioni fino alla mèta.

Vincenzo Azzolini

Le misure statistiche del livello dei prezzi

1. - *Polemiche sui numeri indici.*

Dei numeri indici e del potere d'acquisto della moneta si discorre e si disputa sopratutto in periodi economicamente agitati. In tempi di relativa stabilità dei prezzi gli innumerevoli scritti sull'argomento dormono tranquilli negli scaffali delle biblioteche, solo raramente disturbati da qualche studente che prepara la tesi di laurea; ma non appena si delinea un rialzo o un ribasso generale nei prezzi, il problema ritorna di attualità e i vecchi orgomenti pro o contro questo o quell'indice ritornano a galla, per opera delle parti interessate. Se i prezzi calano, gli agricoltori vi dimostrano, indici alla mano, che i prezzi dei prodotti del suolo sono scesi di più che non quelli della mano d'opera e dei concimi chimici; gli operai industriali affermano (sempre sulla scorta degli indici) che il costo della vita è rimasto invariato e che quindi sarebbe ingiusto diminuire i salari; e lo Stato diminuisce gli stipendi ai propri impiegati, basandosi anch'esso sopra una certa interpretazione dei numeri indici.

Analoghe e più vivaci discussioni sorgono naturalmente in periodi di prezzi crescenti. Si potrebbe quindi pensare che nel momento attuale, in cui senza dubbio i prezzi salgono, l'argomento sia molto dibattuto. In realtà si parla relativamente poco di numeri indici, in primo luogo perchè i dati fondamentali (prezzi effettivi dei vari beni e servizi) non sono resi pubblici per ragioni politico-militari, e poi perchè problemi anche più gravi e immediati assillano le autorità ed i consumatori.

Ma subito dopo la fine del conflitto (e fore un po' prima) il problema dei prezzi si riaffaccerà clamorosamente, perchè il passaggio ad un nuovo equilibrio economico avverrà, crediamo, in forma tempestosa, determinando cospicue (se anche transitorie) divergenze nei redditi reali dei vari gruppi nazionali e sociali e in quelli dei singoli membri di ciascun gruppo. Allora le antiche controversie si riaccenderanno e tutta la letteratura sui numeri indici tornerà di moda. Ma già ora, mentre la guerra continua, si presentano gravi problemi connessi col variabile potere d'acquisto della moneta, e con la posizione relativa dei vari ceti di fronte al rincaro; e se è opportuno non pubblicare in proposito dati ufficiali, sembra tuttavia conveniente che gli uffici statali che controllano i prezzi, nonchè i singoli imprenditori, calcolino per proprio uso, e con tecnica corretta, indici approssimativi dei prezzi per i consumi che interessano maggiormente ciascuno.

2. - *Gli indici dei prezzi sono medie.*

Chi affronta lo studio statistico delle variazioni dei prezzi, deve anzitutto riproporsi la domanda che centinaia di studiosi e pratici si sono posti in passato: le espressioni *livello generale dei prezzi, costo della vita, potere d'acquisto della moneta* ed i corrispondenti indici statistici, hanno un chiaro significato scientifico? O si tratta invece di pseudo-concetti indefinibili, su cui è inutile costruire? La questione, dopo essere stata dibattuta per oltre mezzo secolo fra gli economisti e gli statistici, si può considerare, secondo noi, risolta nel senso che, pur non esistendo, rispetto ad un dato sistema di prezzi, un numero indice unico e perfetto, vi è tuttavia, *in relazione ad un determinato problema esattamente definito,* un solo indice adeguato della variazione media dei prezzi (1).

Secondo noi hanno dunque torto tanto coloro che negano a priori efficacia rappresentativa a qualunque indice, quanto quelli che credono di poter risolvere ogni problema armati solo di un indice generale dei prezzi o di poche serie di indici speciali. Sopratutto non si può giustificare un atteggiamento agnostico in questo campo dicendo che non è possibile trovare una misura esatta del livello dei prezzi, e che pertanto è meglio non calcolarla affatto. Sarebbe come se si rinunziasse a stabilire la velocità di un veicolo perchè tutti i tachimetri sono imperfetti e il concetto stesso di velocità media è controverso.

Poichè tutti gli indici dei prezzi sono medie, valgono per essi anzitutto le classiche regole e limitazioni valevoli per le medie; e poichè i singoli beni e servizi cui si riferisce un indice non sono che una parte di tutti i beni individuali scambiati durante il periodo di osservazione, si devono applicare anche in questo campo le regole sulla scelta dei saggi rappresentativi. Due dei più vasti capitoli della statistica teorica costituiscono dunque il fondamento di qualunque trattazione esauriente del problema dei numeri indici. Ma poichè non intendiamo studiarli in questo articolo, neppure in modo sommario, ci limitiamo a formulare alcune proposizioni fondamentali, basate appunto sui principi teorici indicati. Da esse cercheremo di ricavare corollari pratici, con particolare riguardo alla situazione presente.

Osserviamo anzitutto che il concetto di livello (attuale) dei prezzi presuppone l'esistenza di un altro livello (di regola precedente) come punto di riferimento. Così il livello di un serbatoio si riferirà sempre ad un altro livello, per esempio allo zero, o al livello massimo o al livello medio, ecc. Quando si tratta di un solo prezzo, parliamo di *prezzo relativo* (p_1/p_0 cioè rapporto fra il prezzo nel momento 0 preso per base, e il prezzo nel momento 1). Quando si tratta di più merci o servizi, parliamo di *media di prezzi relativi* o più comunemente di *livello dei prezzi* (sottointendendo « nel momento di osservazione rispetto alla data o al periodo base »). Che una simile media si possa calcolare è fuori di discussione, ma è altrettanto sicuro che non vi è un solo metodo per far ciò. Anche il livello medio di tutti i laghi italiani al 1° giugno 1942 (rispetto al 1° gennaio dello stesso anno), si può certamente calcolare, ma la media risulta diversa a seconda che si faccia la

(1) Questa affermazione deriva direttamente dalla definizione di O. Chisini (*Sul concetto di media* - Periodico di matematiche, 1929), di cui B. de Finetti (*Sul concetto di media* - Giornale Ist. It. Attuari, 1931) dà la seguente definizione: « Si definisce media di una grandezza in una data distribuzione per rapporto a un'assegnata circostanza quell'unico valore della grandezza che si può sostituire alla distribuzione senza alterarvi la circostanza in parola »

media aritmetica dei livelli di tutti i laghi, o che si considerino solo i laghi di una certa ampiezza, o che a ciascun livello osservato si dia un'importanza proporzionata alla superficie oppure al volume del bacino (media ponderata).

Ecco ora alcuni principi importanti:

a) una media è tanto più significativa quanto minore è la dispersione o disseminazione dei singoli valori osservati intorno alla loro media; quindi un indice dei prezzi sarà « buono », cioè rappresentativo, quando alla data (1) per cui si calcola il livello dei prezzi rispetto la data base (0) gli n prezzi relativi, cioè

$$\frac{p_1^{(1)}}{p_o^{(1)}}, \frac{p_1^{(2)}}{p_o^{(2)}}, \ldots\ldots \frac{p_1^{(n)}}{p_o^{(n)}}$$

si addensano intorno al prezzo relativo medio, cioè all'indice dei prezzi.

Ne segue che:

b) in tempi di grande stabilità economica, quando da un anno all'altro si hanno solo variazioni insignificanti di prezzi, quasi tutti gli indici vanno bene. Ma proprio in tempi simili il calcolo degli indici ha poca importanza pratica.

c) In tempi di rapide e disordinate oscillazioni dei prezzi (come avviene, per es. al momento di una crisi, o nel corso di una guerra) occorre andare molto cauti nel calcolare gli indici, perchè la dispersione dei prezzi può essere grandissima. Solo eseguendo i calcoli per gruppi omogenei di prezzi e riferendoli a determinate classi di produttori o di consumatori, si possono ottenere delle cifre giustificabili in teoria ed utili in pratica.

d) Quando le variazioni dei prezzi dipendono prevalentemente da cause monetarie, come nel caso dell'inflazione, la dispersione dei prezzi sarà *minore* e quindi la validità degli indici in genere *maggiore* che non nei casi in cui la molteplicità delle cause tende a produrre una notevole dispersione nei prezzi relativi dei vari prodotti e servizi.

e) Se l'indice è una media dei prezzi relativi di tutti i beni e servizi scambiati contro moneta durante il periodo di osservazione (il che presuppone un enorme lavoro di raccolta), bisogna tuttavia trovare un criterio per ponderare la media, non essendo ragionevole dare, per es. lo stesso peso al prezzo del pane ed a quello dei lacci per scarpe. Perciò, in generale, qualunque indice si potrà ricondurre al tipo fondamentale:

$$\frac{\text{Prezzo medio alla data (1)}}{\text{Prezzo medio alla data (0)}} = \frac{\frac{p_1^{(1)}}{p_o^{(1)}}\,w^{(1)} + \frac{p_1^{(2)}}{p_o^{(2)}}\,w^{(1)} + \ldots \frac{p_1^{(n)}}{p_o^{(n)}}\,w^{(n)}}{w^{(1)} + w^{(2)} + \ldots\ldots w^{(n)}}$$

che è una media ponderata dei prezzi relativi, con $w^{(1)}$, $w^{(2)}$, ecc. assunti come pesi.

A sua volta il peso potrà essere il valore della produzione totale di ciascuna merce nel periodo 0 (oppure alla data 1, oppure in un momento intermedio); o sarà la quantità consumata dall'intera collettività, o da una famiglia tipica o da un gruppo concreto di famiglie.

f) Se si considera solo una parte dei beni e servizi (e si cercheranno evidentemente i più importanti) occorre trovare un criterio per giustificare la

inclusione della formula di questo o quel bene; inoltre, come nel caso precedente, occorre giustificare la scelta dei pesi.

3. - *Indici secondo categorie di merci e secondo categorie di consumatori.*

I criteri secondo cui si possono scegliere le merci rappresentative e i pesi da attribuire ai loro prezzi relativi sono infiniti. Perciò, a prima vista, ogni procedimento può apparire arbitrario e qualunque indice più o meno ambiguo. In realtà, se si indica con precisione lo scopo per cui si calcola un dato indice, l'arbitrio si riduce e può praticamente annullarsi. Così, se dobbiamo calcolare l'indice generale dei prezzi e scegliere fra decine di migliaia di beni e servizi (che le varie categorie di produttori e consumatori usano in quantità diversissime) l'arbitrio della scelta è veramente grande; e se per di più la dispersione dei prezzi relativi è forte, l'indice sarà poco significativo. Nessuna meraviglia se taluni lo criticheranno come errato per difetto ed altri come errato per eccesso. Se invece calcoliamo varie serie di indici, per es., prezzi delle merci importate, prezzi delle merci esportate, prezzi dei generi alimentari all'ingrosso, *idem* al dettaglio, e così via, l'arbitrio nelle scelte e nelle ponderazioni si riduce notevolmente. Se poi, per un gruppo (p. es. merci importate) costruiamo varie serie di indici (p. es. combustibili solidi, combustibili liquidi, minerali metallici, metalli semi-lavorati, ecc.) i risultati saranno ancora più soddisfacenti.

E' chiaro dunque che il valore rappresentativo, ossia la fedeltà o sincerità degli indici, cresce col crescere dell'omogeneità del gruppo di beni o servizi che si considera. Ma in questo modo la capacità di sintesi degli indici diminuisce e in particolare essi cessano di rispecchiare la situazione economica generale e il potere d'acquisto della moneta. Gli indici speciali non misurano le variazioni nel potere di acquisto della lira in genere, ma tutt'al più della lira spesa per importare carbone o per acquistare generi alimentari, e via dicendo.

Esiste tuttavia un altro criterio di specializzazione, ed è su questo che richiamiamo l'attenzione del lettore. Anzichè per categorie di merci, gli indici dei prezzi si possono calcolare secondo categorie di persone o di imprese. A questo tipo appartiene, per es. l'indice dei prezzi delle merci acquistate dagli agricoltori, che considera voci numerose ed eterogenee, ma una sola categoria di compratori. Possiamo immaginare molte altre categorie consimili, ciascuna delle quali si riferisce all'elenco completo o quasi dei beni e servizi scambiati nel paese, ma a una parte soltanto dei compratori o venditori, e si differenzia quindi dagli indici per categorie di merci, i quali considerano di regola la totalità dei compratori o venditori, ma una parte soltanto dell'elenco dei beni e servizi. Riferendoci p. es. al costo della vita, possiamo, in base a questo criterio, immaginare i seguenti gruppi di indici:

a) indici del costo della vita secondo ripartizioni geografiche e demografiche (p. es. città e campagne; centri sotto e sopra i 100 mila abitanti, ecc.);

b) indici del costo della vita secondo classi di reddito;

c) indici del costo della vita secondo gruppi sociali e professionali (p. es. agricoltori conducenti terreni propri; mezzadri; braccianti; operai industriali; impiegati dello Stato; ecc.);

d) gruppi speciali (p. es. operai dello stabilimento x, impiegati dello Stato fino al grado 10°, ecc.).

In relazione a determinati scopi pratici, si potranno escogitare altri indici. Così, se gli operai di un paese fanno capo a varie federazioni con programmi politici differenti e si vuole vedere in quale relazione tali programmi stiano con le condizioni di vita degli affiliati, si potranno calcolare le variazioni nell'indice dei salari nominali, del costo della vita e dei salari reali per gli appartenenti alle varie federazioni.

4. - *Indici del costo dell'alimentazione* (1942).

Da quanto precede si può ricavare la conclusione che il numero indice dei prezzi in un dato momento e rispetto a una certa base, è funzione di molte variabili, fra cui sono specialmente importanti il reddito, la professione, la composizione della famiglia.

Se, p. es., nel corso di un certo periodo l'indice medio del costo della vita passa da 100 a 250, è da presumere a priori che risulterà *inferiore* a 250 per coloro che non hanno avuto un corrispondente aumento di redditi e hanno quindi dovuto modificare il bilancio della spesa, rinunziando a certi consumi o riducendone l'entità.

Viceversa l'indice risulterà superiore a quello medio per coloro che hanno continuato a consumare, malgrado l'aumento dei prezzi, i quantitativi usuali di tutti i beni e servizi. Le famiglie di questo tipo saranno normalmente quelle con redditi variabili, ma potrebbero anche essere famiglie con redditi fissi, che consumano risparmi o contraggono debiti. Il modo di variare del bilancio familiare non dipende dunque dal reddito soltanto, ma anche dalle abitudini e dal temperamento dei consumatori. Cosicchè si avranno tanti indici quante sono le reazioni individuali (cioè le modificazioni dei piani di spesa) alla variazione dei prezzi.

Fra le infinite reazioni possibili è dato tuttavia scegliere, (in base a schemi economici a priori, oppure a considerazioni suggerite dall'esperienza) un numero limitato di tipi. Definito il tipo di reazione, resta automaticamente definito anche il genere di formula da impiegare. Quindi l'arbitrarietà che sembra insita in tutta la teoria dei numeri indici si riduce ulteriormente.

Ecco ora alcune semplici ipotesi sull'atteggiamento della famiglia-tipo di fronte ad una variazione generale dei prezzi. Per rendere più concreti tali schemi consideriamo come anno base il 1939 e come anno di osservazione il 1942. Le cifre, che sono state calcolate in base ad indagini eseguite dall'autore (1) non possono essere per ora pubblicate.

Prima ipotesi:

Supponiamo di conoscere per una famiglia rappresentativa la effettiva ripartizione delle spese nel 1939, ed *ammettiamo che la famiglia non modifichi il suo bilancio fino al maggio* 1942, e che continui quindi a consumare farina, olio, carne, caffè, ecc. nei quantitativi prebellici. L'ipotesi è eviden-

---

(1) La prima indagine fu eseguita nel 1939, e si riferisce a 46 famiglie, prevalentemente di Trieste. I risultati furono comunicati dall'A. alla riunione di Napoli (dicembre 1939) della Società italiana di demografia e statistica, ma non furono pubblicati. Una tabella basata su quel materiale si trova in P. LUZZATTO-FEGIZ: *Statistica* (UTET, 1940) pag. 375.

La seconda indagine fu eseguita fra l'aprile e il giugno 1942, e riguarda 324 famiglie provenienti dalle seguenti provincie: Trieste, Fiume, Pola, Gorizia, Udine, Padova, Roma, Taranto, Brindisi, Bari, Firenze, Lucca. Bologna, Alessandria. (Negli esempi che seguono sono considerate soltanto famiglie di Trieste e di Roma).

temente irreale; anzi, se il razionamento funzionasse alla perfezione, essa sarebbe affatto improponibile. Ma poichè è noto che sul mercato clandestino anche i generi razionati si scambiano in quantità notevoli, l'ipotesi può servire di base al calcolo di un indice che *misurerà il costo della vita nel maggio* 1942 (*in* % *del costo nel maggio* 1939) *per una famiglia urbana disposta a pagare qualunque prezzo per conservare il tenore di vita del* 1939.

La formula da impiegare (indicando con $p_{39}^{(1)}, p_{39}^{(2)}, \ldots\ldots\ldots\ldots p_{39}^{(n)}$, i prezzi delle *n* merci nel maggio 1939 e con $p_{42}^{(1)}, p_{42}^{(2)}, \ldots\ldots\ldots p_{42}^{(n)}$, i prezzi delle medesime merci nel maggio 1942 e con $q_{39}^{(1)}, q_{39}^{(2)} \ldots\ldots\ldots\ldots q_{39}^{(n)}$, e $q_{42}^{(1)}$, $q_{42}^{(2)} \ldots\ldots\ldots q_{42}^{(n)}$, le quantità consumate) sarà:

$$P_{42,39} = \frac{p_{42}^{(1)}\, q_{39}^{(1)} + p_{42}^{(2)}\, q_{39}^{(2)} + \ldots\ldots + p_{42}^{(n)}\, q_{39}^{(n)}}{p_{39}^{(1)}\, q_{39}^{(1)} + p_{39}^{(2)}\, q_{39}^{(2)} + \ldots\ldots + p_{39}^{(n)}\, q_{39}^{(n)}}$$

che possiamo scrivere per semplicità, omettendo gli indici

$$P_{42,39}^{\mathrm{I}} = \frac{\Sigma\ p_{42}\, q_{39}}{\Sigma\ p_{39}\, q_{39}} \qquad [\mathrm{I}]$$

Questa espressione non è che il rapporto fra il valore ipotetico che i generi consumati dalla famiglia avrebbero avuto nel maggio 1942 ai prezzi dell'epoca *ma con le quantità consumate* nel 1939, ed il valore effettivo di quei generi nel maggio 1939. Essa ha anche il significato di media ponderata dei prezzi relativi

$$\frac{p_{42}^{(1)}}{p_{39}^{(1)}}, \quad \frac{p_{42}^{(2)}}{p_{39}^{(2)}} \quad \text{ecc.,}$$

quando si assumano come pesi le somme spese per ciascun genere nel maggio 1939. Infatti la (I) si può scrivere

$$P_{42,39}^{\mathrm{I}} = \frac{\Sigma\ \dfrac{p_{42}}{p_{39}} \cdot p_{39}\, q_{39}}{\Sigma\ p_{39} \cdot q_{39}},$$

che è appunto una media ponderata nel senso indicato, coi p_{39} q_{39} — valori delle singole merci — assunti come pesi.

Possiamo affermare *a priori* che nel caso di aumento dei prezzi questa formula tende di regola ad esagerare il rincaro, perchè essa non tiene conto del fatto che la maggioranza delle famiglie reagisce all'aumento dei prezzi col ridurre il consumo dei generi più costosi.

La formula parte dunque da un presupposto psicologico che è certamente errato nel caso che il reddito spendibile resti costante o aumenti meno rapidamente dei prezzi; ed è probabilmente inesatto anche se il reddito cresce come o più dei prezzi medi (1). D'altro canto, in relazione al-

(1) Vedremo in seguito che per le famiglie più ricche l'indice risulta lievemente minore se si usa questa formula in luogo della (II). Se ne deve dedurre che i consumi alimentari dei ricchi non si sono modificati sensibilmente in seguito al razionamento e al rincaro. Anzi, se la differenza fosse più forte, si dovrebbe concludere che i generi maggiormente cresciuti di prezzo figurano in proporzione maggiore nel bilancio attuale dei ricchi che in quello prebellico.

l'ipotesi fatta, l'indice ha un significato preciso; lo abbiamo quindi calcolato, rilevando le quantità consumate dai bilanci di 46 famiglie delle classi medie di Trieste e di altri centri della Venezia Giulia. I prezzi del 1939 sono ricavati dal Bollettino mensile delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli, corrispondenti, salvo lievissime differenze, agli effettivi prezzi correnti. Per il 1942, non abbiamo potuto basarci invece sui listini dei prezzi ufficiali, perchè tanto per i generi razionati che per gli altri coesistevano sul mercato prezzi diversissimi.

Abbiamo quindi assunto come prezzi dei vari generi nel maggio 1942 le medie ponderate dei prezzi effettivamente pagati da determinati gruppi di famiglie. Poichè tali prezzi sono funzione del reddito, li abbiamo calcolati separatamente per tre gruppi di famiglie;

1) famiglie con reddito per unità di consumo (1) inferiore a 400 lire mensili (9 famiglie);

2) famiglie con reddito per u. c. da 401 a 1000 lire mensili (9 famiglie);

3) famiglie con reddito per u. c. di oltre 1000 lire mensili (6 famiglie).

Il calcolo (i cui risultati non possono essere pubblicati) mostra che i prezzi sono di regola tanto più alti quanto più alto è il reddito medio del gruppo considerato.

Vi sono però alcune notevoli eccezioni. Per qualche genere il prezzo medio è indipendente dal reddito (p. es. latte, pane, verdure); per gli altri esso diminuisce col crescere del reddito (farina di granoturco, patate, legumi). In entrambi i casi si tratta di generi di prima necessità, rispetto ai quali la domanda delle famiglie povere è probabilmente rigida, poichè anche se il prezzo cresce, è più conveniente consumare quei generi che altri più costosi. Così, per es., il prezzo medio della farina di granoturco risulta elevato, ma per i poveri sarà tuttavia più conveniente la polenta a quel prezzo che p. es. la carne o le uova. Inoltre è molto più facile per i ricchi che per i poveri costituire in casa delle scorte a prezzi relativamente bassi e ciò tende a far apparire più basso del prezzo corrente anche il prezzo medio dei consumi di ciascun mese (2).

Per i generi più costosi, come carne, olio, burro, zucchero, si nota che il prezzo medio cresce col crescere del reddito; e ciò si spiega ricordando che a differenza dei ricchi i poveri possono acquistarne solo piccoli quantitativi in aggiunta alla razione.

Poichè per molte voci importanti il prezzo cresce sensibilmente col crescere del reddito, è da attendersi un analogo andamento per i numeri indici. Ed infatti, l'indice del costo dell'alimentazione nel maggio 1942 (base maggio 1939) risulta per le famiglie povere dell'8 % più basso che per le famiglie delle classi intermedie; e per le famiglie ricche, del 21 % più alto che per il gruppo intermedio.

---

(1) L'adulto è considerato uguale a una unità di consumo; il bambino fino ai 9 anni a 0.50, e dai 10 ai 14 anni a 0.75 unità di consumo. Le unità di consumo vengono adeguatamente ridotte per le persone che consumano uno o più pasti fuori di casa.

(2) Secondo le istruzioni impartite ai rilevatori, la spesa fu calcolata in base ai prezzi di costo, non ai prezzi di giornata. Così, se nel corso di un mese una famiglia consuma la quantità complessiva $q_1 + q_2 + q_3$ di un dato genere, prelevando la quantità q_1 da scorte fatte al prezzo p_1, e acquistando la quantità q_2 sul mercato clandestino al prezzo p_2 e la razione q_3 al prezzo ufficiale p_3, il prezzo medio posto a base dei calcoli sarà:

$$\frac{p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3}{q_1 + q_2 + q_3}$$

Seconda ipotesi.

Supponiamo di conoscere, per una famiglia o gruppo di famiglie, la ripartizione delle spese (o dei quantitativi acquistati) nel maggio 1942 ed *ammettiamo che nel maggio 1939 la famiglia abbia ripartito le sue spese esattamente allo stesso modo.* Ciò equivale ad ammettere che fin dai tempi di pace si siano avuti consumi ridotti per tutte le derrate e *specialmente per quelle che oggi sono soggette al razionamento.* Ipotesi evidentemente irreale, che tuttavia, come la precedente, permette di calcolare un indice dal significato preciso. Tale indice misura il livello dei prezzi dei generi alimentari nel maggio 1942 per una famiglia che abbia consumato prima della guerra *sopratutto quei generi che successivamente hanno subìto il minimo aumento di prezzo;* e che abbia conservato fino al maggio 1942 questo modesto tenore di vita.

La formula da impiegare sarà dunque:

$$P^{II}_{42,39} = \frac{\Sigma\, p_{42}\, q_{42}}{\Sigma\, p_{39}\, q_{42}} \qquad [II]$$

che è il rapporto fra la spesa effettiva della famiglia nel maggio 1942 e la spesa che essa avrebbe avuto nel maggio 1939 in base ai prezzi di allora *ed ai quantitativi del* '42. Questa formula farà apparire inferiore al vero il rincaro, perchè in essa si dà il massimo peso ai generi rincarati di meno. Se quindi la precedente formula dava un quadro pessimistico della situazione, questa lo darà invece ottimistico.

Utilizzando per i prezzi i dati usati per la formula (I), e per le quantità quelle effettivamente consumate da determinati gruppi di famiglie nel maggio 1942, otteniamo per le tre classi tre indici; quello per le famiglie ricche è quasi identico all'indice ottenuto colla formula (I) quello per le famiglie povere e per le classi intermedie, del 4-5 % inferiore. L'adozione dei due metodi, *se si ha cura di calcolare gli indici separatamente per le varie classi di reddito,* porta dunque a risultati sostanzialmente concordanti, come era stato previsto *a priori* nel par. 3.

Terza ipotesi.

Oltre agli indici suindicati (calcolati con due formule notissime, di LASPEYRES la prima, di PAASCHE la seconda) abbiamo calcolato un terzo indice, con un metodo nuovo, che corrisponde ad una ipotesi particolare.

In una famiglia di mezzi limitati, lo scopo cui tende la massaia è certamente quello di procurare ai commensali il massimo nutrimento (e in via subordinata il massimo di piacere gastronomico ed estetico) con una data spesa.

Trascurando le vitamine, i minerali, ecc., si tratta dunque essenzialmente di acquistare con una data spesa il massimo numero di calorie; oppure di acquistare col minimo di spesa, *esattamente* il numero di calorie fisiologicamente necessario alla famiglia, nè più nè meno.

Ciò premesso, possiamo definire come indice del costo dell'alimentazione alla data (1) il rapporto fra il costo minimo del fabbisogno normale di calorie alla data (1) e il costo minimo di tale fabbisogno alla data (0), ammettendo in entrambi i casi le più svariate combinazioni di derrate.

Supponiamo nuovamente che sia (0) il maggio 1939 e (1) il maggio 1942. Per il periodo base, in cui tutti i generi erano liberi e si poteva acquistarne una quantità illimitata, è relativamente facile determinare uno dei più economici, se non il più economico, fra i bilanci sufficienti come contenuto di calorie, proteine e grassi.

Pertanto abbiamo calcolato per una famiglia ipotetica con un fabbisogno di circa 10800 calorie giornaliere, un elenco di vivande a buon prezzo capace di dare appunto quel numero di calorie opportunamente ripartite fra carboidrati, proteine e grassi.

La spesa giornaliera in base ai prezzi del 1939, *risultò di* L. 10.40, *ossia* L. 0,96 *per* 10000 *calorie* (escluso il costo del combustibile e accessori).

Per il maggio 1942 il calcolo è assai più complesso. Per non fare troppe ipotesi arbitrarie, siamo partiti dal bilancio effettivo di 5 famiglie, con un totale di 15 componenti. Fatti i relativi calcoli, troviamo che queste famiglie avevano realizzato in media x_2 calorie al giorno *di fronte a un fabbisogno di* x_1; il deficit è dunque di $x_1 - x_2$ calorie.

Che cosa possono fare queste famiglie per colmare il deficit? Evidentemente cercheranno, fra i generi non razionati, e fra quelli disponibili sul mercato clandestino, *i più economici.* Poichè si può presumere che i bilanci effettivi fossero già equilibrati con riguardo alla spesa, possiamo ragionevolmente aumentare tutti i consumi nella proporzione di $\frac{x_1 - x_2}{x_2}$ (1).

L'integrazione della dieta si suppone avvenga ai prezzi vigenti sul mercato libero e clandestino. Tali prezzi sono stati da noi determinati in base agli acquisti effettivi delle famiglie osservate. Si ottiene così, per l'ipotetica dieta sufficiente, un costo per 1000 calorie che è naturalmente più elevato di quello del 1939. Il rapporto fra i due costi dà l'indice cercato. Esso risulta più elevato degli indici calcolati con le formule (I) e (II); e precisamente, rispetto agli indici riguardanti famiglie ricche, del 26 % più alto. La differenza dipende dalla diversa posizione del problema nei vari casi.

In conclusione, i nostri calcoli hanno confermato la possibilità di determinare indici significativi del costo dell'alimentazione anche in periodi di rapide variazioni dei prezzi, cioè indici che, per un dato gruppo omogeneo di famiglie e *in relazione a una certa modificazione del bilancio familare determinata dalle variazioni nei prezzi,* misurano con sufficiente esattezza le variazioni nel potere d'acquisto della moneta. Poichè il capitolo alimentazione è senza dubbio il più importante e complesso fra quelli che concorrono a determinare il costo della vita e il livello generale dei prezzi, crediamo che anche nei calcoli di altri tipi di indici analoghi metodi dovrebbero dare risultati egualmente soddisfacenti.

Trieste, R. Università.

P. Luzzatto-Fegiz

---

(1) Per non complicare ulteriormente i calcoli, abbiamo trascurato per il 1942 la composizione reputata ideale dai fisiologi, e ci siamo proposti solo di raggiungere il minimo fisiologico di calorie totali, partendo dalla considerazione che in tempi difficili non si va tanto per il sottile per quanto riguarda la composizione della dieta.

Sulla natura giuridica dello sconto bancario

1. - Il contratto di sconto che è così invalso nella pratica e che i tecnici bancari hanno da tempo perfettamente descritto (1), ha dato molto da fare ai giuristi che sono stati costretti a formulare le teorie più varie per definirlo giuridicamente (2). E' quindi grande merito del nostro legislatore di averlo ora disciplinato (artt. 1858-1860 Cod. civ.), anche se la disciplina testè posta non elimina interamente le dispute che già nel silenzio della legge, lo sconto aveva occasionato.

Relativamente allo sconto *cambiario*, che destava e desta maggior interesse, autorevoli scrittori (3), avevano ritenuto che esso nascesse da un rapporto meramente cambiario o che la *causa debendi* fosse tutt'uno con l'obbligazione cambiaria; si era cioè negata la stessa esistenza del contratto di sconto. E' vero che questa dottrina, come a suo tempo ho avuto occasione di rilevare (4), non aveva del tutto controllato le sue affermazioni, in quanto volendo negare allo scontatore, decaduto dall'azione cambiaria di regresso,

---

(1) GARRONE: *La scienza del commercio*, vol. II parte II, libro I, Milano 1925; D'ANGELO-MAZZANTINI: *Trattato di tecnica bancaria*, Milano 1940.

(2) FRANCHI: *Manuale di diritto commerciale*, Torino 1890 n. 110 pagg. 243 e segg.; BOLAFFIO, in *Foro it.* 1907, I, 576; PAPA: *Il mutuo commerciale*, in *Dir. comm.* 1913, I, 72; LA LUMIA: *Pegno irregolare e sconto*, in *Riv. dir. comm.* 1914, II, 514; BONELLI: *Cambiale*, Milano 1914 n. 22 pag. 46; PIPIA: *Trattato dir. comm.*, Torino 1916, III, n. 1089 pag. 702 e seg.; ANGELONI: *Lo sconto*, Milano 1919 nn. 56 e segg. pag. 106 e segg.; GRECO: *Operazioni di banca, Padova* 1930 nn. 132 e segg., 147 e segg., pagg. 319 e 354 e segg.; *lo stesso*: *Lo sconto e la girata cambiaria*, in *Riv. dir. comm.* 1934, II, 152; ASCARELLI: *L'astrattezza nei titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.* 1932, I, 400 nota 2; BRUNETTI: *Operazioni bancarie su tratte documentate*, in *Riv dir. comm.* 1933, I, 183; CARNELUTTI: *Teoria giuridica della circolazione*, Padova 1933 n. 13 pag. 44; RUSSO, in *Foro it.* 1933, I, 547; NAVARRINI: *Trattato elementare di diritto commerciale*, Torino 1935, I, n. 547 pag. 463; ALESSI: *La natura giuridica dello sconto cambiario*, in *Banca Borsa e Titoli di Credito* 1935, II, 1; VIVANTE: *Trattato dir. comm.* Milano 1935, III, n. 1118 pag. 253; MOSSA: *La cambiale secondo la nuova legge*, Milano 1935, I, n. 182 pag. 226; PUGLIATTI: *Sull'onerosità dell'avallo apposto a cambiali destinate allo sconto*, in *Foro it.*, pag. 10 dell'estratto; LORDI: *Le obbligazioni commerciali*, Milano 1936, I, n. 406 pag. 558; ARENA: *Lo sconto della carta commerciale*, Milano 1936 n. 8 e segg. pagg. 47 e segg.; BIGIAVI, in *Riv. dir. comm.* 1937, I, 91; COLAGROSSO: *Le operazioni bancarie su documenti*, Milano 1938 n. 49 pagg. 147 e segg.; GATTA: *Il contratto di sconto*, Napoli 1942; GIERKE: *Handelsrecht und Schiffahartsrecht*, VI Berlino e Lipsia 1926, § 58 pag. 444; STAUB-STRANZ: *Kommentar z. Wechselordnung*, II, Berlino 1929 n. 72, pag. 316 e segg.; WIELAND: *La cambiale e i suoi rapporti col diritto civile* (trad. it. Brunetti-Subak), Padova 1931, pag. 24; KLAUSING: *Diskontgeschäft*, in *Juristische Wochenscrift* 1934, 930.

(3) BOLAFFIO, in *Foro it.* 1907, I, 576; VIVANTE: *Trattato dir. comm.*, III, n. 1118 pag. 253; Ascarelli: *L'astrattezza nei titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.* 1932, I, 400 nota 2.

(4) ARENA: *Sconto*, n. 2 pag. 10 e segg.

un'*azione causale* contro lo scontatario, aveva finito — senza volerlo — col negare la stessa esistenza del *rapporto* sottostante alla girata o all'emissione cambiaria per lo sconto, ma è comunque non poco pregio del Codice 1942 l'avere proclamato e in un certo senso riaffermato l'esistenza del contratto. Infatti l'equivoco in cui era incorsa la dottrina, era affiorato nella giurisprudenza, ma in ogni dazione cambiaria si ha un rapporto sottostante.

Si emetta o si trasmetta la cambiale per favorire un amico (1) o per beneficiarlo (2), si emetta o si trasmetta la cambiale per procurarsi una somma di danaro o per estinguere un debito, esiste sempre un rapporto che giustifica l'emissione o la trasmissione (3). Questo imprescindibile elemento logico il nostro legislatore ha fatto proprio agli artt. 1858 e 1859.

La legge ponendo la nozione di sconto (art. 1858) ha in effetti voluto sobriamente disciplinarne le specie: sconto di crediti (art. 1858); sconto di cambiali o assegni bancari (art. 1859); sconto di tratte documentate (art. 1860). Essa però fa capire che unitaria deve essere la qualificazione giuridica pure se le specie sembrano atteggiarsi diversamente. Mi pare quindi una insopprimibile esigenza programmatica, che è giustificata anche dalla sistematica del Codice, quella di dover tener presente che *unico* è lo sconto. La diversità dell'oggetto (credito, cambiale, assegno bancario, tratta documentata) può creare (relative) reazioni nell'ambito del rapporto, ma non può alterare lo schema del negozio.

2. - Un riesame sommario della letteratura giuridica sullo sconto conduce alla considerazione che due sono le teorie che dominano il campo, o meglio che dominavano il campo nel silenzio della legge: la teoria del mutuo e quella della vendita.

La disciplina dettata dal Codice impone ora una revisione spregiudicata del problema, non tanto perchè sia da ritenersi inutilizzabile il notevole apporto sin qui dato dalla dottrina, quanto perchè è opportuno, anzi necessario, pervenire alla qualificazione del negozio spogli dei preconcetti tradizionali.

La legge dice (art. 1858) che lo sconto è il contratto col quale la banca *anticipa* al cliente l'importo di un credito, mediante cessione credito stesso.

Lo sconto è dunque considerato come un'*anticipazione*. Ma poichè le norme relative (artt. 1858-1860) non sono collocate sotto la *sezione* che tratta dell'*anticipazione bancaria* (artt. 1846-1851), si deve almeno sospettare o che lo sconto non sia un'anticipazione oppure che l'anticipazione della quale parla quà e là il Codice, abbia diversi significati giuridici. Val quanto dire che il termine « anticipa » di cui all'art. 1858 in sè e per sè nulla suggerisce all'in-

---

(1) Arena: *La convenzione precambiaria di favore*, in *Banca Borsa e Titoli di credito* 1937, I, 205.

(2) Nella cambiale creata o trasmessa per beneficiare una persona si ha sempre un rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione. Rapporto sottostante che secondo l'intenzione delle parti dovrebbe concretarsi in un contratto di donazione, perchè in questa ipotesi non si può escludere l'*animus donandi* di chi crea o trasmette la cambiale. Bisognerà poi vedere, caso per caso, come e se potrà essere valido un contratto di tal genere, specie per quanto riguarda la forma (art. 782 Cod. civ.).

(3) In questo senso la dottrina dominante: Bonelli: *Cambiale*, n. 22 pag. 46 e segg.; Angeloni: *Sconto*, n. 31 pag. 59 e segg.; Greco, *op. cit.* pagg. 345-6; La Lumia: *L'obbligazione cambiaria e il suo rapporto fondamentale*, Milano 1923 n. 4 pag. 7; Messineo: *I titoli di crelito*, Padova 1934, I, n. 78 pag. 170 e segg,; Ferrara (j.): *La girata della cambiale*, Roma 1935, n. 82 pag. 249 e segg.; Mossa: *Cambiale*, I, n. 182 pag. 225; Salandra: *Osservazioni sull'art. 66 legge cambiaria*, in *Riv. dir. comm.* 1935, I, 333; Ravà (T.): *Il titolo di credito nella teoria dell'acquisto dei diritti*, Milano 1936, n. 23 pag. 72.

terprete (1). Qualche orientamento dà la relazione del Guardasigilli. Ivi si precisa che lo sconto è configurato come un *prestito* concesso dalla banca allo scontatario per anticipargli l'importo di un determinato credito. Lo sconto sarebbe quindi un *mutuo*, almeno nell'intenzione del legislatore.

Che l'intenzione sia seguita dalla norma *sembra* provato dall'art. 1859, il quale statuisce che, in caso di mancato pagamento, la banca ha diritto alla restituzione della somma anticipata. Non vi è infatti dubbio che l'obbligo di restituzione sia proprio (se non esclusivo) del mutuo (art. 1813); per quanto è da domandarsi il perchè si sia sentita la necessità di affermarne l'esistenza (art. 1859), dato che, stando all'intenzione del legislatore, l'obbligo di restituzione, pur taciuto, sarebbe scaturito dall'art. 1813.

Comunque nella legge sembra rinvenirsi un argomento a favore della teoria del mutuo. Però, anche ammettendo per mera ipotesi che questa teoria sia accoglibile, una cosa salta subito agli occhi, e cioè perchè nello sconto, inteso come mutuo, colui che riceve a prestito *dà immancabilmente* alla banca un bene materiale (titolo di credito) o immateriale (puro credito).

La teoria del mutuo non rimarrebbe scossa se la norma consentisse di ricondurre questa dazione nel campo delle garanzie. La legge invece precisa che il bene viene *ceduto* (art. 1858) o *girato* (art. 1859), precisa cioè che la cosa data esce dalla sfera patrimoniale del cliente ed entra nell'orbita della banca.

Che lo sconto sia mutuo sotto l'aspetto l'economico può forse affermarsi in quanto si concreta per la banca in un'operazione di impiego di fondi, ma questa considerazione è irrilevante per diritto. E' stato poi esattamente riconosciuto che pure la vendita può esser mezzo (economico) per impiegare il danaro (2).

Chi domanda a prestito nulla dà nel momento in cui il mutuo viene concesso; nel nostro caso, invece, se lo scontatario non desse il credito non si avrebbe lo sconto.

Nè si obbietti che il credito viene dato sotto forma sia pure speciale di garanzia, perchè (a parte quanto si è già rilevato) questa garanzia, che non potrebbe mancare, anzichè assolvere un compito sussidiario, come tutte le garanzie, finirebbe per essere elemento prevalente, sì che il preteso mutuo non potrebbe prescinderne e non potrebbe non restarne snaturato.

---

(1) Osserva il Gatta: *Contratto di sconto*, cit. pag. 25 (ma già Messineo: *Operazioni di borsa e di banca*, Roma 1926, pag. 168 e segg.) che la locuzione « anticipazione » è spesso usata dal legislatore a proposito di situazioni ed istituti notevolmente diversi tra loro. A volta il legislatore adopera il termine « anticipazione » riportandosi ad erogazioni di somme, che fa una persona per conto e nell'interesse di altri e per cui scaturisce l'obbligo del rimborso. Tale è il concetto che scaturisce dai seguenti articoli del Codice civile 1865: 1753 e 1755 (mandato civile, art. 1720 nuovo codice), 1817 (comodato, art. 1808 n. c.), 1862 (deposito, art. 1781 n. c.) 1885 (pegno, art. 1849 n. c.) e del Codice di commercio del 1882: 362 (mandato commerciale), 457 (pegno commerciale). Nei rapporti accennati nei menzionati istituti, di fronte a chi ha *anticipato*, vi è chi è tenuto a restituire, a rimborsare. La locuzione *anticipazione* è stata adoperata dal legislatore all'art. 460 del Cod. comm. 1882. Qui però il legislatore si è riferito all'operazione tipica che fa la banca sopra depositi e pegni (art. 1846 n. c.), cioè a quell'operazione di credito garantita da copertura, rappresentata più esattamente da una concessione di credito, il cui importo è proporzionato al valore della cosa data in garanzia. Essendo immancabile il riferimento al valore della cosa data in garanzia, l'anticipazione implica sempre la concomitanza di un rapporto accessorio tra le parti, in modo che l'integrale sua nozione non può essere data se non *in concorso* del rapporto di pegno, che costantemente l'accompagna.

Che l'anticipazione non sia riconducibile al mutuo ha dimostrato giustamente il Messineo, *ult. cit.*, con gran copia di argomenti.

(2) Messineo: *Istituzioni di dir. civile*, Padova 1942 (4ª ed.), § 140 n. 1 pag. 231.

Se si trattasse di mutuo l'« interesse » di cui parla l'art. 1858 dovrebbe essere calcolato sulla somma mutuata (netto ricavo), non sul valore nominale della cambiale. Non solo: se si trattasse veramente di mutuo la banca (mutuante) dovrebbe poter esercitare *principalmente* il diritto alla restituzione della somma mutuata; nello sconto, al contrario, l'obbligo di restituzione (che è previsto *solo* pel caso in cui oggetto del contratto è un titolo di credito: art. 1859) ha carattere *sussidiario*, perchè la banca, prima di esigere la restituzione, deve dimostrare di non aver potuto ottenere il pagamento del titolo di credito giratole dal cliente (art. 1859).

Per salvare la tesi del mutuo non basta neanche rinvenire nello sconto due negozi, un mutuo e una cessione, com'è stato recentemente tentato (1), perchè così si descrive, non si definisce dommaticamente l'operazione e in ogni caso si sdoppia arbitrariamente lo sconto, che per legge è un solo contratto (art. 1858).

3. - Le considerazioni che precedono costringono a riaffermare la teoria della vendita, per quanto questa soluzione, che a me pare la più attendibile, deve faticosamente guadagnarsi data l'intenzione del legislatore di considerare lo sconto come mutuo. Nella specie si dà danaro contro cosa. Pertanto le ipotesi da farsi sono due: o il danaro viene dato a mutuo e allora la cosa deve rappresentarne garanzia e si ha *mutuo pignoratizio;* oppure la cosa viene data come corrispettivo del danaro e allora si ha cosa contro prezzo, cioè *vendita.*

Nello sconto, posto che per legge il credito o il titolo di credito passa dal patrimonio del cliente al patrimonio della banca, non si può avere mutuo pignoratizio, bensì vendita.

Nè si creda, ritenendo fiduciario il trasferimento del credito o del titolo di credito (vale a dire considerando la dazione fatta a scopo di garanzia), che si spostino i termini della questione, perchè il *trasferimento,* quale che ne sia la forza impulsiva, impone sempre di inquadrare lo sconto nello schema della vendita. Nè si dica neanche che la legge parla di cessione (cioè non parla di vendita), perchè nel nostro caso l'onerosità qualifica la cessione.

E' vero poi che il Codice adopera il termine « interesse » (art. 1858) che per nulla sembra riferirsi alla vendita, ma la deduzione dell'interesse mira a dare valore attuale al credito onde renderlo esatto corrispettivo della somma versata dalla banca, cioè del prezzo. Per questo i pratici, con felice intuizione, chiamano questo c. d. interesse con una parola diversa: « sconto » che ha dato nome al contratto nel linguaggio mercantile e legislativo.

Questo contratto si concreta dunque in uno *scambio* di cose equivalenti.

4. - Il risultato al quale sono pervenuto richiede il superamento di due ostacoli che non ho decisamente affrontato subito per rendere spedita la trattazione. Occorre, ora, meglio dimostrare: *a*) che il credito, per quanto ceduto « salvo buon fine », come precisa la legge (art. 1858), passi dal patrimonio del cliente al patrimonio della banca; *b*) che nello sconto l'obbligo di

---

(1) GATTA: *Contratto di sconto,* pag. 34 e segg. L'opinione di quest'A. appare oscillante, per non dire contraddittoria. Così mentre sostiene che la cessione assume « spiccata funzione di *garanzia* » (pag. 26), dice subito dopo che la cessione *non* costituisce « elemento accessorio » e gioca « un ruolo di *primaria* importanza ». E poi quando in definitiva *nega* che mutuo e cessione siano elementi di *un* contratto e pertanto afferma che mutuo e cessione *non* « *perdono la rispettiva autonomia* », dimentica di avere detto che la causa del contratto di sconto « è *unica* » (pag. 36).

restituzione del ciente (art. 1859), non sia incompatibile con la qui abbozzata teoria della vendita.

a) L'ipotesi che lo sconto sia vendita è stata scartata, poichè — si è detto — dal punto di vista della sorte del credito o della cambiale scontata, è palese che si tratta di trasmissione *pro solvendo* (« salvo buon fine ») e non *pro soluto* (1).

Questo avviso può però giustificarsi ove la cessione s'intenda fatta dal cliente *in luogo* del suo adempimento (2). L'art. 1198, che regola la cessione in luogo di adempimento, può infatti far ritenere che in tal caso il *trasferimento* venga subordinato al buon fine.

Ma a parte se tale interpretazione dell'art. 1198 sia fondata, cosa che qui non giova neanche discutere, l'opinione della riferita dottrina non ci pare che possa essere seguita, perchè il versamento della somma di danaro da parte della banca, verificandosi *dopo* che la cessione si perfeziona, esclude la *preesistenza* del debito del cliente e conseguentemente dimostra che la cessione non può essere fatta a scopo di pagamento.

Che poi la *cessio pro solvendo* importi il trasferimento del credito, è opinione da tempo diffusa (3), la quale può ora dirsi giustificata dall'art. 1267, che, occupandosi espressamente della garanzia della solvenza, non dice che la cessione così fatta, sia diversa da quella prevista dall'art. 1260. Nè si creda, sulla scorta dell'art. 1264, che la cessione si perfezioni quando il debitore ceduto l'abbia accettata o gli sia stata notificata, perchè detta norma si riferisce soltanto agli effetti della cessione nei confronti del debitore ceduto, che è comunque un terzo, cioè l'art. 1264 non si riferisce agli effetti della cessione rispetto alle parti, fra le quali, come del resto fa capire l'art. 1260, il trasferimento avviene « anche senza il consenso del debitore ».

Si è detto che è una finzione l'acquisto del credito da parte del cessionario per mero consenso, dato che il cedente sino all'intimazione può far valere il credito, esigerlo, rimetterlo, cederlo ad altri (4). Ma il rilievo vale sotto un aspetto meramente pratico e come tale non può far negare che lo sconto sia una vendita. Del resto l'effetto reale del contratto (trasferimento della proprietà) può essere *praticamente* frustrato, oltre che nella cessione, in quasi tutte le vendite, ove il venditore sia in mala fede, ma questa non è certamente una valida ragione per negare la struttura e gli effetti della vendita (5).

b) La formula del legislatore (*sconto=mutuo*) non essendo divenuta formula legislativa, mette l'interprete nella dura condizione di giustificare

(1) Messineo: *Istituzioni di diritto civile, cit.*, § 159 n. 4 pag. 367.

(2) Cfr. in generale Allara: *La prestazione in luogo di adempimento*, Palermo 1927.

(3) Coviello: *Indole della cessione pro solvendo nel diritto civile italiano*, in *Foro it.* 1893, I, 1111; De Ruggero, *Assegnazione* in *Dizionario prat. di dir. priv.*, I, 290; Allara, *Prestazione in luogo di adempimento, cit.* pag. 94; Romano (S.): *Pegno di crediti*, Milano 1928 pag. 35; Nicolò: *Negozio delegatorio*, Messina 1932 pag. 85; Pugliatti: *Assegnazione giudiziale come trasferimento del credito*, in *Foro Lombardia* 1934 pag. 5 dell'estratto. Dopo la riforma legislativa cfr. Messineo: *Istituzioni dir. civ.*, cit., § 110 n. 4 pag. 83.

(4) Così relazione Grandi al libro delle obbligazioni n. 44.

(5) Nello sconto cambiario l'effetto reale del contratto, generalmente, non può essere frustrato, perchè le banche, quasi sempre, si fanno rilasciare il titolo già girato, prima ancora che lo sconto si perfezioni. Così esse si assicurano, mercè la preventiva dazione, l'esecuzione del contratto. Si veda Arena: *Sconto della carta commerciale*, n. 9 e segg. pag. 49 e segg.

l'obbligo di restituzione (art. 1859) e di individuare la *mens legis* contro la *mens legislatoris*.

Il grave ostacolo dell'obbligo della restituzione può però superarsi: il cliente, quale venditore, è tenuto a *garantire l'idoneità della cosa venduta* all'uso cui è destinata (art. 1490). Pertanto le restituzione della somma anticipata (art. 1859) si può considerarla come riparazione dovuta per l'*inidoneità* economica della cosa, che si ha col mancato pagamento del titolo di credito scontato. L'obbligo di restituzione (art. 1859), che è dunque uno *speciale* effetto della garanzia prevista dall'art. 1490, si giustifica con la *specialità* della vendita. Esso, così inteso, mira a sostituire gli effetti della garanzia quali sono posti in generale dall'art. 1492 (1).

Questa soluzione dommatica trova riscontro nella legge (art. 1859) che riconosce il diritto della banca, alla restituzione della somma anticipata, *solo* « nel caso di mancato pagamento ». La legge fa capire che il diritto della banca sorge immediatamente dal mancato pagamento, non dal contratto (2). Che tale diritto non sorga affatto dal contratto dimostra l'art. 1858 non ponendolo nello sconto di puro credito (3).

D'altra parte una volta dimostrato che l'obbligo di restituzione, pur nell'unico caso in cui è legislativamente voluto (sconto di titolo di credito: articolo 1859), non ha per fonte diretta il contratto, ma un fatto (mancato pagamento); dimostrato cioè che esso è meramente *accidentale*, resta del pari e vieppiù dimostrato che lo sconto non può identificarsi col mutuo, nel quale l'obbligo di restituzione è *immancabile* (art. 1813).

Prof. Andrea Arena

---

(1) Già nel silenzio della legge la più acuta dottrina MOSSA: *Cambiale* n. 192 pag. 233 riteneva ad esempio che le cattive firme potessero paragonarsi ai vizi della merce. Più generalmente FERRARA: *Girata della cambiale*, n. 85 pag. 256; ARENA: *Sconto*, n. 16 pagina 67 e seg.

(2) E' stato esattamente affermato (PUGLIATTI: *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano 1935 n. 58 pag. 259) che il fondameno dell'obbligo di garanzia per evizione sta nel fatto che il trasmittente avendo voluto il trasferimento, non può egli stesso impedirne la pratica attuazione, senza assumere responsabilità di fronte all'acquirente. Quanto ho detto nel testo mi pare dimostri che l'insegnamento di tale dottrina può estendersi all'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta, almeno nel caso contemplato dall'articolo 1859. Cioè, nel nostro caso (sconto di titoli di credito), la responsabilità del cliente sorge tutte le volte che non si ha la pratica attuazione del trasferimento, sia perchè non si è prodotto l'acquisto del diritto da parte della banca, sia perchè, malgrado l'acquisto del diritto, non si è realizzato il previsto risultato economico.

(3) Nello sconto di *puro credito* la banca può agire contro il cliente pel caso che il debitore ceduto non paghi, ma quest'azione ha per fonte immediata la garanzia della solvenza (art. 1858), non l'obbligo di restituzione (art. 1859) come nello sconto cartolare. La diversità di azioni nello sconto di *credito* e nello sconto di *titolo di credito* deve giustificarsi con la diversità dell'oggetto: cosa *immateriale* nel primo caso, cosa *materiale* nel secondo.

PROBLEMI VARI

Prestiti statali di guerra e liquidità del mercato finanziario.

1. - Le statistiche che vengono pubblicate in tema di aumento del debito pubblico in relazione alla elevazione delle spese belliche, fanno considerare i problemi che ne derivano guardando ai fatti attuali ed alle esigenze che si manifesteranno nel dopoguerra nei varî paesi, nella fase della ricostruzione economica.

L'orientamento che durante questo conflitto hanno tenuto gli uomini che dirigono la politica finanziaria e monetaria, fa pensare, anzitutto, alla eliminazione almeno in parte del fenomeno inflazionistico e durante la guerra e negli anni successivi che saranno indirettamente influenzati da questo fatto storico che, dal lato puramente economico, deve considerarsi di carattere patologico.

Non occorre ormai soffermarsi su questa rivista, avendo anche lo scrivente illustrato la tecnica e le finalità del « circuito dei capitali », sul procedimento che è stato posto in essere in quasi tutti i paesi belligeranti per assorbire il potere d'acquisto che si forma anche in conseguenza delle ingenti spese belliche, allo scopo di evitare una sproporzione fra mezzi di pagamento e volume di beni, sproporzione che secondo le teorie più pacifiche e razionali merita la qualifica di inflazione.

Se qui si richiama il concetto è per tener conto, da un lato, dei limiti in cui il debito pubblico, per la parte che in proporzioni crescenti fronteggia le spese belliche, può trovare sul mercato mezzi adeguati senza ricorso diretto alla emissione di nuovi biglietti. Le statistiche che sono state elaborate per la Germania, dal prof. Donner, hanno fatto concludere in senso ottimistico, naturalmente facendo escludere che il solo risparmio, nel senso tradizionale di reddito prodotto annualmente e non consumato, possa fronteggiare le esigenze della tesoreria impegnata in ingenti spese, alle quali, in buona parte provvede mediante il provento delle imposte.

Quote di mezzi che non possono essere reimmessi nel ciclo produttivo (per ammortamenti, scorte, ecc.) vengono ad accrescere le masse di capitali « vaganti » per i quali non vi è altra possibile via di impiego, durante la guerra, all'infuori dell'investimento in titoli di Stato o del deposito presso istituti di credito che, per gran parte, si fanno « veicoli » dell'assorbimento di disponibilità anche bancarie da parte delle tesorerie pubbliche.

Soltanto o sopratutto il « ritardo » con il quale il circuito dei capitali o l'insieme dei procedimenti per l'assorbimento di disponibilità, si « chiude » o si « salda », diviene causa di emissione addizionale di biglietti per i pagamenti della tesoreria. Invero, teoricamente, la quasi totalità delle pur cre-

scenti spese potrebbe essere fronteggiata da proventi da tributi e da sottoscrizioni di vari tipi di prestiti pubblici.

In queste pagine non si vuole insistere su questo punto, ma su alcune conseguenze dell'aumento del debito statale di guerra, con riflessi sulla economia del dopoguerra.

2. - La domanda che sorge spontanea nella mente di osservatori dei fatti finanziari e degli stessi risparmiatori e sottoscrittori in genere, del prestito a cui ricorrono le tesorerie, riguarda la possibilità futura di provvedere non tanto al servizio (pagamento di interessi) dei prestiti consolidati, quanto al contemporaneo rimborso dei redimibili e del fluttuante.

L'errore, a mio parere, di coloro che esagerano la difficoltà del problema dell'ammortamento, è di duplice ordine:

a) da un canto si considera la cifra globale, veramente ingente in tutti i paesi, dei prestiti di guerra, senza discriminare le categorie di creditori dello Stato;

b) dall'altro si conferisce la qualifica di « inflazione » a fatti che non meritano tale denominazione, se si introducono le circostanze vincolanti a cui qui si fa riferimento.

Anzitutto occorre liberare il campo da utopistiche speranze, che servono soltanto a far trascurare la disamina realistica di questi problemi. Faccio riferimento, cioè, alla auspicata, in passato, « leva » dei capitali, che, con prelievo una volta tanto, dovrebbe fronteggiare le occorrenze per il rimborso « rapido » della massa di prestiti contratti dagli Stati nel periodo bellico. Chi abbia seguito la letteratura finanziaria della passata guerra, come, fra gli altri, ha fatto lo scrivente (considerando, sul « Giornale degli economisti », 1933 e 1934, aspetti fondamentali di questioni sollevate dal rimborso dei prestiti del periodo bellico), può tornare ad escludere una soluzione immediata e globale del problema, grazie al ricorso a siffatte imposte straordinarie ed eccezionalmente onerose.

Occorre tener conto della politica finanziaria che può essere consentita dalla necessità di non ritardare la ripresa economica dei paesi che abbiano interrotto il progresso produttivo per la deviazione storica costituita dall'evento bellico. In proposito da qualcuno si è suggerita la convenienza dell'intervento statale per evitare una depressione quale deriverebbe dalla cessazione della domanda di beni di consumo e strumentali da parte dello Stato. E' sempre rischioso e talvolta fallace il giudizio sui fatti futuri. Ma la logica suggerirebbe una prospettiva elevazione di consumi privati (in gran parte contratti dalla guerra) e una intensificazione di investimenti di capitali nel settore produttivo privato e per sopperire alla creazione di nuovi beni strumentali e per adeguare, successivamente, anche i beni diretti alle esigenze del consumo del dopoguerra.

Se così è, a differenza di quanti vorrebbero che si continuasse in modo intenzionale o finalistico a tenere elevate le spese pubbliche per alimentare l'attività industriale, mi pare che si possa sostenere l'opportunità di ridurre le spese pubbliche che dovrebbero avere tale destinazione. Se i bilanci si vogliono tenere a cifre (naturalmente inferiori a quelle del periodo bellico) relativamente elevate, ciò sarà opportuno fare nei limiti in cui una direttiva del genere possa essere suggerita dalla convenienza di ridurre gradualmente il volume dei prestiti di guerra.

Le velocità o « rapidità » dell'ammortamento dei prestiti, non è arbitraria, come figura nei piani di prestigio che caratterizzano il programma di Roosevelt per il dopoguerra (ammortamento del totale dei prestiti in un decennio). Ma dipende dagli effetti economici del prelievo delle imposte da dedicare al fine e dalla simultanea considerazione delle occorrenze di capitali per adeguare la liquidità del mercato finanziario al ritmo della ripresa o della ricostruzione economica del dopoguerra. Ne dico in particolare nel successivo paragrafo.

3. - Come dicevo sopra, occorre in proposito tener presente non la cifra globale dei prestiti, ma cercare di individuare o di presumere con buona approssimazione, la composizione dei portatori dei titoli. Per comodità di ragionamento, discriminerò l'insieme dei creditori per prestiti di guerra, in tre categorie:

1) i risparmiatori nel senso tradizionale, costituiti da persone che destinano una parte dei redditi non consumati, a investimenti mobiliari durevoli, nella fattispecie costituiti da impieghi in titoli di Stato a lunga, a media scadenza o a breve termine, eventualmente tramutabili in consolidati. (Naturalmente si può ritenere se non del tutto trascurabile, certo non rilevante il numero di coloro che ritengano necessario un rimborso di prestiti per provvedere ad eccezionali, impreviste o discontinue esigenze familiari);

2) una seconda categoria di creditori dello Stato è costituita dalle banche, che, in modo rilevante, in quasi tutti i paesi hanno posto la loro funzione a servizio della tesoreria;

3) una terza categoria tipica è costituita da imprenditori (industriali e commercianti) che abbiano destinato ad impiego in titoli pubblici nel periodo bellico, quote di ricavi che in periodo normale avrebbero preso la via dell'ammortamento (o reinvestimento) in impianti per il normale sviluppo della attività industriale; ovvero si sarebbero investiti nella ricostituzione di scorte di merci da destinare al ciclo commerciale, interrotto o ridotto dalla politica economica di guerra.

Le tre categorie tipiche qui indicate, hanno indubbiamente esigenze diverse, anche se le due ultime presentano un problema di liquidità che in buona parte è analogo, con riferimento alle esigenze della ricostruzione economica del dopoguerra.

Non occorrono molte parole, oltre quanto ho premesso nell'individuare la prima categoria, per sottolineare come normalmente i risparmiatori in senso tradizionale non abbiano interesse ad un rimborso immediato di prestiti. Talora, se le condizioni di conversioni di prestiti brevi in altri a media o a lunga scadenza, sono tali da incoraggiarli ad accettare una modificazione della specie dei titoli in cui abbiano investito i loro risparmi, essi non trovano lontano dal loro calcolo un prolungamento del rapporto creditizio con lo Stato. Comunque, rimangono indifferenti di fronte a proposte di rinnovo temporaneo dei prestiti.

Per i creditori della seconda e terza categoria, si presenta nel dopoguerra il problema della liquidità, ai fini della destinazione alla funzione intermediaria e, rispettivamente, produttiva diretta, di nuovi mezzi sotto forma di capitale monetario (a breve scadenza o d'esercizio) o finanziario (per investimenti durevoli).

Le banche, qualora siano in possesso di titoli di Stato a scadenza non scaglionata e relativamente lunga, presentano una liquidità che, a dire, ad es. dei dirigenti di banche pubbliche (dott. Benning in Germania, per la Reichskreditgesellschaft) e dei banchieri privati (Hardy e Co. di Berlino) è ovviamente in relazione con la riscontabilità o con la ammissibilità alla anticipazione dei titoli, presso la banca centrale.

Esse possono rimanere relativamente indifferenti rispetto a proposte di rinnovo di titoli a breve o media scadenza o di conversione dei titoli a breve, in altri redimibili a media e, in parte, a lunga scadenza, se l'intervento della banca centrale consente di accentuare, indirettamente, il grado di liquidità, in relazione alle esigenze di credito da parte dell'industria e del commercio, come avviene nei periodi di ricostruzione economica post-bellica, normalmente.

Taluno ha pensato che, in tal guisa, si dà luogo ad emissione addizionale di mezzi di pagamento e, quindi, ad inflazione, processo che per contro si sarebbe voluto evitare. Sulla erroneità della affermazione non vincolata da alcuna avvertenza, tornerò oltre.

Invero preme ricordare che la terza categoria di creditori dello Stato per possesso di titoli emessi dalla tesoreria pubblica nel periodo bellico, è costituita nello schema su esposto, da imprenditori quali industriali e commercianti. Essi, indubbiamente, hanno bisogno di riavere le somme che in via transitoria avevano destinato nel periodo bellico, ad impiego in titoli pubblici.

Il Cassel ha scritto presumendo che sia relativamente piccolo l'ammontare di disponibilità che costituiscano vero risparmio investito in titoli pubblici nel periodo bellico (1). In contrapposizione il citato prof. Donner (2) ha affermato che la maggior parte dei prestiti pubblici è sottoscritta da risparmiatori, spontaneamente. Le due affermazioni antitetiche farebbero, indirettamente, risultare prevalente e, rispettivamente, meno rilevante il flusso di disponibilità costituite da somme transitoriamente avulse dal ciclo industriale e commerciale, per essere destinate ad investimento in titoli pubblici.

Qualunque sia la questione di grado o di ammontare corrispondente alla terza categoria di creditori dello Stato, dal lato tecnico interessa sottolineare che la liquidità del mercato per investimenti nel settore privato può essere in primo luogo accentuata dalla Banca d'emissione attraverso operazioni aventi per tramite i titoli pubblici medesimi.

Il livello del tasso per le anticipazioni, suggerirà o meno di avvalersi di siffatta operazione o del ricorso al credito bancario od alla emissione di obbligazioni private industriali. E parimenti industriali e commercianti possono attendere il graduale rimborso del prestito pubblico, a *seconda della pressione fiscale* alla quale dovrebbero, per la loro quota, sottostare nel caso di rimborso rapido; e, parimenti, in funzione della facilità o meno di ottenere a « buon mercato » (nell'espressione anglosassone) credito dalle banche, che, a loro volta si suppone abbiano potuto risolvere il problema della liquidità adeguata alle esigenze creditizie del dopoguerra.

Dicevo più sopra che le vie attraverso le quali, banche ed imprese industriali e commerciali possono accentuare il grado di liquidità, porterebbero, secondo alcuni, necessariamente ad inflazione post-bellica. In proposito occorre naturalmente, mettersi d'accordo sul termine inflazione, che viene sem-

---

(1) Nel fascicolo di giugno della *Quarterly Review*, della Skandinaviska Banken.
(2) Nell'ultimo fascicolo di *Weltwirtschaftliches Archiv*.

pre più impropriamente usato per designare una elevazione dei mezzi di pagamento.

Se la premessa che qui si tiene presente è costituita da una espansione dei consumi privati e da una ripresa dei piani produttivi di beni non soltanto di consumo ma anche strumentali da parte dell'industria, è chiaro che il fattore che occorre contrapporre alla elevazione dei mezzi di pagamento (anche attraverso risconti ed anticipazioni) da parte della banca centrale, è costituito appunto dall'aumento nel volume della produzione e degli scambi in rapporto od in conseguenza della ricostruzione post- bellica. Quando vi sia un certo equilibrio fra le due partite (circolazione di moneta bancaria e volume della produzione e degli scambi) e la prima, nelle sue variazioni sia in gran parte conseguenza della seconda, non credo che si possa parlare o scrivere di processo inflazionistico. Ma si tratta di modalità fisiologiche attraverso le quali (per continuare nelle espressioni di altre scienze) si esaurisce e si liquida il fatto economicamente patologico dell'ingente esistenza di prestiti pubblici da rimborsare gradualmente nel dopoguerra. Il processo può assumere, quindi, una soluzione graduale senza dar luogo a situazioni di immobilizzazioni nel mercato finanziario che ne pregiudichino la liquidità quale è resa necessaria (grado) in rapporto alle sane esigenze del ritorno alla economia di pace.

4. - Non si può pretendere nei pochi cenni di una nota breve, di esaurire gli aspetti davvero complicati e interdipendenti dei problema del rimborso dei prestiti di guerra, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica e di quella privata che è a servizio dei futuri piani produttivi. Ma questi cenni vogliono prospettare qualche lato del complesso problema, alla luce dell'esperienza e della logica, non tanto per indurre all'ottimismo in questo campo davvero difficile per la superlativa ascesa delle cifre dei prestiti pubblici; quanto per togliere alla visione pessimistica le basi che errori o parziali affermazioni potrebbero apprestare.

(e. d. a.)

Riflessioni e note sulla funzione dell'ispettore di banca.

Funzione dei controlli. — Per quanto ogni istituto selezioni il proprio personale onde essere certo della sua onestà e della sua capacità, errori e frodi non mancheranno mai. Ciò provoca la necessità di un complesso di uffici, che lavorino fuori dal contatto del pubblico, estranei alla ricerca e trattazioni di affari e dalle registrazioni dei dati contabili, volti solo al controllo di questi.

La sola esistenza di tali controlli, esercita già un'influenza salutare sul personale, che, sentendosi controllato, lavora con maggior zelo ed attenzione e resta frenato dal compiere atti dannosi all'istituto.

In un organismo con numerosi organi periferici, oltre i controlli operati dalle direzioni di questi, esistono organi appositi presso la Direzione Centrale, che provvedono al controllo di tutti gli altri.

Tale lavoro è distinto in due parti:

controllo sistematico, svolto dagli uffici centrali, in base alle comunicazioni degli stessi uffici da controllare;

controllo saltuario a sondaggi, svolto in loco da ispettori viaggianti.

Il lavoro di questi uffici presuppone naturalmente un'organizzazione contabile adeguata alla mole dell'istituto; che già da sè costituisce un importante controllo.

Scopo di tali controlli, come si è accennato, è duplice: ricerca degli errori e ricerca delle frodi; malattie e parassiti di ogni istituzione umana.

Errore e frode. — E' importante precisare la distinzione fra errore e frode, benchè spesso, come in ogni campo del reale, le linee di separazione sfumino in modo tale da non permettere distinzioni precise. Tale distinzione, mettendo in luce i caratteri specifici delle due categorie, mostra la loro diversa occultabilità e quindi la diversa efficienza dei controlli.

Il criterio di discriminazione fra errore e frode deve porsi nello « animus » di chi li compie:

l'errore è dovuto a distrazione ed incompetenza, non è quindi voluto, direttamente (la volontà interviene negativamente con la poca attenzione, e la preparazione insufficiente) e per ciò stesso non viene nascosto con artificio (quando questo interviene a nascondere un errore già fatto, l'errore si trasforma evidentemente in frode e la gravità e la responsabilità cambiano) nè è fatto a vantaggio di chi lo compie.

la frode ha tutti i caratteri opposti: è voluta, anzi premeditata, è attuata con tutti gli artifici necessari ed eludere i controlli abituali, è compita di regola per tornaconto personale.

Agli effetti dei controlli si vede quindi subito l'importanza della differenza: gli errori di regola vengono alla luce automaticamente coi normali controlli; le frodi, architettate invece in previsione di questi, li sfuggono.

Potrà sempre avvenire che due errori contrari si compensino e che una frode, per cui non sono sono stati previsti tutti i riflessi contabili, venga subito alla luce, ma saranno sempre casi eccezionali, la cui frequenza confermerà la regola.

Valore limitato dei controlli. — Come premessa occorre ricordare che l'errore è possibile in ogni operazione umana ed in ogni minimo atto di questa, quasi altrettanto si può dire della frode.

E' quindi assurdo pretendere di organizzare controlli, che mettano in evidenza ogni errore ed ogni frode; si tratterà sempre di variare le probabilità, la certezza non si avrà mai. Bisognerebbe per avere la certezza eseguire in modo indipendente due volte ogni operazione e quindi confrontarne tutti i risultati, e poi non si avrebbe ancora la certezza, perchè resterebbe la possibilità di sviste nelle spunte.

Più assurdo ancora prevedere i controlli per scoprire tutte le frodi possibili, basta infatti pensare che chi li dispone ha sempre di fronte un numero indefinibile di frodi possibili, mentre il frodatore nel predisporre la sua unica frode ha di fronte un numero determinato di controlli di cui spesso conosce dopo anni di lavoro tutti i riflessi contabili.

I controlli hanno poi un aspetto economico, che ne stabilisce il numero massimo, essi infatti non possono rappresentare un onere certo superiore ai possibili danni degli errori e delle frodi probabili.

Il fattore umano nei controlli. — I risultati limitati dei controlli sono però molto in funzione di chi li compie. Essi sono notevolmente superiori se l'opera di controllo non è puramente meccanica: precisione, sistematicità,

puntualità sono coefficenti di alto rendimento, ma possono portare spesso a lavori inutili.

Errori e frodi vanno cercate ovunque, dato che ovunque possono essere, ma, tenute presenti le limitazioni pratiche imposte da quanto si è detto, occorre prima di tutto andarli a cercare ove con maggior probabilità saranno e ciò non si ottiene con un lavoro sistematico ed in serie.

Si può rischiare di ripetere controlli importantissimi inutilmente, perchè appunto abituali, previsti e girati, e lasciare altri secondari che potrebbero individuare stillicidi dannosissimi col loro perdurare. *Canone fondamentale è quindi la variazione dei controllo.* Essa esercita già di per sè un'influenza notevolissima sulla psicologia delle persone controllate, che non sanno più quale controllo prevedere per porsi al sicuro nelle loro manovre fraudolente.

Secondo canone fondamentale consiste nel ricordare sempre che la causa di ogni errore e di ogni frode è l'uomo con le sue abitudine, i suoi bisogni, con l'ambiente ed il momento in cui vive.

Se il controllo si basa solo sui documenti resta un controllo cieco e disorientato in mezzo alle infinite possibilità di errori e di frodi.

Lo studio degli uomini, delle singole situazioni economiche locali è una guida importantissima per l'ispettore. Il tempo che egli sottraesse ai registri per darlo alla conversazione col personale, all'osservazione diretta degli uomini, allo studio dell'economia nel momento in cui opera e all'andamento degli affari sulla piazza, che deve ispezionare, non deve essere considerato come tempo perduto ai fini dei controlli, perchè spesso ne moltiplica il rendimento, facendo evitare indagini quasi certamente inutili e dando spunti per più proficue ricerche.

L'ispettore non è incaricato di sviluppare i rapporti con la clientela, dare orientamenti alle direzioni locali, non è questo però un motivo sufficiente perchè si disinteressi dello studio della clientela delle singole piazze. Le frodi avvengono spesso quando corrispondono a bisogni della clientela, che la banca non vuole o non può soddisfare, occorre quindi conoscere questi possibili incitamenti alla frode.

L'ispettore non è il capo del personale, ma deve conoscere la posizione, il carattere e le capacità di tutto il personale, ciò indirizzerà meglio le sue indagini.

L'ispettore non è un compilatore di statistiche, ma i rilievi statistici sono per lui ottimi orientamenti, ogni anomalia dei dati di una serie di indici è legittima fonte di sospetti.

Naturalmente, come in ogni campo l'*optimum* sta nel mezzo, in questo caso sta nel conciliare il lavoro sistematico con quello ad assaggio, lo studio delle scritture contabili con la conoscenza degli uomini e dell'ambiente in cui vivono.

Richiamandoci alla divisione del lavoro di controllo fra uffici centrali di controllo ed ispettori viaggianti si può dire, che la sistemacità e lo studio dei dati contabili convenga di più ai primi, la varietà del controllo e lo studio degli uomini e delle economie locali ai secondi.

Collaborazione fra uffici centrali di controllo ed ispettori. — La collaborazione fra i due gruppi di organi è elemento fondamentale per il rendimento di tutto il sistema dei controlli; essi infatti si integrano a vicenda e per far ciò debbono lavorare in continua cooperazione.

L'integrazione è naturale dato il diverso materiale di cui dispongono per il loro lavoro ed il diverso modo in cui lo possono trattare.

Tale cooperazione deve avvenire secondo due canoni fondamentali:

1° divisione del lavoro secondo le possibilità di ciascuno. E' inutile che gli ispettori compiano in giro e saltuariamente quel lavoro che molto meglio può essere compiuto dagli uffici centrali con personale meno costoso. E' fondamentale invece, che gli ispettori compiano quei controlli che per loro natura non possono essere compiuti dagli uffici centrali (ad esempio la spunta di tutte le comunicazioni alla centrale coi documenti originali).

2° Scambio dei risultati: Esso è richiesto dalla stessa divisione del lavoro. Ogni parte ha i suoi dubbi, essi possono spesso essere meglio chiariti dal lavoro dell'altra. Ogni parte ha le sue scoperte, esse possono essere utili all'altra, sia per evitare doppie ricerche, sia per dare elementi utili per altre indagini.

Conclusione. — Il lavoro di controllo in ogni caso richiede discernimento, meditazione, memoria. Le singole osservazioni hanno sempre un valore limitato, se non sono collegate a tutte le altre nello spazio e nel tempo, solo in questa classificazione ed in questo confronto si scoprono quelle anomalie che ad una visuale troppo miope sfuggono e si giunge a dare un giudizio comprensivo degli uomini e delle cose.

Ogni rilevazione deve essere seguita dalla opportuna meditazione, che la rielabori con calma, nel quadro delle altre e sullo sfondo delle norme contabili interne, giuridiche e di cartello, che la riguardano.

In sintesi il successo del lavoro ispettivo stà nel considerarlo sempre un *lavoro umano*, mai puramente un complesso di raffronti e di quadrature meccaniche; lavoro che non si deve mai ripetere uguale, ma che potenziato dallo studio e dalla meditazione, va plasmato continuamente alle mutevoli condizioni degli uomini e delle cose.

Paolo Vigorelli

Un nuovo orientamento della Corte di Cassazione in materia di ferie non godute?

(Artt. 2109 e 2126 nuovo Codice Civile)

Una recente decisione del Supremo Collegio (1) ha affermato che l'eventuale quiescenza del lavoratore al mancato godimento delle ferie annuali, non pregiudica il diritto di costui alla corrispondente indennità sostitutiva, dovendosi per l'art. 2126 del Libro del Lavoro retribuire anche il lavoro prestato con violazione di norme poste a tutela del lavoratore.

Con una precedente decisione (2) la stessa Cassazione aveva ritenuto che siccome la indennità sostitutiva delle ferie è dovuta al lavoratore quando risulti che non abbia potuto fruire del riposo *per colpa* del datore di lavoro; esattamente si uniforma a questo principio il giudice di merito che nega all'impiegato il compenso per ferie non godute, dopo aver acclarato che nessun ostacolo ad usufruire delle ferie vi era stato da parte del datore di lavoro il quale anzi gli aveva lasciato in proposito ampia libertà, e che pertanto il

---

(1) 13 luglio 1942, Vetri c. Buonfontino - *Rivista di Giurisprudenza del Lavoro* 1942, pag. 385.

(2) 9 agosto 1940 Casoni c. Troyer - *Magistratura del Lavoro* 1941, pag. 424.

mancato godimento delle ferie era dipeso unicamente dalla volontà dell'impiegato.

Giova precisare che tra i due casi decisi come sopra vi era qualche differenza di fatto poichè mentre la decisione del 1940 contemplava un caso alquanto particolare in cui l'impiegato pur avendo avuto dal datore di lavoro l'autorizzazione a fare le ferie, non ne aveva di fatto per propria iniziativa usufruito, la decisione più recente del corrente anno contempla il caso in cui sia intervenuta per il mancato godimento delle ferie annuali il concorso consensuale del lavoratore e del datore di lavoro.

Ma tuttavia ad onta di questa differenza di fattispecie, si ha l'impressione che il Supremo Collegio con la recente sentenza abbia inteso, in correlazione coi principi sanciti dalle nuove disposizioni del codice civile in materia di lavoro, di affermare una interpretazione più rigorosa dell'istituto delle ferie a favore del lavoratore.

Rivedendo la giurisprudenza della Cassazione nelle sue precedenti decisioni più notevoli, appaiono rilevanti specialmente le seguenti che citiamo in ordine progressivo: *a*) una decisione del 26 marzo 1936 (1) che attribuendo all'impiegato il compenso per ferie non godute senza opposizione del principale che se ne era giovato, avvertiva però che certamente il riposo annuale pur costituendo un diritto inderogabile per il lavoratore, costituisce però anche un suo dovere e perciò egli non potrebbe pretendere di dare la sua prestazione durante il periodo feriale per conseguire una doppia retribuzione; in altre parole si prospettava il quesito se il concorso consensuale del lavoratore alla violazione dello istituto delle ferie costituisca un illecito che escluda come tale il diritto al compenso sostitutivo. In una successiva sentenza (2) si affermava che la mancanza si risolverebbe in una ingiusta locupletazione del datore di lavoro; in altra posteriore decisione più recente (3), la Cassazione confermando la sentenza del giudice di merito che aveva negato il compenso sostitutivo, perchè il relativo diritto si può riconoscere soltanto nell'eventualità che l'impiegato provi di non aver goduto delel ferie *per colpa* del datore di lavoro e non quando, come nella specie, l'impiegato aveva volontariamente rinunciato a godere delle ferie, offertegli dal datore di lavoro, faceva le seguenti osservazioni che è interessante di riportare per esteso:

« Al riguardo il Supremo Collegio non può non rilevare come il principio « della irrinunciabilità delle ferie dovrebbe essere inteso con maggior rigore « in un sistema legislativo il quale ha per obbiettivo la difesa della stirpe, e « per il quale la norma relativa ai riposi va riferita allo scopo della reintegra- « zione fisica del lavoratore, in quanto essa è categoricamente imposta tanto « al datore di lavoro che al lavoratore, e non già allo scopo di dare a quello « la possibilità di maggiori guadagni sulla paga base.

« Tale per l'appunto deve intendersi il fine della cosidetta legislazione « sociale, nel quadro dell'ordine nazionale dichiarato dalla Carta del lavoro, « anche se uno scopo puramente individualistico specificato in quello della « difesa del debole, aveva dettato l'art. 9 del decreto luogotenenziale 9 feb- « braio 1919, n. 112, su lcontratto d'impiego privato, di poi trasfuso nell'an- « cora vigente R. D. legge 13 novembre 1924, n. 1825.

« A prescindere da siffatto rilievo, la conseguenza rigorosa del quale do- « vrebbe essere la inammissibilità di ogni azione diretta a ottenere il compen-

(1) *Massimario Giur. Lavoro* 1936, 425.
(2) 30 luglio 1937 *Massimario Giur. Lavoro* 1937, 627.
(3) 12 febbraio 1939 *Massimario Giur. Lavoro* 1939, 99.

« penso sostitutivo in caso di rinuncia volontaria, vuol peraltro osservarsi che
« in ogni modo l'azione sarebbe fondata, secondo la dottrina che la sostiene,
« sul titolo dell'indebito arricchimento. Ma a tale effetto occorrerebbe quanto
« meno la prova del vantaggio patrimoniale ricavato dal datore di lavoro a
« seguito della rinuncia dell'impiegato a godere i riposi da lui già predisposti,
« e tale prova, per avventura, può riuscire negativa quando si tratti di una
« azienda, come nella specie, la quale ha già preordinato *un sistema di turni*
« per consentire ai propri dipendenti il beneficio di legge ».

Come si vede con la sopracitata decisione del 1939 il Supremo Collegio aveva manifestato almeno teoricamente il concetto della inammissibilità del diritto all'indennizzo per mancato godimento del congedo annuale sulla base di una più rigorosa applicazione del principio della irrinunciabilità delle ferie. Dopo questa prima, per quanto soltanto teorica manifestazione si sarebbe potuto attendere che il Supremo Collegio in prossima occasione facesse un ulteriore passo più decisivo su questa strada. In vero una volta affermata la inderogabilità diu un precetto di ordine pubblico quale è quello che sta a fondamento dell'istituto delle ferie, e la indeclinabilità anche da parte dell'individuo protetto, era breve il passo all'applicazione della rigorosa sanzione dettata dall'articolo 1119 del Codice civile (art. 1418 - 1343 - 1344 del nuovo Codice Civile), per concludersene la impossibilità di qualsiasi effetto giuridico a favore di qualsiasi delle parti che abbia convenuto o consentito la rinuncia alle ferie annuali.

Con la successiva decisione del 1940 sopracitata, la Cassazione tornava al concetto che in caso di mancato godimento delle ferie da parte dell'impiegato, la indennità sostitutiva si può ritenere che gli sia dovuta quando però egli provi di non aver potuto godere dei riposi *per colpa del datore di lavoro* e non quando l'impiegato abbia volutariamente rinunciato a godere delle ferie.

Ma con la recente decisione 13 luglio 1942 sopraricordata il Supremo Collegio, posto di fronte alla intervenuta disposizione dell'art. 2126 del nuovo Codice civile, ha creduto di dover riformare la sentenza dei giudici di merito la quale in base al presupposto della ragione di ordine pubblico (tutela fisica del lavoratore) aveva concluso per ritenere esser venuto meno il diritto alla indennità sostitutiva tutte le volte che concorra l'illecito del lavoratore ravvisabile nell'aver egli fatto getto di un diritto irrinunciabile quale quello al riposo annuale retribuito.

L'art. 2126 richiamato dal Supremo Collegio stabilisce che perfino il lavoro prestato con violazione di norme poste a tutela del lavoratore dà in ogni caso diritto alla retribuzione, e nella Relazione del Ministro Guardasigilli al libro V (del Lavoro) si legge che, per tal modo « si è inteso di risolvere una questione controversa, secondo l'indirizzo giustamente prevalso in giurisprudenza ». Basandosi pertanto su questa nuova norma legislativa, il Supremo Collegio veniva alla seguente testuale motivazione:

« Allo stato attuale della legislazione — manca una norma, dalla quale
« derivi la irrinunciabilità di codesto diritto del prestatore d'opera, nè vi ha
« sanzione, che tale preteso diiveto di non usufruire delle ferie, renda co-
« gente. Può convenirsi che, nel particolare sistema legislativo, che ha come
« uno dei suoi scopi fondamentali la difesa della sanità e della integrità della
« stirpe, appare anacronistico non considerare, con ogni rigore, la necessità
« del riposo annuale; ma poichè siffatta elusione di norme, poste a tutela
« del lavoratore, non è ancora contemplata dalla legge, agli effetti economici,

« come contrastante ad un precetto limitativo della libertà dell'avente diritto « a rinunciarvi, ne deriva logicamente che spetti a lui in corrispettivo la in- « dennità sostitutiva delle mancate ferie, e che sia tenuto il datore di lavoro, « il quale si avvantaggia dell'opera del lavoratore durante quel periodo di « riposo che a costui compete, a corrispondere l'indennità medesima.

« A siffatti concetti si è ispirato anche il legislatore all'art. 2126 del nuovo « Cod. Civ. ».

Bisogna notare che il citato art. 2126 del nuovo Codice mentre nel primo comma sanziona la nullità del contratto anche per il periodo in cui abbia avuto esecuzione, quando la nullità derivi dalla *illiceità* dell'oggetto o della causa (e nel caso che si esamina vi sarebbe appunto la illiceità della causa in forza degli artt. 1343-1344 del nuovo Codice Civile), stabilisce però al 2° comma che *comunque* il lavoratore ha sempre diritto alla retribuzione per il lavoro prestato in violazione di norme protettive (come quelle delle ferie annuali), perciò non sembra si possano fare serie obbiezioni al giudicato del Supremo Collegio.

Sembra opportuno, per chiudere queste brevi note, di osservare che l'affermazione della Suprema Corte troverebbe applicazione tanto nel caso in cui il lavoratore abbia consensualmente concordato col datore di lavoro di rinunciare al congedo annuale, quanto nel caso che il lavoratore abbia spontaneamente rinunciato a fruire del periodo di ferie che il datore di lavoro gli aveva assegnato; tanto nell'uno che nell'altro caso invero vi sarebbe una cosciente violazione da parte del lavoratore all'osservanza della norma protettiva su cui si basa l'istituto delle ferie e quindi un fatto illecito perpetrato col suo concorso, fatto illecito per altro che in base al citato 2° comma dell'art. 2126 del codice non sarebbe influente a sopprimere il diritto al compenso per il lavoro effettivamente prestato in violazione alla norma.

G. Zelbi

NOTE E INFORMAZIONI

Gli sviluppi della situazione monetaria e finanziaria nell'Europa sudorientale durante il 1942

In relazione all'evoluzione delle relazioni economiche tra l'Italia e l'Europa Sud Orientale assume particolare interesse lo studio degli sviluppi della situazione monetaria e finanziaria dei paesi danubiani e balcanici durante il 1942, perchè è evidente che le maggiori o minori possibilità che possono venir offerte alla nostra espansione economica su quei mercati sono strettamente connesse con le loro condizioni monetarie e finanziarie anche se il regime degli scambi è stato impostato sul principio delle compensazioni.

Innanzitutto occorre tener presente, per poter valutare con conoscenza di causa la situazione monetaria e finanziaria dei paesi dell'Europa Sud Orientale, che durante il 1942 è continuata, come lo dimostrano le seguenti cifre, l'espansione della circolazione di biglietti di banca in tutti i paesi dell'Europa Danubiana e Balcanica:

	Ungheria (*)	Romania	Slovacchia	Bulgaria (*)	Turchia
		(In milioni di valuta nazionale)			
Dicembre 1938	863	34.902	—	2.800	176.7
Agosto 1939	1.038	42.351	—	3.960	229.5
Dicembre 1939	975	48.800	—	4.245	296.8
Dicembre 1940	1.387	64.349	1.657	6.518	417.8
Dicembre 1941	1.984	96.650	2.023	13.467	521.5
Ultimi dati pubblicati nel 1942	2.725	107.268	2.521	18.541	686.2

(*) Secondo gli istituti di emissione dell'Ungheria e della Bulgaria nella valutazione dell'andamento della circolazione in detti paesi si dovrebbe tener conto dell'influenza che l'ampliamento della loro superficie potrebbe aver avuto sulla circolazione di biglietti di banca.

Rispetto all'agosto del 1939 in Ungheria, in Romania ed in Turchia la circolazione ha accusato nel 1942 un aumento di oltre il 100 %, mentre in Bulgaria vi è stato un aumento di quasi sei volte. Indubbiamente nei riguardi dell'Ungheria e della Bulgaria l'ampiamento della superficie del loro territorio in seguito agli sviluppi della situazione politico-miltare nell'Europa Danubiano-Balcanica tra il 1940 ed il 1942 può aver avuto una certa influenza sull'andameno della circolazione dei biglietti di banca, ma, d'altra parte, non bisogna trascurare il fatto che durante questo periodo sono state prese, tanto in Ungheria, che in Bulgaria misure per ridurre l'espansione del credito. Non è inopportuno ricordare a questo proposito la circolare della Banca Nazionale Ungherese agli istituti di credito dell'Ungheria con la quale è stato stabilito che, prima di concedere crediti ai propri clienti, le banche debbono sottoporre loro un questionario per accertare che la richiesta dei crediti stessi non sia determinata da scopi di speculazione, e che, in ogni

modo, nella concessione dei crediti la preferenza dev'essere data alle imprese che lavorano per scopi bellici. In Bulgaria, poi, sono state disposte addirittura restrizioni sui pagamenti in contanti che, al di sopra di un determinato ammontare, debbono essere fatti esclusivamente mediante assegni bancari, restrizioni che hanno portato anche limitazioni nei prelievi sui conti correnti presso gli istituti di credito. Se necessariamente l'ampliamento della superficie di questi paesi doveva portare ad un aumento della circolazione per le necessità relative al cambio della valuta, d'altra parte, le restrizioni sul credito avrebbero dovuto portare ad una diminuzione del fabbisogno di circolante, e, quindi, anche della circolazione. Indubbiamente, perciò, avrebbe dovuto esserci un certo equilibrio e, se questo equilibrio non c'è stato, ciò va ascritto sopratutto alle aumentate esigenze finanziarie dei singoli Governi per far fronte tanto alle spese di guerra, quanto al fabbisogno di fondi per provvedere al potenziamento delle proprie risorse economiche imposto dalla situazione degli scambi internazionali.

Durante il 1942 ovunque nell'Europa Sud Orientale sono state adottate misure per convogliare la disponibilità di capitali verso la copertura delle esigenze finanziarie dei singoli Stati che hanno emesso prestiti pubblici e Buoni del Tesoro per far fronte alle loro esigenze, misure che sono andate dalla limitazione dei dividendi e l'impiego forzoso di una parte degli aumenti di capitale in titoli di Stato a provvedimenti contro la speculazione nel campo delle costruzioni edilizie e dei terreni, ma evidentemente tutto ciò non è stato sufficiente anche in considerazione del continuo aumento delle esigenze finanziarie per far fronte alle spese di guerra, perchè dall'Ungheria alla Turchia, dalla Romania alla Bulgaria e dalla Slovacchia alla Croazia tutti i suddetti paesi sono stati costretti a ricorrere anche ad un aumento delle tasse esistenti ed alla creazione di nuove imposte. Siccome, però, nelle misure fiscali adottate in quasi tutti i paesi dell'Europa Danubiano-Balcanica è stato stabilito che dalle stesse vengono esclusi coloro che possono dimostrare che il pagamento delle tasse aumentate e delle nuove imposte potrebbe pregiudicare l'esistenza delle loro aziende, è evidente che gli stessi Governi hanno riconosciuto che la potenzialità finanziaria dei diversi paesi è limitata. Siccome, però, il fabbisogno finanziario sopratutto per le spese di guerra aumenta, è evidente che in tale condizione di cose i paesi dell'Europa Danubiano-Balcanica finiranno presto o tardi con l'essere costretti a rinunziare ai programmi di potenziamento delle proprie risorse naturali, oppure ad aumentare ulteriormente la circolazione dei biglietti di banca. Del resto, nel corso della riunione straodinaria della Federazione degli Industriali Bulgari, che ha avuto luogo a Sofia alla fine di dicembre 1942, è già stato messo in rilievo il fatto che l'attuale politica fiscale del Governo Bulgaro, i cui oneri gravano in modo rilevante tanto sulle imprese, che sui prodotti industriali, contribuisce non poco alla deficienza di capitali contro la quale deve lottare l'industria bulgara. Il problema posto dagli industriali bulgari ha particolare importanza quando si tenga conto del fatto che la deficienza di capitali non si limita esclusivamente al campo degli investimenti a lunga scadenza, ma anche al quadro delle esigenze di circolante per far fronte ai pagamenti ordinari e che lo sviluppo dell'attività industriale s'impone per far fronte alle aumentate esigenze del mercato interno appunto in seguito all'ampliamento della superficie del paese. Ed il caso degli industriali bulgari non è che uno dei tanti che caratterizzano la situazione monetaria e finanziaria dei paesi dell'Europa Sud Orientale, casi che meritano di essere seguiti con attenzione da parte nostra, non solo per le ripercussioni che i relativi sviluppi potrebbero avere sulla politica monetaria e finanziaria dei singoli Stati in quanto, per esempio, gli industriali bulgari hanno chiesto al Governo la costituzione di un Istituto al quale essi possano ricorrere per ottenere prestiti a media e lunga scadenza, e, quindi, si presenta la possibilità di nuovi aumenti del fabbisogno finanziario statale, ma anche in relazione alle prospettive che potrebbero determinarsi per l'investimento di nostri capitali nei diversi paesi.

Necessariamente, se lo Stato non potesse rinunziare al potenziamento delle risorse

economiche nazionali e fosse costretto a ricorrere ad un aumento della circolazione di biglietti di banca, quali conseguenze potrebbe avere tale aumento per la posizione valutaria dei singoli paesi?

Nel quadro di questo quesito assume particolare importanza lo sviluppo del commercio estero dei diversi Stati che costituiscono l'Europa Sud Orientale in quanto l'incremento delle esportazioni potrebbe fornire il necessario controvalore per l'aumento della circolazione dei biglietti di banca. Quasi tutti i paesi dell'Europa Sud Orientale hanno sospeso la pubblicazione di dati statistici relativi ai loro scambi con l'estero. Le uniche cifre disponibili sono quelle pubblicate in Bulgaria relativamente al periodo Gennaio-Giugno 1942 riassunte nello specchietto che segue:

	Importazion		Esportazioni		Saldo
	1000 tonn.	Milioni di leva	1000 tonn.	Milioni di leva	Milioni di leva
Gennaio-Giugno 1941 . .	159.4	3.300	142.1	2.628	— 672
Gennaio-Giugno 1942 . .	189.4	5.221	180.4	5.402	+ 181
	+ 30.0	+ 1.921	+ 38.3	+ 2.774	+ 853

Da quanto precede appare evidente che, più che di un'espansione del commercio estero determinata da uno sviluppo della produzione, ci si trova di fronte ad un'evoluzione degli scambi con l'estero per effetto della fluttuazione dei prezzi, fatto questo insufficiente a creare le basi per giustificare uno sviluppo della circolazione.

Del resto, la questione della circolazione ed il relativo pericolo d'inflazione preoccupa gli stessi paesi interessati, perchè, per esempio, in Bulgaria il Ministro delle Finanze, presentando al Parlamento il Bilancio dello Stato per il 1943, ha sentito il bisogno di discutere se la situazione monetaria bulgara presenta o meno segni di un'inflazione. Allo scopo di permettere una valutazione della posizione del paese in questo campo il Ministro delle Finanze ha sottoposto al Parlamento i seguenti dati relativi alla circolazione dei mezzi di pagamento in Bulgaria nel corso degli ultimi cinque anni:

	Circolazione dei mezzi di pagamento (Milioni di leva)	Popolazione N. di abitanti (1000)	Circolazione dei mezzi di pagamento per ogni abitante (Leva per ogni abitante)	Numeri indici
31 dicembre 1938 . . .	2.800.5	6.273	416	100.0
31 dicembre 1939 . . .	4.245.2	6.308	673	159.0
31 dicembre 1940 . . .	6.518.4	6.676	976	218.8
31 dicembre 1941 . . .	13.467.1	8.606	1.565	350.9
30 settembre 1942 . . .	16.447.1	8.606	1.911	428.5
30 novembre 1942 . . .	18.606.0	8.606	2.161	483.0

L'aumento notevole della circolazione dei mezzi di pagamento in Bulgaria appare evidente da queste cifre. Il Ministro delle Finanze Bulgaro ha giustificato questa situazione affermando che, mentre negli altri paesi europei lo Stato è ricorso in larga misura all'emissione di Buoni del Tesoro per far fronte ai propri pagamenti durante il 1942, in Bulgaria il Governo non ha emesso Buoni del Tesoro che per un ammontare di 1.850 milioni di leva contro un aumento di 5.139 milioni di leva nella circolazione dei mezzi di pagamento durante il periodo Gennaio-Novembre dello stesso anno. Inoltre il Ministro ha fatto notare che durante il 1939 la situazione monetaria della Bulgaria è stata caratterizzata da una tendenza alla deflazione, per cui, in ultima analisi, secondo lui, gli attuali sviluppi rappresenterebbero un ritorno alla normalità e non accuserebbero alcun principio d'inflazione.

Solo l'avvenire potrà dire fino a che punto queste valutazioni sono fondate, perchè naturalmente le prospettive della situazione sono connesse con la maggiore o minore espansione del fabbisogno finanziario statale sul quale potrebbero influire, oltre che la necessità

di potenziare le risorse economiche nazionali e l'inquadramento dei nuovi territori acquisiti, anche circostanze che attualmente è difficile prevedere.

E, d'altro canto, queste circostanze non sono peculiari alla situazione monetaria e finanziaria della Bulgaria, ma caratterizzano, più o meno, la posizione di tutti i paesi dell'Europa Sud Orientale, Turchia compresa, perchè, difatti, per esempio, in Croazia per far fronte alle esigenze della produzione, date le circostanze del mercato monetario e finanziario, il Governo Croato è stato costretto ad abrogare le disposizioni prese per la discriminazione in favore delle imprese industriali costituite esclusivamente con capitali croati e facilitare così l'afflusso di capitali esteri, provvedimento che ha portato alla cocostituzione di imprese miste croato-tedesche per il potenziamento della produzione croata di zucchero, prodotti chimici e bauxite. A questo proposito va chiarito che, più che investimento di capitali veri e propri, si è trattato di partecipazioni in natura attraverso la fornitura di materiali da costruzione, macchine, apparecchi, ecc. Questa circostanza merita particolare attenzione, perchè è evidente che in questo modo si fornisce ai paesi che necessitano impiego di capitale i mezzi per la produzione di ricchezza che presto o tardi li metteranno in grado di far fronte agli impegni presi, e non v'è dubbio che l'esperienza che sarà realizzata durante la guerra nei riguardi di questo tipo d'investimenti potrà costituire un elemento preziosissimo per gettare le basi per la soluzione dei poblemi monetari e finanziari del dopoguerra sopratutto nei riguardi dei paesi dell'Europa Sud Orientale.

L'evoluzione della situazione monetaria e finanziaria della Svezia durante il 1942.

Data l'importanza della Svezia nel quadro dell'economia del Nord Europa, assume particolare interesse lo studio di suoi sviluppi monetari e finanziari, sviluppi monetari e finanziari nel quadro dei quali esercita particolare influenza la posizione della Banca di Svezia (Sveriges Riksbank). Le seguenti cifre illustrano chiaramente la situazione dell'istituto svedese di emissione durante il 1942:

Media trimestrale	Riserve auree			Riserve auree e valute estere			Circolazione dei biglietti di banca		
	1940	1941	1942	1940	1941	1942	1940	1941	1942
	(Milioni di corone svedesi)								
1° trimestre . .	909	711	1.054	1.374	1.468	1.749	1.310	1.362	1.551
2° » . .	793	764	1.285	1.234	1.564	1.823	1.430	1.353	1.590
3° » . .	669	800	1.327	1.341	1.662	1.874	1.401	1.422	1.677
4° » . .	654	857	1.389	1.429	1.693	1.946	1.394	1.536	1.825

In complesso, durante il 1942 la situazione della Banca di Svezia ha segnato un andamento migliore che non nel 1941, perchè, mentre due anni or sono vi era stato un aumento di circa 140 milioni nelle riserve auree ed un'espansione della circolazione di circa 170 milioni, durante il 1942 vi è stato un aumento di circa 330 milioni nelle riserve auree contro un incremento di 270 milioni circa nella circolazione. D'altra parte, però, durante il 1942 vi è stato un regresso abbastanza notevole nella consistenza di valute estere.

Naturalmente nella valutazione di questa situazione non dev'essere trascurato il fatto che durante i primi tre trimestri del 1942 le emissioni di obbligazioni sul mercato svedese hanno raggiunto 2.125 milioni di corone, di cui 1.823 milioni di corone di prestiti di Stato, e l'ammortamento di 520 milioni di corone di prestiti, di cui 266 milioni di corone da parte dello Stato. In sostanza, oltre 3/4 delle obbligazioni emesse sul mercato svedese durante il periodo Gennaio-Settembre 1942 si riferiscono a titoli di Stato, fatto questo che

pone in una luce particolare l'evoluzione della situazione dell'istituto svedese di emissione durante il corrispondente periodo.

Gli sviluppi del conflitto mondiale impongono alla Svezia un particolare rafforzamento dei suoi armamenti; d'altra parte, anche nel campo economico la guerra impone gravosi oneri alla finanza statale svedese per far fronte alla soluzione dei diversi problemi commerciali, industriali e sociali e, quindi, le spese dello Stato tendono ad aumentare in Isvezia. Ora il Governo continuerà a ricorrere all'emissione di prestiti, oppure sarà costretto ad impostare la propria politica monetaria sull'aumento della circolazione che porterebbe indiscutibilmente ad un'inflazione? Tale interrogativo costituisce una delle principali preoccupazioni degli ambienti economici della Svezia.

Una risposta a questo quesito, sia pure a grandi linee, la si può avere esaminando la situazione degli istituti di credito ordinario della Svezia, situazione riassunta nelle cifre che seguono:

	Passività			Attività		
	Depositi in c/c ecc.			Prestiti compresi i risconti		
Medie trimestrali	1940	1941	1942	1940	1941	1942
	(Milioni di corone svedesi)					
1º trimestre	4.270	4.273	4.758	4.871	4.351	4.208
2º »	4.042	4.240	4.773	4.788	4.346	4.171
3º »	4.182	4.541	5.016	4.539	4.247	4.143
4º »	4.174	4.760	—	4.403	4.211	—

Nel complesso, vi è stato un progressivo aumento dei depositi presso gli istituti di credito ordinari della Svezia accoppiato ad un regresso delle esposizioni delle banche verso privati, aumento e regresso che costituiscono una situazione favorevole sotto un certo punto di vista, perchè permette allo Stato di provvedere al suo eccezionale fabbisogno mediante l'emissione di prestiti che trovano un facile assorbimento sul mercato monetario nazionale, ma, d'altra parte, non v'è dubbio che, se il risparmiatore trova più conveniente il deposito presso le banche, ciò denota anche un regresso dell'attività commerciale ed industriale del paese, regresso che è confermato dalla diminuzione del ricorso del commercio e dell'industria ai prestiti ed ai risconti presso le banche. Ora, se questa diminuzione dell'attività commerciale ed industriale dovesse continuare, potrà persistere anche l'afflusso del denaro ai conti correnti presso gli istituti di credito ordinari e permettere al Governo di risolvere i suoi problemi finanziari senza ricorrere all'inflazione?

Il quesito assume tanto maggior interesse in quanto non bisogna dimenticare che, sopratutto a causa dello stato di emergenza, il commercio estero svedese, fattore importante dell'attività economica nazionale e, quindi, delle risorse finanziarie del paese, tende a diminuire, come lo confermano i dati riassunti nel seguente specchietto:

	Importazioni	Esportazioni	Saldo
	(Milioni di corone svedesi)		
Gennaio-Novembre 1937 . . .	1.928	1.796	— 132
» » 1938 . . .	1.878	1.672	— 206
» » 1939 . . .	2.231	1.724	— 507
» » 1940 . . .	1.851	1.217	— 634
» » 1941 . . .	1.517	1.232	— 285
» » 1942 . . .	1.610	1.194	— 416

La diminuzione delle esportazioni dalla Svezia costituisce, poi, un fattore negativo nei riguardi dell'acquisizione di valuta aurea, e ciò tanto più che non va trascurato che nelle cifre in questione figurano elementi come la vendita della m/n Kungsholm che, più che il risultato di uno sviluppo dell'attività nazionale, rappresenta una diminuzione del patrimonio del paese.

D'altra parte, non bisogna dimenticare che, sia per la perdita di molti mercati d'oltremare a causa della difficoltà delle comunicazioni marittime, sia per la deficienza di materie prime talune industrie svedesi segnano il passo. Lo dimostra il fatto che l'indice della produzione dell'industria pesante durante il terzo trimestre del 1942 non ha sorpassato 110, mentre nel primo trimestre del 1940 si era arrivati a 127. Del resto, gli armatori svedesi incontrano notevoli difficoltà a concludere contratti per la costruzione di naviglio mercantile con i cantieri navali nazionali appunto per la mancanza di materiale metallico e, d'altra parte, l'armatore svedese Sven Salén in un discorso pronunziato a Stoccolma ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica della Svezia sul pericolo che la creazione di un'industria della cellulosa negli Stati Uniti d'America finisca col chiudere per sempre il mercato nord americano all'industria svedese della cellulosa.

Nel quadro di questa situazione è evidente l'importanza che possa avere per l'economia svedese e, quindi, anche per la posizione monetaria e finanziaria della Svezia lo sviluppo delle relazioni commerciali con il Continente Europeo, fatto che non va trascurato da parte nostra nei riguardi dell'incremento della nostra espansione economica sui mercati scandinavi e baltici. E' opportuno ricordare che in questi ultimi tempi i nostri interessi economici in Scandinavia hanno un rilevante progresso attraverso le combinazioni finanziarie della Snia-Viscosa a Goteborg, combinazioni che potrebbero portare ad una stretta collaborazione Italo-Scandinava nel senso che la Svezia potrebbe fornire la materia prima e l'Italia la mano d'opera per incrementare la produzione europea di fibre artificiali.

Possibilità di ridurre la spesa pubblica secondo il pensiero e l'esperienza svedesi.

Poichè il tema è trattato tenendo presente che il problema interessa tutti gli stati specialmente se direttamente o indirittamente influenzati dalla guerra come causa di eccezionali spese pubbliche, la segnalazione dell'articolo di un competente come L. Akselsson, direttore della associazione svedese dei contribuenti, può riuscire di qualche interesse.

Si fa riferimento allo scritto apparso nel fascicolo di gennaio 1943 della rivista della *Skandinaviska Banken*, nel quale si considerano i fatti finanziari della Svezia; ma essi assumono importanza di fatti tipici, date le grandi analogie che nel campo della spesa statale si rilevano nei vari paesi.

Dopo l'elevazione delle spese nel periodo che seguì alla passata guerra, in Svezia si ebbero varie commissioni incaricate di esaminare il problema della riduzione dell'alto livello raggiunto dal bilancio statale. Se si prescinde da casi particolari (bilancio delle ferrovie, ed es.) nei quali il risultato dei lavori delle commissioni per l'economia delle spese ebbe effetti tangibili immediati, per il resto, tuttavia, lo scetticismo nei confronti di simili comitati va, secondo l'autore, temperato. E ciò perchè, almeno come tendenza, si andò affermando un orientamento verso la prudenza e la riflessione prima che i governi proponessero nuove spese e il parlamento le approvasse.

In linea di fatto, fra il 1929 ed il 1930, si verificò in Svezia una variazione della spesa pubblica con ritmo inferiore a quello dell'aumento della produzione del reddito nazionale, con conseguente abbassamento della pressione fiscale. Il sopravvenire della grande crisi (nel 1930) annullò gli sforzi che rispetto al periodo della passata guerra si erano compiuti per ridurre l'ammontare delle spese statali, date le diverse forme di intervento dello Stato, allo scopo di contribuire ad alleviare le ripercussioni sfavorevoli della depressione. Ora, la guerra che anche in Svezia ha ripercussioni nel senso della elevazione delle spese straordinarie, rende nuovamente di attualità il problema della deflazione del bilancio pubblico.

Consideriamo, sulla scorta del contenuto dell'articolo, i principali modi di riduzione

della spesa che, tipicamente (e quindi con interesse generale) possono trovarsi enunciati per il caso svedese.

Anzitutto si avanza il concetto di razionalizzazione, nel senso della eliminazione delle spese e dei contributi statali o addirittura della eliminazione o della riforma di quei servizi che non diano il rendimento che se ne attenda per il benessere economico e sociale. Inoltre si considera il termine « razionalizzazione » nel senso di rivedere la relazione fra costi e rendimenti di singoli servizi pubblici.

Per ciò che riguarda l'amministrazione statale vera e propria, si pensa alla riduzione degli uffici pubblici, in tutti i settori, alla luce del loro rendimento, mediante una lunga e laboriosa ma non perciò infruttuosa disamina. In tema di aziende pubbliche (pubblici servizi) come quelle che riguardano le ferrovie statali, la posta, i telegrafi pur trattandosi di rami che hanno dato risultati rilevanti in Svezia, si pensa che eventuali errori di giudizio e di orientamento della gestione possono trovarsi, sopratutto nel senso della riduzione ulteriore delle spese di gestione. Nel campo ferroviario specialmente, in cui il rapporto fra investimenti di capitale e rendimento può far abbassare quest'ultimo più che per erronee fissazioni di tariffe, a causa di scarso traffico o di inefficiente organizzazione, l'a. ritiene che le commissioni di studio per la razionalizzazione abbiano possibilità di conseguire fecondi risultati.

Per ciò che concerne le opere pubbliche, si ritiene che spesso nell'eseguirle non si adottino i criteri di economicità che sono caratteristici delle imprese private. Per certi lavori pubblici un ulteriore passo verso la meccanizzazione può risultare consigliabile al fine della riduzione delle spese.

In relazione al personale impiegatizio pubblico, non si fa soltanto questione del livello delle remunerazioni, che è in relazione con circostanze oggettive del mercato: ma si insiste sulla utilizzazione migliore del personale, compresi anche gli orari di lavoro più adatti e tenuta presente la relativa capacità individuale. Meno rilevanti appaiono le economie in tema di pensioni; se si prescinde dalla revisione di quanto riguarda le assicurazioni infortunistiche (per piccoli incidenti) o quelle per il caso di lievi malattie, non sembra che sia consigliabile eccedere in economie in questo settore di carattere economico-sociale.

Invece un capitolo di spesa assai rilevante è quello che riguarda i premi a carico dello Stato, allo scopo di attuare la politica dei prezzi politici dei prodotti alimentari, al fine di rendere immutati i prezzi per i consumatori di generi di largo smercio presso il popolo. In questo settore il sistema porta ad oneri elevatissimi che occorrerebbe limitare, essendo questo un fattore (premi alla produzione) causale che spinge verso cifre altissime la spesa pubblica. In questo ordine di idee si inquadra la concessione di premi e sussidii a coloro che fabbrichino nuove case, allo scopo di non far sentire loro i nuovi costi dell'edilizia e indirettamente far beneficiare di bassi affitti gli inquilini. Se si vuole una riduzione della spesa statale occorre limitare i sussidi a carico della amministrazione pubblica.

Anche le autorità militari vanno affiancate da esperti tecnici e conoscitori delle circostanze economiche.

Ma in questo e in tutti gli altri campi della pubblica amministrazione, secondo l'a. per la riduzione della spesa più che all'ammontare degli oneri occorre guardare all'efficienza dei servizi come vera causa di successiva riduzione delle postazioni del bilancio pubblico.

Dieci anni di politica creditizia nazionalsocialista.

La circostanza del compiersi di un decennio di politica economica nazionalsocialista, ha indotto fra l'altro il dott. O. Chr. Fischer, direttore delle « Reichsgruppe Banken » a tracciare un quadro, non tanto delle modificazioni strutturali nel campo bancario, quanto degli orientamenti che si sono avuti nel senso delle direttive e dello spirito della funzione bancaria in Germania.

Il breve ma denso articolo è apparso nel fascicolo del 27 gennaio della rivista *Die Bank*, a cui si attinge nel prospettare le nuove tendenze che nel campo del credito ha apportato la concezione nazionalsocialista.

I richiami ai fatti della passata guerra, alla inflazione successiva ed alla posizione nuova assunta dalla Germania come paese debitore (da paese creditore), alla serie dei prestiti esteri connessi con il pagamento delle riparazioni, intendono far comprendere che nonostante le apparenze di un miglioramento della situazione economica del paese, permanevano i germi di ulteriori squilibri. E invero la crisi del 1931 ebbe la funzione di far comprendere come non fosse razionale e sicura l'impostazione del ciclo economico germanico sui prestiti esteri: e dal male potè emergere il bene, attraverso gli orientamenti successivi.

Sorse, poco dopo, come politica di governo, il nazionalsocialismo che impresse un impulso rilevante alla economia del paese e che conferì al sistema bancario la funzione essenziale di appoggiare la valorizzazione delle forze produttive. L'inchiesta bancaria che ebbe luogo proprio nel 1933, sotto la direzione della Banca del Reich, rivelò la grande e basilare funzione che le banche avevano per lo sviluppo industriale. L'opinione che detti legami costituissero un pericolo per la liquidità bancaria e per la indipendenza dell'industria dalle forze finanziarie, rivelava una inadeguata conoscenza della struttura economica della Germania. In tale occasione si potè accertare invece che l'intera compagine economica del paese era basata sulla collaborazione fra banche e industria. E considerando alla luce di siffatto concetto la crisi del 1931, si rileva, che essa non fu dovuta affatto al tipo di rapporti esistente fra le banche e l'industria, ma sopratutto al ritiro dei crediti da parte dell'estero che per lo innanzi aveva concesso prestiti rilevanti alla Germania.

Anzi, la crisi che venne determinata da tale condotta tenuta dall'estero, potè essere superata dal complesso industriale germanico grazie all'aiuto che le banche poterono dare al campo della produzione, mediante la mobilitazione delle loro riserve e delle disponibilità che furono poste a base del superamento della crisi medesima.

E quando la stessa inchiesta bancaria del 1933 fece comprendere che non occorreva apportare radicali cambiamenti al sistema creditizio della Germania, si decise parimenti di lasciare al capitale privato la gestione di questo campo di attività. E quelle banche che temporaneamente avevano visto il proprio capitale passare nelle mani dello Stato, a poco a poco ridivennero integralmente private, mediante la restituzione graduale del capitale azionario al settore che in passato aveva posseduto i capitali degli istituti di credito.

Codesto processo detto di « riprivatizzazione », non voleva però significare che le banche potevano essere lasciate a se stesse, nel senso del conseguimento da parte loro di fini esclusivi di interesse privato. Ma la prova di fiducia che il governo intendeva dare agli istituti di credito affidando agli stessi la padronanza del capitale rispettivo, non contraddiceva alla morale sociale del nazionalsocialismo. Invero esso aveva introdotto nel campo delle società azionarie, il principio che esse avrebbero dovuto considerarsi non soltanto come enti aventi per scopo il conseguimento di un lucro a vantaggio dei singoli o dei privati, ma anche strumento del benessere del popolo germanico e del Reich. La stessa direttiva finalistica si estendeva alle banche, nonostante formalmente lo Stato rinunciasse a possederne le azioni. E la collaborazione con la banca del Reich, aveva lo scopo di assicurare la formulazione di un giudizio pubblico sulla utilità dell'orientamento delle ope-

razioni bancarie, dal punto di vista dell'interesse nazionale. Nel compiere transazioni finanziarie miranti a far conseguire un utile di gestione agli istituti di credito, non doveva perdersi di vista l'importanza della funzione bancaria dall'aspetto della elevazione delle forze produttive nazionali.

I principii del 1933, vengono considerati dal Fischer come la « Magna Charta » del sistema bancario germanico. Parimenti l'esperienza ha fatto ritenere che la dipendenza finanziaria dall'estero è uno dei peggiori nemici della pace. Ciò non deve, però, intendersi nel senso che sia da condannarsi la collaborazione internazionale nel settore economico e bancario. Ma anzi risponde ed al desiderio ed alla necessità e della Germania e degli altri popoli dell'Europa e degli altri continenti, di intenso scambio di merci, avvantaggiato e favorito anche dal concorso degli istituti di credito. Non sempre questo atteggiamento è stato bene inteso all'estero, dove spesso si è ritenuto che la Germania si ponesse contro il commercio estero ed i rapporti internazionali.

I problemi valutari assai complessi, hanno fatto sorgere difficoltà che le banche hanno senza dubbio contribuito a fare superare. Alla luce della esperienza degli ultimi anni, un intenso lavoro a vantaggio dell'intera Europa potrà derivare dalla collaborazione di tutte le banche dal punto di vista internazionale.

Il Fischer passa a considerare la specializzazione e le qualità del personale bancario, per il successo ulteriore della affermazione del sistema. E sottolinea l'affermazione che una presidenza o una direzione generale non possono, per quanto illuminate, conseguire risultati adeguati se non siano affiancate da uno « stato maggiore » e da un insieme di collaboratori parimenti capaci e formati. Da questo punto di vista stretti rapporti di intesa esistono fra il sistema bancario ed il « fronte del lavoro », per l'elevazione culturale e la qualificazione sempre maggiore del personale.

Già nel periodo bellico l'efficienza del sistema creditizio è stata provata con successo ai fini del potenziamento dell'economia di guerra. Ma altri compiti egualmente importanti, si prospettano per le banche nel futuro, a servizio della soluzione dei problemi economici che porterà sul tappeto nazionale ed internazionale, la pace vittoriosa.

Caratteristiche della annata bancaria in Germania nel 1942.

A questo argomento viene, annualmente, destinata una illustrazione, su questa rivista mediante la documentazione statistica che concerne i dati principali dei bilanci delle banche ordinarie.

Nel momento in cui si redige questa nota non si hanno ancora le statistiche all'uopo occorrenti, ma si ha una anticipazione di quelle che sono state le caratteristiche della attività creditizia, alla luce delle condizioni economiche e delle riforme finanziarie che hanno avuto luogo nel corso del 1942.

In base ai rilievi che da questo punto di vista sono stati avanzati sulla rivista *Die deutsche Volkswirtschaft* (del 2 dicembre 1942) si può segnalare qualche rilievo di massima intorno alle circostanze che hanno sopratutto influito, in linea tendenziale, sulla redditività delle operazioni di credito svolte dalle banche nello scorso anno.

Nel quadro della politica che mira ad assorbire quanto più è possibile potere d'acquisto attingendo ai redditi correnti del popolo nel suo insieme di redditieri, si spiega l'aumento ulteriore che hanno conseguito i conti delle banche che riguardano la voce « creditori » del loro bilancio. Ciò indica elevazione del flusso del risparmio specialmente.

Per distinguere quanto si riferisce a risparmio in senso stretto da quanto riguarda elevazione di disponibilità che non hanno il carattere di margine attinto ai redditi correnti (non impegnati nelle spese attuali), deve discriminarsi la tendenza che rispettivamente si è sottolineata nella citata rivista in tema di andamento delle voci del passivo delle banche.

Invero, mentre l'aumento dei conti di risparmio è stato generale e rilevante, qualche flessione si è avuta nei conti che rappresentano oscillazioni di disponibilità temporaneamente affluite agli istituti di credito come nel corso dei conti correnti. In relazione a questa discriminazione si è avuta una corrispondente differenziazione di tendenze a seconda dei tipi di istituti di credito. Invero il flusso delle disponibilità globali, nel senso dell'aumento, è stato maggiore nel 1942 (rispetto al 1941) presso le casse di risparmio, le cooperative di credito e simili, che non presso le banche di credito ordinario.

Ciò premesso in merito alla elevazione ed alla composizione delle disponibilità che sono affluite al sistema bancario, si sottolinea nella citata rivista l'andamento dei tassi di interesse con cui si provvede alla remunerazione del passivo (depositi). In proposito si è notata una stabilità, salva qualche eccezione, nel livello dei tassi di interesse sulle operazioni attive, per ciò che riguarda sopratutto le operazioni a breve scadenza.

Ma anche per i Buoni del tesoro statali e le obbligazioni private, le banche hanno risentito le ripercussioni della tendenza alla conversione degli interessi nel senso della riduzione del loro livello, tendenza che ha avuto sviluppo dalla metà del 1941, sopratutto, ai nostri giorni.

D'altra parte, gli sviluppi della situazione creditizia e generale hanno suggerito di allargare i margini di riserva liquida, per accentuare le disponibilità a fronte degli impegni correnti. E poichè naturalmente, a titolo di riserva che allarghi le disponibiltà di cassa occorreva considerare titoli a brevissima scadenza e cambiali del tesoro, logicamente il tasso di interesse per tali titoli a scadenza immediata è disceso notevolmente e, in assoluto, si è prestato poco a compensare o remunerare le disponibilità cresciute.

L'insieme delle caratteristiche a cui qui si è accennato, ha agito nel senso di deprimere il saggio di redditività della gestione degli istituti di credito.

Ma accanto a tali circostanze occorre considerare anche quelle che hanno agito in senso opposto e favorevole, cioè, alla elevazione dei profitti.

Di fronte all'aumento delle disponibilità è chiaro come sorga il problema della adeguata remunerazione di esse, pur rispettando i canoni della liquidità bancaria.

In senso favorevole a detta esigenza delle banche ha agito la riforma dei finanziamenti industriali che ha avuto parziale applicazione durante il 1942. Si tratta, come si è ricordato altra volta su questa rivista, del ritorno alla pratica del diretto finanziamento della attività produttiva da parte delle banche, anche se non nel senso delle vere e proprie partecipazioni.

Il finanziamento degli armamenti e della produzione nel periodo bellico, ha reso più pratico il ristabilimento di relazioni fra banche e industrie, sottraendo allo stato il compito di finanziare la produzione destinata al rafforzamento degli armamenti. Si tratta di operazioni che vanno sotto la voce « debitori », che rendono relativamente di più in termini di tassi attivi che praticano le banche. Già l'inizio di questa politica di finanziamenti, che ha inciso per due mesi nello scorso anno, ha consentito alle banche di avvantaggiarsi del maggior livello delle remunerazioni delle operazioni bancarie, con elevazione della redditività creditizia, che ha compensato in parte il basso livello degli interessi relativi ai titoli in cui sono state investite prevalenti quote di disponibilità bancarie.

Tenendo conto degli elevati oneri fiscali e della procedura di « assorbimento dei profitti » in relazione alla guerra, tuttavia a giudizio del redattore della citata rivista, gli utili debbono essere stati tali, per le banche, da consentire di elevare le riserve proprie e di consentire soddisfacenti dividendi agli azionisti, per il 1942.

Le funzioni di interesse pubblico delle banche private in Germania.

L'attività creditizia è stata considerata, in Germania, nel quadro della politica economica e finanziaria, per sottolineare come, contribuendo alla realizzazione efficace dei fini seguiti dallo Stato, gli istituti di credito abbiano assolto ad una funzione che ha rivestito importanza generale a vantaggio della collettività.

Dopo la crisi del 1931 ed il risanamento che ne è derivato attraverso l'intervento statale transitorio, la collaborazione del sistema bancario è stata molteplice, a giudicare dai campi di attività in cui il sistema bancario ha fiancheggiato la banca centrale (Reichsbank) ed altri enti pubblici per la realizzazione della politica del governo nazionalsocialista. Una rassegna dei campi di attività in cui si può dire che le banche private abbiano assolto a fini di interesse pubblico, è stata compiuta da Lafred Busch, sulla rivista *Die Bank* (fascicolo del 22 dicembre 1942) alla quale si riferisce questa nota riassuntiva.

Naturalmente il periodo nel quale l'utilità generale dell'intervento del sistema bancario a favore della politica economica e finanziaria ha manifestato la sua preziosa affermazione, è stato quello bellico, a partire dai primi mesi di guerra, nel 1939. Si trattava di prendere posizione continuando l'attività delle banche della Polonia occupata, e di compiere il servizio di pagamenti a favore delle truppe di occupazione, affiancando l'attività della banca centrale.

Funzioni pure utili, a vantaggio della politica di amministrazione dei territori occupati, hanno compiuto le banche tedesche nell'Alsazia e Lorena, mediante le filiali delle banche operanti nel vecchio Reich.

Per lo svolgimento di codesta attività bancaria nel senso della collaborazione con la Reichsbank, erano state gettate le basi mediante la legge del 1934 (dicembre). Da allora si era avuta la utilizzazione del sistema bancario per la realizzazione del piano quadriennale impostato dal nazionalsocialismo. Già nel 1933 il mercato dei capitali aveva cominciato a funzionare, rendendo possibile il piano di assorbimento della mano d'opera disoccupata e l'elevazione della massa quantitativa della produzione attraverso più intensi processi di lavoro. In proposito una funzione interessante avevano avuto le banche private e la banca del Reich mediante la concessione di crediti adeguati. L'emissione di cambiali da parte dello stato aveva prestato la base per l'emissione di un volume di crediti atto a finanziare la ripresa produttiva, secondo il piano che tendeva al riassorbimento della capacità di lavoro della nazione.

I meravigliosi risultati che nel campo del lavoro erano stati conseguiti dalla politica nazionalsocialista, contrastavano nettamente con gli sforzi che erano stati compiuti dai precedenti governi.

In codesto piano di finanziamento del movimento produttivo, si innestava l'agevolazione (da parte del sistema bancario) degli armamenti.

A partire specialmente dal 1935, il mercato dei capitali cominciava ad assumere importanza rilevante, ai fini del finanziamento degli impieghi a lunga scadenza. Parimenti i titoli tipici a cui ha fatto ricorso il tesoro dello Stato per il finanziamento della guerra, dalle cambiali ai buoni del tesoro medesimo, hanno offerto vaste possibilità di impieghi di disponibilità da parte delle banche, le quali attualmente hanno nelle voci dell'attivo circa l'80 % costituito, appunto, da impieghi in valori pubblici.

Per ciò che riguarda i titoli a più lunga scadenza, un'altra rilevante funzione di interesse pubblico è stata compiuta dal sistema creditizio. Si trattava, cioè, di provvedere al collocamento presso la clientela, di titoli di prestiti statali: in codesta funzione l'intera struttura delle banche e la conoscenza della clientela e delle sue esigenze han reso preziosa la collaborazione per il successo della finanza pubblica. Nell'articolo si ricordano le importanti emissioni di titoli a media e lunga scadenza, nel periodo compreso fra il 1935 e il 1942, per varie decine di miliardi.

Accanto al collocamento dei prestiti, vi è stata la collaborazione nel campo del risparmio « ferreo », che ha richiesto una minuziosa contabilità, trattandosi di numerosi piccoli conti di lavoratori.

Nè appare trascurabile la funzione svolta nei confronti del mercato dei valori, attraverso l'attività della borsa. Se la speculazione può caratterizzare l'orientamento degli operatori in generale, è evidente che tutt'altro atteggiamento tengono gli istiuti di credito nei confronti del mercato finanziario. Trattasi di agevolare, attraverso le emissioni di azioni ed obbligazioni, coloro che come risparmiatori e clienti delle banche, mirano ad impiegare durevolmente le loro disponibilità, e in modo da ritrarre un reddito sicuro. In questo compito di scelta dei titoli privati degni di essere considerati oggetto di durevole investimento di risparmio, allo scopo di evitare l'acquisto di valori eccessivamente speculativi, le banche hanno svolto una attività la cui utilità è stata preziosa per l'intero mercato dei capitali e degli investimenti a lunga scadenza.

Nell'articolo si enumerano, poi le benemerenze delle banche dall'ottobre del 1936, nei confronti del piano quadriennale. Si trattava si fornire le imprese dei cosidetti « crediti di sviluppo », nei quali era implicito qualche rischio. In proposito è apparsa necessaria la garanzia dello stato, allo scopo di sollevare le banche dalla eventualità di immobilizzazioni che compromettessero la liquidità degli istituti medesimi. Inoltre la collaborazione con la Reichsbank, aveva uno scopo parallelo.

Per l'attuazione del piano quadriennale erano essenziali anche i rapporti con l'estero, in tema di importazioni e di esportazioni. In proposito le banche hanno agevolato il finanziamento del commercio con l'estero. consentendo gli acquisti di merci sui mercati esteri e il collocamento dei prodotti esportati, con una adeguata massa di crediti a favore degli imprenditori, che ha conferito elasticità ai « clearings » ed ha attenuato le difficoltà che il sistema dei pagamenti predetto faceva sorgere a scapito della clientela.

Ne è stato trascurabile l'ausilio prestato dalle filiali che le banche hanno aperto all'estero, nei territori che sono via via passati sotto l'influenza germanica.

Infine, fra le funzioni di interesse generale, si ricorda quella che tradizionalmente hanno svolto nel senso della consulenza tecnica che hanno potuto dare alla clientela, attraverso la illustrazione della gran massa di disposizioni che specialmente nel periodo bellico sono state adottate dalle autorità, ai fini dello sviluppo della politica economica e finanziaria. In particolare la legislazione fiscale del periodo bellico è stata spiegata alla clientela, con benefizio dei singoli e della stessa amministrazione finanziaria.

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

C. Bresciani-Turroni: *Introduzione alla politica economica* - Torino, G. Einaudi editore, pagg. 376 - L. 40.

Il nostro economista, che è uno dei più completi studiosi italiani in quanto associa alla conoscenza della teoria pura una intelligente interpretazione dei fatti esaminati, come masse di casi, alla luce della metodologia statistica di cui si è dimostrato padrone in opere di fama internazionale, ha presentato al pubblico un libro di divulgazione delle nozioni di economia. Appunto perchè di questa scienza egli presenta, a guisa di presupposti, i concetti basilari acquisiti di cui fa vedere nel senso di verifica sperimentale la validità concreta, l'autore ha voluto con modestia affermare che il libro non è destinato agli economisti di professione. Non mi soffermo, peraltro, sulla utilità che anche per l'economista teorico hanno i richiami frequenti e le appendici in cui i contributi degli autori che massimamente hanno creato la scienza economica, vengono inquadrati a guisa di indiretto sguardo storico che fa intravedere connessioni e sviluppi del pensiero teorico dal settecento ai nostri giorni. Ma non v'è dubbio che anche chi, come lo scrivente, sia assiduo osservatore dei fatti oltre che cultore della teorica pura, trae indiscusso vantaggio dalla critica di istituzioni e sistemi, alla luce della logica economica, quale è confrontata con la storia nelle vivide ed attualissime pagine del Bresciani-Turroni.

Ho usato il termine di logica economica, per individuare la scienza la quale in quanto tale, come giustamente osserva il nostro autore, non è nè liberale, nè socialista. Diverso contenuto ed atteggiamento metodologico viene conferito al termine « dottrina », che viene detta liberale, socialista, ecc., alla luce delle relazioni fra i soggetti economici e lo Stato, e dei limiti che si pongono alla influenza dello stato sui fatti economici talchè la stessa organizzazione economica e politica ne viene modificata. Da questo punto di vista (separazione della scienza dalla dottrina) se si vuole classificare l'orientamento idealistico del Bresciani, occorre dire che egli si rivela nel libro, come in altri scritti, difensore della dottrina liberale, dalle critiche che, specialmente (come egli sagacemente avverte) sono state rivolte ad essa dopo la crisi mondiale del 1930 e le paradossali situazioni concrete che se ne sono avute nel mondo.

Ma se mi limitassi a classificare in questo senso l'atteggiamento dell'autore, probabilmente per gran parte dei lettori di questa presentazione del libro l'opera del Bresciani perderebbe di importanza attuale. Debbo, invero, aggiungere che non vi è aspetto dei cosiddetti « nuovi » orientamenti dei critici dei sistemi tradizionali o capitalistici o liberali, che non venga accolto ed esaminato criticamente dall'autore che non ha trascurato nessuno degli aspetti della politica economica attuale e prospettiva (piani di riorganizzazione dell'Europa nel dopoguerra). Con una rilevante obiettività che non viene offuscata dal permanere e dall'affermarsi ulteriore del suo ideale di organizzazione economica, l'autore sottopone a disamina esauriente anche se necessariamente succinta, tutto l'insieme delle istituzioni eco-

nomico-tecniche che sono state particolarmente poste in essere nel mondo ed in Europa in particolare dall'inizio della crisi mondiale ai nostri giorni.

La sua obiettività deriva dalla posizione metodologica: cioè egli aderendo alla tradizione scientifica, assume i « fini » voluti dai legislatori, come dati di fatto limitandosi a considerare la congruenza dei mezzi ai fini o l'eventuale contraddizione fra i fini. Il professor Einaudi, nel presentare il libro, fra l'altro, ritiene troppo limitata tale posizione degli economisti e ritiene rispondente maggiormente alla benefica influenza della scienza, la dichiarazione o scelta dei fini, da parte del teorico.

Ma dalle stesse parole del prefatore mi sembra di potere arguire come quella tradizionale non sia una posizione « passiva » degli economisti e come nel dimostrare pienamente ed oggettivamente che i mezzi siano talora inadeguati rispetto ai fini o che i fini siano fra loro contraddittorî, indirettamente, bensì, ma fortemente lo studioso puro finisca per condannare taluni fini e per contrapporre ad essi quelli che alla luce del razionale avvicinato alla realtà contingente, risultino desiderabili o per semplice contrasto o per inevitabile dichiarazione discendente dalla dimostrazione condotta sulle basi metodologiche ben note.

Le nozioni acquisite alla scienza rivivono in senso logico-sperimentale (paretiano) nei densi e chiari capitoli in cui si tratta dell'equilibrio economico, della domanda e dell'offerta, dei dati della situazione economica e della loro interdipendenza di cui massimamente deve tenersi conto allorchè si concepiscano interventi statali. La predetta obiettività fa riesaminare gli schemi di sistemi di economia socialista e regolata. Nella prima il Bresciani vuol vedere come si concilii il raggiungimento di un massimo di benessere della collettività con l'azione degli istituti economici tradizionali e capitalistici: prezzi, costi, combinazione dei fattori di produzione. Non in linea teorico-logico, ma dal lato concreto o dell'accertamento, il Bresciani si dimostra critico scettico, nei confronti della attuazione della migliore utilizzazione dei fattori della produzione, anche in un sistema socialista che nelle concezioni più recenti di esso, voglia creare un meccanismo analogo a quello della libera concorrenza in una società individualistica. L'autore tratta il tema in regime di mercato chiuso, e naturalmente tenendo conto che i prezzi sono entità contabili, in tal caso, o « parametri vincolari » come in uno scritto di prossima pubblicazione li denomina in un'economia regolata il De Finetti che continua la teorica paretiana nell'ipotesi di una società collettivizzata. Ma probabimente un termine di confronto per appurare la produttività relativa o la migliore utilizzazione dei fattori di produzione, potrebbe aversi in regime di mercati aperti, supponendo che i prezzi quali entità contabili (regime socialista) possano confrontarsi con quelli di paesi ad economia individualistica coesistente, alla luce del principio dei costi comparati.

I problemi che si incontrano nel « regolare » l'economia vengono chiariti in tutta la loro difficoltà dall'a., il quale, peraltro, rimane aderente alla storia allorchè afferma che un'economia di guerra non può essere che un'economia regolata: e che non sarebbe possibile dirigere al fine bellico le forze produttive in un sistema di libertà economica. Sui limiti in cui i monopolii storicamente non si sono dimostrati distruttori di utilità economica o di rendite di consumatori, sulle crisi e sui mezzi per fronteggiarle, l'a. ha scritto pagine ricche di sapore attuale e sostanziate di attenti riferimenti ai fatti. Non si accenna, a proposito delle crisi, che esse teoricamente (data la complessa genesi di quelle esaminate) potrebbero essere eliminate in un sistema economico interamente collettivizzato e regolato.

Le ragioni spirituali e storiche che hanno fatto affermare la teoria dei « grandi spazi economici », vengono affiancate a quelle economiche. Alla luce della esperienza e dei giudizi che gli artefici del sistema del clearing internazionale e multilaterale, viene prospettato il procedimento come difficile strumento di equilibrio permanente. Parimenti si colloca al giusto posto che la teoria, non recente del resto, aveva assegnato all'oro, come mezzo a servizio degli scambi internazionali, dei quali riafferma l'utilità ai fini del progresso pro-

duttivo dei singoli paesi partecipanti agli scambi medesimi. Infine, i fatti produttivi, alla luce anche delle statistiche, vengono presentati come basilari e primarii rispetto al problema della migliore distribuzione della ricchezza, in base alle premesse morali e sociali.

Bastano questi cenni di presentazione a far comprendere come nell'esame dei problemi attuali, la posizione mentale del Bresciani, in senso critico ed oggettivo, sia assai feconda e come i suoi insegnamenti debbano diffondersi con profitto e degli studiosi e sopratutto dei protagonisti della vita economica nazionale. (*e. d. a.*).

A. Fanfani: *Storia delle dottrine economiche.* (Il volontarismo), III edizione, Casa ed. Principato, Milano-Messina, 1942, pagg. 252 - L. 25.

Sebbene il titolo rechi la precisazione particolare che specializza il contenuto del volume, esso presenta la struttura metodologica di un vero e proprio trattato che verrà completato, come l'a. annuncia, da un volume sul « naturalismo » economico. Questo carattere dell'opera del Fanfani, giovane e ben noto cultore di storia economica, si desume non soltanto dalla introduzione, ma anche dalle applicazioni che lungo lo svolgimento della materia, egli fa delle avvertenze di metodo.

Se non sorgono divergenze di vedute, nella prima parte introduttiva, intorno ai rapporti fra opinioni e dottrine economiche, probabilmente anche in altri lettori, come in chi scrive, sorgerà dubbio intorno alla separazione ed alle relazioni fra « presupposti », « osservazioni », e « norme », non tanto per la delimitazione di questi concetti quanto per la loro individuazione negli orientamenti dottrinari e scientifici. Parimenti, la divergenza fra dottrina e scienza economica, a prima vista appare non accettabile, nel senso che non narrerebbe la storia delle dottrine economiche chi presentasse lo svolgimento degli sviluppi costruttivi della scienza a cui si è conferito la denominazione di economica. Ma l'a. provvede subito a spiegare che la contrapposizione è convenzionale. Per storia delle dottrine economiche in senso integrale l'A. considera non soltanto l'illustrazione del progresso, continuo o rettilineo, delle verità acquisite pacificamente, ma anche l'esposizione critica delle deviazioni o degli errori, in cui sono incorsi gli uomini da secoli nella conquista delle verità che danno corpo alla scienza.

In questo senso i rapporti fra dottrina e scienza appaiono ben delineati e non contrapposti e, comunque, logicamente non interrotti.

Seppure in modo sintetico, date le proporzioni dell'intera opera, l'a. illustra le dottrine economiche più antiche, dalle greche alle romane, cogliendo sagacemente negli scritti l'orientamento del pensiero verso la preminenza dell'uomo cosciente, preordinatore dell'azione per piegare gli eventi e le istituzioni per la realizzazione dei fini di carattere economico. L'ottima costituzione sociale è l'oggetto delle ricerche dei massimi esponenti del pensiero greco: ma l'individuo ne viene, talvota, sacrificato come nella concezione collettivista di Platone.

Come salutare reazione il Fanfani presenta, dopo le dottrine greche e romane, quella cristiana che conferisce preminenza netta alla personalità umana ed all'individuo e domina l'orientamento delle sistemazioni dottrinarie medioevali e, sopratutto, della scolastica. E poichè, sia pure alla luce di tale premessa e sotto la preoccupazione di pervenire alla formulazione di « *norme agendi* » di intonazione morale, in quell'epoca venivano esaminati istituti caratteristici della successiva sistematica scienza economica, il Fanfani si chiede quanto Smith ed altri economisti debbano alle elaborazioni teoriche medioevali.

La riaffermazione dell'individuo, nell'ordine sociale, aveva contributo, in contrasto con alcune correnti antiche, a render di nuovo attuale il volontarismo, nei secoli XVI-XVIII, anche se da punti di vista non coincidenti con quelli della scolastica; invero l'intervento statale, sospinto dalle idee mercantiliste trovava un presupposto logico e storico nelle teorie

medioevali, ma poneva, il benessere economico dell'individuo come conseguenza del massimo di potenza dello Stato.

Non manca la reazione (Locke, Hobbes, ecc.) a limitazione dell'interventismo statale e a riaffermazione dell'individuo.

Frattanto si va facendo strada la fiducia nell'esistenza di leggi naturali, per opera di vari autori (ad es. Cantillon, Galiani, ecc.) che, anche se non dan luogo ad una organica dottrina sul naturalismo economico, (a cui il Fanfani dedicherà apposito volume) preparano ad esso la via staccandosi dalla concezione umana medioevale.

Ho voluto tracciare assai imperfettamente una sintesi del disegno dell'importante libro, che per i riferimenti frequentissimi e particolareggiati ad autori e teorie singole, va consultato con sicuro interese, in questi tempi in cui il mondo è alla ricerca delle vie che conducono ad un ordine sociale atto ad assicurare un massimo di benessere in senso ampio, alle collettività nazionali e continentali, compatibilmente con un massimo di utilità per i singoli consociati.

I completamenti sistematici e bibliografici di questa terza edizione, accresceranno il successo del volume che interessa larghe categorie di lettori. (*e. d. a.*).

Società Italiana di Demografia e Statistica: *Problemi tributari e assicurativi.* Vol. II degli « Atti » della VIII riunione scientifica - Milano, Giuffrè editore, 1942, pagg. 260 - L. 40.

A giudicare dalla intestazione che corrisponde, in parte, alla precisazione dei problemi a cui si dedica sistematicamente la Confederazione, di cui questa rivista è organo, è immediatamente interessante il complesso dei temi che sono stati esaminati da quanti hanno partecipato alla VIII riunione della Società di Statistica, della quale, già in precedenza ho qui presentato il I volume degli « Atti ».

Fra i problemi tributari esaminati, figurano quelli aventi portata generale di impostazione, cioè, di studi o di orientamenti di politica finanziaria, trattati da Areña, da Bordin e dallo scrivente; e temi di teoria o interessanti il fenomeno concreto nei confronti di rami od istituti fiscali particolari, come nel caso dell'imposta pogressiva, dell'imposta sui celibi, della revisione degli estimi dei terreni, dei tributi che sono in relazione con l'attività delle aziende assicurative.

Questioni assicurative in particolare, nel ramo-vita, in tema di assicurazioni sociali, di responsabilità civile, di trasporti, danni, malattie, di rapporti fra fenomeni assicurativi e monetari e su altri argomenti di portata generale che indirettamente interessano il campo attuariale, sono state trattate da P. Luzzatto-Fegiz, Messina, Castellani, Bonifacio, Agacci, d'Addario, Sanzin, De Mori, De Finetti, De Felip, Ernesto Amoroso, De Nardo, Perrone, B. Rossi Ragazzi, Durante, Rossi, cioè da studiosi e tecnici dell'assicurazione.

Poichè, mentre si è considerato il carattere scientifico dei lavori, secondo l'orientamento che il Presidente prof. F. Vinci ha conferito alla riunione, tuttavia sono stati tenuti sempre presente problemi concreti attuali e prospettivi nel campo, rispettivamente, tributario e assicurativo, il II Volume degli « Atti » che raccoglie le monografie presentate alla riunione VIII della S.I.D.S. troverà il consenso di studiosi e di uomini d'azione che seguano le questioni fiscali e gli sviluppi di questioni delicate ed attuali di carattere attuariale. (*e. d. a.*).

Societé de Banque Suisse: *Manuel des Valeurs Cotées à la Bourse di Genéve* 1943.

Come di consueto, in bella veste, la Societé de Banque Suisse pubblica quest'anno il Manuel des Valeurs Coteés à la Bourse de Genéve.

Il volume, malgrado sia di propaganda dell'Istituto, rappresenta un annuario della Borsa di Ginevra per tutti i valori che vi sono quotati.

Preceduto da un succinto e chiaro vade-mecum sulle operazioni di borsa di quel mercato, il manuale è particolarmente interessante per la disamina in un certo senso comparativa, delle imposte su valori mobiliari nei principali paesi stranieri, dalla quale si rileva un relativo, ma sempre significativo, parallelismo della politica finanziaria nei riguardi della borsa dei vari paesi impegnati nel conflitto mondiale. (*b. vas.*).

F. Vinci: *Unità Mediterranea* - Roma, Reale Accademia d'Italia 1942-XX - Pagg. 266 - L. 25.

Lo studio che il prof. Felice Vinci ha dedicato al problema della unità economica del bacino mediterraneo non ha il carattere di un lavoro di contingenza. Indubbiamente imposta sul terreno teorico lo stesso dibattito che le energie storiche tendono a risolvere nella tragica dialettica dell'attuale conflitto, ma la accurata disamina prende la situazione alle origini, e la segue durante i secoli, sullo sfondo relativamente fisso delle caratteristiche geografiche, attraverso le variazioni politiche, demografiche, sociali, economiche ed anche spirituali e culturali. Il prof. Vinci trae dall'esame la dimostrazione obbiettiva che la forma tipicamente migliore di un regime mediterraneo fu quella romana, la quale ebbe il metodo di una collaborazione economica e politica fra le razze del bacino e realizzò un ampio sistema circolatorio nelle aree retrostanti alla fascia costiera, in un rapporto non meramente coloniale fra Europa e Asia-Africa. Caduto l'Impero, non si ebbero che tentativi più o meno fortunati di ricostituire parziali sistemi di collaborazione economico-politica, sempre, è da notare, in funzione intercontinentale: finchè nelle lotte egemoniche dei grandi Stati moderni, e riportato in primo piano dal taglio dell'istmo di Suez, il Mediterraneo diviene una via prepotentemente presidiata di traffici estranei, in un quadro di popoli rivieraschi economicamente arretrati e soggetti.

L'Italia, dopo essersi per lunghi decenni dissanguata nell'emigrazione, ha affrontato il problema della difesa della razza, minacciata di regresso demografico dal pauperismo, insieme al problema della ricostruzione economica, attraverso lo sforzo autarchico agricolo e industriale: per incentivo della crisi iniziata nel 1929 anche altri stati mediterranei hanno tentato di sviluppare le proprie economie, ma soggiacendo agli interventi speculativi accaparratori e politicamente dissociativi di Potenze estranee al bacino. La risoluzione di tutto il problema mediterraneo ha dovuto essere affidata al taglio gordiano della guerra: ma la direttrice che fino da ora deve animare i programmi di ricostruzione è quella di concepire il Mediterraneo come uno spazio economico vitale e unitario al quale attrarre una fascia più ampia di territorio dietro le coste africane ed asiatiche e nel quale elevare e valorizzare verso una complementarietà razionale le economie più arretrate: il nostro Paese assumerà in tale compito una funzione determinante per cui esso è già preparato, data la sua progredita organizzazione corporativa. Lo spazio economico mediterraneo avrà una sua fisonomia produttiva, commerciale e monetaria, e in armonia con altri sistemi si inserirà nella dinamica degli scambi intercontinentali.

Il prof. Vinci documenta il suo studio con abbondanza di specchi statistici e formula il voto che non appena possibile le deficienze di conoscenze statistiche relative ai paesi del mediterraneo vengano colmate da uno speciale Annuario che possa costituire punto di orientamento per i programmi di collaborazione economica (*u. s.*).

Gli articoli firmati rispecchiano soltanto il pensiero dell'autore e non impegnano la Direzione della Rivista.

Direttore responsabile: Prof. MARIO GIUSTINIANI

STAMPATO NELLA TIPOGRAFIA EDIT. SALLUSTIANA S. A. - ROMA, PIAZZA GRAZIOLI, 6

Condizioni di Abbonamento alla Rivista Bancaria

Per l'anno 1943-XXI sono stabilite come segue:

ITALIA, ALBANIA ED IMPERO

Ordinario . . . . . L. 75

Dirigenti e Funzionari delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione, di Imprese esercenti servizi tributari, di Agenzie di Credito e di Assicurazione . . . . L. 60
Sostenitore . . . . . L. 500

ESTERO

Ordinario . . . . . L. 100

Un numero separato L. 7,50

Inviare le quote di abbonamento alla Amministrazione della Rivista presso l'Editore S. A. I. Sperling e Kupfer - Milano, Via Carducci, 16 - C/C Postale N. 3-534.

Agenzie Sperling e Kupfer presso le quali si ricevono abbonamenti:

Milano - Via Carducci, 26
Telef. 86.993
Roma - C. Umberto I°, 173
Telef. 67.820
Firenze - Via de' Pucci, 4
Telef. 24.762

ANNO XXIV 31 MARZO 1943-XXI N. 3

RIVISTA BANCARIA

DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI TRIBUTARI

Presidente del Consiglio di Direzione
Cons. Naz. MARIO D'HAVET

Direttore
MARIO GIUSTINIANI

In questo numero:

Rivista della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione

DIREZIONE: Piazza del Gesù, 49 - Roma - Tel. 63-041 - Sped. in abb. post. - Gr. 3° - Un num. separ. L. 7,50

Editori S. A. I. Sperling & Kupfer - Milano

RIVISTA BANCARIA

DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI TRIBUTARI

La Rivista è aperta alle trattazioni della teoria e della tecnica in materia bancaria, assicurativa e dei servizi tributari; all'esame dei problemi interessanti le attività aziendali. l'economia corporativa, l'organizzazione e la legislazione di categoria.

SOMMARIO

Gli articoli firmati rispecchiano soltanto il pensiero dell'autore e non impegnano la Direzione della Rivista

Di un metodo autoregolatore della moneta

1. - Le premesse dello schema, che si verrà esponendo, sono:

— autarchia del sistema monetario nazionale, nel senso di completo svincolo del mezzo monetario dai legami di riferimento e convertibilità in oro;
— rispondenza del sistema monetario nazionale alle esigenze della circolazione, sia riguardo lo Stato, sia riguardo l'attività produttiva e distributiva;
— capacità del sistema monetario nazionale di funzionare elasticamente, pur salvaguardato tecnicamente dal pericolo di inflazione;
— esclusione del sistema monetario nazionale dai rapporti con l'estero, mediante il controllo statale delle importazioni ed esportazioni, gli accordi di compensazione, l'accertamento dei movimenti valutarî ad un istituto monopolistico dei cambi ed il monopolio statale della merce oro.

Dalle premesse consegue:
— l'abbandono di ogni tipo di circolazione metallica a valore intrinseco mercantile, che non sia il biglietto di Stato;
— l'abbandono di ogni tipo di commisurazione della circolazione creditizia a corso legale, che non sia la capacità di risparmio;
— l'abbandono di ogni commercio monetario dell'oro e delle valute, che non sia praticato dal monopolio statale;
— infine, l'abbandono del metodo di emissione bancaria dei biglietti.

2. - La regolazione monetaria ha fin qui incontrato insormontabile difficoltà per causa del biglietto monetario, la cui emissione per credito (sia o no regolata teoricamente da riserva aurea o consimile) non garantisce mai la rientrata quando il credito si esaurisce.

Sostanzialmente, la circolazione di biglietti si origina da svariate operazioni di credito — che vanno dall'anticipazione fissa allo Stato alle anticipazioni fluttuanti allo Stato ed al commercio —; ma entra tosto nel movimento generale, per la natura del mezzo « biglietto », staccandosi dalle operazioni e dal loro movimento particolare. Avviene, così, che ogni divergenza nel ciclo di ciascun credito, fra emissione e rientro, si cumula nella circolazione. Quando le divergenze sono molte, quando si addizionano alle variazioni cagionate dai cambi, quando si ingigantiscono per depressione del flusso dei redditi e del risparmio, la circolazione biglietti deperisce, cioè scapita nel rapporto fra crediti originarî e ricuperi per l'estinzione; donde nuove neces-

sità di crediti, ossia nuove emissioni di biglietti, mentre non sono tutti rientrati i già emessi.

Si è procurato di regolare il meccanismo mediante le variazioni del saggio di sconto; ma il freno si è dimostrato a lungo andare inefficace.

In genere, il ciclo degli affari, che mette in moto il meccanismo monetario creditizio, si inizia con un periodo ascensionale, in cui si sviluppa l'iniziativa intraprenditrice e si incrementano gli investimenti; ad un certo punto — per le limitazioni provenienti dalla riserva, per la progressiva saturazione produttiva e l'esaurirsi della spinta euforica causa il ridursi dei redditi — un inceppamento si affaccia, che rallenta lo svolgimento del ciclo verso la rientrata. Occorrerebbe, allora, rallentare in corrispondenza i nuovi crediti, per ricuperare l'equilibrio; ma un simile procedimento aggrava la situazione senza sanarla, anzi, aumentando la diffusione del malanno. Bisogna, bene o male, sostenere il mercato, nella speranza che a poco a poco elimini gli sconcerti che l'hanno pervaso; i biglietti continuano intanto a circolare, ma il credito che hanno nel loro substrato vale meno, e meno valgono in conseguenza gli stessi biglietti. Egual situazione si determina quando il paese debba sottostare ad uno sforzo finanziario anormale, in una sola direzione, come in contingenze di disordini nella finanza pubblica, sconvolgimenti sociali, guerre.

Occorrono nuovi crediti o maggiori crediti, e gli uni e gli altri vogliono più biglietti, il cui aumento si aggiunge alla deficienza nelle rientrate dei vecchi crediti; la circolazione non forma più un « circolo » ma una spirale, che tende ad allargarsi progressivamente.

Se il saggio di sconto tenta di reagire, la contrazione della spirale non riconduce al circolo, ma indebolisce e spinge verso la rottura gli anelli più compressi: il rapporto fra credito e circolazione cambia di misura.

Perchè una circolazione monetaria possa conservare il suo equilibrio, senza pregiudizio della propria elasticità di adattamento, occorre che ogni tendenza a « spiralizzarsi » venga controbilanciata dalla eliminazione degli anelli sottostanti, in modo da ripristinare l'avviamento alle saldature in circolo, anello per anello.

E questo si può ottenere riformando il sistema della circolazione.

3. - Lo schema di riforma si fonda sulle quattro conseguenze sopra dedotte dalle premesse:

— abbandono di circolazioni metalliche a valore intrinseco mercantile;

— abbandono di rapporti fra circolazione e riserve metalliche;

— abbandono di commercio monetario a base metallica;

— abbandono di moneta creditizia a ciclo perenne.

La circolazione metallica a valore intrinseco mercantile ha il difetto di essere una circolazione mercantile; la merce, di cui è costituita, evade dai rapporti col credito, poichè non fungibile. Ciò vuol dire che un credito in merce moneta non si estingue se non con la rientrata della merce moneta; non si può novarlo, cioè estinguerlo con altra moneta, se non con la istituzione di un rapporto nuovo e perturbatore del primitivo.

Teoricamente, può essere concepita una circolazione esclusivamente di merce (es. metallo pregiato); ma essa, comecchè limitata dalla quantità della materia, esclude ogni elasticità di credito e mortifica l'attività economica, riportandola al baratto monetario. Il suo destino fatale è di accumularsi in

poche ristrette zone privilegiate, di monopolizzarsi in oligarchie plutocratiche, detentrici delle fonti di provvista e manipolatrici dei suoi impieghi.

Il rapporto fra circolazione di credito e fondo mercantile di riserva è stato l'espediente, con cui si è cercato di ovviare alla imperfezione della circolazione esclusivamente mercantile. Ma, come tutti gli espedienti, operando per semplice « atto di volontà » ha presto fallito allo scopo; troppo facile era la mutazione nell'atto di volontà, ogni qualvolta l'espediente si rivelasse imperfetto di fronte agli eventi. I corsi forzosi sono intervenuti a sorreggere il credito, quando esso risultava svantaggiato dalla costrizione della riserva.

Il commercio monetario a base metallica, originato dal principio della convertibilità del biglietto, ha riportato il metallo sul terreno mercantile ed ha staccato il biglietto dal rapporto legale creato coll'espediente della riserva. Ne è risultata la irrequietezza della funzione monetaria, incatenata al « corso legale » e squassata ogni momento dal « corso reale » determinato dal prezzo commerciale del metallo. E ne è derivato il giuoco dei cambi fra valute di biglietti dei diversi sistemi monetarî, che ha portato tutte le monete sul terreno della speculazione e della tendenziale e sostanziale opposizione di rapporti; convalidando uno stato di perenne instabilità, poggiato sulla fittizietà dei movimenti finanziarî e degli equilibrismi di arbitraggio.

La moneta creditizia a ciclo perenne — il biglietto a vista ed al portatore avente vita indeterminata — ha posto in essere la più aperta contraddizione in termini, fra la sua origine — condizionata ad un ciclo di credito — e la sua presunta funzionalità come espressione di valore costante. Come mezzo creditizio, essa è legata al credito, da cui proviene, ed alla sua capacità di ricupero; come mezzo monetario essa ha carattere di misura. Il contrasto fra il compito di misurare — che non ammette la variabilità del termine misuratore — e il compito creditizio è la causa insormontabile della sua irregolarità funzionale.

4. - Perchè una moneta nazionale risponda adeguatamente al compito giuridico, economico e sociale di strumento per la regolazione dei rapporti di scambio dei servizi fra i membri del gruppo, senza influire per causa propria sulla entità sostanziale delle ragioni di scambio, è dunque necessario che essa obbedisca alla condizioni sotto cui è creata.

Un sistema monetario che fosse fondato, ad esempio, sopra una circolazione esclusivamente statale, commisurata strettamente al ritmo delle entrate ed uscite del bilancio erariale, si presenterebbe perfetto sotto il punto di vista della condizioni creativa; poichè essa sarebbe periodicamente riassorbita in corrispondenza al credito per cui venne emessa.

Ma, evidentemente, un tale sistema sarebbe insufficiente al compito, comecchè limitato alla considerazione del solo credito occorrente alla tesoreria pubblica, disattendendo i crediti per le attività private, quanto dire per la economia della vita nazionale, di cui la economia dello Stato è, nella normalità, una ristretta parte.

Alle attività private sopperiscono, pertanto, il credito bancario ed il risparmio: il primo come fonte di circolazione, il secondo come riserva di alimentazione del primo. Il credito bancario opera, in prima fase, colla emissione del biglietto, condizionata dalla organizzazione data al sistema monetario; in seconda fase, colla mobilizzazione del risparmio a mezzo dei succedanei del biglietto o moneta bancaria. Fra i due tipi di mezzi monetarî la differenza è costituita dal termine di riassorbimento: termine breve e perentorio per i succedanei, indefinito per il biglietto.

In conseguenza, il credito di mobilizzazione del risparmio è soggetto ad una regolazione sua propria, mentre il credito di emissione la ritrae soltanto da una prescrizione di sistema, che è istitutiva e non costituzionale, riferita ad un indice tecnico o giuridico inserito nel meccanismo con un rapporto estraneo.

Praticamente:

— il credito di mobilizzazione si attua con gli assegni ed i giroconti di banca, la cui emissione è condizionata tecnicamente alla capacità del risparmio (anche se talvolta superata con risparmio derivato) e la cui vitalità di circolazione si esaurisce nel breve periodo di esistenza prefisso;

— il credito di emissione si attua coi biglietti, la cui emissione è regolata da una riserva o da una prescrizione legislativa, ma non è condizionata ad una vitalità di circolazione, se non dall'esito del credito per cui eseguita e dalla sua regolare rientrata.

5. - La ormai comprovata incapacità di regolazione sistematica del credito di emissione per mezzo della riserva, e la altrettanto comprovata inefficienza dei freni istituiti colla convertibilità dei biglietti e colla manovrabilità del saggio di sconto, portano a considerare la possibilità di una riforma nel metodo di produzione della moneta, che abbia per obbiettivo l'estensione, a tutta la circolazione, della condizione indeclinabile di riassorbimento, quale si avvera nel credito di mobilizzazione e nella circolazione di servizio dello Stato.

In sostanza, si tratterebbe di:

— proscrivere il credito di emissione, cioè la inserzione nel sistema monetario di quel meccanismo di regolazione, che si è rivelato inefficiente e gravido di tutte le irregolarità di comportamento e di tutti i pericoli inflatorii;

— concentrare il sistema sul credito di servizio alla Tesoreria pubblica (moneta biglione di Stato - spezzati) e sul credito di mobilizzazione del risparmio (moneta bancaria in vaglia cambiarii ed assegni di giro), ambedue a ciclo chiuso di riassorbimento.

Il sistema monetario-creditizio, dalla forma spuria acquisita per la contradditoria regola della base mercantile e della espansibilità creditizia, passerebbe alla forma corretta di sistema produttivo dei mezzi circolanti su base di credito e per via di mobilizzazione dello stesso.

Non sarebbe più possibile:

— nè lo sdoppiamento dei rapporti di scambio « moneta - merci » per l'inserzione del fittizio rapporto legale alla riserva di una sola merce;

— nè lo sdoppiamento dell'espressione monetaria fra termine legale (rapporto alla riserva) e termine reale (rapporto alla merce);

— nè la prorogazione della circolazione di mezzi creditizi, che hanno perduto la base di credito su cui furono mobilizzati e ristagnano inflattivament, facendo divergere fra loro i termini legale e reale;

— nè, infine, il tesoreggiamento inerte ed anch'esso inflattivo.

La imposizione di un riassorbimento a scadenza dei mezzi monetarî, effettuata colla riscossione delle imposte per il biglione di Stato ed imposta dalla scadenza del termine di validità per i vaglia cambiari ed assegni di giro, costituisce, adunque, un sistema di moneta che si esaurisce nel compito, per cui è creata, e può offrire pertanto la difesa tecnica contro la inelasticità ed, al tempo istesso, contro la inflazione.

La base di creazione essendo data dal risparmio, la sua mobilizzazione può avvenire con tutta la ampiezza richiesta, di momento in momento, secondo i propositi di impiego dei risparmiatori sollecitati dalla domanda degli imprenditori; ma i mezzi mobilizzati non ristagnano nella circolazione, poichè essi provocano variazioni nei conti delle banche, sia direttamente per le compensazioni immediate, sia indirettamente per le compensazioni mediate presso la Banca centrale. Avviene, in sostanza, una generalizzazione del procedimento, che attualmente si pone in essere con la emissione degli assegni di conto e giro da parte dei clienti, nell'ambito delle banche, la quale è condizionata dalla disponibilità in conto; mentre l'esclusione della facoltà di emettere assegni vaglia (ossia gli assegni circolari) concentra i movimenti di liquidazione presso la Banca centrale e pone, quindi, nel suo dominio completo le leve di controllo. E questa condizione, coordinata col riassorbimento dei mezzi di circolazione validi per i movimenti di liquidazione, ossia i vaglia della Banca centrale, è la salvaguardia contro ogni inflazione, perchè erige uno sbarramento periodico, a contatto del quale:

— i mezzi circolanti devono riaffluire dai clienti alle banche e da queste alla Banca centrale;

— le banche devono regolare i loro conti presso la Banca centrale, reintegrandoli in corrispondenza ai movimenti avvenuti;

— cosicchè ogni eccesso di mobilizzazione del risparmio rispettivamente ricevuto da ogni banca non può essere prorogato, ma deve dare luogo a smobilizzo per via di cessione dei crediti alla Banca centrale o di rientro dai debitori.

La circolazione sottoposta a scadenza agisce analogamente nei confronti degli imprenditori e dei risparmiatori: i primi sono vincolati a regolare gli investimenti in modo da potersi garantire l'estinzione od il rinnovo dei crediti ad ogni periodo, essendone vietato dal sistema ogni congelamento; i secondi sono vincolati all'investimento del risparmio, direttamente o per tramite delle banche, restandone impedito dal sistema ogni tesoreggiamento.

Il difetto essenziale di una circolazione di moneta creditizia a ciclo perenne è proprio e soltanto nella mancanza di un punto di liquidazione, come lo si aveva nella moneta a base di riserva mercantile con la convertibilità del biglietto in merce di riserva (moneta metallica) e che fu soppresso sin da quando si lasciò costituire il contrasto fra espansibilità del credito e rigidità della riserva, legata alla disponibilità materiale ed insidiata dal sistema fittizio dell'internazionalismo cambistico. Il corso forzoso, che sopravveniva sempre ad impedire le liquidazioni quando la loro prorogazione le aveva trascinate sino a presentarsi disastrose, è divenuto « il grande sistema di credito del mondo moderno », al quale non resta che prescrivere il freno delle liquidazioni sistematiche, per farne il sistema creditizio-giuridico della circolazione nazionale.

6. - Il funzionamento di un sistema di moneta creditizia concepito con la esclusione del biglietto di banca ed imperniato quindi unicamente:

a) sul biglione di servizio statale (buono di cassa o moneta divisionale;

b) sulla moneta bancaria legale (vaglia cambiario della Banca centrale;

c) sulla moneta bancaria di giro (assegno di conto e giro);

può realizzare una regolazione automatica per via dei termini limitatori che vi presiederebbero.

Al biglione di servizio, emesso come attualmente dallo Stato e destinato ai minuti pagamenti, il termine limitatore verrebbe segnato dalla legge entro i confini del bisogno di Tesoreria, ossia del credito occorrente allo Stato in rapporto alle entrate di bilancio ed alla anticipazione delle spese a fronte del ritmo di esazione. Necessariamente, la anticipazione delle spese resta vincolata al tempo di introito delle contribuzioni; così, ad esempio, col metodo italiano di rateazione bimestrale l'ammontare del biglione di servizio dovrebbe attenersi alla base di un sesto delle entrate. Per le necessità esorbitanti il normale andamento di gestione subentrerebbe, come di regola, il ricorso al credito di mobilizzazione del risparmio, sia in forma di prestiti degli enti statali di raccolta del risparmio, sia in forma di prestiti pubblici.

La moneta bancaria legale, sostitutiva in toto del biglietto di banca, sarebbe costituita da vaglia cambiarii della Banca centrale (Istituto di emissione), aventi un periodo di validità tassativamente prescritto: ad esempio, anno per anno. Tecnicamente, per ottenere la massima facilitazione nel modo di distinguere la validità, potrebbe essere disposto:

— che la forma ed il colore dei vaglia variassero per ogni anno, del quale dovrebbe spiccare chiaramente nel testo la indicazione numerica;

— che i vaglia relativi ad ogni anno solare avessero validità massima sino al 31 gennaio dell'anno successivo, mentre dal 1° gennaio l'emissione avrebbe già cambiato di tipo.

I vaglia — circolanti solo all'interno della Nazione in forza del divieto di esportazione già ora esistente anche per i biglietti — una volta scaduti di validità potrebbero essere ritirati solo dall'Istituto emittente e sotto sconto al saggio ufficiale in vigore, in ragione del tempo trascorso dal giorno di scadenza della validità a quello di presentazione.

Stilati in tagli fissi per le somme correnti ed in multipli di esse senza limitazioni, ed integrati per le frazioni del taglio minimo dal biglione di servizio statale, essi vaglia si sostituirebbero in tutto e per tutto ai biglietti; procurando, però, larga facilitazione nei grossi pagamenti e circolando in funzione monetaria unicamente nei limiti del periodo di validità. Ne verrebbe che, anno per anno, tutto il credito di emissione sarebbe sottoposto ad una obbligatoria trafila di revisione e liquidazione; fermo che l'emissione non dovrebbe mettersi in moto se non in riflesso a mobilizzazione di risparmio, come risulterà dal meccanismo che viene in seguito descritto.

Dato che il risparmio da mobilizzare si esprime in depositi presso le banche — costituiti, di regola, da versamenti fatti attualmente in biglietti ed a sistema riformato, in vaglia della Banca Centrale — le banche dovrebbero di necessità tenere la loro riserva in forma di deposito proprio e solo presso la Banca Centrale, rimettendole per la realizzazione i vaglia ricevuti. Tale deposito — incrementato, oltre che con vaglia, anche con risconti di portafoglio cambiario o con pegno di titoli pubblici — funzionerebbe da conto di compensazione di ogni banca; la quale

— versando vaglia, o riscontando portafoglio, o pignoramento titoli, si costituirebbe la disponibilità continuamente rinnovata, con cui formare la base dell'emissione dei vaglia, sola moneta legale, analogamente a quanto si pratica ora per i rifornimenti di biglietti (1);

(1) il prof. Soddy, in un suo progetto di riforma monetaria, vorrebbe che le banche fossero *obbligate* a riportare senz'altro tutti i crediti concessi presso la Banca Centrale.

— ricevendo vaglia si fornirebbe della moneta legale per le ordinarie operazioni di credito e di cassa.

I vaglia, distribuiti al pubblico dei clienti, circolerebbero al modo istesso dei biglietti ed in loro vece; ma annualmente, per lo scadere della loro validità, dovrebbero riaffluire, direttamente o traverso le banche, alla Banca Centrale, fornendole così, insieme al controllo permanente del conto di ciascuna banca, un punto di situazione annuale sull'attività delle banche stesse, sul movimento della circolazione e sull'intero movimento dell'organismo economico.

Sempre in coordinazione a questo metodo verrebbe ad essere esclusa la facoltà delle banche di emettere assegni circolari, che sono veri e proprii vaglia cambiarii, con cui si eluderebbe il controllo della Banca Centrale; sarebbe consentito loro, invece, di istituire assegni di giro sui conti dei clienti, nella forma di bollettini di giroconto (parificabili ai normali assegni di conto corrente) e di assegni a copertura preventiva ed assicurata (garantiti, limitati, vistati, o come si vogliono altrimenti denominare). In tal modo la mobilizzazione del risparmio si impernierebbe:

— nell'ambito di ogni banca — sui bollettini di giroconto o assegni di conto e giro;

— nei rapporti fra banche — sugli assegni a copertura assicurata;

— nella circolazione generale — sui vaglia cambiarii della Banca Centrale.

7. - I provvedimenti necessarii alla riforma sarebbero adunque:

— l'emissione di moneta simbolica a corso perenne riservata allo Stato e commisurata ad una aliquota delle entrate normali di bilancio, oppure ad un contingente fisso per lunghi periodi e stabilito con rapporto analogo, rappresentante il credito di cassa dello Stato e costituente la provvista di spezzati;

— l'emissione di moneta creditizia legittimata giuridicamente per i pagamenti (moneta legale) in forma di vaglia cambiarii della Banca Centrale, funzionanti analogamente ai biglietti, salvo che per la durata di validità (limitata, per esempio, all'anno solare con tolleranza di trenta giorni dalla scadenza), dopo scaduta la quale rimarrebbero gravati di uno sconto (interesse passivo) da dedursi dall'importo nominale;

— il divieto alle banche dell'emissione di moneta creditizia, limitando la loro attività di mobilizzazione del risparmio al conferimento ai clienti della facoltà di disporre con assegni di conto e giro ed assegni a copertura garantita.

La portata di quest'ultima disposizione sta in ciò: che ogni banca, aprendo crediti ai clienti, dovrebbe mantenersi sempre nei limiti della disponibilità del risparmio raccolto e sicuramente usufruibile; perchè gli assegni a copertura garantita tratti a suo carico, affluendo alle altre banche e da queste alla compensazione generale, costringerebbero l'obbligata a liquidarli con giri dal proprio conto di riserva presso la Banca Centrale ai conti di riserva delle banche presentatrici, e conseguentemente a reintegrarlo con trasferimento di crediti od a ridurre la riserva.

Nell'uno e nell'altro caso la disponibilità di risparmio sicuramente usufruibile per operazioni di credito sarebbe correlativamente modificata e la banca soggetta a regolare in conformità l'ampiezza del proprio lavoro.

Per mettere in moto il meccanismo descritto sopra non vi sarebbe altra necessità che quella di sostituire gradatamente la circolazione di biglietti ad

esistenza illimitata con i vaglia ad esistenza delimitata; nonchè di regolare diversamente i rappotri fra Banca Centrale e banche, in ordine ai saggi di interesse per le varie operazioni. Sarebbe, cioè, necessario, per codest'ultimo riguardo, che venisse attenuato lo scarto fra saggio attivo di conto e saggio dello sconto, profittando della circostanza per avviare una riduzione nel costo del credito, che non potrebbe a meno di ripercuotersi sui saggi degli investimenti, particolarmente per i prestiti pubblici e per i titoli fondiarii ed obbligazionarii, tanto importanti per l'attività investitrice finanziaria.

Ma ben maggiore importanza avrebbero il riflesso sull'educazione monetaria ed il rivolgimento nella psicologia del pubblico, per la distruzione di quel concetto della moneta sub specie aeternitatis, che riporta sempre alla considerazione del suo tramutamento in beni materiali, cagionandone le perpetue irregolarità di comportamento. A simile concetto si sostituirebbe, invece — a mano a mano che i vaglia prendessero il posto dei biglietti — la immediata sensazione del collegamento di ogni credito mobilizzato all'investimento prefisso e per cui si attua la mobilizzazione; e quindi, inevitabilmente, l'ulteriore collegamento dell'esito dell'investimento all'impegno del credito ottenuto, ossia la tendenziale stabilità fra credito ed esito, che contribuisce fondamentalmente alla tendenziale stabilità della stessa moneta, cioè dei prezzi.

E il sistema monetario funzionerebbe con legame diretto alle basi:

— della riserva monetaria in banca di ciascun privato, mobilizzata a seconda delle rispettive occorrenze e limitata dalle relative disponibilità e dal controllo creditizio della banca;

— della riserva monetaria delle banche nella Banca Centrale, mobilizzata e limitata nello stesso modo;

— della riserva monetaria statale in biglione di servizio, limitata dal bilancio e dalla legge dello Stato.

8. - Gli esperimenti di una moneta a scadenza sono già stati proposti ed attuati in varie occasioni, specialmente nel periodo di ricomposizioni economiche susseguito a Versaglia. Se i favorevoli risultati, che furono il più delle volte realizzati, non hanno avuto seguito di studi ed applicazioni più ampie e sistematiche, se ne devono accagionare la ristretta portata dei casi pratici, il fatale asservimento della dottrina economica alle teorie della moneta valore mercantile, la persistente illusione sulla governabilità del sistema creditizio, l'influenza interessata delle politiche di dominazione mosse e sorrette dalla internazionale dell'oro.

Le reazioni autarchiche, da cui furono scalzate le manomorte insediate sul giuoco delle bilancie commerciali e dei cambi e su gli accaparramenti della merce-moneta, hanno progressivamente sospinto alla superficie anche il problema monetario, che non poteva restare fluttuante sul pelago dell'internazionalità, quando ogni altro problema economico di produzione e di scambio tendeva a circoscriversi nell'ambito della nazionalità.

Al punto a cui è giunto il processo di riforma dell'organizzazione liberoscambista dell'economia mondiale, e di fronte al gigantesco urto fra il mondo di ieri e quello che vi subentrerà colla vittoria dei popoli emancipatisi dai falsi principi di universalismo capitalistico e plutocratico, la questione della moneta è ormai intesa nel suo corretto senso di questione tipicamente nazionale, come concezione di uno strumento funzionale del gruppo regolato dalla sua legge e cooperante al suo ordine strutturale di attività. Ed in tale senso

vuol essere sviscerata, per congegnarne il sistema in cosiffatta forma, che ripudiando metodi apparsi ineffettuali e regole constatate pregiudizievoli al compito, cui deve sopperire lo strumento monetario, ne risulti, così tecnicamente che economicamente, una più sicura ed efficiente cagione di regolarità e di potenzialità nella vita e nel progresso del gruppo.

Vittorio Friederichsen

Postilla

Una valutazione del progetto di riforma monetaria esposto dal F. presupporrebbe una piena comprensione delle idee dell'A., sia nella parte critica che in quella ricostruttiva. Purtroppo riesce assai difficile afferrare il suo pensiero e, nonostante ogni sforzo, permane il dubbio se l'interpretazione data alle sue parole sia effettivamente quella esatta.

Ad ogni modo, sembra che, nella parte critica, l'appunto fondamentale che il F. muove ai sistemi monetari-creditizi tradizionali (indipendentemente dal tipo di regolamentazione adottato: a circolazione interamente metallica, o in regime di convertibilità, o a corso forzoso) sia quello di « non garantire mai la rientrata dei biglietti », anche quando il rapporto creditizio che ne ha determinato la emissione abbia perduto in tutto o in parte il suo valore. In sostanza, il F. prende in considerazione un periodo di ascesa ciclica, durante il quale la circolazione si espande; sopravvenuta, con la crisi, una riduzione dei redditi, verificatesi presumibilmente delle insolvenze, i biglietti non rientrano ma continuano a circolare; valgono però di meno, come il credito che hanno per substrato. Nè è possibile frenare l'emissione di nuovi biglietti, essendo necessario « sostenere il mercato » per evitare nuove insolvenze; di qui, per adoperare i termini dell'A., l'immanente tendenza a « spiralizzarsi » della circolazione creditizia « a ciclo perenne ».

Occorre quindi dar vita ad una circolazione che abbia come condizione indeclinabile quella di assicurare un « ciclo chiuso di riassorbimento »; che eviti il permanere sul mercato di mezzi creditizi, una volta che abbiano perduta la base di credito su cui furono mobilizzati e « ristagnino inflattivamente », evitando nel contempo « il tesoreggiamento inerte ed anch'esso inflattivo »; che vincoli gli imprenditori « a regolare gli investimenti in modo da potersi garantire l'estinzione o il rinnovo dei crediti ad ogni periodo, essendone vietato dal sistema ogni congelamento » e vincoli al tempo stesso i risparmiatori « all'investimento del risparmio, direttamente o per tramite delle banche, restandone impedito dal sistema ogni tesoreggiamento ». A tal fine il sistema di riforma monetario-creditizia proposto comprenderebbe: 1) l'esclusione completa dei biglietti di banca; 2) emissione, in loro vece, di vaglia cambiari dell'Istituto di Emissione a scadenza annuale e da rinnovare pertanto al termine di ciascun anno in altri vaglia di differenti caratteristiche esteriori; 3) limitazione dell'attività delle banche alla mobilizzazione del risparmio « effettivamente raccolto e sicuramente usufruibile »; esclusione quindi — se il pensiero dell'A. è rettamente inteso — di ogni forma di creazione di credito (il « divieto alle banche di emissione di moneta creditizia fiduciaria » sembra debba intendersi in tal senso).

A parte le riserve che sono suggerite dalla complicazione tecnica connessa a questa annuale sostituzione dei vaglia, che non rappresenterebbe soltanto una operazione meccanica ma dovrebbe significare « una obbligatoria trafila di revisione e di liquidazione di tutto il credito di emissione »; a parte, si diceva, la complessità di tale operazione (il richiamo agli espedienti di moneta a scadenza già attuati nel dopoguerra non è conclusivo, dato che si trattò sempre di tentativi effettuati su scala ristretta), sembra si possa osservare:

1) La concessione di crediti con vaglia anzichè con biglietti non può impedire che essi « perdano il loro substrato », se il credito è stato malconsentito, finquando essi rimarranno in circolazione « ristagneranno inflattivamente » come sarebbe accaduto per i biglietti; alla liquidazione annuale si dovrebbe provvedere alla « trafila di revisione » di questi crediti mal concessi ed alla loro liquidazione. Ma non riconosce lo stesso A. che, in simili casi, « bisogna bene o male sostenere il mercato » e che procedimenti contrari « aggravano la situazione senza sanarla »? E' da osservare poi che — come del resto ammette il F. — anche con il sistema del biglietto convertibile si arriva ad un punto di liquidazione qualora il credito consentito si riveli esuberante o non sano; punto di liquidazione costituito precisamente dall'afflusso di biglietti per richiesta di conversione. Che tale liquidazione sia di fatto impedita dalla proclamazione del corso forzoso è circostanza che dipende da « un atto di volontà » che impedisce all'automatismo del sistema di funzionare; ma questo atto di volontà potrebbe essere operativo anche rispetto alle singole liquidazioni annuali, quando appaia meno costoso e meno carico di conseguenze il prorogare — sia pure sotto altra forma — la circolazione di mezzi creditizi che abbiano perduto la loro base.

2) Se, come dice il F., « i vaglia distribuiti al pubblico dei clienti circolerebbero al modo stesso dei biglietti ed in loro vece ma, annualmente, per lo scadere della loro validità, dovrebbero riaffuire, direttamente a traverso le Banche, alla Banca Centrale », non si vede perchè il sistema dovrebbe evitare il tesoreggiamento. I detentori di vaglia, infatti, dopo averli convertiti nei nuovi, potrebbero continuare a detenerli senza essere in alcun modo vincolati all'investimento. I vaglia sarebbero legati da tanti fili invisibili, l'estremità dei quali sarebbero tenute dalla Banca Centrale, che, allo scadere del termine, aggomitola i fili e torna in possesso dei biglietti vecchi per appendervi dei nuovi! Fatica di Sisifo! Può darsi che, su questo punto, il pensiero del F. non sia chiaramente inteso; chiara ed evidente appare, comunque, l'influenza negativa che questo periodico acclaramento delle disponibilità dei privati potrebbe avere sulla formazione del risparmio, che ama circondarsi di segretezza a causa di quella mentalità di molti che si deve pur rispettare se si vuole che risparmio si formi (ricordiamo in proposito alcune sensatissime osservazioni del Mazzucchelli in una nota pubblicata or non è molto sulla « Rivista bancaria »). Inoltre, poichè il tesoreggiamento non avviene esclusivamente in moneta, ma anche mediante altri beni, non è affatto detto che, modificando il sistema di circolazione, il fenomeno non abbia a verificarsi. Il tesoreggiamento dipende da uno stato d'animo, sia pure ingiustificato, i cui determinanti sono bene individuabili; è semplicistico ricercare un procedimento meccanico per eliminarlo, quando occorre piuttosto impedire che quelle determinanti si verifichino.

3) E' quanto meno discutibile che la « condotta attiva » delle banche e la creazione di credito sia soltanto produttiva di inconvenienti. Che la crea-

zione di credito possa avvenire senza danno per l'organismo economico ed anzi con suo vantaggio, ove il risparmio reale si appalesi insufficiente di fronte alle possibilità di investimento, non sembra possa disconoscersi. Il F. mentre sembra negare alle banche questo compito (« ogni banca, aprendo crediti ai clienti, dovrebbe mantenersi sempre nei limiti del risparmio raccolto e sicuramente usufruibile ») non chiarisce se al loro posto, la funzione di anticipatrice di risparmi futuri debba essere esercitata dalla Banca Centrale con l'emissione dei suoi vaglia. Ed in tal caso, se le realizzazioni non corrispondessero alle prospettive, non si avrebbe ugualmente un « ristagno inflattivo » di tali mezzi di circolazione attraverso il loro svilimento intrinseco? E ne sarebbe possibile, o opportuna, la liquidazione annuale?

* * *

E poichè il progetto si appunta contro la creazione della moneta bancaria vogliamo tentare di mettere in luce, in sintesi, come le banche incontrino un duplice ordine di vincoli in tale attività, i quali ne limitano il movimento, cosicchè soltanto la Banca Centrale dirige l'orchestra e dà il tempo anche in regime di emissione di biglietti.

Come noto, il processo di creazione della moneta bancaria è la conseguenza di operazioni attive e passive, le quali si determinano reciprocamente in un groviglio di azioni e reazioni, di cui l'iniziativa in parte è dovuta ai depositanti e in parte pure alle banche. Ed in vero, nel flusso e riflusso di contanti e di crediti, il canone fondamentale di gestione bancaria impone la compensazione delle due correnti. Il *quantum* creato da operazioni passive è il presupposto della moneta creata mediante operazioni attive, e ne determina l'ammontare; epperò l'iniziativa pare essere da parte dei depositanti. Se poi tra coloro che ricevono i crediti concessi da una banca, vi sono dei clienti della banca medesima, i depositi passivi dipendono dalle operazioni attive; e nella misura in cui ciò si verifica, l'iniziativa parte dalla banca.

Normalmente avviene che i crediti concessi da una banca ai mutuatari, a mano a mano che vengono utilizzati, sono versati, da chi li riceve, in deposito presso altre banche, onde queste ultime si rinforzano di tanto di quanto la prima si indebolisce (1). Di modo che, sempre che le banche avanzino di conserva, esse si sostengono reciprocamente. E' questa la chiave di volta del sistema, cioè il movimento di simpatia tra le varie banche, e ci fa capire come il comportamento di una singola banca dipenda dal comportamento medio delle banche nel loro complesso, a cui ogni banca, sia pure in piccola parte, contribuisce. Ne risulta che le decisioni di ciascuna non sono arbitrarie, ma dipendono da forze esteriori, le quali sono costituite, appunto, dal comportamento delle altre. E' il primo ordine di vincoli che le singole banche incontrano nei loro movimenti.

Ma si potrebbe obiettare che, se si suppone un paese senza relazioni con l'estero ed in cui tutti i pagamenti fossero effettuati mediante assegni, non vi sarebbe limite alla creazione di moneta bancaria, con la conseguenza che il sistema monetario sarebbe perennemente instabile, poichè qualsiasi circostanza, che potesse influire sul comportamento medio delle banche, farebbe traballare il sistema, Senonchè, anche trascurando l'irrealtà delle due ipotesi, i sistemi monetari moderni non sono così fragili come si crede da alcuni.

(1) J. M. Keynes: *Trattato della moneta*, vol. I, pag. 31 - Milano 1932.

Infatti è agevole intendere come la necessità di mantenere riserve, vuoi in contanti, vuoi in disponibilità presso la Banca centrale, costituisca dei freni che ostacolano quei movimenti che potrebbero condurre il sistema all'instabilità. L'esigenza della riserva costituisce il secondo ordine di vincoli che le banche nel loro complesso, incontrano nel processo di creazione di moneta bancaria. E' la banca centrale che segna il passo al sistema bancario nel suo complesso; è dessa che, controllando l'emissione dei biglietti, controlla indirettamente le riserve complessive del sistema bancario e ne regola altresì il comportamento.

Prof. Felice Villani
dell'Università di Urbino

CHIARIMENTO

I dati contenuti nelle righe (9) e (10) della tabella 5 contenuta a pag. 23 del fascicolo di gennaio 1943 di questa rivista sono riferiti a migliaia di lire e debbono, perciò, essere così rettificati.

7.793,54	11.514,18	33.902,92
5.483,33	5.714,42	7.506,38

L. L.

Il cosidetto riporto-proroga e il nuovo codice civile

In un breve articolo, pubblicato due anni fa in questa Rivista in occasione della preparazione del nuovo codice civile, feci presente come la considerazione della funzione economica più frequente del contratto di riporto, che è quella di consentire la proroga del risultato delle operazioni di borsa a termine, aveva indotto una parte della dottrina (rappresentata sopratutto dal Messineo in diversi suoi scritti) a sostenere che in tal caso si avesse un *riporto improprio* o *riporto proroga*, diverso dal *riporto legale*, previsto dall'art. 73 del codice di commercio abrogato, dal quale si distinguerebbe precipuamente per essere, a differenza di esso, un contratto con effetto meramente obbligatorio e propriamente niente altro che una proroga di un precedente contratto di compra vendita di titoli a termine.

Contro tale opinione osservavo:

a) che il cosiddetto riporto-proroga non costituisce giuridicamente la proroga di un precedente contratto a termine, perchè di regola è concluso a mezzo dello stesso intermediario di borsa, ma non fra le stesse parti dell'originario contratto a termine: di solito infatti chi prende i titoli a riporto non è un'operatore di borsa, ma un banchiere o un capitalista, che vuol fare un sicuro e proficuo investimento di danaro.

b) che quand'anche il cosiddetto riporto-proroga fosse concluso tra le stesse parti del contratto di compra-vendita originario, il che avviene di solito quando una di queste è una banca, non è concluso alle stesse condizioni di quel contratto, ma ad un prezzo fisso, detto *prezzo di compenso*, affatto indipendente dal prezzo originario, e stabilito dalle autorità di borsa alcuni giorni prima della liquidazione.

Ne deducevo che, mentre è esatto dal punto di vista economico che il cosiddetto riporto-proroga serve per lo più a prorogare in parte gli effetti di una precedente operazione di borsa a termine, ciò non ha rilievo dal punto di vista giuridico, restando nel campo dei motivi che inducono le parti a contrattare. Affermavo inoltre che l'efficacia reale del contratto non manca neanche se esso ha luogo fra le stesse parti del contratto a termine, perchè in tal caso il venditore dei titoli, che ne dovrebbe perdere la proprietà consegnandoli a termine, la conserva invece col prenderli a riporto.

Il nuovo codice civile (art. 1548) conosce una sola specie di riporto, al quale riconosce, sebbene con una definizione più esatta di quella dell'art. 73 cod. comm. abrogato, l'effetto traslativo di proprietà; e conferma il carattere

reale del contratto (art. 1549). Del riporto-proroga come contratto con efficacia meramente obbligatoria non fa menzione alcuna.

Tuttavia il Messineo, in un articolo recentemente pubblicato in *Banca Borsa e Titoli di Credito* (1942, I, 8) insiste nella sua tesi, controbattendo le mie osservazioni e avvalorandola con nuovi argomenti: onde è d'uopo che a mia volta io procuri di dimostrare di non essere caduto in errore.

Risponde egli innanzi tutto alla mia prima osservazione, richiamando quanto aveva detto in un suo precedente scritto (in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, 1934, I, 119), che mi era sfuggito, che cioè quando il contratto è concluso con una parte diversa da quella che era stata controparte nella compravendita di titoli a termine, non ha luogo un riporto-proroga, ma si ha l'intervento di un terzo per la sistemazione di un contratto a termine. Nulla da obiettare. Senonchè, tolta di mezzo quest'ipotesi, che è in pratica di gran lunga la più frequente (vedansi infatti nel detto scritto le affermazioni del segretario della Federazione Nazionale Fascista degli Agenti di Cambio), e ridotto il riporto-proroga al solo caso del contratto concluso tra le stesse parti dell'originario contratto a termine, la sua importanza economica risulta grandemente diminuita, restando fuori di esso la maggior parte dei riporti che effettivamente si concludono nelle Borse a mezzo degli agenti di cambio.

Al secondo mio argomento (sub *b*) il Messineo risponde che, appunto perchè il prezzo del riporto-proroga non è liberamente fissato dalle parti, ma è determinato di autorità, esso differisce dal riporto ordinario. L'obiezione non mi sembra esauriente. L'art. 1548 cod. civ. considera infatti elemento essenziale del contratto di riporto un prezzo *determinato*, che al termine di esso deve essere rimborsato dal riportato contro riconsegna di altrettanti titoli della stessa specie, aumentato o diminuito nella misura convenuta (premio di riporto o di deporto); ma non dice in qual modo il detto prezzo debba essere determinato, nè che debba essere sempre determinato dalla libera volontà delle parti. L'uso o il regolamento di borsa può stabilire ed effettivamente stabilisce diversamente appunto quando il riporto è utilizzato per prorogare gli effetti economici di un contratto di borsa a termine. La ragione della determinazione ufficiale del prezzo del riporto nel caso suddetto sta in ciò che esso serve di base per la liquidazione delle differenze rispetto al prezzo dell'originario contratto a termine, che fa parte della liquidazione collettiva di borsa. Soltanto la misura del premio di riporto o di deporto è liberamente convenuta tra le parti, sebbene anch'essa sia determinata dalle oscillazioni del mercato del danaro e dei titoli.

Potrà sembrare che io abbia fatto una importante concessione alla tesi avversa con l'ammettere che esistono effettivamente due specie di riporto, tra le quali corre appunto una differenza relativa al modo di determinazione del prezzo. Ma si tratta di una modalità secondaria, che potrà indurci a ravvisare due sottospecie, nel resto identiche, dell'unico contratto di riporto previsto dalla legge: non di uno snaturamento dei caratteri fondamentali dell'istituto, trasformato, come vorrebbe il Messineo, da contratto reale e con efficacia reale, in contratto consensuale con effetto meramente obbligatorio.

E' esatto poi quanto osserva il Messineo (a pag. 10) circa la funzione che esercita il cosiddetto riporto-proroga di sostituire l'adempimento del contratto originario di compravendita a termine, salvo il pagamento della differenza fra prezzo originario e prezzo di compenso. Ma egli cade in errore, a mio avviso, nel qualificare questo modo di adempimento come *proroga* del contratto originario, cioè rinvio, sia pure soltanto parziale, dei suoi effetti obbligatori;

mentre, a mio modo di vedere, esso è invece *esecuzione* a mezzo di compensazione (la quale, come è noto, è un modo di adempimento), tra il debito di danaro del compratore a termine e il suo credito di danaro verso il venditore-riportatore per il prezzo del riporto, chiamato appunto perciò prezzo di compenso; e d'altra parte a mezzo di compensazione tra il credito di titoli del detto compratore a termine e il suo debito della stessa quantità e specie di titoli derivante dal contratto di riporto: così che non si ha prolungamento del contratto di vendita e delle relative obbligazioni, ma sostituzione ad esso del contratto di riporto e delle obbligazioni che ne derivano.

Come osserva il Weiller (Voce *Borsa Valori* in *Nuovo Digesto Italiano*, pag. 519), a torto citato dal Messineo tra i sostenitori della sua tesi, dopo un approfondito esame del modo di funzionamento del cosidetto riporto-proroga « col riporto non si prolunga l'operazione (di compravendita a termine). In realtà a mezzo del riporto si chiude una prima operazione e se ne rende pendente un'altra per la fine del mese successivo ».

Il terzo punto, su cui insiste il Messineo, è la mancanza nel cosiddetto riporto-proroga della consegna reale dei titoli, che, anche secondo l'art. 1549 del nuovo codice civile, è elemento necessario del contratto di riporto, e lo qualifica come contratto reale. Egli osserva a pag. 11 che pur essendo « fuori dubbio che all'estremo di una più o meno lunga serie di operazioni i titoli sono *consegnati a colui che li riceve a riporto* (dunque una consegna reale avviene!) da colui che concede alla propria controparte la proroga del contratto a termine o da un soggetto intermedio, sta in fatto che tra il compratore (o il venditore) a termine e colui che concede la proroga i titoli non costituiscono oggetto di consegna, sono meri termini di riferimento per stabilire qual'è la somma che alla scadenza del riporto una parte deve all'altra, aumentata di regola del premio del riporto ».

Questo periodo rivela l'equivoco in cui cade il Messineo: di scambiare cioè, nel caso ipotizzato, il contratto reale di riporto, che ha luogo fra chi consegna e chi riceve i titoli, con la sistemazione, che a suo mezzo avviene, dei rapporti derivanti da un contratto di compravendita a termine. Il contratto di riporto, non avendo luogo in tal caso tra le stesse parti del contratto a termine, non implica consegna di titoli tra di esse. La sistemazione del contratto a termine viene attuata col mezzo della consegna dei titoli fra altre parti per conto di chi doveva consegnarli.

Lo stesso Messineo, ricorda poi come l'art. 1535 del nuovo codice civile, relativo non al riporto, ma alla vera *proroga* del contratto a termine, concordata tra le stesse parti di tale contratto col pagamento della differenza tra il prezzo originario e quello del giorno di scadenza, fa salva l'osservanza di *usi diversi*. E fa presente come la relazione del Guardasigilli al Re spiega questo richiamo agli usi diversi come un riferimento alla pratica, costante in materia di contratti a termine stipulati per il tramite di agenti di cambio, di « effettuare la proroga del contratto, impiegando la forma estrinseca del riporto, senza che per altro vi si accompagni la consegna effettiva dei titoli richiesta per il riporto ». Questo sarebbe appunto il riporto proroga, che sarebbe pertanto riconosciuto non dalla legge, ma dall'uso.

Senonchè a me sembra che anche nella interpretazione di questo testo (a parte ogni questione circa il valore dei Lavori preparatori) si faccia confusione tra funzione economica e caratteri giuridici del contratto. Infatti in sostanza la Relazione al Re viene a contrapporre alla proroga consensuale dei contratti a termine, prevista dall'art. 1535, che è vera proroga con effetti mera-

mente obbligatori, un mezzo giuridico diverso (cioè non una proroga) stabilito dall'uso per giungere allo stesso risultato economico cui con la proroga si arriverebbe. Inesattamente poi è detto che questo mezzo consiste nel fare uso della « forma estrinseca del riporto ». Di questo in realtà, come è stato dimostrato dal Weiller sopra citato, e in fondo è stato riconosciuto dallo stesso Messineo nel brano sopra riportato, non vi è soltanto la forma estrinseca, ma anche la sostanza, poichè per effettuare la consegna dei titoli venduti, necessaria per la liquidazione di borsa, si ricorre ad un riporto vero e proprio. Se la consegna dei titoli non ha luogo effettivamente, quando il riporto è concluso fra le stesse parti del contratto a termine, è perchè il trasferimento di proprietà, che con esso in esecuzione della vendita si dovrebbe attuare, è neutralizzato dal trasferimento di proprietà in senso inverso, che si dovrebbe attuare come conseguenza del riporto.

Non sembrano più convincenti gli argomenti che il Messineo trae da alcune disposizioni di carattere fiscale (art. 4 R. D. L. 15 luglio 1941 n. 647; art. 4 R. D. 15 marzo 1942 n. 357; art. 15 R. D. 29 marzo 1942 n. 239), le quali espressamente distinguono il riporto finanziario, concluso a scopo indipendente di finanziamento, dal riporto, che diremo speculativo, che serve alla sistemazione di operazioni di borsa a termine. E' risaputo che le norme fiscali contemplano i negozi giuridici da un punto di vista particolare, dando la prevalenza alla considerazione dei loro effetti economici, piuttosto che a quella della loro configurazione giuridico-formale. E dal punto di vista economico non si può negare che il contratto di riporto assume aspetto diverso a seconda della funzione cui adempie. Ma ciò non toglie che giuridicamente, a mio modo di vedere, vi sia una sola specie di riporto, quella prevista dall'articolo 1548 cod. civ. e che la proroga del contratto a termine, prevista dall'art. 1535, sia tutt'altra cosa che un riporto.

Il Messineo sostiene anche che nel caso del riporto proroga non si applica, quanto al diritto di voto spettante per le azioni di società, l'art. 1550, relativo al riporto legale, bensì l'art. 1531, relativo alla vendita di titoli a termine. La differenza fra l'applicazione dell'una o dell'altra disposizione è però del tutto inconsistente: perchè il presupposto dell'esercizio del diritto di voto è nell'un caso e nell'altro identico: il possesso del titolo, che si ha ugualmente perchè il venditore a termine ha conservato i titoli per esserne stata prorogata la consegna, o per effetto della sostituzione della vendita con un riporto, che li ha lasciati nelle sue mani.

Infine la disposizione del R. D. L. 4 dicembre 1939, n. 1913, che impone espressamente a pena di nullità, qualora il Ministero delle Finanze così disponga, il deposito di copertura dei titoli, oltre che per i contratti di compravendita a termine, anche per i riporti, mi pare costituisca la migliore conferma del mio assunto, che il riporto implica sempre trasferimento di proprietà e consegna reale dei titoli. Infatti il Messineo, riconoscendo la impossibilità di eseguire un nuovo deposito di copertura nel caso che abbia luogo un riporto proroga quale egli lo concepisce, si trova costretto a negare l'applicabilità della disposizione stessa al riporto-proroga, e ad interpretare l'obbligo di depositare come obbligo di non ritirare il deposito già eseguito per la compravendita a termine. Ma in tal modo si va contro il testo legislativo, che parla di deposito senza distinguere, riferendosi anzi nel modo più evidente ai riporti connessi con le operazioni di borsa.

Prof. Vittorio Salandra

PROBLEMI VARI

Sviluppo e momento bancario.

Se la banca è istituto con radici di data antica, dagli argentari romani, ai « lombardi » ed altri del medioevo ed a isolati esempi dal secolo decimo quinto all'inizio del secolo XIX, essa si può dire, che cominci, *praticamente* a nascere e svilupparsi con lo spuntare della mobiliarizzazione del capitale.

Finchè il capitale permase immobiliare, o inteso in merci e mezzi tangibili o in moneta metallica tesoreggiata non vi erano le fondamenta per l'espandersi di una istituzione che è prettamente e caratteristicamente mobiliare quale è la banca.

Le invenzioni tecniche dell'ultimo quarto del secolo XVIII, invenzioni che si possono riassumere, all'ingrosso, nel trovare e creare la macchina a presente sussidio, presidio ed illimitato sviluppatore del lavoro umano e delle comunicazioni fra i territori e fra le genti, hanno dato nascita rapida, feconda ed intensissima al capitale mobiliare.

Capitale mobiliare significa credito nelle sue svariatissime forme; significa depositi e loro uso; significa titoli nei loro diversi generi; significa facilità e rapidità di trasferimento da un punto all'altro del globo terrestre; significa investimenti vicini e lontani; significa intensità e vastità di commerci e, conseguentemente, di produzioni.

I commerci nazionali e più spiccatamente quelli internazionali sono così saliti ad entità tali di relazioni tangibili da formare, da essi soli, la base del grado di progresso, materiale, di ricchezza positiva e di potenza economica più a lungo durevole di una nazione, chè la pura potenza politica o militare, è nella storia dell'umanità, potenza facilmente transeunte.

La banca è stata ed è la manifestazione pratica, l'assommatrice si può dire anche la sintesi e nello stesso tempo lo strumento, pronto, agile, indispensabile della mobiliarizzazione del capitale, coadiuvata, nel settore titoli, dalla Borsa, altro strumento di grande, seppure, diversa, potenza ed efficienza.

La marcia ognor più intensa delle mobiliarietà del capitale, anzi si potrebbe dire della azione immensa e attiva del capitale in genere — perchè il capitale immobiliare, del tipo di prima del secolo XIX, non aveva forze marcate e prementi d'azione e di propulsione economica — ha condotto alla marcia correlativa della banca.

Nei momenti di sviluppo, *relativamente* più vibrato, la banca fu generalmente pura impresa privata (1).

Quando lo sviluppo più che in intensità si manifestò in estensione, cominciò a mostrarsi la banca di natura pubblica o parastatale. In seguito, colle conseguenze economiche della prima guerra mondiale e coll'avviamento, quasi dovunque nel mondo, all'intervento statale nel campo economico (statalismo), le banche, a cominciare da quelle d'emissione, quando non divennero statali o parastatali, sentirono più o meno fortemente l'influenza pubblica (cioè dello Stato) nella loro azione, ed oggi ben pochi sono i paesi nei quali le banche continuino ad essere pienamente private di fatto o libere come si preferisca dire.

Si è detto, tra l'altro, che le banche sono strumento di dominio — si sottointende di dominio politico — e che anche per questo era necessario che le banche fossero più nettamente influenzate dallo Stato. Specialmente questo criterio è in auge oggi e presiede all'influenzamento bancario — allo scopo della migliore e maggiore permeazione degli Stati, che diremo ascendenti, entro i grandi dominî ch'essi mirano a crearsi colla guerra universale in corso.

Il corso in parola è massimamente notevole nel Giappone. Ivi oltre essersi creato un massimo istituto bancario influenzatore — insieme alla Banca del Giappone, che è la banca d'emissione, allargata alquanto di poteri — per i paesi conquistati o inquadrati nello « spazio vitale »nipponico, istituto che collega tutte le banche esistenti prima nei singoli territori o fondandone di nuove, oltre questo, si sono in modo speciale « sfamiliarizzate » le due più potenti banche private, immettendo nei relativi stretti e bi-o, trisecolari gruppi famigliari, azionisti liberi che tutto lascia supporre siano rappresentativi di influenza statale o parastatale.

In misura diversa e con metodi differenti la Germania protende il suo intervento bancario nei territori del grande spazio europeo. Nei paesi occupati con minori o maggiori partecipazioni bancarie. Partecipazioni minime in occidente, crescenti nel mezzo, massime nel sud-oriente (Balcania) dove è attivissimo l'acquisto di maggioranze od almeno di importanti pacchetti di azioni, (in buona parte già di appartenenza francese), oppure d'interessenze, collegamenti o rapporti altri bancari a mezzo diretto (grandi banche berlinesi) od indiretto (banche viennesi o di Praga).

Verso l'oriente invece la Germania crea banche vere e proprie o uffici (Stellen) bancari diretti o trasforma le banche esistenti (nell'ex Polonia) così da renderle collegate quanto meglio è possibile con Berlino.

Questa è una tendenza si può ben dire nuova. Nuova almeno nella sua ampiezza, nella sua intensità, nel suo scopo diretto e apertamente statale.

In passato, sì, le banche furono mezzo di penetrazione e non soltanto economica specialmente nei territori coloniali od in territori più facilmente influenzabili.

---

(1) Come impresa privata si vuol qui indicare tanto le banche propriamente dette private, cioè case bancarie private o banchieri privati, quanto le banche costituite sotto forma ordinaria o cooperativa di Società per azioni.

Le ditte private ebbero dapprima uno sviluppo assai grande, si può dire dovunque. pur nascendo quasi contemporaneamente la banca azionaria. Quest'ultima si allargò, secondo i paesi, particolarmente verso la seconda metà del secolo scorso. Le ditte private cominciarono nel loro insieme a diminuire la loro velocità di accrescimento per poi in processo dei decenni scendere ed ora sono dovunque nel mondo, assai ridotte e sempre più riducentesi di numero e d'importanza.

Ma non erano le banche vere e proprie, che, del resto, non esistevano, come tali — bensì eran case di commercio che esercitavano funzioni anche di banca.

Già gli italiani (e cioè veneziani, genovesi ed in minor grado pisani) avevano negli scali del levante creati i « fondaci » che furono i mezzi più efficaci e più pratici per espandere influenza e poi (dove conveniente e possibile) dominî.

I fondaci erano in sostanza magazzeni commerciali che curavano, facilitavano e sospingevano importazioni ed esportazioni e che come è ben naturale davano i crediti necessari — facendo così una operazione di natura bancaria.

I fondaci del Medioevo italiano divennero poi gli stabilimenti dell'evo moderno e, gli stabilimenti (settlements) riuniti, furono la base delle diverse compagnie tra le quali quella che raggiunse il massimo grado storico fu quella « delle Indie ». Le « compagnie » esercitavano anche i servizi di credito, di trasferimento, di pagamenti ecc. cioè servizi di essenza bancaria.

Fondaci, stabilimenti, compagnie non erano creati per impostare un dominio, anche se poi un dominio finisse col sorgere, ma semplicemente per sviluppare commerci e per raccogliere profitti. Cosicchè lo sviluppo bancario odierno nei « grandi » dominii non può rassomigliarsi a quello dei fondaci ecc.

In ogni caso quello precedette il dominio, mentre l'attuale lo sussegue ed è fatto per meglio consolidare un frutto delle armi.

La funzione bancaria d'allora era la conseguenza delle funzioni commerciali, delle uniche funzioni cioè assicuranti produzioni, ricchezze, influenze economiche, mentre la funzione attuale è essenzialmente statalista di scopo. Non crea, ma segue, non stimola automaticamente, ma regola disciplinatamente aiutando i rapporti economici fra le popolazioni dominate e quelle dominanti ed offrendo tutte le facilitazioni per sorgere di opifici, di ditte, ecc., della « nazione dirigente lo spazio vitale » nel territorio diretto con vantaggio economico materiale indubbiamente notevole anche per i « diretti ».

Ciò se porta necessariamente a rendere le banche stabilite o stabilende, interessate od interessande nei territorii « diretti », più strettamente collegate che mai collo Stato dirigente porta altresì a rendere vieppiù forti le influenze statali nelle banche preesistenti nei confini degli Stati dirigenti.

Cosicchè anche questa nuova ragione dell'estensione dei domini o spazi, l'intervento dello Stato nella funzione delle Banche non può che tendere ad accrescersi.

Accrescimento costante, (anche se moderato da corsi e ricorsi, allentamenti e riprese dell'influenza statale) finisce col significare burocratizzamento, vogliasi anche lento ma in ogni caso progressivo dell'azione bancaria.

A sua volta burocratizzamento significa delineazione ed altresì riduzione di funzioni e loro dissociazione.

Già in Italia le Banche sono state « mobiliarizzate ». Non soltanto nel senso di toglier loro, già da molti anni, l'esercizio del credito immobiliare che invece ancor persiste nel sudoriente e perfino nell'ex Austria, nonchè nell'America latina.

Ma di recente anzi nel concentrarle al credito a breve scadenza, specializzando altri appositi istituti in quello a media e in quello a lunga scadenza. Colla tendenza poi a favorire le banche specializzate per l'esportazione, per l'agricoltura e domani per altri rami singoli.

In America in tal campo si è già alquanto lungi, benchè ivi si sia in paesi

che si usa chiamare ancora liberisti, ma che invece in parecchi punti mostrano un indirizzo statalistico più vibrato che non nella vecchia Europa continentale.

L'esperienza fino a questi giorni non è stata favorevole alla specializzazione delle banche per rami di attività. E la limitazione in corso per i campi di lavoro (restrizione alle operazioni di breve scadenza da una parte prettamente commerciali od altri in diversa parte) non può fornire che limitazioni generali di margini a quelli già ridotti da un esercizio concentrato ad un solo ramo di attività. L'Elettrobank svizzera che pure dovette ridurre, negli anni dopo la passata guerra, il proprio capitale, aveva ripreso pulsazione favorevole ma essa fa il credito anche a media e lunga scadenza, anzi il credito non breve è la partita maggioritaria.

Il momento bancario oltre quanto fu detto più sopra circa lo sviluppo nei paesi dominati o « diretti » presenta, almeno in apparenza, un aspetto ancora non chiaramente definibile.

Per ora è ancora un aspetto nettamente bellico. Si raccolgono cioè in tutti i paesi, nessuno escluso, depositi di vario genere in grande copia. Copiosità che si può delineare ultraproporzionale alla forte maggior quantità di mezzi monetari finora e dovunque in circolazione durante la guerra.

Se si fa calcolo anche di depositi affluiti in abbondante misura alle Casse di risparmio ordinarie e postali (per quest'ultime vanno però separate le Casse postali italiane per le quali la massima affluenza non è nei depositi ordinari, ma nei buoni postali fruttiferi, una specialità tutta italiana che figurerebbe, nel calcolo sul risparmio, più esattamente sommata insieme ai buoni del tesoro che non per i depositi ordinari) la misura dei depositi nel mondo assurge a misure straordinariamente elevate. Misure dovute, come parmi aver già ricordato altra volta, in scarso limite al vero risparmio *normale* ed invece in prevalenza marcata, a consumo di scorte familiari e di esercizio, a contrazione notevole di consumi d'ogni genere ed, in genere, a circostanze non normali, belliche.

Nel campo bancario si registrano aumenti ancora maggiori nei conti correnti o di corrispondenza (come sono indicati in Italia) non dovunque ma nella maggior parte dei paesi. Ai conti correnti vanno i « risparmi commerciali » ed industriali i quali oltre che dai fattori citati per i depositi a risparmio, sono alimentati, in copia, da mancate riparazioni, da tralasciati impieghi di fondi correnti, di fondi di ammortamento, di riserve, e di ogni altro accantonamento, da maggiori utili non distribuibili e così via.

Tutto danaro questo, dei conti correnti, per così dire provvisorio, che il periodo di pace susseguente a quello attuale di guerra, farà richiamare largamente dalle banche, mentre alquanto minori, in proporzione, dovrebbero essere le chiamate di rimborso nel campo dei depositi a risparmio.

Il domani quindi dovrebbe essere per manifestarsi una via opposta di quella in corso. Ora incassare largamente, domani sborsare. E perciò fare liquidare i buoni del Tesoro ed altri titoli di Stato formanti oggi l'impiego principale dei mezzi bancari, liquidare rapidamente i crediti ai fornitori dello Stato, e oppure o ricorrere alle Banche d'emissione per prelievi sui propri depositi, risconti, anticipazioni e così via.

Date le somme che dovranno muoversi domani pur ripartite su un adeguato periodo di tempo, non è oggi facile formulare programmi pratici per nuovi o vecchi orientamenti nel dopo guerra. Programmi eretti attualmente, dovrebbero probabilmente rivestire carattere teorico più che pratico. Invero correrebbero il facile rischio di essere, per lo meno, molto modificati per intonarsi

alla pratica quale sarà per presentarsi e quale non è punto agevole vedere oggidì.

Si può ritenere sulla base della esperienza del passato che nei campi economici e sociali i fenomeni procederanno più o meno per gradi, anche dopo un eventuale primo colpo forte.

Commerci e banche non possono non permanere e finire, sia pure dopo mutamenti e dopo scosse magari anche gravi, di riprendere le loro vie naturali, le quali per i commerci sono plurimillenarie.

Ciò che i progressi, quelli sì rivoluzionanti, profondissimamente, della scienza ed, in essa, della tecnica, della chimica, ecc., hanno modificato, travolto anzi, non fu variamento delle linee generali, fondamentali ma fu totalmente loro miglioramento finale. Il cammino, le vie, gli scopi, i mezzi spirituali e le idee commerciali umane non mutarono.

Perciò un senso di fiducia potrebbe non solo non mancare ma anzi essere coltivato nel mondo bancario e in quello commerciale anche se dovesse subire colpi transitori.

Mario Mazzucchelli, *senior*

Considerazioni sul problema dei limiti dell'indebitamento statale.

1. - Un problema economico che desta in questo momento vive risonanze nell'opinione pubblica mondiale è quello dei limiti dello indebitamento statale.

Crescendo ovunque il cumulo dei debiti pubblici, con vertiginosa rapidità, è naturale che la gente si chieda quali potranno esserne le conseguenze, quali i pericoli, e se, in definitiva, lo Stato non corra il rischio di rimanare schiacciato sotto il peso dei propri impegni finanziari, come certamente accadrebbe a qualsiasi azienda privata.

A queste domande gli economisti e i politici sentono il dovere di dare delle risposte che servano ad infodere traquillità o, quanto meno, a chiarire la portata e i termini esatti del problema.

Sull'argomento si sta quindi svolgendo da qualche tempo un animato dibattito, di cui è traccia anche in questa Rivista, che nel numero dello scorso mese ha dedicato al problema dei prestiti statali di guerra, in rapporto alla liquidità del mercato finanziario, una nota del prof. Ernesto d'Albergo.

Il d'Albergo, con la competenza e l'acutezza che gli derivano da un lungo studio e da una lunga esperienza, ha trattato la questione principalmente sotto l'aspetto del futuro rimborso dei debiti pubblici. Noi desideriamo invece aggiungere qualche considerazione, che potrà sembrare agli esperti della materia poco meno che ovvia, ma che speriamo riesca ad essere almeno chiarificatrice per i non esperti, sul punto alquanto controverso dei limiti cui fatalmente andrebbe incontro l'accrescersi dell'indebitamento statale. In particolare, ci promettiamo di trattar brevemente codesto problema dei limiti, dai tre distinti punti di vista da cui l'emissione dei prestiti pubblici può essere considerata, e cioè: dal punto di vista della tecnica creditiza, da quello della stabilità monetaria, e infine da quello del bilancio statale, e pertanto, di riflesso, dell'economia produttiva.

2. - In primo luogo si affaccia una questione di ordine tecnico: possono i prestiti pubblici essere assorbiti dal mercato dei capitali in misura illimitata?

A questa domanda non si esita a rispondere affermativamente: lo Stato può trovare credito senza alcun limite, a condizione però che ai relativi titoli sia conferito un alto grado di liquidità, ossia praticamente, che ne sia consentito in risconto presso l'Istituto di emissione (1).

Il ragionamento che conduce a tale conclusione è, in poche parole, il seguente. I prestiti vengono emessi in corrispondenza di spese staattali, il cui importo sono appunto destinati a coprire. Il denaro messo in circolazione dallo Stato, o torna direttamente al Tesoro, se ed in quanto il prestito sia sottoscritto dai produttori privati, va ad ingrossare le riserve bancarie. Le banche sono ben liete di investire i loro fondi in prestiti pubblici, soprattutto in periodi di emergenza, quando le altre possibilità di investimento sono ridotte; ma non potrebbero farlo, o lo potrebbero fare solo in piccola parte, se non avessero il mezzo di render liquido in qualsiasi momento il loro credito, per fronteggiare eventuali ritiri di depositi. Questo effetto si consegue appunto con la facoltà d riscontare i titoli di Stato presso l'Istituto di emissione, in forme di riporti, anticipazioni, cessioni ecc.

Formalmente la tesi è esatta: in regime di corso forzoso, e ammesso il risconto dei titoli presso la banca di emissione, non esistono limiti tecnici all'indebitamento statale. Ma qual'è il senso economico di codesta illimitata possibilità? A ben guardare, essa si identifica in fondo con la possibilità di stampare tutta la moneta che occorre allo Stato per i suoi pagamenti, possibilità quest'ultima, di cui, in linea tecnica, nessuno si sogna di dubitare.

3. - Che il prestito pubblico sia un mezzo per procurare allo Stato i segni monetari di cui ha bisogno, può essere affermazione corretta, in senso giuridico, in relazione al fatto che l'emissione dei biglietti non viene di solito esercitata direttamente dallo Stato, ma affidata ad un istituto che dallo Stato giuridicamente si distingue. Però, in senso economico, quell'affermazione è solo un modo di dire, ovverossia una finzione. In realtà lo scopo essenziale del prestito pubblico è quello di cooperare al rastrellamento del denaro che lo Stato mette in circolazione pe rfronteggiare delle spese economicamente improduttiv, le quali danno luogo pertanto alla formazione di un potere d'acquisto eccedenziale, pericoloso ai fini della stabilità valutaria.

Si tratta quindi di stabilire fino a qual punto i nuovi prestiti, emissibili in misura tecnicamente illimitata, riescono realmente a deflazionare la massa di moneta circolante, gonfiatasi per effetto delle spese pubbliche. Quel punto rappresenta teoricamente il vero limite economico dell'indebitamento statale, nel senso che, di là da esso, l'emissione del prestito, rispetto a quello che è il suo fine essenziale, deve considerarsi sterile.

4. - E' fors opportuno chiarire quali sono i casi in cui l'operazione del prestito, tecnicamente possibile senza alcun limite, rischia di rimanere senza effetto ai fini della politica monetaria.

Tali casi si riducono a due principali, resi entrambi possibili dall'ntervento del sistema bancario.

---

(1) V. in proposito un articolo del prof. Otto Donner dell'Università di Amburgo, apparso recentemente sul « Weltwirschaftliches Archiv » e riprodotto in sunto dal « Bollettino d'Informazioni dell'Associazione fra le Società Italiane per Azioni », numero 15-31 gennaio 1943-XXI.

Il primo si verifica quando il prestito venga coperto con denaro di nuova emissione, onde è chiara la sua irrilevanza nei confronti della massa di moneta circolante. Questa eventualità può determinarsi appunto nel caso in cui i titoli pubblici siano riscontati presso l'istituto di emissione e questo non abbia sufficiente disponibilità di mezzi liquidi.

Il secondo caso concerne la possibilità che il prestito sia coperto con fondi, i quali, indipendtemente da esso, sarebbero stati ugulamente risparmiati dalla collettività e sarebbero rimasti senza impiego. L'operazione in questo caso è di vitale interesse per le banche, le quali, in assenza di essa, avrebbero dovuto soffrire una crisi di liquidità; ma è evidente che lo Stato non ne ricava altro beneficio che quello di risparmiare le spese di una nuova emissione monetaria. In altre parole il prestito consente allo Stato di provvedere ai suoi pagamenti impiegando denaro che sarebbe rimasto a giacere presso gli istituti bancari o addirittura nelle casse private.

Si può prospettare anche un terzo caso, praticamente meno importante, di copertura del prestito, senza che ne derivi alcun effetto deflazionistico. E' noto che le banch etengono presso di sè una riserva liquida, che ha lo scopo di fronteggiare gli squilibri fra i versamenti e i ritiri. Questa riserva è di regola tanto minore quanto maggiore è la velocità di circolazione dei depositi, ossia quanto più sviluppato è l'uso degli assegno come mezzo di pagamento da parte del pubblico. Ora, se per un motivo qualsiasi, anche indipendente dall'iniziativa del sistema bancario, l'uso degli assegni si intensifica, le banche possono impiegare una parte delle loro riserve abituali in acquisti di titoli di Stato. Il risultato sarà che un quantitativo di biglietti rientrerà nelle sacrestie dell'istituto di emissione; però agli effetti dell'iquilibrio dei prezzi, la riduzione del volume del circolante sarà neutralizzata dall'aumento della velocità di circolazione della moneta bancaria.

5. - Stabilito che il prestito pubblico raggiunge il suo scopo unicamente se ed in quanto riesca a ridurre la capacità d'acquisto della collettività, il limite economico (non tecnico) dell'indebitamento statale risulta determinato da tre coefficienti: 1) capacità di risparmiare; 2) volontà di risparmiare; 3) volontà di investire il risparmio in titoli di Stato.

La capacità di risparmiare, a parità delle altre condizioni, varia logicamente in proporzione del reddito: quanto più si guadagna, tanto più si può risparmiare e viceversa. Sulla volontà di risparmiare influiscono motivi attinenti, parte alla psicologia degli individui, parte alla circostanze: in questo senso un effetto molto importante (che però viene generalmente sopravalutato) hanno le limitazioni legali dei consumi e il blocco dei prezzi. La volontà di investire, infine, in titoli d Stato, è determnata essenzialmente da consderazioni di tornaconto, oltrechè, si capisce, da ragioni di possibilità materiale e legale: se altri investimenti non sono materialmente o giuridicamente possibili, per forza di cose tende ad espaidersi, sia pur solo temporaneamente, il campo degli investimenti statali.

Tutti questi coefficienti sono naturalmente assai difficili e talvolta addirittura impossibili ad accertarsi preventivamente. In pratica, perciò, quando lo Stato deve emettere un prestito, non si preoccupa di sapere esattamente sino a qual punto esso potrà essere coperto con effettivo risparmio, ma si accontenta di appoggiare l'emissione al sistema bancario, lasciando che il risparmio venga assorbito sino al punto in cui lo può essere, grazie alla mediazione e all'opera

di propaganda degli istituti di credito. La parte del prestito che resta a carico del sistema bancario nel senso dianzi chiarito, grava come un peso morto sulle finanze pubbliche, per il pagamento degli interessi.

L'opinione abbastanza diffusa, che la parte del debito pubblico non coperta da effettivo risparmio costituisca un fattore inflazionistico, si rivela, per quanto s'è detto, priva di fondamento. Quella parte, è ripetiamo, inoperante ai fini del riassorbimento delle eccedenze monetarie, ma non è la causa di tali eccedenze, giacchè la spesa statale, che ad esse dà luogo, precede e non segue (in ordine logico) la emissione del prestito.

Non è però priva di fondamento la preoccupazione che il denaro momentaneamente rastrellato dalla circolazione mediante i prestiti pubblici possa in qualche modo rientrarvi. Il che può verificarsi tanto se i portatori dei titoli, il giorno della scadenza, ne pretendano il rimborso e impieghino il capitale totalmente o parzialmente nelle spese correnti, quanto se, anche prima di quel giorno, essi se ne disfino vendendoli in Borsa.

Si può dunque concludere che, indipendentemente dal grado di copertura dei prestiti con risparmio effettivo, l'accumularsi del debito pubblico non è causa diretta di inflazione. Esso può costituire tuttavia l'indice di un pericolo incombente in tal senso, e per questo motivo merita la più attenta considerazione.

6. - A valutare la consistenza di questo pericolo, in rapporto alla contingenza bellica attuale, è opportuno considerare distintamente la massa dei titoli statali in possesso delle aziende commerciali e industriali, che hanno accantonato in questa forma le riserve necessarie a ricostituire al momento opportuno gli impianti e i monti merci, e la massa dei titoli dei privati risparmiatori.

I primi dovranno essere necessariamente rimborsati o venduti appena le circostanze permetteranno di procedere alla riorganizzazione dello apparato produttivo. Il fenomeno deve considerarsi però, dal punto di vista finanziario, come una continuazione della fase bellica, nel senso che i nuovi investimenti necessari a rimettere in efficienza la produzione, appunto come le spese belliche, dovranno trovare una contropartita in nuove imposte o in nuovi prestiti pubblici.

Si dirà che in un momento in cui vi sarà presumibilmente gran richiesta di denaro da parte dell'industria privata, i nuovi prestiti riusciranno a collocarsi più difficilmente ed anche lo strumento fiscale dovrà usarsi con maggiore moderazione, per non ostacolare la ripresa degli affari. Giustissimo, ma bisogna pur convenire che, per quanto grandi possano essere le spese occorrenti a trasformare gli impianti, esse, specialmente se le iniziative industriali saranno attentamente controllate e graduate, saranno sempre inferiori alle spese enormi e non graduabili della guerra. E' poi da tener presente che, a pace ristabilita, sarà anche possibile attingere più largamente al credito estero.

Per quanto concerne i titoli di proprietà dei privati, non si esclude che possa esistere in alcuni di costoro un incentivo ad intaccare il capitale per approvvigionarsi di generi di consumo. Bisogna d'altra parte riconoscere che codesto incentivo è massimo nel momento in cui massima è la rarefazione delle merci, e che gradualmente andrà diminuendo a mano a mano che il mercato riprenderà un andamento normale. In altri termini, quell'incentivo è massimo in tempo di guerra e va scemando a misura che si passa dalla guerra alla pace.

7. - Accennato agli effetti dell'indebitamento statale in ordine allo equilibrio monetario, deve dirsi ancora qualche parola intorno a un'altra preoccupazione che pur si affaccia, considerando il crescere vertiginoso dei debiti pubblici, e cioè alla preoccupazione che l'aumento progressivo dell'onere degli interessi possa ad un certo punto non essere più tollerato.

A questa preoccupazione, derivante dal buon senso e non da complicate argomentazioni scientifiche, alcuni economisti sogliono opporre che il pagamento degli interessi sui prestiti pubblici si riduce per lo Stato a una pura partita di giro, provvedendosi ad esso col gettito delle imposte ordinarie, onde nessun aggravio ne deriverebbe alle finanze statali. La capacità contributiva sarebbe garantita dal fatto che è lo Stato stesso a sborsare sotto forma di interessi le somme che poi passa ad esigere sotto forma di imposte. Teoricamente i due flussi potrebbero quindi crescere all'infinito.

Considerata più attentamente, l'obiezione si rivela però affatto superficiale, perchè (come benissimo ha posto in evidenza il dr. Walter Siek, in un articolo apparso recentemente in Das Reich) essa non tiene conto dei profondi sconvolgimenti che la pretesa partita di giro può provocare nella struttura del reddito nazionale, tanto orizzontalmente, ossia tra i singoli gruppi di reddito, quanto verticalmente, ossia tra diverse generazioni. Le maggiori imposte necessarie al pagamento degli interessi non vengono infatti riscosse solo dai possessori dei titoli (il che anche se fosse possibile non sarebbe giusto) ma dall'intera economia nazionale, e pertanto, tenendo conto che gli altri redditi sono ormai colpiti in tutti i Paesi fino all'estremo limite, esse dovranno prelevarsi inevitabilmente su un più vasto campo sociale. Non solo, ma i produttori futuri, che presumibilmente non beneficheranno di alcun reddito da interesse, dovranno sopportare la maggior parte dei carichi tributari occorrenti al finanziamento del debito pubblico in precedenza accumulatosi.

Prevalentemente in quest'ultima circostanza, la quale può avere sfavorevoli ripercussioni sullo sviluppo futuro della produzione, deve vedersi un limite, sia pure difficilmente determinabile (ma non per questo meno reale) all'indefinito accrescimento del debito pubblico. Per essa si manifesta pure, come osservammo in altra occasione (1), la superiorità dell'imposizione fiscale sul prestito, come mezzo di finanziamento delle spese di guerra. Infatti, mentre il finanziamento basato sull'imposta, incide sui redditi e sui patrimoni individuali in relazione a quella che è la loro consistenza nel momento in cui l'imposto viene applicata, il finanziamento basato sui prestiti grava sui redditi in misura corrispondente alla loro consistenza dinamica ed è pertanto meno adatto a favorire la ripresa economica a guerra finita.

Nessun Paese è in grado di coprire le immense spese di guerra soltanto con entrate effettive, per il principale motivo che spingendo la pressione fiscale oltre un certo punto, si rischierebbe di provocare una flessione dell'attività produttiva, per scoraggiamento dell'iniziativa privata. Dev'esser chiaro però che il ricorso al credito da parte dello Stato, non va considerato come una via più comoda, bensì come l'unico mezzo capace di ampliare ulteriormente la sua reale capacità d'acquisto, limitandone, almeno immediatamente, gli effetti inflazionistici.

Eduardo Porena

---

(1) V. « Bollettino di Economia e Finanza », n. 54 del 7 novembre 1942-XXI.

Plusvalenze monetarie e tassazione mobiliare in relazione ai danni di guerra.

La nuova fase delle ostilità anglo-americane che, con discutibile atteggiamento, è caratterizzata dal danneggiamento della organizzazione civile dell'asse e dal tentativo della disorganizzazione della attrezzatura produttiva, ha fatto sorgere problemi economici e finanziari. Si è adeguata la legislazione concernente le imposte dirette mobiliari e personali alle vicende che hanno subito i patrimoni ed i redditi in seguito all'offesa aerea nemica: si allude alle sospensioni delle riscossioni di tributi, ai rimborsi ed agli sgravii. Ma, accanto all'elemento per così dire negativo, costituito dalla cessazione di rapporti tributari, vi è stato e vi è il fatto positivo costituito dagli indennizzi dei danni sofferti da quanti abbiano visto menomato il patrimonio e la fonte dei redditi, dalle aggressioni per via aerea contro le città.

Mentre, in base alle norme che sono state emanate fin dal 1940 per il risarcimento dei danni di guerra, si mira ad integrare i valori patrimoniali ridotti o annullati dalle offese aeree, sorgono problemi di natura tributaria in conseguenza di eventuali *plusvalori* realizzati in rapporto agli indennizzi di beni patrimoniali, da parte dello Stato.

Per essere più preciso, mi riferisco alla circolare (N. 8031 del 28 novembre 1942) con la quale la Confederazione fascista degli industriali forniva le seguenti direttive alle organizzazioni dipendenti, in tema di rapporti fra imposta di ricchezza mobile e risarcimento dei danni di guerra:

A) L'Amministrazione finanziaria ritiene che la realizzazione del *plusvalore* (non dipendente da mero ragguaglio monetario in rapporto a variazioni nel contenuto aureo della moneta) di beni immobili o mobili, alienati o perduti con diritto a indennizzo, basti a porre in essere la produzione di un reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, prescindendo dalla destinazione che tale reddito avrà e, in alcuni casi, dovrà avere, da parte di chi lo ha conseguito.

B) Perfino in rapporto alla *indennità* corrisposta ai proprietari di beni distrutti o danneggiati per fatto di guerra, il ministero delle finanze ha constatato che costituisce reddito e va assoggettato all'imposta di ricchezza mobile la eventuale *eccedenza* positiva della indennità liquidata rispetto al valore di bilancio — al netto degli ammortamenti già portati in detrazione — del cespite perduto per azioni belliche.

C) Particolare situazione è però quella che si determina in tutti i casi nei quali l'indennità viene corrisposta con l'obbligo della ricostituzione del cespite perduto: così nei casi di risarcimento per i beni immobili e per gli impianti industriali, distrutti o danneggiati per fatto di guerra che è subordinato al reimpiego da farsene rimettendo in pristino le cose; come pure nei casi di indennità per perdita totale di navi, da impiegare nella costruzione o nell'acquisto all'estero di navi o per danni riparabili alle stesse, vincolata alla effettuazione della riparazione.

In questo caso (C) l'eventuale eccedenza positiva dell'indennità sul valore di bilancio deve rimanere esclusa dall'assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile, potendo l'indennità assimilarsi ad una sovvenzione dello Stato

in conto impianti che, per avere carattere di capitale, non concorre a formare il reddito tassabile. Occorre però che le società portino l'eventuale plusvalore contabile derivante dall'evento indennizzabile, a svalutazione del costo di ricostruzione degli impianti e degli immobili, in maniera che l'ammortamento dei beni stessi, a scapito dei redditi dei successivi esercizi, abbia a calcolarsi sul restante loro valore.

* * *

Ho stralciato e dalla circolare della citata Confederazione e dalla nota ministeriale, alcuni punti interessanti i rapporti fra il *plusvalore* come è stato individuato nella sua genesi correlata ai fatti bellici, e l'applicabilità dell'imposta di ricchezza mobile, per sottolineare soltanto il punto che, sub-A) appare espresso in via incidentale.

E, cioè, che il plusvalore dipendente da *mero ragguaglio monetario in rapporto a variazioni nel contenuto aureo della moneta, anche se realizzato* nei confronti di beni immobili « alienati o perduti » con diritto ad indennizzo *non pone* in essere la produzione di un reddito agli effetti della applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

La stessa avvertenza non è ripetuta nella circolare, per ciò che riguarda l'eventuale eccedenza positiva fra indennità liquidata rispetto al valore di bilancio: ma ovviamente deve ritenersi logica la estensione dell'inciso di carattere monetario anche a qusto secondo caso (*B*).

La sicurezza con cui l'avvertenza è introdotta, fa pensare che sia del tutto pacifico che ogni plusvalore dovuto a semplice ragguaglio monetario, anche se realizzato, non dia luogo a tassazione come reddito tassabile a mezzo del fondamentale tributo mobiliare italiano. Nello stesso senso, certamente, l'Amministrazione finanziaria sarà orientata, in coerenza con le direttive ministeriali che furono attuate fin dal 1929, in merito alla separazione (dalle effettive variazioni di valore patrimoniale) di quella parte che non costituisce un reale arricchimento per le società, ma diversa espressione numerica di taluni valori.

In senso convergente pareva orientata anche la giurisprudenza senza contrasti, sino al 1938, anno in cui, come è noto, si ebbe il mutamento di rotta, da parte della Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 marzo relativa alla vertenza fra la Finanza ed il Banco di Napoli, sentenza che sollevò giuste critiche ma che pare abbia introdotto un precedente ricco di ulteriori sviluppi giurisprudenziali in tal senso.

In verità, un cultore di economia finanziaria non riesce a rileggere quelle argomentazioni della Cassazione, senza notare come la forma prenda il sopravvento sulla sostanza o come l'« illusione monetaria » che, come leggesi nelle vivide pagine di J. Fisher, aveva oscurato altri aspetti del divenire economico, abbia finito per velare anche la realtà che interessa appurare, come presupposto per l'applicazione dell'imposta sulla produzione di nuova ricchezza di carattere mobiliare o di nuovo reddito di siffatta natura.

Persino le argomentazioni di alcuni critici della suddetta sentenza quali il Griziotti e L. Biamonti, sebbene decisamente avverse, sembrano in qualche punto indulgere alle affermazioni della Corte di Cassazione. Già la semplice enunciazione (che la differenza fra il prezzo di acquisto e quello di vendita,

dovuta a svalutazione monetaria è imponibile in omaggio al principio « nominalistico » della moneta, per effetto della « nuova ricchezza » creata dalla funzione di strumento di scambio della moneta) contiene un contrasto fra ciò che è nominale e ciò che è reale nelle variazioni di valore dei beni.

La distinzione, che diviene ingiustificata e arbitraria « contrapposizione » fra funzione che la moneta ha come strumento di scambio e « funzione accessoria » (sic) come « misuratore dei valori », non si può dire soltanto imprecisa (Griziotti) (1) o senza consistenza (Biamonti) (2). Ma addirittura erronea, così formulata dalla Cassazione. Invero, come si legge nei trattati di economia o sulla moneta, la prima funzione della moneta è quella di fornire il metro della ricchezza: dal che *discende* che essa è strumento fondamentale per gli scambi. E' addirittura da capovolgere ciò che è fondamentale e ciò che è accessorio, nella funzione della moneta, secondo la teorica economica pacifica e secondo l'opinione della Cassazione.

Sia che si misurino valori patrimoniali nell'occasione dello scambio di essi, sia che se ne faccia una semplice valutazione in bilanci od inventari, ciò che interessa appurare è quanto nelle variazioni dei valori sia *incremento sostanziale* dovuto a tutte le circostanze che determinano il prezzo dei beni, e quanto sia pura modificazione nella espressione numerica, a causa di mutato potere d'acquisto della moneta legale.

In questa opera di interpretazione dei fatti alla luce della teoria economica, non occorre il diritto finanziario, contrapposto al diritto civile (che coonesterebbe la cosiddetta dottrina nominalistica della moneta); ma proprio l'economia generale o se si vuole quella monetaria.

Se ne ha la prova considerando gli sviluppi del razionamento del Griziotti. Oggetto dell'imposta di ricchezza mobile (e in genere alla luce del concetto di capacità contributiva) sarebbe « quell'incremento di ricchezza spendibile dal contribuente per usi pubblici e per consumi privati, senza deterioramento della sua situazione patrimoniale ». Questa definizione è in parte sulla linea logica di una delle numerose che sono state concepite dagli economisti. Ma l'autore se ne stacca inevitabilmente, quando afferma che nella nominale plusvalenza non si ha una « nuova ricchezza ». E' questo il fatto che interessa anzitutto accertare: il flusso di *nuova ricchezza* o di *nuovo* reddito. E colpendo guadagni apparenti (che risultassero da svalutazioni monetarie) lo stato non destinerebbe alla spesa pubblica una ricchezza che secondo il diritto finanziario « non è spendibile » (Griziotti), ma una ricchezza che secondo la teoria economica più pacifica « *non esiste* » *quale incremento del patrimonio.*

Dovrebbe essere chiaro (se una maggiore cura si ponesse nelle facoltà giuridiche nella preparazione economica di quanti in futuro saranno interpreti di leggi) che dall'influenza del fattore monetario possono derivare soltanto *guadagni differenziali.* Ciò è noto a tutti coloro che considerano gli effetti di una svalutazione della moneta, e incidentalmente figura nelle chiose del Griziotti, alle quali qui faccio riferimento. Ma egli non ne fece adeguata applicazione al caso concreto. (Il Banco avrebbe, se mai, lucrato la differenza

---

(1) Nella nota alla sentenza medesima, pubblicata nel fascicolo di giugno 1938 della Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze.

(2) Su « Il Foro Italiano », fasc. 12 del 1938.

fra il potere di acquisto dei depositi dei terzi, nell'ipotesi che l'immobile fosse stato acquistato con tali mezzi e il potere d'acquisto delle somme restituite ai terzi, ad es. depositanti, in un tempo successivo dopo il quale fosse intercorsa svalutazione monetaria. Ma questa casistica ipotetica e tipica probabilmente non aveva riscontro nella fattispecie storica su cui avrebbe dovuto altrimenti pronunciarsi la Cassazione).

Inoltre, dato che il Griziotti ha chiaro il concetto del vantaggio e della perdita delle oscillazioni del valore della moneta, nel suo ragionamento non si sarebbe dovuto incontrare il termine « beneficiati » dall'allineamento monetario, contrapposto a danneggiati, termine quest'ultimo soltanto ammissibile come corretto. Mentre il primo (beneficiati) in quanto senza discriminazione riferito a tutti i proprietari di immobili o di azioni o di aziende industriali e commerciali non azionarie, non è accoglibile, in quanto la semplice variazione della espressione monetaria, per se stessa evita danni, come dagli autori qui citati e da altri si intuisce, ma non arreca beneficio. Questo può discendere sostanzialmente dal rimborso (in moneta svalutata) di passività gravanti su immobili o aziende per prestiti contratti in moneta buona.

E le imposte straordinarie del 1936, del 1937 e del 1938, non hanno colpito le « plusvalenze » (termine che dà l'idea di vantaggi, beneficii o guadagni *differenziali*) ma beni patrimoniali il cui valore o prezzo di mercato, espresso in moneta allineata figurava *assolutamente più elevato*, teoricamente nella misura proporzionata alla diminuzione del contenuto aureo della lira, ammesso che una correlativa modificazione si verificasse nel livello generale o medio dei prezzi sul mercato.

Una tassazione straordinaria che effettivamente volesse colpire i guadagni discendenti, in via *differenziale*, da variazioni del contenuto aureo o del potere d'acquisto della moneta, dovrebbe riferirsi ai guadagni differenziali tipicamente discendenti dal regolamento in moneta svalutata di debiti contratti in moneta buona e consacrati in beni a reddito variabile; nonchè tutte le differenze fra *ricavi* adeguati « immediatamente » ai prezzi influenzati dalla moneta, e *costi* [salari, interessi, canoni di affitto di terreni e locali bloccati, tariffe di pubblici servizi supposte « bloccate » o scarsamente elevate in rapporto all'evento monetario, ecc.] che dal lato quantitativo e dal lato temporale ritardino a sentire le ripercussioni di svalutazioni monetarie, a causa di attriti o viscosità economiche e vincoli politico-giuridici.

Ma, che io sappia, non esistono imposte che elidano siffatti vantaggi differenziali, i soli davvero risultanti dai fatti monetari, e la cui accertabilità in concreto darebbe luogo ad una casistica davvero difficile da vagliare e da controllare.

Peraltro tutto ciò non ha nulla a che vedere con la pretesa essistenza di guadagni discendenti da semplice modificazione del contenuto aureo o del potere d'acquisto delle monete in termini di prezzi interni.

Le leggi del 1927 e del 1936, rispettivamente hanno fatto riferimento ad un *contenuto aureo* della moneta. Ma a prescindere da esso, allorchè, nel tempo, nuovi fatti monetari abbiano luogo, per tenerne conto occorre avvalersi del *potere d'acquisto* in termini di variazione dell'indice generale dei prezzi per appurare con una certa approssimazione le variazioni nel valore di fatto o corrente della moneta. Questa considerazione va riferita alla particolare serie di norme che sono state introdotte in rapporto alle plusvalenze

derivanti dalla alienazione di immobili o mobili alienati o perduti con diritto a indennizzo o da divergenze fra ammontare della indennità (liquidazione di danni di guerra) e valore iscritto nei bilanci. Vi sono valori di bilancio successivi alla introduzione della parità aurea del 1936, che pure nella espressione monetaria sono variati ulteriormente in questi anni di guerra. Alla luce delle variazioni del potere d'acquisto della moneta in termini di beni (quindi posta in evidenza dal fluttuare dei prezzi storici e in parte di quelli virtuali, cioè qauli avrebbero luogo senza il provvidenziale controllo statale) occorre epurare quanto sia imputabile al fattore monetario dalle *effettive variazioni* di valori dovute a differenti circostanze del mercato.

In altri termini, l'inciso che figura nella circolare su citata e che sembra riflettere giustamente il pensiero pacifico della Amministrazione finanziaria oltre che degli ambienti economici privati, dovrebbe essere accolto, in linea di principio, senza l'ombra di dubbi che inducano ad erronee argomentazioni sul tipo di quelle che qui non riproduco ma che possono leggersi nella sentenza della Corte di Cassazione che non è stata priva di ulteriori orientamenti giurisprudenziali in tal senso.

E davvero non saprei trovare teoria economica o monetaria capace di dare un senso alle seguenti parole: « per la funzione strumentale della moneta entrò nel patrimonio una maggiore ricchezza rappresentata, appunto, dalla differenza nominale fra il primo valore (di acquisto) e quello conseguito attraverso la rivendita ». Una lettura del fortunato volume del Fisher (*L'illusione monetaria*) farebbe venir meno ogni tentativo di utilizzazione di finzioni giuridiche (nominalismo) per la soluzione di problemi essenzialmente economici, quali sono quelli che occorre affrontare per appurare i fatti tipici e concreti rappresentativi di produzione di ricchezza nuova.

Questi cenni che sono suggeriti dall'estendersi della casistica che l'offensiva aerea determina in Italia, con la creazione di danni ad immobili e ad aziende mobiliari, vorrebbero far ritenere consigliabile una più esplicita presa di posizione da parte del legislatore eccessivamente cauto nell'introdurre il fattore monetario come elemento determinante nel campo tributario. In modo da sottrarre al campo delle opinioni discutibili assai, una materia che nel campo economico non merita ulteriore dimostrazione. Queste note, infatti. non sono un tentativo di dimostrare quanto sia forma e quanto sia sostanza sotto le parvenze monetarie. Ma soltanto un richiamo alla teoria svolta dai cultori di economia e di problemi monetari in ispecie, teoria che collima in modo davvero edificante con la realtà che interpreta.

(*e. d. a.*).

Una importante sentenza della Cassazione circa la natura giuridica del rapporto d'impiego del personale esattoriale.

Il rapporto d'impiego del personale degli Esattori delle Imposte Dirette il quale è regolato dalle norme della legge sull'impiego privato in base all'articolo 111 del testo unico della legge di riscossione 17 ottobre 1922 e dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931 n. 210, presenta le seguenti speciali particolarità: *a*) il personale ha il diirtto alla conservazione del posto (salvo alcune

eccezioni stabilite dalla legge) nel momento in cui avvenga il trapasso di appalto dall'esattore scaduto all'esattore subentrante; *b*) ha diritto in base al R. D. L. 3 maggio 1937 n. 1021, ad un trattamento di pensione che si matura al raggiungimento di un'anzianità pari a 30 anni di iscrizione al Fondo di Previdenza con almeno 55 anni di età o se sia raggiunto il 65° anno di età con almeno 10 anni di iscrizione al Fondo: *c*) l'impiegato che abbia, all'inizio del nuovo appalto raggiunto il 65° anno di età, ma non ancora il diritto a pensione ha diritto ad essere conservato in servizio, ma non oltre cinque anni, fino a che abbia raggiunto il limite pe ril diritto a pensione; *d*) infine l'impiegato ha diritto ad un trattamento di pensione per il caso di invalidità al lavoro.

Attese queste particolarità e in seguito ad alcune modificazioni introdotte con la legge 16 giugno 1939 agli artt. 106-107 del citato testo unico 17 ottobre 1922, è sorta questione sul punto se tale rapporto d'impiego abbia a considerarsi fornito di un attributo di stabilità o di inamovibilità fino al raggiungimento del termine per il diritto a pensione riconosciuto dalle disposizioni legislative per il Fondo di previdenza di tale personale.

La questione di netta natura giuridica che era in passato già stata dibattuta in correlazione alla natura di rapporto a termine della concessione di appalto del servizio esattoriale, venne risollevata in tutta la sua complessità ad opera della Organizzazione dei lavoratori, in un primo tempo in sede di pubblicazione del vigente contratto collettivo nazionale per il personale delle Esattorie gestite da Casse di Risparmio sostenendo che, anche avuto riguardo alle caratteristiche di pubblico interesse del servizio tributario e in base alla disposizione del nuovo testo unico della legge di riscossione 16 giugno 1939 n. 942, il rapporto d'impiego di cui trattasi abbia la garanzia di un termine di durata in correlazione con la maturazione del diritto a pensione di cui sopra, e che pertanto durante lo svolgmento del rapporto non possa l'Esattore risolvere *ad nutum* di propria iniziativa il rapporto secondo la regola normale vigente per il contratto d'impiego a tempo indeterminato.

A questa tesi si è vivamente e strenuamente opposta la Confederazione in concorso con la Federazione dei servizi tributari, sostenendo il principio della risolvibilità *ad nutum* mediante preavviso ed insistendo quindi per il mantenimento di analoga disposizione nei contratti collettivi di cui sopra.

In sede di discussione ministeriale la questione è rimasta risolta a favore della nostra tesi.

Ma ciò non ha impedito che venissero instaurate due cause di notevole importanza, avanti i giudici del lavoro per sostenere la illiceità di licenziamento di impiegati esattoriali disdettati con la normale forma del preavviso ad iniziativa del datore di lavoro. Data la gravità della questione la Federazione ha fatto intervento nella causa mediante il patrocinio dello stesso Capo del servizio legale della Confederazione.

Le due cause ebbero esito pienamente favorevole nel novembre 1941 avendo le Magistrature del Lavoro di Milano e di Genova dichiarato che deve escludersi il diritto alla stabilità e non è contestabile la facoltà di risoluzione *ad nutum*, comune a qualsiasi rapporto d'impiego privato a tempo indeterminato.

Nel 1942 le due cause sono state portate in Cassazione su ricorso degli impiegati nonchè della Federazione dei lavoratori. La discussione ha avuto luogo il 9 dicembre, e la Cassazione con decisione pubblicata recentemente (4 febbraio 1943), ha confermato in pieno le sentenze delle Magistrature suin-

dicate, affermando così, autorevolmente, il principio della natura di contratto a tempo indeterminato e privatistico del rapporto d'impiego di cui trattasi, e la conseguente regola della risolvibilità *ad nutum*.

La Suprema Corte ha osservato:

« La questione centrale della causa, che ora si risolleva, circa la natura del rapporto, del personale esattoriale fu oggetto di numerose decisioni in questa C. S., vigente la summenzionata legge del 17 ottobre 1922 n. 1401 questione che, in sostanza, si impernia sull'art. 106 di questa legge, (sostituito poi dall'art. 29 della legge 16 giugno 1939 n. 942) fu risoluta costantemente nel senso che si tratta di un rapporto di natura privatistica, retto dalle norme della legge sull'impiego privato, e quindi soggetto alla regola normale della facoltà di risoluzione ».

« La ragione fondamentale del decidere fu basata sul concetto che il legislatore intese tutelare la situazione del personale all'atto del trapasso dei titolari delle esattorie, non potendosi a favore di esso applicare l'articolo 11 della legge sull'impiego privato 13 novembre 1924 n. 1825, perchè mancavano, nel succedersi degli appalti esattoriale, gli estremi della cessione di azienda, onde il nuovo esattore, sebbene non avesse alcun rapporto con quello cessato, doveva riassumere entro certi limiti il di lui personale, non già per farne un personael stabile, da mantenere in servizio per tutto il periodo dell'assunta gestione decennale, ma unicamente per la finalità della congiunzione del servizio prestato con quello, che prestava, agli effetti dei termini per la disdetta in caso di licenziamento. E tutte le numerose decisioni della C. S. nel ribadire questo concetto, ebbero sempre a precisare che tale rapporto, indipendente da quello di diritto pubblico interceduto tra l'esattore e la pubblica amministrazione, era normalmente a tempo indeterminato e sottoposto alla disciplina dell'impiego privato, con l'unica differenza, per l'esattore, del pagamento della indennità di legge sulla base del servizio prestato presso tutti i diversi titolari.

« Tale principio basilare non è stato modificato nè dai regolamenti di previdenza degli esattoriali 4 maggio 1936 n. 971 e 3 maggio 1937 n. 1021 e neppure dalla nuova legge 16 giugno 1939, che, in sostanza, ripete, nell'articolo 29, la norma sancita nell'art. 106 del vecchio testo del 1922, secondo la quale norma non si è mai affermato da questa C. S. il principio inverso della stabilità dell'impiego esattoriale e della soppressione della facoltà della risoluzione insita nel rapporto d'impiego privato.

« Non vale a sorreggere la tesi della stabilità la diversa dizione del nuovo testo della legge del 1939, ove è scritto: « manterranno in servizio », in luogo dell'altra « riassumeranno » usata nel testo del 1922.

« Tale variante di espressioni però non ha rilevanza tanto meno decisiva, sol che si, consideri che entrambe si riducono all'unico concetto di conferma; e la giurisprudenza ha sempre interpretato la dizione dell'art. 106 della legge del 22 nel senso di conservazione, manutenzione in servizio senza soluzione di continuità, fra l'uno e l'altro trapasso di gestione; onde, per equivalenza, si arriva al « mantenere » usati nel testo del 1939.

« Non ha consistenza neppure l'altro argomento del ricorrente, basato sull'art. 107 della legge medesima, che impone all'esattore di mantenere in servizio per il massimo del quinquennio d'impiegato che, pur avendo raggiunto il 65° anno di età, non abbia ancora conseguito il diritto a fruire del trattamento di prevalenza; la quale disposizione, secondo il ricorrente, contrasterebbe così la libertà di licenziamento ad arbitrio dell'esattore.

« In vero si tratta di una norma di natura affatto eccezionale dettata dai motivi di equità, d'intuitiva evidenza, per agevolare coloro che, a tale età avanzata, se, licenziati, verrebbero a trovarsi in condizione di quasi impossibilità per la ricerca di altro collocamento. Onde il legislatore, unicamente a tal fine e per il tempo non superiore a cinque anni, ha, entro tale limite di tempo, potratto il rapporto d'impiego, senza che questo venisse a perdere il suo carattere di prestazione di opera a tempo interminato, non potendo tale norma di eccezione sancita per un esiguo numero di impiegati estendersi, nella sua applicazione, a tutti gli altri, per pervenire poi alla stabilità sostenuta dal ricorrente.

« Non vale neppure l'altro argomento che questi pretende trarre dai decreti, disciplinanti il fondo di previdenza 4 maggio 1936 e 3 maggio 1937 n. 1021, per sostenere che non è concepibile pensione e versamento per conseguirla se non vi è stabilità.

« Basta semplicemente considerare che in questi decreti sono stabilite le condizioni per i vari trattamenti di quiescenza, a cui hanno diritto gli impiegati; ma in essi non esiste alcuna norma che accordi a costoro il diritto del mantenimento in servizio sino a ragguingere il massimo della pensione.

« Anzi da tali decreti legge si desume in modo non dubbio che, nel costituire e disciplinare il fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, si fece riferimento espresso alle indennità previste dalla legge sull'impiego privato.

« Altrettanto minore consistenza ha infine l'altro argomento che nel testo del 1939 venne soppresso il richiamo alla indennità di licenziamento, di cui agli art. 2, e segg. del D. Luog. 9 febbraio 1919, contenuto nell'ult. comma dell'art. 106 del testo del 1922.

« Ma la ragione di tale soppressione è spiegabile. Siccome tra gli scopi del fondo della cassa di Previdenza oltre quello del pagamento delle indennità per anzianità di servizio previsto dal penul. comma dell'art. 10 del R. D. 13 novembre 1924 n. 1825, ve ne sono anche altri, e precisamente quelli di provvedere a pensione ed indennità in caso di invalidità o di anzianità di servizio presso i varii titolari, al trattamento dell'assicurazione mista e a quello particolare in caso di morte, si intende eliminare il dubbio che la congiunzione dei servizi prestati in più esattorie potesse spiegare effetto soltanto per l'indennità di preavviso e di licenziamento, non anche per gli altri benefici anzicennati derivanti dalla istituzione della Cassa anzidetta; eppertanto si modificò la disposizione nel senso che la congiunzione anzidetta dovesse operare « a tutti gli effetti », sopprimendo l'esclusivo riferimento alla indennità di licenziamento di cui alla or citata norma della legge sull'impiego privato.

« Ad avvalorare invece la tesi della Esattoria circa la facoltà di risoluziont del rapporto di lavoro degli impiegati esattoriali, con esclusione della pretesa stabilità di costoro, valgono pochi altri rilievi.

« Il decreto legge 16 febbraio 1931 n. 210 all'art. 4 stabiliva: « Per il trattamento del personale dipendente gli esattori delle imposte seguono le norme dell'impiego privato di cui al R. D. L. 13 novembre 1924 e successive modificazioni ». E aggiungeva: « Nel testo unico di cui è autorizzata la formazione dell'art. 26 del R. D. Legge 6 novembre 1930 n. 1465, saranno comprese le disposizioni degli art. da 106 a 111 inclusi della legge sulla riscossione delle imposte 17 ottobre 1922 n. 1401 con le integrazioni ritenute indispensabili, in armonia con la legislazione corporativa, per la loro attuazione ».

« Da tale norma manifestante il proposito di revisione degli art. 106 e seg. del T. U. del 1922, proposito che fu attuato circa l'art. 110 mediante il 2° decreto-legge 4 maggio 1936 già dianzi mentovato, e circa gli art. 106, 108, 109 con la legge 16 giugno 1939, sorge naturale e logico il pensare che nella elaborazione di tale ultima legge, si sia dovuto tenere presente senza altro la disposizione dell'art. 4 del D. L. 16 febbraio dianzi riportato. Di conseguenza, se il legislatore del 1939, che non poteva ignorare la *vexata quaestio*, ora risollevata, avesse voluto inserire una norma che implicasse la stabilità degli impiegati esattoriali, escludente la facoltà di risoluzione del rapporto che costituisce uno dei presupposti fondamentali dell'istituto dell'impiego privato, cui si riportava la legge del 1922, lo avrebbe espresso con norma esplicita e modificatrice delle disposizioni anteriori, secondo le quali la pretesa stabilità si è sempre negata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, come già si è enunciato innanzi.

« Infine è da osservare che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle esattorie stipultato tra la Federazione Nazionale dei Lavoratori, da questo dipendente, e la Federazione Naz. Fascista di servizi tributari, in data 31 dicembre 1939 e pubblicato il 30 luglio 1940 nel Bollettino uff. del Regno n. 177, quindi sotto l'impero della legge del 1939, ha stabilito all'art. 2, come premessa, che il rapporto di lavoro degli appartenenti al personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte è a tempo indeterminato, all'art. 32 ha fermato la regola della « disdetta da parte dell'esattore » mediante il preavviso e l'indennità, e all'art. 34 ha regolato l'ipotesi della risoluzione del rapporto per giusta causa. Ora dal complesso di tali norme apparisce in modo manifesto che anche il contratto collettivo anzidetto ha inteso riportarsi alla disciplina dell'impiego privato secondo la legge del 31 novembre 1924, di cui è elemento essenziale la facoltà di risoluzione, che implicitamente esclude in modo assoluto il concetto della inamovibilità del rapporto medesimo ».

G. Zelbi

NOTE E INFORMAZIONI

Il primo " consuntivo „ italiano di guerra.

La tradizione finanziaria e parlamentare nostra, che aveva subìto una interruzione in tema di discussione ed approvazione dei bilanci consuntivi dello stato dal 1912 al 1924 era già stata ripristinata nel 1925. Ma tuttavia, da quell'epoca i consuntivi del bilancio e del patrimonio dello stato vengono approvati dal parlamento con notevole ritardo e talora « senza relazione scritta e senza discussione ». Ciò avverte il senatore Flora, di cui si è riassunto qui il cenno introduttivo con il quale egli riallaccia alle migliori tradizioni la bella e interessante relazione sul rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941, comunicata alla presidenza del Senato il 6 febbraio 1943 (1).

La spiegazione che l'egregio relatore dà dello scarso interessamento da parte degli esponenti del parlamento, nei confronti dei consuntivi, è sintetizzata nel dire che il preventivo riflette la vita politica in atto od « in fieri », mentre i consuntivi riflettono ormai fatti che possono dare materia ai cultori della storia finanziaria. Ha ragione il senatore Flora nel lamentare la mancata intuizione dei rapporti fra consuntivo e preventivo, dato che il primo è il documento che sostanzialmente dimostra in quali limiti calcoli e ipotesi abbiano influito sulla vita economica della nazione, attraverso i rapporti che legano l'attività finanziaria statale a quella produttiva dei privati.

Probabilmente la noncuranza parlamentare nell'esercizio del controllo costituzionale che si affianca a quello della Corte dei conti, deriva dal fatto che il preventivo degli esercizi successivi, necessariamente si basa, specialmente per quanto riguarda la variabilità delle entrate, sui risultati dell'esperienza che proviene dai consuntivi. I preventivi, cioè, riflettono necessariamente il passato per ciò che riguarda la formulazione dei piani dei prelievi fiscali ovvero i limiti a cui può spingersi la spesa collegata con i fini che informano l'immediato domani.

Comunque è da lodare il senso di patriottismo e la passione per la disamina dei fatti finanziari, che ha indotto il senatore Flora alla redazione di una così documentata e ragionata relazione, alla quale si rimanda perchè un riassunto ne menomerebbe l'efficacia documentaria e interpretativa delle vicende del primo anno di finanza bellica, visto alla luce della successiva e della precedente esperienza.

---

(1) Senato del Regno. Stampato N. 2214-A.

* * *

Qui mi limito a qualche rilievo sui punti che mi sembrano particolarmente degni di essere sottolineati.

Le statistiche che illustrano i limiti e la successione temporale, secondo cui gli stati belligeranti, nell'ultima guerra, fecero ricorso agli strumenti della finanza straordinaria, fanno comprendere la ragione per la quale tutti i governi durante il presente conflitto si siano preoccupati di preordinare direttive per il finanziamento della guerra che evitino gli eccessi dannosi dell'uso delle anticipazioni straordinarie degli istituti di emissione rispettivi, a favore delle tesorerie statali.

Nel primo anno di guerra (e l'uniformità statistica si può dire che si sia realizzata anche negli anni successivi, in buona parte), pur se la circolazione monetaria ha avuto una sua funzione iniziale quasi insopprimibile nei confronti del finanziamento della guerra, sebbene in diversa misura presso i paesi belligeranti (compresa la Francia), nel caso italiano si può dire che i fatti abbiano in misura rilevante fatto risultare la funzione principale che si è assegnata ai prestiti pubblici ed il compito « semplicemente complementare » che il ricorso ai biglietti di banca addizionali ed all'inasprimento tributario, hanno avuto nella nostra finanza di guerra, considerata specialmente per il periodo a cui si riferisce il rendiconto.

Il successo che i governi hanno conseguito nell'iniziare la guerra rispetto alla esperienza del 1914, viene spiegato dal Flora ricordando anche che, nel caso attuale, quasi insensibilmente gli stati sono passati dalla economia di pace a quella di guerra, poichè le direttive della politica economica erano già dominate, da alcuni anni, dalla eventualità che le relazioni internazionali potessero essere modificate da conflitti: si allude alla mobilitazione delle forze economiche in senso autarchico e non soltanto nei paesi dell'asse, ma anche negli stati democratici che da tempo preordinavano lo sviluppo dei fatti produttivi e commerciali in rapporto alla probabilità di una guerra.

Ciò spiega il perchè non si sia adottata una improvvisata politica di finanziamento delle spese militari: l'esperienza monetaria della guerra precedente aveva, dal canto suo, ammonito intorno ai pericoli dell'inflazione.

La stessa « liquidità del mercato », di cui si è avuto anche un indice nell'aumento dei depositi presso gli istituti di credito e gli enti autorizzati comunque alla raccolta del risparmio nei vari paesi, non è stata soltanto dipendente dall'influenza dell'aumento della spesa pubblica in notevole ascesa. Ma anche ed in misura rilevante, dalla « manovra » dell'economia, che ha fatto drasticamente subordinare i fatti di produzione e di consumo relativi al soddisfacimento dei bisogni privati, ai fatti che interessano la difesa e l'azione bellica in genere. Non occorre necessariamente avvalersi di dimostrazioni matematiche che si rivelano, in casi come questo, mere esercitazioni formali (come lo stesso ministro uscente aveva sagacemente sottolineato sulla « Rivista di Scienza delle finanze e diritto finanziario » nel fascicolo dello scorso autunno), per avanzare ipotesi ovvie intorno agli ostacoli, alle rèmore ed alle dispersioni che hanno luogo in tema di funzionamento del noto « circuito dei capitali ».

Il sen. Flora cita il rapporto che Thaon di Revel aveva, nel 1941, istituito fra ammontare addizionale di circolazione monetaria (5,5 miliardi) e entrate straordinarie dieci volte maggiori che quel flusso di biglietti avrebbe consentito allo stato, in pochi mesi. Al di sopra della rigida assunzione di un simile rapporto, è vero che la limitazione dei consumi di beni non razionati è divenuta sempre più rigorosa per la media dei consumatori e che gli investimenti

in settori in cui i beni immobiliari e mobiliari avrebbero altrimenti attirato flussi cospicui di disponibilità, sono divenuti nella maggioranza dei casi proibitivi attraverso l'ostacolo di natura fiscale e giuridica che la legislazione finanziaria ha frapposto dal 1940 al 1942. Altra cosa è rilevare che ciò non evita il « tesoreggiamento ».

Circostanze in parte spontanee, che prescindono dalla politica finanziaria ed economica statale, hanno influito sulla limitazione del flusso di crediti bancari verso rami di attività produttiva diversi da quelli impegnati nel fronteggiare le necessità dell'armata mediante forniture di mezzi strumentali per l'azione bellica. Si allude a quanto ha brevemente indicato il sen. Flora, accennando, da un canto, all'auto-finanziamento che ha reso meno necessari presso le maggiori aziende i ricorsi al credito bancario; dall'altro, alla contrazione del volume della produzione che di solito soddisfa i bisogni cosiddetti « civili ».

Ma un rilievo mi sembra meriti la mancata relazione fra tassi di interesse e abbondanza di disponibilità che hanno scelto la via del prestito allo stato, sotto varie forme, nella proporzione dei cinque sesti dei 76 miliardi di lire che sono stati assegnati alle spese belliche dei primi quindici mesi di guerra. I tassi di interesse sono stati « sempre meno vantaggiosi » e considerati nel loro ammontare nominale sono risultati assai più bassi all'estero che in Italia: nella relazione che qui si sottolinea si pone in luce il contrasto ad esempio fra il tasso medio vigente in Inghilterra (2,45%) e quello che in base agli ultimi dati conosciuti, si corrisponde nel nostro paese ai portatori di titoli, in media, nella misura del 4,25%. Sono, come è noto, molteplici i fattori che influiscono sulla divergenza fra i tassi di interesse nei vari paesi. Occorre tener conto delle tradizioni italiane che hanno fatto apparire come eccezionale o relativo ai periodi di benessere e di prospera pace, il tasso del 3,50 % e finalistico quello del 3 % che di recente si è introdotto in Italia per serie speciali di Buoni del tesoro, discriminate dal punto di vista dei sottoscrittori di solito percettori di redditi variabili con la congiuntura bellica. Per quanto riguarda la maggioranza dei sottoscrittori di titoli, mi piace rilevare come il sen. Flora rechi il concorso della sua esperienza nel porre in evidenza la necessità di tener conto del potere d'acquisto e del livello del rendimento, rispettivamente, dei redditi dei titoli statali del debito pubblico allorchè si consideri che possessori per cifre non indifferenti ne sono i piccoli redditieri sopratutto lavoratori e le banche che debbono tener conto degli oneri della gestione creditizia. (1).

La logicità e la rispondenza al caso concreto attuale, del ragionamento che precede, sembra confermata dalle recentissime deliberazioni riguardanti il nuovo livello dei tassi di interesse sui Buoni del Tesoro e sui Buoni fruttiferi.

Rispetto al futuro del tasso di interesse, mi permetto di esprimere un minore ottimismo intorno al livello medio che presumibilmente si avrà nel dopoguerra. Il crollo dei prezzi (dopo la pace vittoriosa) ed il conseguente aumento del potere d'acquisto della moneta, potranno giustificare « conversioni appropriate e libere », scrive scontando logicamente gli eventi futuri, l'illustre relatore. Ma se la ripresa degli scambi internazionali, sia pure su nuove basi, farà affluire sui singoli mercati le merci di consumo diretto che ora scarseggiano e ne farà abbassare i prezzi, non sembra prevedibile e per un lungo periodo di anni, che si abbia la stessa tendenza per i prezzi dei beni strumentali verso i quali dovranno rivolgersi le domande dei privati e dello stato, per la ricostruzione dei valori distrutti dal conflitto di cui in questa guerra è di gran

(1) In questo senso mi ero espresso sul « Il Sole » del 23 giugno 1942.

lunga mutata la tecnica aggressiva, attraverso le azioni aeree. Basti pensare alle esigenze dell'edilizia, delle società azionarie che non hanno ricostituito gli impianti, delle imprese commerciali che necessiteranno di scorte per la ripresa del ciclo, per immaginare come la domanda di capitali e di risparmio debba rimanere a lungo alquanto rigida, impedendo che il tasso di interesse presto discenda ad un livello più basso. Ma anche questa è una congettura che i fatti si incaricheranno di confermare o meno, nel dopoguerra.

Un settore che merita la dovuta attenzione è quello che riguarda l'onere tributario per le esigenze belliche. Come si è ricordato, nella relazione del senatore Flora si inizia l'impostazione del problema finanziario bellico, ricordando che ai tributi si è assegnata una funzione secondaria o complementare. Più volte si ricorda che l'imposta finisce, se inasprita eccessivamente, per « divorare se stessa ». Ciò dovrebbe servire a far vagliare l'opportunità ed i limiti comunque, del ricorso eventuale ad imposte straordinarie patrimoniali o a forti elevazioni delle imposte ordinarie.

L'aumento del reddito nazionale, non in termini reali ma nominali ovvero nell'espressione monetaria, contribuisce a mitigare la pressione fiscale: ma non debbono, tuttavia, trascurarsi i rapporti fra spesa bellica e reddito nazionale. Traggo da uno specchietto elaborato dal sen. Flora, le seguenti cifre:

PERCENTUALE DELLA SPESA BELLICA AL REDDITO NAZIONALE (1940-41)

Stati Uniti	7
Regno Unito	55
Germania	50
Italia	48
Giappone	30

La cifra esposta ha un significato che si allontana da quello che in questi ultimi tempi va assumendo negli Stati Uniti e nel Giappone, che sono entrati in guerra nel 1941, a fine d'anno. Per i rimanenti paesi belligeranti, già nel periodo 1940-41 era rappresentativa la mobilitazione delle forze finanziarie ed economiche ai fini della guerra.

Quando si avanza la eventualità di forti ulteriori elevazioni di oneri tributari, si deve tener presente accanto a siffatto rapporto nazionale, l'onere che le pur contenute variazioni dei prezzi fanno sopportare ai piccoli redditieri ed ai meno abbienti. Già il governo italiano si è preoccupato di « risparmiare le classi meno abbienti che « scarse di redditi e averi maggiormente risentono la pressione dei tributi sui consumi »: tale preoccupazione finalistica di politica sociale, il sen. Flora vede realizzata sopratutto attraverso la prevalenza dell'incremento del gettito delle imposte dirette e sullo scambio della ricchezza rispetto all'aumento del gettito delle imposte sui consumi. In parte il rilievo va temperato, in quanto nel consuntivo (come in tutta la contabilità statale) la cosiddetta imposta sull'entrata (come, anteriormente, la tassa-scambi) figura fra le « tasse e imposte indirette » sugli affari e non come tributo che massimamente agisce, (nonostante la sua natura ibrida risultante dalla legislazione che modificava la primitiva tassa scambi) come imposta generale sui consumi; specie in periodi come l'attuale in cui, nei settori in cui abbiano luogo adeguamenti e variazioni di prezzi, ne è facile la traslazione sui consumatori.

Il Relatore al Senato, ha tratto occasione dal commento del rendiconto, per suggerire riduzioni di spese non indispensabili nel periodo che si attra-

versa, ai fini del successo bellico. In questo senso si è orientato già da qualche tempo il governo, nel subordinare le esigenze civili a quelle militari, pur senza menomazione della struttura e dello sviluppo della vita economica e sociale.

Ma ciò che appare frattanto encomiabile, è la rispondenza delle previsioni agli effettivi impegni per spese effettive da parte dello stato, nel periodo che si riferisce al primo consuntivo di guerra. Le spese previste ammontavano a 98.848 milioni, e in sede di consuntivo sono risultate di 98.222 milioni.

Parimenti, sebbene la congiuntura da questo punto di vista faciliti le previsioni nel settore delle entrate effettive, esse avevano un più ottimistico riscontro nel rendiconto, con un aumento di 2.798 milioni, spiegabile appunto alla luce delle modificazioni nominali o monetarie che i fatti di produzione e di scambio subiscono attraverso l'influenza inevitabile e sia pure parziale della aumentata velocità di circolazione della moneta e degli addizionali flussi di mezzi di pagamento che in tutti i paesi, nelle proporzioni che vengono citate anche nella relazione in oggetto, si sono avuti fin dall'inizio della guerra. Parimenti, è la variazione della cifra del reddito nazionale che rende sopportabile la variazione dell'onere per il servizio dei prestiti pubblici: il livello che nel 1940-41 si stimava avesse raggiunto il reddito nominale o monetario (125 miliardi) confrontato con quello che si era approssimativamente stimato per il 1936 (85-90 miliardi) aveva contributo a far mantenere intorno al 7% del reddito nazionale medesimo, nell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto, la quota che viene destinata al servizio dell'accresciuto debito pubblico. E' un rilievo ottimistico se si considera l'eventualità che si rinunci ad un immediato ammortamento dei prestiti, su vasta scala, negli anni immediatamente prossimi.

Ragioni di spazio non fanno ulteriormente commentare o meglio illustrare il consuntivo la cui discussione che ripristina, in base alla chiara e documentata relazione, una tradizione che i tempi avevano impropriamente oscurata nel campo parlamentare. Le cifre che riguardano la vita della nazione in guerra vengono rese di pubblica ragione nei limiti in cui lo consentono i motivi di opportunità politica. Nel caso nostro, sembra che il R. decreto-legge 28-X-1935, n. 1844, sia stato interpretato in modo eccessivamente restrittivo. Tale appare ed al Presidente della commissione del senato ed al Relatore sul rendiconto.

Ma devesi aderire a quanto si afferma in tema di diffusione di dati statistici ufficiali: e cioè, che la mancanza troppo rigida di elementi sui fatti che interessano la vita economica e finanziaria, per dirla con il Flora, « favorisce la diffusione di opinioni fallaci, di notizie inesatte, di cifre allarmanti che danneggiano, all'ultimo, il credito della Patria in armi e insidiano l'avvenire della sua moneta ». Pochi ma rappresentativi dati, finiscono per guidare i cittadini ed orientarne la fiducia nelle sorti del paese. Tale è il caso delle statistiche sui consuntivi, fedelmente rese note, ma che sarebbero state ulteriormente inquadrate nelle vicende storiche della vita economica e politica se maggiori dati ed elementi fossero stati consentiti alla vivida e patriottica penna del Relatore a cui si deve l'interessante documento parlamentare che ha suggerito queste note.

La Banca Nazionale Ungherese durante il 1942 e l'attività creditizia ungherese.

La relazione del consiglio d'amministrazione della Banca Nazionale Ungherese all'assemblea generale degli azionisti per il 1942 ha messo in rilievo, innanzi tutto, che l'attività creditizia ungherese durante l'anno scorso è stata caratterizzata da un aumento degli impegni creditizi. Le esposizioni delle banche facenti parte della Centrale degli Istituti di Credito, compresi i propri effetti, hanno segnato un aumento di 1.572 milioni di pengoe. Questa espansione del credito è stata determinata, in primo luogo, dal fabbisogno di credito da parte dello Stato ed, in secondo luogo, dalle necessità di ampliamento dell'industria degli armamenti in seguito alle necessità create dalla guerra.

Per contro, i depositi presso gli istituti di credito hanno accusato un aumento di 520 milioni di pengoe, aumento con il quale è stato possibile coprire circa 1/3 del fabbisogno di credito del mercato ungherese, mentre per i rimanenti 2/3 è stato necessario provvedere mediante risconti presso l'istituto di emissione, e questo spiega il motivo perchè la voce Cambiali e Titoli scontati nel bilancio della Banca Nazionale Ungherese per il 1942 ha raggiunto 2.107.0 milioni di pengoe contro 1.196.3 milioni di pengoe nel 1941.

In conseguenza dell'aumento dell'eccedenza delle esportazioni sulle importazioni nel movimento con la Germania la Banca Nazionale Ungherese è intervenuta anche nel finanziamento degli anticipi in marchi germanici onde permettere agli esportatori ungheresi di ottenere la liquidazione del loro avere indipendentemente dall'andamento del clearing ungaro-tedesco.

La situazione generale dell'attività creditizia ungherese accoppiata con le condizioni economiche dell'Ungheria hanno portato, secondo la suddetta relazione, un aumento della circolazione che ha raggiunto nel 1942 un totale di 2.958 milioni di pengoe con un aumento del 49 % rispetto all'anno precedente, aumento che non è certo tranquillizzante se si tiene in considerazione il fatto che nel medesimo la copertura aurea è rimasta inalterata in 100.1 milioni di pengoe, mentre la copertura in divise pregiate è discesa da 17.5 milioni di pengoe. Naturalmente nella valutazione di questo regresso occorre tener conto delle circostanze relative all'intervento della Banca Nazionale Ungherese nel finanziamento degli anticipi in marchi e dell'andamento degli scambi in divisa libera, ma, in effetti, il regresso è un fatto che non può essere messo in dubbio.

Molti attribuiscono l'espansione della circolazione in Ungheria ad una tesaurizzazione dei biglietti di banca determinatasi in seguito ad un aumento delle entrate, grazie anche alle buone prospettive d'impiego del lavoro createsi in conseguenza della guerra, degli operai, piccoli impiegati, commercianti, agricoltori ed industriali che erano abituati a portare le loro maggiori disponibilità di denaro presso le banche, ma, d'altra parte, se si tiene conto dell'aumentata pressione tributaria, dell'emissione di prestiti statali, è evidente che queste giustificazioni dell'aumento della circolazione appaiono fondate fino ad un certo punto.

D'altra parte, non v'è dubbio che l'aumento di 520 milioni di pengoe nella consistenza dei depositi presso gli istituti di credito durante il 1942 va ascritto solamente per 230 milioni di pengoe a depositi di risparmio, il che è certamente un indice di un diminuito afflusso dei piccoli risparmiatori alle banche, per cui appare evidente che uno dei principali problemi che l'Ungheria deve risolvere è quello della costituzione di un forte risparmio nazionale e non sorprende se qua e là sorgono nuovamente progetti per l'introduzione in Ungheria del regime del cosidetto « risparmio obbligatorio ».

Per valutare la situazione dell'attività creditizia ungherese durante il 1942 non è inopportuno soffermarsi anche sulla seguenti cifre relative alle principali voci del bilancio per

l'anno scorso della Banca Commerciale Ungherese di Pest, uno dei più importanti istituti di credito dell'Ungheria, cifre che confermano quanto sopra esposto:

	1940	1941	1942
	—	—	—
		(milioni di pengö)	
Portafoglio cambiali	100.5	227.6	323.0
Buoni del Tesoro	85.1	82.1	261.0
Debitori	152.3	260.2	265.9
Crediti sull'esportazione	—	—	106.9
Effetti e partecipazioni	62.7	86.2	86.6
Impegni Statali	148.1	154.1	331.2
Somma di bilancio	567.8	822.1	1.114.2
Capitale sociale	51.9	52,9	54.9
Depositi a risparmio	148.7	139.4	174.5
Depositi in conto corrente	174.4	232.0	303.0
Creditori	49.7	81.1	221.9
Risconti	47.6	221.2	274.1

Infatti anche nel bilancio della Banca Commerciale di Pest i depositi in conto corrente hanno segnato un maggiore aumento che non quelli a risparmio. D'altra parte, è un fatto che, a parte la voce Buoni del Tesoro, l'aumento delle varie poste relative ad impegni della banca nell'economia privata è ampiamente coperto dall'incremento dei depositi. Durante il 1942 la banca ha rilevato da azionisti stranieri la maggioranza delle azioni delle miniere carbonifere di Eger, della Fabbrica di cemento Portland e del Canapificio di Segedino. Inoltre, durante il 1942 hanno iniziato la loro attività due tra le più importanti creazioni industriali della banca e, precisamente, la Fabbrica Ungherese di Attrezzature Aeronautiche e la Viscosa Ungherese.

In ogni modo, anche il bilancio della Banca Commerciale Ungherese di Pest conferma come nel quadro dell'attività creditizia il primo posto sia occupato dal fabbisogno finanziario dello Stato, perchè la voce Buoni del Tesoro tende a superare tutte le altre.

Il Governo Ungherese, come ha dichiarato ripetutamente l'Eccellenza dott. Reményi-Schneller, Ministro delle Finanze d'Ungheria, finanzia le spese di guerra attraverso tasse ed imposte ed altre entrate correnti, e questo spiega il motivo per cui dalla guerra in qua la pressione fiscale diretta ed indiretta è notevolmente aumentata in Ungheria, ma, siccome la pressione fiscale ha dei limiti, necessariamente anche il Governo Ungherese ha dovuto ricorrere, come altri paesi belligeranti e neutrali, all'emissione di prestiti nazionali e di Buoni del Tesoro, e questo spiega il cospicuo aumento della voce Titoli di Stato nei bilanci bancari. Il Governo Ungherese dovrà continuare ad orientare la sua politica di finanziamento delle spese di guerra su queste direttive anche durante il 1943, come lo confermano gli annunzi di nuove emissioni di prestiti e di buoni del Tesoro, ma fino a che punto il Governo Ungherese potrà insistere su questa strada se i risparmiatori, invece di portare i denari alle banche, li terranno presso di loro?

Questo interrogativo ha portato la Banca Nazionale Ungherese di Credito ad emanare nuove disposizioni alle banche perchè esercitino una maggiore selezione nella scelta dei clienti ai quali possono concedere crediti, dato che le misure già prese in questo senso non hanno dati i risultati che ci si erano attesi.

Gli sviluppi dell'attività della Banca Nazionale Ungherese di Credito e degli istituti di credito, in genere, in Ungheria meritano di essere seguiti da parte nostra non solo in relazione all'importanza delle relazioni economiche italo-ungheresi e della partecipazione del capitale italiano nell'economia ungherese, ma anche nei riflessi degli insegnamenti che possono derivare da questi sviluppi ai fini dell'assestamento dell'economia internazionale

nel dopoguerra. Infatti, l'intervento del credito ungherese nel campo del finanziamento del commercio estero impostato nel quadro delle compensazioni non costituisce una dimostrazione eloquente della necessità di perfezionare l'attuale regime degli scambi sul Continente Europeo e non può rappresentare una base da prendere in considerazione nel quadro delle possibilità di questo perfezionamento?

In ogni modo, non bisogna dimenticare che le preoccupazioni per far fronte alle esigenze del credito sono comuni a tutti i paesi dell'Europa Sud Orientale, tant'è vero che, onde migliorare la disponibilità dei mezzi di pagamento senza ricorrere a nuovi aumenti della circolazione di biglietti di banca, in Bulgaria è stato stabilito che determinati pagamenti potranno essere effettuati mediante Buoni del Tesoro, mentre in Romania il Governo ha deciso l'emissione di Buoni di Cassa che dovrebbero integrare la circolazione di biglietti di Banca.

Industria e banche nell'esperienza germanica.

Sebbene all'estero non siano mancate critiche al sistema di rapporti fra banche e industria in Germania, l'esperienza ha dimostrato sempre più e continua a provare che il progresso industriale di quel paese è stato dovuto in massima parte alla collaborazione fra i due settori dell'economia.

Fra le altre affermazioni in tal senso, si sottolinea qui quella autorevole del direttore generale W. Zangen, che presiede al « Reichsgruppe » dell'industria. Sul tema dei frutti fecondi della collaborazione fra banche e industria ha insistito nell'articolo pubblicato dall'autore su *Bank-Archiv* (fascicolo del 1° gennaio 1943).

Per dimostrare l'evidenza della utilità della collaborazione fra banche e industria, ricorda quale legame di interdipendenza vi sia fra agricoltura e industria, l'una fornendo i prodotti che alimentano i lavoratori dell'industria, questa apprestando i beni strumentali che servono alla intensiva coltivazione della terra. Nel caso dello sviluppo dell'industria la funzione vitale delle banche viene in Germania provata alla luce dello sforzo che il sistema produttivo può compiere per gli armamenti durante questa guerra. Parimenti, dallo sviluppo industriale ha tratto motivo di sviluppo il sistema bancario germanico.

Per porre in evidenza maggiormente il tipo di rapporti fra banche e industria, l'autore si riferisce al caso inglese, nel quale l'esistenza di un autonomo mercato dei capitali e di tutta una tradizionale organizzazione per il collocamento dei titoli azionari e il rastrellamento dei capitali che vengono convogliati verso le industrie, ha evitato che le banche si interessassero direttamente allo sviluppo dei finanziamenti industriali che hanno avuto luogo indipendentemente della funzione normale delle banche di credito a breve scadenza.

In Germania, invece, i metodi di finanziamento sono stati assai diversi. Rilevanti flussi di credito hanno alimentato le iniziative industriali, a differenza di quanto è avvenuto in Inghilterra ed in Francia. La collaborazione non si è limitata alla semplice concessione di credito, ma si è ramificata ed estesa nel campo delle persone che hanno diretto il movimento economico, nel senso che si è avuta spesso in passato la coincidenza fra banchieri e industriali, come dirigenti del movimento produttivo e di grandi istituti di credito.

Grazie all'ausilio prestato dalle banche alle industrie, anche nel settore degli investimenti di capitale a lunga scadenza, le imprese produttive germaniche hanno potuto in alcuni settori sorpassare le concorrenti imprese estere, ad esempio inglesi e francesi, in settori produttivi come quello della meccanica, della metallurgia, della industria tessile, della chimica. Non soltanto mediante l'agevolazione del collocamento delle azioni (che spesso venivano direttamente assunte dalle banche attraverso vere e proprie partecipazioni) ma anche e notevolmente a mezzo delle operazioni di credito in conto corrente si è agevolato lo sviluppo industriale e si è attuata una stretta e feconda collaborazione.

L'autore passa in rassegna periodi tipici del recente movimento economico della Germania, quali la fase successiva alla crisi monetaria ed alla susseguente stabilizzazione del marco, e il periodo della crisi del 1931-33. Ad esempio illustra il significato della variazione della « voce » rappresentativa del flusso di crediti concessi dalle banche alle imprese industriali nel loro complesso, confrontando i dati per il 1925, allorchè essi avevano raggiunto la cifra di circa 10 miliardi di marchi, con la cifra di circa 6 miliardi di marchi che figurava in questo settore nel 1940. Non soltanto influiva su ciò il sistema dei finanziamenti con il concorso statale, ma anche la formazione di capitale proprio presso le aziende industriali attraverso il fenomeno del cosidetto « autofinanziamento ».

Man mano, poi, che si è sviluppata la politica tributaria che ha elevato la pressione fiscale ed ha incamerato in misura maggiore gli utili dell'industria e parimenti sul livello di essi ha influito la politica dei prezzi svolta dal governo, il ricorso al credito bancario ha assunto nuovamente importanza rilevante, accentuando la « voce » debitori delle situazioni creditizie e intensificando i rapporti fra banche e industria.

Naturalmente non si è trattato di una passiva concessione di credito ma di una conoscenza stretta delle esigenze dell'industria, che hanno avuto anche l'effetto di far valorizzare il pensiero dei banchieri intorno allo sviluppo economico ed alle condizioni nelle quali è apparso conveniente il progresso industriale. Nel periodo bellico già si è potuta apprezzare la collaborazione fra le banche, specialmente le maggiori, e la produzione per ciò che riguarda gli armamenti. Ma nuovi compiti attendono le banche nel dopoguerra.

L'economia deve porsi sulla base del ritorno alla iniziativa individuale ed alla proprietà privata delle imprese, nel senso che queste dovranno essere tolte allo Stato nei casi in cui ancora sussistano possessi azionari pubblici. Queste direttive dovranno anche dominare gli sviluppi della produzione nei territori che dopo la guerra saranno sotto la direzione economica del Reich. Per i nuovi compiti delle imprese produttive sarà necessario il concorso delle banche, attraverso una collaborazione ispirata alla fiducia ed alla conoscenza dei problemi industriali.

La produzione è alla base del progresso del popolo, sia come potenza bellica sia come fonte del benessere nazionale. Ma occorre considerare la funzione che le forze finanziarie hanno per lo sviluppo produttivo. In Inghilterra e in Francia il mercato dei capitali assolve alla funzione finanziaria: ma in Germania si conta ancora e sopratutto sulle banche. Queste hanno già assolto funzioni utili e nuovamente con successo vengono chiamate ad alimentare le industrie in futuro.

La collaborazione economica italo-germanica e l'unità europea.

Ai problemi della costituzione della collettività europea nel campo economico, sono stati destinati articoli dovuti alla collaborazione di esponenti dei vari stati che aderiscono, durante la guerra, all'asse o sono nell'orbita di esso come paesi occupati. L'iniziativa della associazione in unico fascicolo di articoli che mirano ad illustrare le basi della comunità di interessi della nuova Europa, è stata presa dalla rivista *Die deutsche Volkswirtschaft* (fascicolo del 3 dicembre 1942).

Qui si segnala il contenuto dell'articolo scritto dall'allora ministro Raffaele Riccardi, in tema di collaborazione economica fra la Germania e l'Italia. Dopo avere considerato lo spirito che animava i rapporti fra i paesi europei, dopo Versaglia, ed accennato all'atteggiamento ostile o antieuropeo dell'Inghilterra culminato nelle sanzioni ginevrine contro l'Italia, l'autore considera la fase della storia di europa che si è aperta con la collaborazione politica ed economica dei paesi dell'asse, trovatisi a combattere la guerra che ha unito le sorti dei due stati.

Nell'articolo si prendono le mosse del carattere morale e politico dei rapporti di col-

laborazione fra Italia e Germania per passare a considerare il contenuto più strettamente economico delle relazioni commerciali.

La solidarietà politica ha condotto alla collaborazione economica nella quale l'Italia ha posto tutto lo sforzo possibile, come è attestato dal flusso delle esportazioni che si sono dirette verso la Germania. Frutta, legumi, canapa, riso, vino, zolfo, bauxite, seta, cemento, seta artificiale, minerali di zinco, mercurio, magnesio, amianto, tabacco, conserve, prodotti finiti, ecc., hanno preso in grandi proporzioni la via dell'esportazione verso la Germania. E lo spirito della solidarietà italo-tedesca si è riscontrato nella riduzione dei consumi che si è imposta in Italia affinchè il mercato italiano fosse in grado di sopperire su vasta scala al bisogno della Germania in guerra.

Naturalmente è stata importantissima la collaborazione da parte della Germania, a giudicare sopratutto dalle forniture di carbone che, in lunghe e frequenti teorie di vagoni, sono state compiute allo scopo sopratutto di consentire alle industrie di continuare nel loro ritmo produttivo, essenziale per la guerra. Inoltre sono state rilevanti le forniture di varie materie prime per la metallurgia ed altre industrie.

Lo spirito di cameratismo è risultato essenziale per l'intera Europa, dati i rapporti fra il campo politico-militare e quello economico nel periodo bellico. Sotto la guida delle due potenze dell'asse, dovrebbe conseguirsi sempre più lo scopo di una autonomia economica dell'Europa sulla base del concetto di autarchia che da vario tempo in Italia si va perseguendo in pratica.

Per quanto riguarda le esigenze dell'Italia nel quadro dell'economia europea, l'autore rileva come il nostro popolo abbia bisogno parimenti di basarsi sulla agricoltura e sullo sviluppo industriale. Nella intensificazione della produttività agricola, non si perde di vista il problema del lavoro in patria a favore della eccedenza della popolazione, allo scopo di evitare che la soluzione del problema demografico debba necessariamente trovarsi nella emigrazione verso i paesi d'oltremare, a servizio di altre potenze.

Attraverso lo sviluppo ulteriore della industrializzazione si intende assicurare un più elevato tenore di vita all'intero popolo. Sia procedendo verso la lavorazione industriale dei prodotti agricoli sia trasformando le materie prime di importazione in prodotti finiti da riversare sui mercati vicini e lontani, l'Italia intende risolvere il problema economico, fornendo le basi produttive ad una espansione del commercio estero.

L'Europa di domani, da un canto potrebbe contare sullo sviluppo industriale italiano e dall'altro sull'alto potenziale dell'industria tedesca. Invero in Germania, accanto ai fini bellici, non si sono perduti di vista quelli del progresso economico, ed a questo fine sono rivolti i piani di unificazione dei tipi, di razionalizzazione e di utilizzazione dei cartelli.

Nella collaborazione economica nell'ambito della nuova Europa, ai paesi agricoli spetterebbe massimamente il compito di alimentare le occorrenze di prodotti alimentari del continente, mentre le potenze industriali e in particolare la Germania e l'Italia sopperirebbero alle esigenze di carattere industriale rifornendo il mercato continentale dei prodotti occorrenti.

Per la soluzione di questi problemi, di cui si indicano soltanto le direttive, occorre risolvere le connesse numerose questioni di carattere tecnico.

In particolare, però, occorre contare su due cardini della politica: la stabilità dei prezzi e la solidità delle due valute che nel domani dovrebbero fare da valori di riferimento per tutte le valute europee. Il marco germanico e la lira italiana potranno essere le valute-guida nello spazio continentale europeo, se i governi riusciranno a padroneggiare la tendenza dei prezzi a salire durante il periodo bellico ed a superare i pericoli incombenti dell'inflazione.

Già la stabilità dei prezzi ha fornito la base per lo sviluppo dei rapporti fra l'Italia e la Germania. La stessa funzione, con la conseguente solidità delle valute, dovrebbe svolgere la stabilità dei prezzi per l'intera Europa.

Il blocco inglese non ha avuto gli effetti che il nemico sperava, grazie alla forza vitale dei due paesi dell'asse e delle rispettive economie che hanno alimentato la resistenza durante la guerra, e potranno gettare le basi del benessere nel dopoguerra.

Il risanamento della situazione della Banca di Spagna.

Dopo sei anni di gestione straordinaria tendente a risanare la situazione della Banca centrale, è stata pubblicata la relazione che era molto attesa nei circoli economici e finanziari. I punti salienti di essa riguardano l'oro, la circolazione, i debiti e crediti dell'istituto di emissione, in conseguenza del trapasso dal periodo della guerra civile e della amministrazione « rossa » alla fase di ricostruzione nazionale da parte del governo di Franco.

Alle principali variazioni che fra il 1935 ed il 1941 si sono avute nelle voci dell'attivo e del passivo, è stata destinata una nota scritta dal dott. I. de Arlandis di Madrid, ed apparsa sulla rivista *Der deutsche Volkswirt* (fascicolo del 29 gennaio 1943), di cui si richiama qui la parte che interpreta ed illustra le statistiche che pongono in evidenza le principali modificazioni a cui ha dato luogo il risanamento della Banca di Spagna. Per ragioni di spazio, si rimanda al testo su segnalato chi voglia avere sott'occhi la situazione nelle sue voci analiticamente esposte negli specchietti contenuti nella rivista germanica.

Dopo la vittoria delle forze nazionaliste, il governo ha compiuto passi all'estero per recuperare quanto era possibile dei valori asportati dai dirigenti il movimento rosso. Dovrebbe ritornare alla Banca di Spagna l'oro che venne portato all'estero e depositato al Monte de Marsan, per l'ammontare di 250 milioni di pesetas, a cui si conferisce un controvalore di 26,8 milioni di dollari. Per contro non si sa nulla dell'oro che, nell'ammontare di 1.6 miliardi di pesetas, venne trafugato in parte verso Cartagena in parte verso la Russia, dal governo « rosso ». Nel 1939 si sarebbero recuperati 300 mila sterline di argento della Banca di Spagna, che si trovavano in Belgio. Per contro non è stato possigile riavere 14 milioni di dollari di argento venduto a New York. Miglior risultato sarebbe arriso ai passi verso la Costarica, per titoli obbligazionari, nell'ammontare di 75 milioni di dollari.

Per ciò che riguarda il debito pubblico, si è dedicata una parte della relazione alla illustrazione dei rapporti con il nuovo governo nazionale. In complesso dal 1936 al 1941, si sono avuti prestiti a lunga scadenza per circa 6 miliardi di pesetas, ed un ulteriore aumento di 2,4 miliardi si sarebbe avuto nel 1942.

Di particolare importanza è stata la netta separazione dell'istituto per le divise ed i cambi, dalla Banca di Spagna, per affidarne la gestione al ministero dell'industria e del commercio. Ne deriva che il valore interno della moneta, risulterà distinto da quello estero potendosi tenere una politica autonoma per il mercato nazionale.

Per ciò che riguarda il debito derivante dal finanziamento della guerra, esso era costituito da emissione di biglietti contro buoni del tesoro, tanto da parte del governo rosso quanto da pare del governo nazionale. L'ammontare che riguarda il governo nazionale aveva raggiunto 10.1 miliardi di pesetas che, nel 1939, furono rappresentati da titoli legali e morali, mentre prima erano un prestito senza interessi. L'agevolazione dei prestiti pubblici a favore dello stato soprattutto,è stata fra le funzioni preminenti della Banca di Spagna, come risulta anche dalle cifre che nel periodo 1938-1942 ha raggiunto il debito statale. Non sembra che ci si debba meravigliare, afferma l'A., se le cifre della situazione della Banca di Spagna, fanno risultare un regresso nelle operazioni di sconto e di anticipazioni di fronte all'imponenza dei buoni del tesoro che è venuta ad avere nel proprio portafoglio la Banca centrale.

Fra e tendenze caratteristiche dei conti e delle situazioni dell'istituto, è stato il forte

aumento dei depositi. Essi hanno raggiunto la cifra di 108.8 milioni di pesetas nel 1939 (fine) per passare a 141 milioni alla fine del 1940 ed a 174.8 milioni alla fine del 1941.

Per rendersi conto della portata del risanamento che ha avuto luogo nella gestione della Banca di Spagna, occorre sottolineare il fatto che la cifra globale del bilancio che segnava all'attivo (ed al passivo) 43.7 miliardi di pesetas circa, deve ritenersi quasi dimezzata, nel nuovo bilancio a cui sono state apportate rettifiche a titolo di rivalutazioni e soprattutto di svalutazioni.

Fra le partite che maggiormente hanno contribuito a far ridurre l'attivo, occorre noverare 23.1 miliardi di crediti verso il tesoro « rosso »; 1.6 miliardi di pesetas di oro in custodia presso la Banca di Spagna, 500 milioni sotto forma di credito in oro verso lo Stato, e 356 milioni di argento svaniti nel periodo dell'amministrazione del fronte popolare.

Nel passivo della situazione è da notare la riduzione, per svalutazione, della voce riguardante la circolazione monetaria del governo « rosso », ed i conti correnti aperti allo stesso, per circa 18.7 miliardi di pesetas, e 7.4 miliardi nella voce « conti diversi ».

Per la legge del 1942 (13 marzo) che fa richiamo a quella del 1936 (del 18 luglio), la Banca di Spagna è liberata da qualsiasi obbligo nei confronti della circolazione riguardante il governo « rosso ». Per pareggiare il bilancio, si è concesso alla Banca di avvalersi (anche a titolo di copertura della circolazione monetaria) di uno speciale titolo di stato che dovrà essere ammortizzato con la quota degli utili della Banca che andrebbero di diritto allo Stato.

Il dividendo della Banca è stato fissato nella misura del 6 % adeguato a quello che vige per le banche private. La riduzione del tasso di sconto al 4 % e le misure meno restrittive in tema di concessione di crediti agevoleranno la ripresa economica, secondo le direttive della politica del governo in questo campo.

Frattanto la circolazione monetaria tende all'aumento, come si può rilevare dalle cifre che sono state di 13.6 miliardi nel 1941 (dicembre) e di 6 miliardi circa nell'estate del 1936.

La nuova fase della politica monetaria e finanziaria francese.

La pubblicazione delle statistiche concernenti il bilancio preventivo francese per il 1943, con annesse le riforme tributarie che mirano a risanare il bilancio statale, ha indotto, fra l'altro, osservatori francesi, germanici ed italiani, a considerare il significato della nuova fase della politica finanziaria e monetaria della repubblica, dopo circa due anni e mezzo dall'armistizio.

L'argomento che rende di diretto interesse bancario i problemi del risanamento finanziario francese, è quello di carattere monetario. Infatti, le successive ed elevate emissioni di biglietti da parte della Banca di Francia, che ne avevano fatto elevare nel dicembre del 1942 la cifra a 382.7 miliardi di franchi rispetto a 151 miliardi alla fine del 1939, hanno fatto temere delle future sorti della valuta francese. Per sottolineare il cambiamento di direttive, al fine, fra l'altro, di contribuire ad una efficace difesa della moneta, in uno scritto apparso sulla rivista *Der deutsche Volkswirt* (fascicolo del 22 gennaio 1943) il dr. Hanke di Parigi ha illustrato il programma finanziario che emerge dalle cifre del preventivo per l'anno in corso e dalle riforme legislative che in sede tributaria sono state introdotte.

Ciò che anzitutto egli ha posto in rilievo, sulla scorta dei dati ufficiali, è il cambiamento di tendenza che si è conferito al bilancio dello stato, per ciò che riguarda le spese. le entrate ed il disavanzo. Secondo i canoni della finanza « sana », invero, si è cercato di risolvere il problema del riassetto del bilancio, mediante la elevazione delle entrate ordinarie e di carattere tributario, per 22 miliardi di lire rispetto al 1942, e ricorrendo alla diminuzione drastica delle spese nonostante il momento storico attuale, nella misura

di 10 miliardi circa di franchi. In conseguenza, il disavanzo del bilancio che figurava per 58 miliardi nel 1942, risulta ridotto a meno della metà, cioè a 27 miliardi di franchi nel preventivo del 1943.

Per illustrare la ripartizione del nuovo onere tributario che si è imposto alla collettività, il dott. Hanke ricorda che all'aumento delle entrate tributarie concorrono sopratutto le imposte dirette reali, con aumenti percentuali del 16-21 a carico dei redditi agricoli e professionali, del 13-16 a carico dei redditi fissi di lavoro, del 16-24 a carico dei redditi industriali e commerciali. L'imposta generale sul reddito risulta elevata al 70 % in modo uniforme per i redditi superiori a 400 mila franchi.

Aumenti sono stati apportati alle aliquote delle imposte indirette sui generi non razionati, sui consumi di lusso e comunque non ritenuti essenziali nel periodo bellico.

In complesso, per le imposte dirette si ha una elevazione di provento da 18 a 30 miliardi fra il 1942 ed il 1943 e per le imposte indirette e i proventi assimilabili, di circa altri 10 miliardi di franchi. Nel campo della spesa, la riduzione di 10 miliardi risulta dalla riduzione di spese per l'amministrazione statale (materiali e personale), per i lavori pubblici, per le annualità e le sovvenzioni a carico dello stato, ecc.; mentre si è avuto l'aumento sensibile della spesa per il servizio degli interessi sul cresciuto debito pubblico, nella misura di circa 4 miliardi e mezzo.

Dal punto di vista che sopratutto interessa in questa segnalazione di interesse bancario, è da sottolineare sulla scorta di quanto viene esposto dall'a., il significato del cambiamento di rotta che sembra sopratutto caratterizzare la politica monetaria e ispirare la politica finanziaria statale. Invero, si accenna alla sostituzione di flussi di credito « reale » (proveniente, cioè, dalla sottoscrizione di titoli di stato attraverso il flusso delle disponibilità dei privati) al sistema di credito di inflazione quale è risultato dalle anticipazioni che la tesoreria francese ha ottenuto rivolgendosi alla Banca di Francia. Nella situazione al principio di dicembre del 1942, si notavano nel bilancio della Banca centrale buoni del tesoro per circa 30 miliardi di franchi, che costituiscono non credito « reale », ma « credito di inflazione ». I veri e propri afflussi di disponibilità attinti al mercato, sarebbero aumentati nel 1942 a 114 miliardi di franchi, di cui soltanto 56 miliardi sarebbero stati destinati a coprire le esigenze delle spese di occupazione militare della Francia (58 essendo stati destinati a coprire il disavanzo del bilancio statale). Il calcolo del dott. Hanke fa risultare che, dall'inizio del regime di armistizio e di occupazione da parte delle truppe vittoriose, il ricorso alla emissione dei biglietti per fronteggiare dette spese militari, è avvenuto per ben 201.7 miliardi di franchi.

Naturalmente si fa presente dall'a. il fatto che siffatta forma di prestito non costa allo stato alcun interesse, ed incoraggia le anticipazioni straordinarie alla tesoreria da parte della Banca centrale: ma una conversione di interessi potrebbe rendere relativamente a buon mercato il ricorso al credito reale, cioè alla emissione di prestiti di varii tipi sul mercato francese.

Poichè il fine di carattere monetario emerge chiaramente, nel senso del risanamento e della difesa del franco da successive svalutazioni, l'a. sottolinea come i provvedimenti fiscali siano sulla stessa linea logica e facciano da strumento per siffatta politica valutaria. Invero, con riferimento al noto « circuito dei capitali », si vorrebbe vedere negli inasprimenti vere forme di risparmio forzato, ovvero di sottrazione di disponibilità allo scopo di evitare che investimenti diversi dai titoli di stato o consumi di beni non razionai, assorbano i mezzi di cui dispongono i redditieri le cui entrate vengono, in vari settori, elevate dallo stesso processo di elevazione della spesa pubblica.

Poichè, parimenti, le imposte dirette sul reddito (reali e personali) nei loro aumenti, sono state ripartite tenendo conto della altezza dei redditi distinti per classi; e le imposte indirette colpiscono negli inasprimenti i consumi di lusso e secondari, si ritiene che una finalità di carattere sociale accompagni la nuova politica finanziaria.

La funzione delle banche in rapporto al finanziamento della guerra.

Man mano che la guerra si prolunga, il sistema di finanziamento delle ingenti spese che essa richiede non può considerarsi immutato, ma occorrono adattamenti e della politica finanziaria e della tecnica ovvero dei procedimenti attraverso i quali si attua la mobilitazione delle disponibilità da convogliare verso le casse della tesoreria.

Il problema dell'adattamento della finanza straordinaria al fattore tempo, (con la considerazione della funzione che hanno svolto le banche fra il 1939-41, da un canto, e nel periodo che ha avuto inizio nella seconda metà del 1941 e si prolunga tuttora) è stato esaminato con rilievi interpretativi delle statistiche addotte, dal dott. H. Strathus sulla rivista germanica *Die Deutsche Volkswirtschaft* (N. 1-2 del 1943).

L'A., dopo avere premesso le ragioni che fanno sì che le fasi del finanziamento della guerra non si possano considerare eguali nelle loro caratteristiche e nelle loro esigenze, si propone anzitutto di documentare statisticamente in quale misura le crescenti spese belliche siano state fronteggiate mediante il ricorso, rispettivamente alle imposte ed ai prestiti od al credito in genere.

Anzitutto vengono prospettate nel loro sviluppo, le cifre relative alle globali spese di guerra, a partire dall'esercizio 1938-39 nel quale il bilancio figurava con 31 miliardi di marchi, che divennero 47.5 miliardi nell'esercizio successivo, salirono ancora a 70.5 miliardi di marchi nel 1941-42. e all'incirca si aggirerebbero sui 110 miliardi di marchi nel 1942-43. L'A., sottolinea lo sforzo che si compie per mobilitare simili ingenti somme, senza che nel paese si abbia un processo inflazionistico che si manifesti nel settore dei prezzi o dei redditi come, per contro, afferma il dott. Strathus, avviene negli Stati Uniti dove il fenomeno dell'inflazione sarebbe accentuato.

Ciò premesso passa a considerare quale parte delle entrate necessarie a fronteggiare le crescenti spese, sia stata attinta alle fonti di carattere fiscale, e quale parte provenga dal credito.

La pressione fiscale è stata tenuta molto alta, per ridurre la capacità d'acquisto del popolo, come risulta dagli ammontari di tributi prelevati nei seguenti anni. Invero, le entrate tributarie figuravano per 17.7 miliardi di marchi nel 1938-39; passarono a 23.5 miliardi nel 1939-40, a 27 miliardi nel 1940-41 ed a 32.3 miliardi nell'esercizio 1941-42. Per il 1942-43 si arriverebbe sui 35 miliardi di marchi. Ma se si aggiungono i « contributi di guerra » che forniscono i singoli stati, i comuni, il protettorato e si aggiungono anche le entrate patrimoniali (ad es. esercizio delle ferrovie), si arriva a circa 49 miliardi di marchi. Infine l'operazione straordinaria fiscale, connessa con l'imposta fondiaria urbana (sulle pigioni o « Hauszinssteuer »), si arriva alla cifra di circa 57-57.5 miliardi di marchi.

Considerando che la spesa totale si aggira sui 110 miliardi di marchi, si trova che quasi la metà di tale importo viene coperta nell'esercizio che si chiude il 31 marzo 1943, mediante il ricorso ad entrate di carattere tributario.

Il ritmo di aumento della spesa ha fatto ritenere inevitabile il ricorso a crescenti flussi di crediti a favore della tesoreria. Il debito pubblico ha conseguito i seguenti aumenti: 11.6 miliardi nell'esercizio 1938-39; 21.2 miliardi nel 1939-40; 37.6 miliardi nel 1940-41; 52.4 miliardi nel 1941-42. Per il 1942-43, si stima che, nella prima metà dell'anno si siano avuti prestiti addizionali per 29 miliardi di marchi e che nella seconda metà risulti necessario il ricorso al credito ancora per 20-25 miliardi di marchi. Come si vede, fra imposte ed altre entrate fiscali e prestiti, si fronteggia, quasi in parti eguali, l'ammontare delle spese previsto in 110 miliardi come sopra è detto.

Ciò premesso, occorre considerare seguendo lo scritto del dott. Strathus, quali funzioni abbia svolto il sistema bancario nei due periodi in cui si è suddiviso il tempo di guerra all'inizio di questa segnalazione.

Il primo periodo era caratterizzato dalla formazione dei depositi presso le banche, e da una relativa stabilità nella circolazione sia dei depositi sia della moneta. Occorreva che lo Stato desse impulso al sistema allo scopo di agevolare, pur senza abbandonare i criteri tradizionali, il finanziamento della spesa bellica. Attraverso l'intermediazione della Reichsbank, (anticipazioni, ecc.) si conferì una maggiore liquidità al sistema creditizio.

Nel secondo periodo, man mano che assumeva proporzioni rilevanti la politica del controllo economico generale, con la riduzione dei consumi di fronte a cui stavano redditi nominali crescenti, si è avuta la formazione di rilevantissimi margini di risparmio che sono affluiti agli istituti che ne curano la raccolta in Germania. L'aumentata liquidità ha dato luogo anche alla tendenza alla riduzione dei tassi di interesse sui prestiti che lo stato ha potuto sistematicamente e senza difficoltà collocare sul mercato, attraverso anche la intermediazione degli istituti di credito. Lo stato ha finito per dominare, come mutuatario, il mercato dei capitali e le rendite pubbliche hanno costituito i titoli maggiormente trattati nelle borse e sul mercato dei capitali. Per cifre trascurabili a fianco ai prestiti pubblici sono stati censiti i prestiti industriali obbligazionari (780 milioni) e quelli ipotecari o fondiari (750 milioni in tutto).

Frattanto coloro che hanno osservato il fenomeno finanziario che è in rapporto con quello monetario, si sono chiesti se l'aumento della circolazione di biglietti della Banca del Reich, possa turbare la stabilità della valuta. La risposta che si è data nello scritto che qui si segnala è che la politica creditizia attuale, non essendo accompagnata da aumenti di prezzi sul mercato, non può dirsi inflazionistica. Ciò che costituisce una caratteristica che è necessaria condizione per il finanziamento della guerra ed il collocamento dei titoli di stato, è una rilevante liquidità del mercato, che attraverso la circolazione dei biglietti della Reichsbank, viene sollecitata dai dirigenti la politica finanziaria.

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

L. FEDERICI: *La moneta lavoro* (con un'Appendice su alcune forme socialiste di scambio), Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1943-XXI, pagg. 64, L. 28 nette.

Nell'avvertenza che, a guisa di prefazione, l'a. fa precedere alla trattazione, è precisato che la monografia costituisce il terzo capitolo del volume, già recensito su questa rivista, su « La moneta e l'oro » di cui è in corso la seconda edizione. Parimenti il Federici fa presente ai lettori che lo spunto per questo nuovo capitolo gli è stato offerto da quanto, specialmente all'estero, sulla stampa finanziaria germanica, è stato scritto intorno alla moneta-lavoro, che viene contrapposta alla moneta aurea.

Dopo avere egregiamente precisato che « l'identificazione nel lavoro della norma di misura del valore », dagli economisti classici fu enunciata sempre e soltanto come « un concetto puro », come un « criterio scientifico d'analisi e giammai fu presentata come « una idea capace di ricevere un'applicazione pratica nella realtà dei rapporti di scambio » (pag. 13) l'a. sottopone a critica i tentativi di utopisti di orientamento socialista, di attuare tecnicamente la moneta-lavoro. Dal progetto di difficile realizzazione di Owen alle argomentazioni di Thompson e di Marx, il concetto di moneta-lavoro viene posto di fronte al fenomeno concreto ed alla logica del sistema in cui siffatta moneta dovrebbe inquadrarsi strumentalmente. Naturalmente non poteva mancare la considerazione a cui il ragionamento coerente del Federici conduce: la moneta-lavoro spinge inevitabilmente a socializzare la terra ed il capitale per riservare al lavoro il diritto di ottenere tutto il prodotto, ed in ogni caso a predisporre un piano collettivo, di cui fa vedere la dubbia produttività.

L'a. vede in quello immaginato dai socialisti, l'unico tipo ragionevolmente concepibile di « moneta-lavoro ». Ma poichè lo spirito di questo concetto è stato variamente atteggiato, nelle interpretazioni recenti, sarebbe stato desiderabile, forse, che la nota di pagina 45 fosse divenuta un capitolo illustrativo, almeno, del significato, che alla moneta lavoro si conferisce là dove si vorrebbe sottrarre il piano nazionale alla matematica ed inevitabile logica del regime aureo monetario. Invero, allorchè si voglia conseguire codesta autonomia rispetto al goldstandard, una certa tecnica monetaria occorre configurare ed attuare: e con la competenza specifica che Federici si è fatta in questo campo, tutto quanto specialmente in Germania si è scritto sopratutto in merito al funzionamento di una moneta « sganciata » dall'oro, si sarebbe potuto sottoporre a critica che i lettori avrebbero seguito con interesse. Parimenti, nell'appendice vi è un'altra nota degna di essere allargata nel trattato monetario: e cioè il punto (pag. 60-61) in cui si discute intorno alla possibilità di adottare beni diversi dall'oro come riserva della moneta. Per i competenti bastano i pochi cenni in nota: ma ad erudire su questi temi che vanno divenendo di dominio pubblico anche più larghe cerchie di lettori, un più ampio cenno critico sarebbe riuscito probabilmente assai efficace, come lo è la stringata disamina del tipo di moneta lavoro visto dai socialisti. (*e. d. a.*).

E. Greco: *I Sindaci nelle società per azioni - Sermoni di ragioneria professionale.* - Editori Fratelli Bocca - Milano, 1942 - Pag. 429 - L. 100. In « Collezione scientifico industriale ».

L'A. ha raccolto in volume otto conferenze sulla funzione dei sindaci, con particolare riguardo alle nuove norme del codice civile, tenute nel 1941-42 per invito del Sindacato nazionale fascista ragionieri di Milano, al corso di perfezionamento dei ragionieri e dei dottori commercialisti.

Chiudono la raccolta due « confessioni » che portano più vicino al nostro sentimento di affettuosa gratitudine l'anima dell'A., che nei suoi scritti mostra tanta cordiale e fraterna e simpatica sollecitudine per il lettore.

Chi ha già letto altri libri di Greco ritrova la stessa narrazione disordinata, avvincente, minuziosa ed efficace di altri scritti precedenti.

La cultura ragioneristica di Greco si rivela anche qui aggiornatissima, vasta e profonda.

Chi legge questo A. per la prima volta può trovarsi disorientato dalla mancanza di una precisa sistematica, che sembrerebbe necessaria in un'opera che dal titolo può considerarsi come un manuale per i sindaci. Infatti per un sindaco novello, sopratutto non ragioniere o dottore commercialista, la pubblicazione di Greco, anche se utile, non può costituire la base di lavoro di rapida consultazione appunto perchè la materia, seppure distribuita a grandi linee in argomenti specifici per ogni conferenza, è talmente spumosa, intramezzata da digressioni, riferimenti e ricordi del genere più vario, che un sindaco nuovo non saprebbe praticamente dove trovare con sufficiente rapidità la o le notizie o direttive che di volta in volta lo possono interessare.

Questo può sembrare un inconveniente del volume, solo se si dimentica che esso è diretto, come le conferenze da cui fu originato, sopratutto a lettori già esperti o supposti tali quali sono appunto nella maggioranza i sindaci. Essi non sarebbero probabilmente condotti a leggere con criteri di studio un « manuale del sindaco », e invece scorreranno piacevolmente le pagine del libro, confermandosi in nozioni già acquisite, ricordandone altre dimenticate, apprendendone altre nuove, che il sindaco di buona volontà non mancherà di annotare per poter adempiere con sempre maggior completezza ed efficacia la propria funzione.

Anche la sola lettura frammentaria non potrà non essere utile.

E un grande altro pregio ha tutto il libro: la sincera passione che anima l'A. per gli studi e per la pratica di amministrazione, che nelle attività economiche realizzono l'ordine e l'armonia necessarie per la buona riuscita. (*p. pizzo*).

E. Greco: *Come non si tiene la contabilità nelle Imprese.* - Editori Fratelli Bocca - Milano, 1943-XXI - Pag. 62 - L. 20. In « Collezione scientifico industriale » - serie 1ª.

Ecco un altra conferenza al Corso dei dottori commercialisti e ragionieri.

Avendo carattere inaugurale, esso è un pò una summa dei concetti fondamentali o per lo meno di portata generale, che un buon contabile e un buon amministratore devono tenere presenti.

Stile brillante, come sempre, lettura facile, consultazione utile. (*p. pizzo*).

L. Levi: *Istituzioni di legislazione sociale.* - Milano, 1942 - Editore Giuffrè - Pagine 299 - Prezzo di L. 40.

L'A. (distinto funzionario del Ministero delle Corporazioni) ha in questo Volume, compendiato tutta la materia della *legislazione sociale* italiana, mediante una assai felice distribuzione sistematica, e con una esposizione chiara e scorrevole che contribuisce assai,

anche per il profano, alla più perfetta conoscenza di questa materia che, per i suoi pratici riflessi interessa quotidianamente.

Nella sua introduzione che serve di impostazione della materia l'A. avverte come la legislazione sociale comprenda tutte le norme legislative che abbiano per oggetto la tutela delle categorie lavoratrici, intesa genericamente tale tutela come un'azione di protezione e di assistenza che lo Stato esercita nei confronti dei lavoratori. Perciò in base a questo concetto fondamentale, l'A. comprende nella sua ordinata trattazione sia quella tutela che si realizza con la disciplina di taluni aspetti o momenti del rapporto di lavoro, sia quella che si realizza con l'adozione di determinate forme previdenziali ed assistenziali che specialmente sono costituite dalle assicurazioni sociali, oltrechè da altre svariate provvidenze dirette alla elevazione materiale e morale dei lavoratori.

L'A. avverte che la legislazione sociale, così considerata entro tale vasto ed unitario quadro, ha per finalità essenziale ed istituzionale il perfezionamento di determinati interessi dello Stato, interessi di ordine demografico, di sanità della stirpe, di elevazione morale e materiale, perciò da questo carattere preminente di interesse nazionale, deriva sia il carattere pubblicistico da cui è permeata questa legislazione sia il carattere cogente di inderogabilità delle sue disposizioni, per le quali solo entro determinati ed espressi limiti si riconosce alle parti una facoltà di autodeterminazione per una protezione più ampia di quella legislativa.

Dopo un cenno espositivo dell'origine e dello sviluppo della legislazione sociale l'A. passa ad esaminare in appositi capitoli e paragrafi i soggetti attivi e passivi dell'ordinamento e l'oggetto dello stesso attraverso i diversi istituti giuridici suddivisi in tre gruppi e cioè: la tutela attuata mediante limitazioni alla libertà contrattuale nella formazione, svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro, la tutela attuata mediante le assicurazioni sociali, e infine la tutela realizzata in forma di assistenza.

Partendo da questa inquadratura della materia, l'A., dopo un esame sintetico delle fonti della legislazione sociale e dei rapporti tra le stesse tratta dei soggetti attivi e dei soggetti passivi di questa legislazione sociale.

Passa poi ad esaminare specificatamente le diverse limitazioni legislative alla libertà contrattuale riguardo alla formazione, allo svolgimento ed alla estinzione del rapporto di lavoro (età e sesso, disciplina del collocamento, orario di lavoro, riposo settimanale, lavoro notturno. ferie annuali, sabato fascista, igiene e sicurezza del lavoro, divieto di risoluzione del rapporto durante i periodo legale di malattia, e durante il trattamento di gravidanza e puerperio, ecc.).

Successivamente l'A. tratta partitamente delle assicurazioni sociali obbligatorie, (infortuni e malattie professionali, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, nuzialità e natalità), nonchè le altre forme di previdenza sociale quali il trattamento di richiamo alle armi per gli impiegati, ecc.. Di tali assicurazioni e previdenze sociali l'A. traccia le caratteristiche, secondo i soggetti, l'oggetto, la struttura, i contributi e le prestazioni.

Segue la trattazione circa le forme di assistenza ai lavoratori, quali l'assistenza sul collocamento, sulla conciliazione delle vertenze individuali, l'assistenza medico legale, ecc.

Per ultimo l'A., tratta degli organi preposti alla vigilanza per l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale, nonchè delle responsabilità penali e civili derivanti dall'inadempimento, e della procedura amministrativa e giurisdizionale in materia.

Il Volume si presenta adunque come un prezioso strumento di consultazione e di guida per l'interpretazione e la applicazione delle disposizioni legislative di cui ricorre tanto frequentemente l'uso. (*g. z.*).

Direttore responsabile: Prof. MARIO GIUSTINIANI

STAMPATO NELLA TIPOGRAFIA EDIT. SALLUSTIANA S. A. - ROMA, PIAZZA GRAZIOLI, 6

Condizioni di Abbonamento alla Rivista Bancaria

Per l'anno 1943-XXI sono stabilite come segue:

ITALIA, ALBANIA ED IMPERO

Ordinario . . . . . **L. 75**

Dirigenti e Funzionari delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione, di Imprese esercenti servizi tributari, di Agenzie di Credito e di Assicurazione . . . . **L. 60**
Sostenitore . . . . **L. 500**

ESTERO

Ordinario . . . . . **L. 100**

●

Un numero separato L. 7,50

●

Inviare le quote di abbonamento alla Amministrazione della Rivista presso l'Editore S. A. I. Sperling e Kupfer - Milano, Via Carducci, 16 - C/C Postale N. 3-534.

Agenzie Sperling e Kupfer presso le quali si ricevono abbonamenti:

Milano - Via Carducci, 26
Telef. 86.993

Roma - C. Umberto I°, 173
Telef. 67.820

Firenze - Via de' Pucci, 4
Telef. 24.762

ANNO XXIV 30 APRILE 1943-XXI N. 4

RIVISTA BANCARIA

DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI TRIBUTARI

Presidente del Consiglio di Direzione
Cons. Naz. MARIO D'HAVET

Direttore
MARIO GIUSTINIANI

SOMMARIO:

Rivista della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione

DIREZIONE: Piazza del Gesù, 49 - Roma - Tel. 63-041 - Sped in abb. post. - Gr. 3 - Un num. separ. L. 7,50

Editori S. A. I. Sperling & Kupfer - Milano

Fluttuazioni monetarie ed assicurazioni di responsabilità civile: un principio di traslazione del massimale come meccanismo di riequilibrazione

1. - Con le assicurazioni di responsabilità civile, come altra volta dimostrai, non si assicura una determinata somma per se stessa, ma per ciò che compera. Il massimale di garanzia, cioè, non è altro che la traduzione in una equivalente quantità di moneta, all'epoca della stipulazione del contratto, della quantità di unità di potere d'acquisto su cui verte effettivamente l'assicurazione.

L'iniziale equilibrio tra le prestazioni dei contraenti è, dunque, un equilibrio tra quantità di potere d'acquisto tradotte in equivalenti quantità di moneta e perciò per la sua stabilità, durante tutta la vita del contratto, è necessario che il valore della moneta si mantenga stabile, ovvero, se questo dovesse variare, dovrebbero conseguentemente variare nello stesso senso e nello stesso rapporto anche le iniziali quantità di moneta esprimenti le prestazioni dei contraenti, oppure dovrebbero essere messi in opera opportuni meccanismi, i quali, creando un nuovo equilibrio tra le prestazioni, fossero capaci di annullare i guadagni e le perdite di congiuntura.

In questa memoria mi propongo di prospettare uno di questi possibili meccanismi di riequilibrazione, il quale, convenientemente introdotto nella prassi assicurativa, garantirebbe parecchi vantaggi pratici.

Consideriamo, pertanto, nell'anno t_0 ed in un anno successivo t, una collettività sufficientemente numerosa di rischi di responsabilità civile, uguali, omogenei ed indipendenti, ed ammettiamo che:

α) la ripartizione annuale dei sinistri secondo la gravità dei danni da ognuno d'essi causati, cui quella collettività dà luogo, sia *stabile* alle due epoche;

β) il numero medio annuale dei sinistri per rischio assicurato sia *stabile* alle due epoche.

Immaginiamo ancora che dall'epoca t_0 all'epoca t siano avvenute delle variazioni nel potere d'acquisto della moneta e vediamone le conseguenze sul *premio di equilibrio*, su quel premio, cioè, che assicura l'equivalenza finanziaria tra le prestazioni complessive degli assicurati e le presunte prestazioni complessive dell'assicuratore.

Indicando: con σ l'indice unitario delle variazioni dei prezzi delle merci e dei servizi dall'epoca t_0 all'epoca t; con $P(m, t_0)$ e con $P(m, t)$ i premi di equilibrio all'epoca t_0 e rispettivamente all'epoca t, corrispondenti entrambi allo stesso massimale di garanzia m, nominalmente costante, sarà, come altrove ho dimostrato (1):

$$[1] \qquad P(m, t) = \sigma P \left[\frac{m}{\sigma}, t_0 \right].$$

La differenza tra i premi di equilibrio corrispondenti alle due epoche, cioè

$$[2] \qquad d(m, \sigma) = P(m, t) - P(m, t_0),$$

sarà positiva, nulla o negativa, a seconda che σ sia rispettivamente maggiore, uguale o minore dell'unità; ossia, a seconda che il potere d'acquisto della moneta sia rispettivamente diminuito, rimasto costante od aumentato.

L'assicuratore, quindi, che all'epoca t_0 abbia assunto un certo numero di rischi per un periodo pluriennale al premio annuale e costante $P(m, t_0)$, conseguirà in un esercizio successivo t, ferme rimanendo le condizioni contrattuali e se il portafoglio è stabile, un utile o subirà una perdita di congiuntura a seconda che, da un'epoca all'altra, il potere d'acquisto della moneta sia rispettivamente aumentato o diminuito.

Utile e perdita sono funzioni sia del massimale di garanzia che dell'indice dei prezzi. Nella menzionata memoria dimostrai che:

a) a parità di massimale di garanzia, l'utile, o la perdita, è tanto più grande, quanto maggiore è l'aumento, o rispettivamente la diminuzione, del valore della moneta;

b) a parità di variazione del valore della moneta, l'utile, o la perdita, è tanto più grande, quanto più alto è il massimale di garanzia.

Ora, è praticamente possibile introdurre nei contratti di assicurazione di responsabilità civile una qualche clausola capace, col suo funzionamento, di eliminare i guadagni e le perdite di congiuntura?

In alcune precedenti memorie (2) proposi, a questo scopo, un tipo di contratto contemplante la variazione annuale del massimale e del premio proporzionalmente all'indice unitario delle *previste* variazioni dei prezzi nell'anno, cui il premio si riferisce, in quanto, così facendo, si avrebbe costante equivalenza tra le presunte prestazioni complessive dei contraenti. Questo tipo di contratto mi sembra il più coerente ed il più naturale e perciò lo preferii e lo preferisco ad un altro tipo di contratto che, in corrispondenza di un massimale di garanzia nominalmente costante, dovrebbe avere, invece, il premio variabile in modo tale che, tenendo conto delle previste variazioni nell'anno del livello dei prezzi, fossero eliminati i guadagni e le perdite di congiuntura dell'assicuratore.

---

(1) R. D'Addario: *Guadagni e perdite nelle assicurazioni di responsabilità derivanti dalle fluttuazioni del valore della moneta*, in « Atti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni », vol. XIII, Roma 1941.

(2) R. D'Addario: *Sulla possibilità di stipulare contratti di assicurazione di responsabilità civile indipendenti dalle fluttuazioni del valore della moneta*, in questa Rivista, gennaio-marzo 1942; R. D'Addario: *Intorno ai contratti di assicurazione di responsabilità civile indipendenti dalle fluttuazioni del valore della moneta*, in « Assicurazioni », maggio-giugno 1942.

Non starò a ripetere le ragioni di tale preferenza ma osservo, invece, che quei tipi di contratto comportano un appesantimento del lavoro amministrativo e, quel che è peggio, la previsione della variazione media dei prezzi nell'anno cui il premio, anticipatamente pagato, si riferisce.

Questa previsione, benchè a raggio limitato, rappresenta indubbiamente un ostacolo più o meno grave per l'introduzione nella prassi assicurativa di quei tipi di contratto.

L'ostacolo, come già dissi, potrebbe essere superato, in certo qual modo, introducendo opportuni correttivi, ma, a parte questi correttivi e la questione sulla eventuale loro efficacia pratica, è possibile introdurre nelle assicurazioni di responsabilità civile un qualche altro meccanismo di riequilibrazione che non implichi la previsione annuale delle variazioni dei prezzi e nello stesso tempo non appesantisca il lavoro amministrativo in conseguenza delle variazioni annuali del premio e del massimale, ovvero del solo premio, che quei due tipi di contratto comportano?

In una precedente memoria (1) prospettai un meccanismo, che denominai *principio di proporzionalità dell'indennizzo*, soddisfacente ai due suddetti requisiti.

Questo meccanismo, *applicabile nel solo caso di deprezzamento monetario*, consisterebbe, se m è il massimale di garanzia contrattuale e σ l'indice delle variazioni dei prezzi dall'epoca della stipulazione del contratto all'epoca del sinistro, nel risarcire un danno di importo z con una somma pari a $\frac{z}{\sigma}$ sino alla concorrenza di m e non già, come attualmente si pratica, con una somma pari a z sino alla concorrenza di m.

Il principio enunciato, ripeto, è applicabile nel solo caso di deprezzamento monetario, in quanto nel caso opposto di aumento del potere d'acquisto della moneta non avrebbe significato e la sua applicazione porterebbe ad un illecito arricchimento dell'assicurato, snaturando così il fondamento stesso di ogni assicurazione di risarcimento.

Esso, dunque, al pari dell'esistente principio di proporzionalità dell'indennizzo relativo alle assicurazioni danni, annullerebbe le perdite di congiuntura dell'assicuratore conseguenti ad un aumento dei prezzi, ma non eliminerebbe, per converso, i guadagni di congiuntura dell'assicuratore conseguenti ad un aumento del potere d'acquisto della moneta.

2. - Un meccanismo, invece, soddisfacente non solo ai requisiti di evitare la previsione delle variazioni annuali dei prezzi e di non appesantire il lavoro amministrativo, ma nello stesso tempo di superare, quasi sempre, l'inconveniente segnalato del principio di proporzionalità dell'indennizzo, io credo di rintracciarlo in una possibile clausola contrattuale, per la quale, ad un premio, per tutta la durata del contratto, nominalmente costante e relativo ad un massimale iniziale m_0, dovrebbe corrispondere per le polizze sinistrate ed all'epoca del sinistro un massimale m tale che, tenendo conto delle effettive variazioni dei prezzi avvenute dall'epoca del contratto all'epoca del sinistro, si ristabilisse, a quest'ultima epoca, l'equilibrio tra le prestazioni complessive dei contraenti.

Cioè, detto m_0 il massimale iniziale, cui corrisponde all'epoca t_0 della sti-

(1) R. D'Addario: *Fluttuazioni monetarie ed assicurazioni di responsabilità civile: un principio di proporzionalità dell'indennizzo come meccanismo di riequilibrazione*, in questa Rivista, agosto-settembre 1942.

pulazione del contratto il premio di equilibrio $P(m_0, t_0)$, il principio enunciato, che brevemente denominerò *principio di traslazione del massimale*, consisterebbe nel determinare all'epoca t del sinistro, ed ai fini della eventuale limitazione dell'indennizzo, un massimale m, tale che

$$[3] \qquad P(m, t) = P(m_0, t_0),$$

ovvero, per la [1],

$$[4] \qquad \sigma P\left[\frac{m}{\sigma}, t_0\right] = P(m_0, t_0),$$

essendo $P(m, t)$ il premio di equilibrio all'epoca del sinistro, corrispondente al massimale m, e σ l'indice unitario delle variazioni dei prezzi dall'epoca t_0 all'epoca t.

Indicando con $P(t_0)$ e $P(t)$ i premi di equilibrio all'epoca t_0 e rispettivamente all'epoca t corrispondenti ad un massimale illimitato, per la [1], è

$$[5] \qquad P(t) = \sigma P(t_0)$$

e quindi la [3] ammette soluzione solo quando

$$[6] \qquad P(m_0, t_0) \leq \sigma P(t_0),$$

mentre per

$$[7] \qquad P(m_0, t_0) > \sigma P(t_0)$$

l'assicuratore, pur concedendo all'assicurato un massimale illimitato, conseguirebbe un guadagno di congiuntura sul premio, rappresentato dalla differenza tra il premio contrattuale $P(m_0, t_0)$ ed il premio di equilibrio all'epoca t corrispondente ad un massimale illimitato, cioè quello dato dalla [5].

Il principio di traslazione del massimale, quindi, eliminerebbe in ogni caso le perdite di congiuntura dell'assicuratore, mentre eliminerebbe i guadagni di congiuntura solo quando l'indice delle variazioni dei prezzi ed i premi contrattuali fossero tali da soddisfare alla condizione [6].

La risoluzione numerica della [3], ovvero della [4], non presenta alcuna difficoltà.

Infatti, dalla [4], dividendo ambo i membri per σ, si ha

$$[8] \qquad P\left[\frac{m}{\sigma}, t_0\right] = \frac{1}{\sigma} P(m_0, t_0),$$

da cui, indicando con ψ la funzione inversa di P, invertibile in quanto funzione crescente del massimale, si ricava in definitiva

$$[9] \qquad m = \sigma \psi\left[\frac{1}{\sigma} P(m_0, t_0)\right],$$

in cui σ e $P(m_0, t_0)$ sono numericamente noti ed il valore numerico di ψ va ricercato nella tariffa dei premi praticati all'epoca t_0 della stipulazione dei

contratti. Cioè, trovato nella tariffa il valore del massimale corrispondente ad un premio uguale ad $\frac{1}{\sigma} P(m_0, t_0)$ si moltiplica questo valore per σ e si ha il massimale m che soddisfa alla [3].

E' bene osservare che, conoscendo l'espressione analitica della funzione ψ, che dà, come s'è visto, il valore del massimale in funzione del premio, la determinazione di m è facile ed immediata.

Nella generalità dei casi, invece, l'espressione analitica di ψ non è nota e le tariffe, per di più, contemplano solo alcuni valori del massimale, in corrispondenza dei quali sono indicati i premi.

Può capitare, quindi, che il valore assegnato $P = \frac{1}{\sigma} P(m_0, t_0)$ non sia contemplato dalla tariffa, ma che siano contemplati, per converso, due valori consecutivi P_1 e P_2, cui corrispondono i massimali m_1 ed m_2, entro cui P è compreso.

In questo caso, se la differenza tra P_1 e P_2 non è molto grande, si può ricorrere ad una interpolazione per parti proporzionali ed il valore così trovato, benchè approssimato per eccesso, non si scosterà molto dal valore esatto.

3. - Consideriamo, a migliore chiarimento dell'applicazione del principio di traslazione del massimale, un esempio numerico.

Premettiamo che, indicando con N il numero dei rischi assicurati e con $R(m, t)$ l'importo complessivo dei risarcimenti all'epoca t, sarà

$$R(m, t) = NP(m, t), \qquad [10]$$

in cui $P(m, t)$ è il premio di equilibrio all'epoca t per un massimale di garanzia uguale ad m.

Da ciò segue, per la [1], che

$$R(m, t) = \sigma R\left[\frac{m}{\sigma}, t_0\right], \qquad [11]$$

essendo σ l'indice unitario delle variazioni dei prezzi dall'epoca t_0 all'epoca successiva t ed $R\left[\frac{m}{\sigma}, t_0\right]$ l'importo complessivo dei risarcimenti all'epoca t_0 per un massimale di garanzia uguale ad $\frac{m}{\sigma}$.

Fatta questa premessa, consideriamo ora, a titolo di esempio, un portafoglio di 100.000 rischi uguali, omogenei ed indipendenti ed ammettiamo che il numero medio annuo dei sinistri per rischio assicurato sia uguale a 0,30 (per cui il nostro portafoglio dà luogo, in media, a 30.000 sinistri all'anno) e che la ripartizione di questi 30.000 sinistri secondo l'importo dei danni da ognuno d'essi causati, valutati ai prezzi dell'epoca della stipulazione dei contratti, cioè t_0, sia quella indicata nella Tavola I.

Tavola I

Ripartizione dei sinistri secondo l'importo dei danni valutati ai prezzi dell'epoca t_0

Importo dei danni per sinistro	Numero dei sinistri	Importo complessivo dei danni
sino a 1.000	18.600	6.600.000
da 1.000 a 3.000	6.300	11.100.000
» 3.000 a 6.000	2.300	10.500.000
» 6.000 a 10.000	1.300	11.700.000
» 10.000 a 20.000	900	14.100.000
» 20.000 a 30.000	300	7.500.000
» 30.000 a 50.000	210	8.400.000
» 50.000 a 75.000	60	3.750.000
» 75.000 a 100.000	15	1.350.000
oltre 100.000	15	1.800.000
Totali	30.000	76.800.000

L'*importo complessivo dei danni* causati dai 30.000 sinistri, cui il nostro portafoglio dà luogo, in media annualmente, è uguale, dunque, quando i danni sono valutati ai prezzi dell'epoca t_0, a 76 milioni e 800 mila.

L'*importo complessivo dei risarcimenti*, cui quella distribuzione dà luogo, varia, invece, col variare del massimale di garanzia per il quale i rischi sono assicurati. In generale, indicando con $R(m, t_0)$ tale importo relativo ad un massimale m, sarà

$$R(m, t_0) = s(m) + m\, n(m), \tag{12}$$

in cui: $n(m)$ sta a rappresentare il numero dei sinistri il cui importo dei danni da ognuno d'essi causati è maggiore di m ed $s(m)$ sta a rappresentare l'importo complessivo dei danni causati da tutti gli altri sinistri, cioè dai sinistri il cui importo dei danni da ognuno d'essi causati è non maggiore di m.

Infine, dividendo i valori di $R(m, t_0)$ per il numero dei rischi assicurati, cioè N, si hanno i premi di equilibrio all'epoca t_0 corrispondenti ai diversi valori di m, ossia

$$P(m, t_0) = \frac{1}{N} R(m, t_0). \tag{13}$$

Nella Tavola II sono contenuti i valori di $R(m, t_0)$ ed i valori di $P(m, t_0)$, per alcuni valori di m, corrispondenti al nostro portafoglio, nella ipotesi che tutti i rischi siano assicurati per lo stesso massimale.

Tavola II

Risarcimenti complessivi e premi di equilibrio all'epoca t_0

Massimale di garanzia	Importo complessivo dei risarcimenti	Premio di equilibrio
1.000	18.000.000	180
3.000	33.000.000	330
6.000	45.000.000	450
10.000	54.900.000	549
20.000	66.000.000	660
30.000	70.500.000	705
50.000	74.400.000	744
75.000	75.900.000	759
100.000	76.500.000	765
illimitato	76.800.000	768

4. - Ammettiamo, pertanto, che i nostri 100.000 rischi siano assicurati tutti per uno stesso massimale, per esempio $m_0 = 20.000$, da cui segue che ogni rischio pagherà (v. Tavola II) un premio annuale uguale a 660 e che l'assicuratore, se il portafoglio è stabile ed i prezzi dell'epoca t_0 restano immutati, pagherà annualmente, a titolo di risarcimento dei danni causati dai 30.000 sinistri cui il nostro portafoglio dà luogo, una somma complessiva (v. Tavola II) pari a 66.000.000.

Consideriamo ora un anno successivo t ed immaginiamo che dall'epoca t_0, in cui furono stipulati i contratti, all'epoca t, i prezzi si siano, in media, raddoppiati, cioè $\sigma = 2$. Da ciò segue che, indicando con x e con z la valutazione monetaria di un danno della stessa gravità all'epoca t_0 e rispettivamente all'epoca t, sarà in media $z = 2x$ e perciò la ripartizione dei sinistri di cui alla Tavola I si trasformerà all'epoca t, se il portafoglio è stabile, in una ripartizione come quella indicata nella Tavola III.

Tavola III

Ripartizione dei sinistri secondo l'importo dei danni valutati ai prezzi dell'epoca t

(indice dei prezzi = 2)

Importo dei danni per sinistro	Numero dei sinistri	Importo complessivo dei danni
sino a 2.000	18.600	13.200.000
da 2.000 a 6.000	6.300	22.200.000
» 6.000 a 12.000	2.300	21.000.000
» 12.000 a 20.000	1.300	23.400.000
» 20.000 a 40.000	900	28.200.000
» 40.000 a 60.000	300	15.000.000
» 60.000 a 100.000	210	16.800.000
» 100.000 a 150.000	60	7.500.000
» 150.000 a 200.000	15	2.700.000
oltre 200.000	15	3.600.000
Totali	30.000	153.600.000

L'importo complessivo dei danni causati dai 30.000 sinistri, cui il nostro portafoglio dà luogo annualmente, valutati ai prezzi dell'epoca t, è uguale, come era da attendersi, a σ volte l'importo complessivo di quei danni valutati ai prezzi dell'epoca t_0, nel nostro caso, quindi, è uguale al doppio di quest'ultimo.

Cosa avviene, invece, dell'importo complessivo dei risarcimenti?

L'assicuratore nell'anno t pagherà complessivamente, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a 109.800.000, mentre ai prezzi dell'epoca t_0 avrebbe pagato, come abbiamo visto, una somma pari a 66.000.000, subendo così una perdita di congiuntura uguale a 43.800.000.

Infatti, dalla Tavola III rileviamo che l'assicuratore pagherà:

79.800.000 per i sinistri il cui danno non supera 20.000;
30.000.000 per i 1.500 sinistri il cui danno supera 20.000;

e quindi, in complesso, 109.800.000.

Viceversa, se l'assicuratore applicasse all'epoca t il principio di traslazione del massimale, egli pagherebbe, non 109.800.000, ma 66.000.000, una somma, cioè, pari a quella incassata e che avrebbe pagato se i prezzi dell'epoca t_0 fossero rimasti immutati. Verifichiamo l'asserto.

Per la [9], dividendo 660 per 2, abbiamo 330, cui corrisponde all'epoca

t_0 (v. Tavola II) un massimale uguale a 3.000, che, moltiplicato per 2, ci dà il massimale di equilibrio all'epoca t pari a 6.000, sino alla concorrenza del quale, e non sino alla concorrenza di 20.000, dovrebbe essere commisurato l'indennizzo per avere equilibrio tra le prestazioni complessive dei contraenti.

Infatti, l'importo complessivo dei risarcimenti all'epoca t, corrispondente al massimale 6.000, è uguale, per la [11], a

$$R(6.000,\ t) = 2\ R(3.000,\ t_0),$$

cioè, essendo (v .Tavola II) $R(3.000,\ t_0) = 33.000.000$, si conclude che l'importo complessivo dei risarcimenti all'epoca t, corrispondente al massimale 6.000, è uguale a 66.000.000, uguale, cioè, alla somma complessivamente incassata dall'assicuratore.

D'altra parte, i sinistri di cui alla Tavola III, se il massimale fosse uguale a 6.000, sarebbero così liquidati:

35.400.000 per i sinistri il cui danno non supera 6.000;
30.600.000 per i 5.100 sinistri il cui danno supera 6.000;

in complesso, quindi, 66.000.000.

5. - In modo analogo si procederebbe nel caso in cui $\sigma < 1$, nel caso, cioè, di un aumento del potere d'acquisto della moneta.

Ammettiamo, per esempio, che i 100.000 rischi, costituenti il nostro portafoglio, siano assicurati tutti per uno stesso massimale $m_0 = 3.000$.

Ogni rischio, pertanto, pagherà (v. Tavola II) un premio annuo di 330 e l'assicuratore, se il portafoglio è stabile ed i prezzi dell'epoca t_0 restano immutati, pagherà annualmente, a titolo di risarcimento dei danni causati dai 30.000 sinistri cui il nostro portafoglio dà luogo, una somma complessiva (v. Tavola II) pari a 33.000.000.

Consideriamo ora un anno successivo t ed immaginiamo che, dall'epoca t_0 in cui furono stipulati i contratti all'epoca t, i prezzi si siano, in media, dimezzati, cioè $\sigma = 0{,}50$. Da ciò segue che, indicando con x e con z la valutazione monetaria di un danno della stessa gravità all'epoca t_0 e rispettivamente all'epoca t, sarà in media $z = 0{,}50\ x$ e perciò la ripartizione dei sinistri di cui alla Tavola I si trasformerà all'epoca t, se il portafoglio è stabile, in una ripartizione come quella indicata nella Tavola IV.

Tavola IV

RIPARTIZIONE DEI SINISTRI SECONDO L'IMPORTO DEI DANNI VALUTATI AI PREZZI DELL'EPOCA t
(indice dei prezzi = 0,50)

Importo dei danni per sinistro	Numero dei sinistri	Importo complessivo dei danni
sino a 500	18.600	3.300.000
da 500 a 1.500	6.300	5.550.000
» 1.500 a 3.000	2.300	5.250.000
» 3.000 a 5.000	1.300	5.850.000
» 5.000 a 10.000	900	7.050.000
» 10.000 a 15.000	300	3.750.000
» 15.000 a 25.000	210	4.200.000
» 25.000 a 37.500	60	1.875.000
» 37.500 a 50.000	15	675.000
oltre 50.000	15	900.000
Totali	30.000	38.400.000

L'importo complessivo dei danni causati dai 30.000 sinistri, cui il nostro portafoglio dà luogo annualmente, valutati ai prezzi dell'epoca t, è uguale, com'era da attendersi, alla metà dell'importo complessivo degli stessi danni valutati ai prezzi dell'epoca t_0.

L'assicuratore, per converso, nell'anno t pagherà complessivamente, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a 22.500.000, mentre ai prezzi dell'epoca t_0 avrebbe pagato, come abbiamo visto, una somma pari a 33.000.000, conseguendo così un utile di congiuntura uguale a 10.500.000.

Infatti, i sinistri di cui alla Tavola IV saranno così liquidati:

$\begin{cases} \text{14.100.000 per i sinistri il cui danno non supera 3.000;} \\ \text{8.400.000 per i 2.800 sinistri il cui danno supera 3.000;} \end{cases}$

in complesso, quindi, 22.500.000.

Viceversa, se l'assicuratore applicasse all'epoca t il principio di traslazione del massimale, pagherebbe non 22.500.000, ma 33.000.000, una somma pari, cioè, a quella incassata e che avrebbe pagato se i prezzi dell'epoca t_0 fossero rimasti immutati. Verifichiamo l'asserto.

Per la [9], dividendo 330 per 0,50, abbiamo 660, cui corrisponde all'epoca t_0 (v. Tavola II) un massimale uguale a 20.000, che, moltiplicato per 0,50, ci dà un massimale all'epoca t pari a 10.000, sino alla concorrenza del quale, e non sino alla concorrenza di 3.000, dovrebbe essere commisurato l'indennizzo per avere equilibrio tra le prestazioni complessive dei contraenti.

Infatti, l'importo complessivo dei risarcimenti all'epoca t, corrispondente al massimale 10.000, è uguale per la [11], a

$$R(10.000,\ t) = 0{,}50\ R(20.000,\ t_0),$$

cioè, essendo (v. Tavola II) $R(20.000,\ t_0) = 66.000.000$, si conclude che l'importo complessivo dei risarcimenti all'epoca t, corrispondente al massimale 10.000, è uguale a 33.000.000, uguale, quindi, alla somma complessivamente incassata dall'assicuratore.

D'altra parte, i sinistri di cui alla Tavola IV, se il massimale fosse uguale a 10.000, sarebbero così liquidati:

$\begin{cases} \text{27.000.000 per i sinistri il cui danno non supera 10.000;} \\ \text{6.000.000 per i sinistri, cioè 600, il cui danno supera 10.000;} \end{cases}$

in complesso, quindi, 33.000.000.

Osserviamo, infine, che, nell'esempio considerato, è stato possibile risolvere il problema della determinazione del massimale di equilibrio all'epoca t, in quanto i valori assegnati di σ e di $P(m_0,\ t_0)$ soddisfacevano la condizione [6].

Se, invece, per $\sigma = 0{,}50$, fosse stato $P(m_0,\ t_0) > 384$; ovvero per $P(m_0,\ t_0) = 330$, fosse stato $\sigma < 330/768$, il nostro problema non avrebbe ammesso soluzione e l'assicuratore, perciò, pur concedendo all'assicurato un massimale illimitato, conseguirebbe un guadagno di congiuntura sul premio pari alla differenza tra il premio contrattuale ed il premio di equilibrio all'epoca t corrispondente ad un massimale illimitato, nel nostro caso uguale a $768\ \sigma$.

Il principio di traslazione del massimale, insomma, opera in ogni caso come meccanismo di riequilibrazione tra le prestazioni complessive dei contraenti quando si applica in dipendenza di un aumento dei prezzi, mentre nel caso di aumento del potere d'acquisto della moneta opera totalmente come tale solo quando il premio contrattuale e l'indice unitario delle variazioni dei

prezzi soddisfino alla [6], alla condizione, cioè, che il premio contrattuale sia non maggiore del nuovo premio di equilibrio corrispondente ad un massimale illimitato.

6. - Mi sono indugiato in modo particolare sui due esempi numerici, perchè maggiormente chiaro ed evidente risultasse il funzionamento del prospettato principio di traslazione del massimale, che, opportunamente introdotto nella prassi assicurativa, garantirebbe i seguenti non trascurabili vantaggi pratici:

1) eliminerebbe in ogni caso le perdite di congiuntura dell'assicuratore, in quanto l'indennizzo dovrebbe essere commisurato, non già al massimale di garanzia contemplato dal contratto, ma al massimale di equilibrio all'epoca del sinistro corrispondente al premio contrattuale;

2) eliminerebbe i guadagni di congiuntura dell'assicuratore quando il premio contrattuale fosse non maggiore del premio di equilibrio all'epoca del sinistro corrispondente ad un massimale illimitato, mentre negli altri casi eliminerebbe solo parzialmente detti guadagni, in quanto l'assicuratore, pur concedendo un massimale illimitato, conseguirebbe un utile di congiuntura pari alla differenza tra i due predetti premi;

3) non implicherebbe alcuna previsione sul movimento dei prezzi, in quanto la determinazione del massimale di equilibrio, sino alla concorrenza del quale dovrebbe essere commisurato l'indennizzo, verrebbe fatta, naturalmente, sulla base della variazione media dei prezzi effettivamente verificatasi dall'epoca della stipulazione del contratto all'epoca del sinistro;

4) non appesantirebbe il lavoro amministrativo, in quanto la predetta determinazione del massimale di equilibrio si limiterebbe alle sole polizze sinistrate e, come s'è detto, ai soli fini della limitazione eventuale dell'indennizzo. Da ciò segue che tale determinazione si limiterebbe effettivamente a quelle polizze sinistrate per le quali si avesse la sensazione che l'indennizzo possa superare il massimale di equilibrio. Anzi, poichè le tariffe considerano solamente un certo numero, non molto grande, di massimali tipici, il lavoro potrebbe essere semplificato enormemente, predisponendo un piccolo prontuario mensile, in cui fossero contenuti, in corrispondenza dei premi contemplati dalla tariffa, i massimali di equilibrio nei diversi mesi dell'anno.

Il fatto che il principio di traslazione del massimale non sempre eliminerebbe completamente i guadagni di congiuntura dell'assicuratore, non deve essere supervalutato, in quanto qualcosa di analogo e di più aggravato si verifica anche per il principio di proporzionalità dell'indennizzo vigente nelle assicurazioni danni (esempio, assicurazioni incendi).

In queste assicurazioni, infatti, le fluttuazioni del valore della moneta, ripercuotendosi non solo sulla valutazione dei danni causati da un certo sinistro, ma ben anche sulla valutazione delle cose assicurate, portano ad un turbamento della corrispondenza iniziale tra premio e valore delle cose assicurate. Da ciò segue che, nel caso di *assicurazione piena* e di successivo aumento del potere d'acquisto della moneta, si ha *sopra assicurazione* e l'assicurato, di conseguenza, paga un premio maggiore di quello corrispondente al vero valore monetario delle cose assicurate. In questo caso, dunque, si rompe, a favore dell'assicuratore, l'iniziale equilibrio tra le prestazioni reciproche e non interviene alcun meccanismo che automaticamente lo ricomponga.

Nel caso, invece, di iniziale assicurazione piena e di successiva diminu-

zione del potere d'acquisto della moneta, si ha *sotto assicurazione* e perciò, verificandosi un sinistro, si applica il principio di proporzionalità dell'indennizzo, che ricompone automaticamente l'equilibrio tra le prestazioni reciproche ed annulla, di conseguenza, le perdite di congiuntura che l'assicuratore altrimenti avrebbe subìto.

Il principio di proporzionalità dell'indennizzo, dunque, annulla, in ogni caso, le perdite di congiuntura dell'assicuratore, ma non annulla, per converso, i guadagni di congiuntura dello stesso assicuratore.

Il principio di traslazione del massimale, invece, annullerebbe, come il primo ed in ogni caso, le perdite di congiuntura, ma nello stesso tempo, al contrario del primo, annullerebbe totalmente o parzialmente, a seconda che fosse o non fosse soddisfatta la condizione [6], i guadagni di congiuntura dell'assicuratore.

Il principio di proporzionalità dell'indennizzo, insomma, è un meccanismo unilaterale di riequilibrazione e perciò, molto opportunamente, tutte le legislazioni statuiscono, unitamente a tale principio, anche il diritto da parte dell'assicurato in buona fede, di ottenere, per l'avvenire, una proporzionale riduzione del premio qualora l'assicurazione fosse stata contratta per una somma maggiore del valore reale della cosa assicurata (per l'Italia, v. art. 1910 Codice civile).

Ora, non si potrebbe statuire un correttivo simile anche per le assicurazioni di responsabilità civile?

Non vediamo nulla, invero, che possa impedire ciò, anzi, poichè non verificandosi la condizione [6] l'assicuratore dovrebbe ribassare i premi della sua tariffa da applicare ai nuovi contratti, noi crediamo che non sarebbe equo continuare a riscuotere per i contratti in corso premi fortemente maggiori dei nuovi e non rispecchianti le condizioni economiche del mercato. L'assicuratore, insomma, dovrebbe ribassare i premi anche per i contratti in corso e, così facendo, ristabilirebbe l'equilibrio tra le reciproche prestazioni.

7. - Giunti a questo punto, è bene fare un rapidissimo confronto tra i risultati cui condurrebbe l'applicazione del principio di traslazione del massimale, enunciato in questa memoria, ed i risultati cui condurrebbe l'applicazione del principio di proporzionalità dell'indennizzo prospettato per le assicurazioni di responsabilità civile nella menzionata precedente nostra memoria (1).

E' per questo che abbiamo utilizzato in questa memoria lo stesso esempio numerico al quale applicammo il principio di proporzionalità dell'indennizzo nella precedente memoria.

Rifacciamoci, dunque, all'esempio numerico sul quale abbiamo applicato l'uno e l'altro principio.

Dai risultati si rileva anzitutto che l'applicazione dei due principî condurrebbe allo stesso risultato complessivo.

Applicando, cioè, l'uno o l'altro principio, l'assicuratore, nell'anno t, dovrebbe pagare complessivamente, a titolo di risarcimento dei danni causati dai 30.000 sinistri cui il nostro portafoglio dà luogo, non 109.800.000, come attualmente si pratica, ma una somma pari a 66.000.000, una somma, cioè, uguale a quella incassata per premi e che l'assicuratore dovrebbe pagare se i prezzi dell'anno di assunzione dei contratti rimanessero immutati.

(1) R. D'Addario: *Fluttuazione monetarie ed assicurazioni di responsabilità civile: un principio di proporzionalità dell'indennizzo come meccanismo di riequilibrazione*, già cit.

Tali principî, insomma, opererebbero come meccanismi di riequilibrazione tra le prestazioni complessive dei contraenti, ma il loro funzionamento sarebbe diverso, in quanto la liquidazione dei singoli sinistri avverrebbe in maniera diversa a seconda che fosse applicato l'uno o l'altro di essi.

Infatti, applicando il principio di traslazione del massimale, l'assicuratore dovrebbe pagare per intero tutti i sinistri il cui importo dei danni da ognuno d'essi causati è non maggiore di 6.000 (massimale di equilibrio al tempo t) e dovrebbe indennizzare con 6.000 cadauno tutti gli altri sinistri.

Applicando, invece, il principio di proporzionalità dell'indennizzo, l'assicuratore dovrebbe liquidare ogni sinistro il cui importo dei danni da esso causati è non maggiore di 40.000 con una somma pari alla metà dell'importo dei danni, e con una somma pari a 20.000 ogni altro sinistro.

Quale, allora, dei due principî è *praticamente* preferibile?

Nel caso di deprezzamento monetario, come nell'esempio sopra considerato, la risposta alla domanda non può essere data che dalla stessa pratica assicurativa, in quanto, annullando entrambi le perdite di congiuntura dell'assicuratore, conducendo entrambi allo stesso risultato complessivo, godendo entrambi degli stessi vantaggi 1), 3) e 4), di cui al n. 6, non resta, per decidere la scelta, che indagare le ragioni di convenienza pratica e le reazioni psicologiche degli assicurati all'introduzione nella prassi assicurativa dell'uno piuttosto che dell'altro principio.

Nel caso, invece, di aumento del potere d'acquisto della moneta, il problema di scelta si risolve in partenza in favore del principio di traslazione del massimale, in quanto il principio di proporzionalità dell'indennizzo non potrebbe essere applicato e perciò l'assicuratore conseguirebbe un guadagno di congiuntura che col primo principio, per converso, sarebbe totalmente o parzialmente annullato a seconda che fosse o non fosse soddisfatta la condizione [6], la condizione cioè che il premio contrattuale sia non maggiore del premio di equilibrio all'epoca del sinistro corrispondente ad un massimale illimitato.

Raffaele D'Addario

Degli orientamenti del credito per il dopoguerra.

I

Una sontuosa ed utile pubblicazione culturale, ideata e attuata da editori intelligenti e da tecnici sapienti, venuta alla luce alla fine del 1942, ha dato occasione e luogo all'interessante impostazione di alcuni problemi d'ordine creditizio, che, per l'indirizzo futuro da imprimere all'attività generale degli istituti di credito, possono considerarsi essenziali, e quindi d'importanza vitale.

La pubblicazione in parola è « L'Enciclopedia Bancaria », edita con grande competenza e proprietà dalla Casa Sperling e Kupfer di Milano, e della quale in altra sede ci siamo largamente occupati (1). Ed è dotata di una vigorosa e compendiosa « Prefazione » dovuta alla penna dell'Eccellenza Giuseppe Frignani, nella quale la questione bancaria italiana è vividamente tratteggiata sia sotto l'aspetto storico, critico e talvolta anche polemico, sia in relazione a possibili sviluppi per l'avvenire di date condizioni e determinati orientamenti attuali.

Si sa che è proprio in molte celebri prefazioni (le citazioni parrebbero un'ostentazione) che sono artisticamente esposte o addirittura risolte alte e nobili questioni scientifiche, filosofiche o letterarie: e la « Prefazione » della « Enciclopedia Bancaria » è nel novero di queste, per l'elevata forma verbale, la viva e nutrita sostanza, l'autorità e la posizione del suo Autore.

In essa, come abbiamo accennato, sono nettamente posti i termini di più di un problema relativo al modo di esplicarsi del lavoro bancario, il quale, è ben noto, con l'elargizione e la ripartizione del credito sostiene e vivifica l'attività economica della Nazione.

Problemi di grande importanza, adunque, che meritano ed anzi esigono d'essere esaminati e discussi, non fosse, come nel caso nostro, che per contributo di chiarificazione; ciò che del resto è da ritenersi implicito anche nei superiori ed equilibrati intendimenti dell'autore stesso.

Infatti, l'Eccellenza Frignani non mostra di voler assolutamente giudicare e definire le questioni che solleva; Egli non confonde, come taluni fanno, l'equazione con la soluzione, il porre con l'essere; e se pure talvolta affiorano qua e là una preferenza mentale o una tendenza personale, nel complesso del

(1) Cfr. « Il Sole » del 28 gennaio u. s.

suo costrutto sono piuttosto additate delle possibilità da discutere, da studiare e da sceverare obiettivamente, nell'interesse generale.

Nell'ultimo capoverso di pag. XXX, che continua nella pagina successiva, il Frignani accenna alle molte attuali forme di gestione associativa e a quella occasionale istituzione di credito commerciale, tutta nuova e tutta di adesso, che va sotto il nome di « credito automatico » o di « credito collettivo ».

La quale, egli scrive, « ...è stata secondata mediante le indispensabili modificazioni di attrezzatura e di mentalità che essa richiedeva, sia pure con diversa prontezza, dalla maggior parte delle Aziende di credito. Basterà ricordare le operazioni ed i servizi compiuti per gli ammassi obbligatori e volontari dei prodotti, l'assistenza data ai consorzi e agli enti di distribuzione costituiti dalle categorie commerciali, i crediti connessi con le nuove procedure introdotte per le importazioni e le esportazioni, ecc.. Anche in questo argomento non si può parlare di perfetta adesione ai bisogni, e di tempestività assoluta; ma occorre, nel misurare il grado di rispondenza, non pretendere di accollare alle banche funzioni che sono e devono rimanere estranee ad esse, e ricordarsi che le improvvisazioni sono particolarmente pericolose nel settore del credito, ove le riforme, le innovazioni, i mutamenti di indirizzo devono essere sempre attentamente meditati ».

E con questi ammonitori concetti l'A. manifesta la probità della sua considerazione del pro e contro delle cose.

A pag. XXXIII egli tocca un altro tema fondamentale dell'attività bancaria che concerne « ...le forme che potranno essere assunte dai futuri ampliamenti dell'organizzazione creditizia ». E imparzialmente scrive:

« Circa le decisioni da adottarsi, sono affiorati sin'ora, nelle discussioni corporative e nei dibattiti dottrinali e tecnici, tre orientamenti: l'uno propende verso la completa prevalenza dei tipi d'organizzazione parastatale o pubblica negli enti di credito; l'altro auspica un più ampio ricorso all'iniziativa privata; il terzo vuole inserire nelle gestioni delle Aziende di credito una larga partecipazione degli organi corporativi. Nessuna delle tre tendenze è sprovvista di argomenti... Ma le opinioni in contrasto dovranno meglio definirsi e le decisioni essere mature quando l'ulteriore sviluppo del sistema creditizio esigerà l'adozione di netti provvedimenti ».

L'A. prende poi a trattare l'importante questione della « specializzazione bancaria » (pagg. XXXIV e XXXV), però con più marcata tendenza assertiva:

« E' ben vero che la Corporazione del credito si dichiarava fin dalle origini, in molte occasioni e concordemente, contraria alla creazione di nuovi organismi speciali, autonomi o aggregati a maggiori istituti, e che tale direttiva ha avuto l'approvazione dell'Ispettorato e del Governo; ...ma ciò non significa che tutti gli Istituti abbiano ad esercitare lo stesso mestiere.

« Una più precisa suddivisione di funzioni fra i diversi gruppi di aziende e fra i grandi istituti risponde ad una necessità di progresso tecnico, ad una costante legge di sviluppo, al bisogno di una più intima aderenza fra gli organi di credito ed i settori della produzione, all'opportunità di arginare gli eccessi della concorrenza, non mediante rimedi scarsamente efficaci, ma con un serio inquadramento delle singole attività ».

E altrove (pag. XXXVI), riprendendo il tema del « credito automatico » o « collettivo », in un più ampio e concreto sviluppo del concetto di subordinazione del particolare al generale, dell'economia alla politica, dell'individuo allo Stato:

« Non soltanto nello Stato corporativo ma in tutto il mondo l'attività in-

dividuale si va subordinando sempre più alle esigenze pubbliche, e non potrà in avvenire svilupparsi se non coordinandosi in forme associative. Tutta la vita economica, nel campo della produzione come in quello degli scambi, nei rapporti interni come in quelli interstatali, è chiamata ad assumere forme spontanee ed obbligatorie che rispondono a questa nuova realtà.

« Tale indirizzo... non potrà mancare di esercitare una profonda influenza anche sugli enti di credito.

« La disciplina collettiva e la garanzia associativa, particolarmente quando siano poste sotto l'egida e l'autorità dello Stato, contribuiranno a modificare le procedure abituali nella valutazione del rischio, che ancora oggi si basano prevalentemente su dati e garanzie di carattere individuale ed aziendale; le esigenze di liquidità non potranno rimanere le stesse, in un ambiente di totale o prevalente autonomia dei singoli istituti di credito, od in un sistema organico ed economico di enti operanti sotto la direttiva unitaria dello Stato ».

E in un altro punto della stessa pagina XXXVI:

« A questi e ad altri quesiti sarà necessario rispondere in un prossimo avvenire, affinchè l'organismo creditizio apporti linfe copiose e vitali alla vita economica e finanziaria del Paese ».

Come si vede, l'A., attraverso l'inquadratura generale, si addentra a toccare anche particolari della tecnica bancaria che sono essenziali; e noi non siamo andati al di là del giusto e del vero parlando dell'impostazione di problemi fondamentali e di orientamenti di decisiva portata per l'avvenire, l'operosità, la fortuna degli istituti di credito, totalmente intersecati con l'avvenire, l'operosità, la fortuna della nostra vita economica. Pertanto, senza nulla voler risolvere, poniamo anche noi qualche questione e solleviamo qualche obiezione, che gli studi della materia e quarant'anni di esperienza e affinità professionali, ci suggeriscono.

II

I problemi delineati nella « Prefazione » in parola vanno considerati come un'emanazione del clima del nostro tempo.

Essi sono stati precisati nei loro termini, in un certo senso avallati, e spinti ancora innanzi sul fertile terreno della discussione. Ma già da qualche anno li vediamo ogni tanto affiorare, sia con affermazioni nell'ambito dei dibattiti teorici, sia con limitati tentativi nel campo delle applicazioni pratiche.

Un assertore del così detto « credito automatico », elargito « collettivamente » alle categorie dei produttori e dei commercianti, senza singole discriminazioni morali od economiche, si è dimostrato il Cons. Naz. Arnaldo Dini in un interessante articolo sul « Sole » del marzo 1941, che anche noi avevamo letto con la massima attenzione, come qualche altro sulla stessa materia.

Il Cons. Naz. Dini premetteva di riconoscere l'utilità e « la chiara solida fondatezza » del principio tradizionale, secondo il quale « ...se al banchiere si toglie la facoltà di scelta del cliente, si recide il legame che deve indissolubilmente congiungere decisione e responsabilità, creando un pauroso disordine in una delle attività più importanti e delicate della vita nazionale, e annullando ogni valore professionale in chi è chiamato ad esercitare l'alta funzione del credito ».

E tuttavia, almeno per il piccolo commercio, e con acconcie limitazioni sia di rischio (« forse un massimo di dieci mila lire »), sia di tempo (« quindici giorni o un mese, per generi contingentati; un pò di più, per generi di li-

bero mercato »), egli vorrebbe che l'esperimento, già in atto in alcune provincie per il finanziamento dell'acquisto dei generi alimentari razionati, si estendesse, si affermasse e diventasse norma accettata e definitiva di attività creditizia.

Ma, mentre l'enunciazione anche soltanto schematica che abbiamo sopra citata di quell'essenziale principio di tecnica bancaria del quale l'A. riconosce la « chiara e solida fondatezza », appare davvero persuasiva e inoppugnabile, non altrettanto ci sembra possa dirsi delle argomentazioni svolte in quell'articolo a sostegno e dimostrazione della tesi contraria.

Srive il Dini in uno dei punti salienti:

« In fondo, questo problema della buona distribuzione del credito combacia con quello dell'ottimo ordinamento produttivo. Se questo riescirà ad essere perfetto, anche la distribuzione degli investimenti bancari sarà sicura e redditizia ».

Ma il ragionamento è basato sull'astrazione d'un presupposto di perfettibilità che la pratica effettuale e la realtà delle cose ben raramente dimostrano possibile; e tanto meno possibile in un campo vasto, intricato, multiforme, necessariamente attivo e propulsivo, animato e variato come quello della produzione.

Abbandoniamo adunque l'astratta e non realizzabile ipotesi della perfezione e dell'ottimo, e diciamo invece che l'ordinamento produttivo può riuscire complessivamente buono, sufficiente, accettabile, senza che tutti i singoli aspiranti al credito siano altrettanto buoni, sufficientemente solvibili e compiutamente accettabili; ciò che fa cadere l'illazione che la condizione dell'ordinamento produttivo combaci con la condizione del credito, e che la bontà di questo dipenda da quello.

« L'autodisciplina della produzione — scrive l'A. in un altro punto dimostrativo — vuol dire contenere la produzione nei limiti quantitativi e qualitativi precisati dal consumo: un aggiustamento, cioè, fra la domanda e l'offerta di ciascuna merce. Ammessa per ipotesi la perfetta funzionalità del sistema, è evidente che l'esercizio del credito beneficierà di questo ordine produttivo e crescerà di sicurezza per il fatto stesso della sicurezza della produzione ».

Ma pur qui siamo innanzi all'ipotetica e meramente dialettica astrazione di una « perfetta funzionalità » non certo facile a conseguirsi.

La produzione, anche nella giusta disciplina corporativa, ha bisogno di una elasticità di movimento e di una autonomia di creazione, che le sono intrinseche e proprie, mancando le quali si andrebbe incontro all'atrofia, all'angustia, alla ristrettezza d'azione e, in ultima analisi, al permanere del basso tenore di vita della popolazione anche pel domani.

Si sa che è l'abbondanza e la varietà della produzione che stimola, determina, accresce i consumi. Con tutte le restrizioni in atto, il consumo si abitua alla stasi, alla limitatezza, alla povertà; e così rimane anche la produzione se costretta a proporzionarvisi e adeguarvisi stabilmente.

Occorre guardare all'avvenire, e tutti esaminiamo e discutiamo i diversi problemi che si presentano con questa fiduciosa prospettiva. E l'avvenire produttivo avrà d'uopo d'una larghezza di concezione, d'una costante possibilità di slancio, d'una fruttuosa e coraggiosa operosità, che la troppo rigida disciplina, i troppo teorici aggiustamenti, e i troppo schematici adeguamenti fra consumo e produzione, rallenterebbero e inceppérebbero in modo retrivo e nocivo, difficoltando ogni buon risultato.

La produzione, insomma, dovrà poter alacremente riattivarsi e lavorare, e un poco rischiare, e un poco andare al di là dei circoscritti limiti del consumo oggi stabilizzato, com'è nella sua natura e nella sua intrinseca funzione; altrimenti è tutta la vita che si rattrappisce e si depaupera, e non soltanto quella economica che forti riflessi deve poi avere sulle possibilità fiscali.

Ond'è che, non solo è da ritenersi praticamente difficile a raggiungersi quella meccanica « perfetta funzionalità » che si vuole a presupposto della sicurezza del credito collettivo, ma anche ammessane la possibilità sperimentale, non è proprio detto che essa sia veramente utile e assolutamente desiderabile agli effetti generali d'una migliore esistenza economica e civile.

Dice il Dini:

« Occorre esaminare se i nuovi ordinamenti non abbiano creato le premesse atte a rendere il credito genericamente più sicuro e più redditizio ».

E altrove:

« Qui si affaccia la possibilità che tale credito sia concesso non già a seguito del favorevole giudizio che il banchiere si è formato sui requisiti di onestà, capacità e solvibilità del cliente, ma solo per il fatto che questi è socio dell'ente collettivo. (Si intenda dell'ente collettivo di acquisto).

« L'essere socio dell'ente significa aver già passato un primo vaglio di ordine morale ed economico; e d'altra parte il commerciante sa che non pagando puntualmente la banca col ricavato della merce, l'ente gli sospenderà ogni ulteriore distribuzione della merce stessa ».

Ma vien fatto di chiedere: l'ente collettivo riesce proprio, per creare quelle « premesse », a vagliare e selezionare una per una diecine e diecine di migliaia di ditte commerciali? E, se mai con quale maggior competenza e chiaroveggenza di quanto non potrebbero fare le banche, all'uopo esperte ed attrezzate proprio per loro natura e funzione?

E in ogni modo, tutto il ragionamento non può intendersi che riferito all'organizzazione presente dovuta alle necessità di guerra, al sistema odierno dei contingentamenti e dei razionamenti, che, intanto, non ha sempre funzionato come avrebbe dovuto, a tutta l'attuale precaria e temporanea impalcatura dell'alimentazione, la quale, per fermo, non si può presumere nè come destinata a diventare definitiva ed esclusiva, nè come metodo esemplare e ineccepibile da porre a fondamento dei futuri sviluppi economici e sociali del Paese.

E quando, a guerra finita, per le mutate esigenze e condizioni del commercio, per la ripresa dei rapporti fra grossisti e produttori da una parte e dettaglianti dall'altra, e, in altri termini, quando per il normale sopravenire degli altri più razionali ed ordinari sistemi di svolgere il proprio lavoro, il commerciante non avrà più timore d'essere escluso dall'assegnazione delle merci?

E poi: si può basare la concezione di tutta una nuova teoria del credito su così instabili e labili precedenti? Su esperimenti così limitati e contingenti?

E si può pensare di estendere ed intensificare nel futuro tali angustiati modi di lavorare, fatalmente restrittivi e coercitivi, complicati e meccanizzati, che solo le impellenti e urgenti necessità della guerra, che tutto sovrastano, possono appena giustificare?

III

Sullo stesso argomento, la rivista « Commercio » (1° gennaio 1941-XIX) in una nota redazionale, parla del credito collettivo da assegnarsi però all'esportazione, (giustamente ritenuta superiore necessità di ordine nazionale) osservando, con intonazione piuttosto polemica, come la differenza tra il regime capitalistico e il regime corporativo consista nel fatto che il primo continua a valutare la responsabilità economico-finanziaria dell'esportatore, invece di fermarsi a considerare l'importanza della funzione d'utilità nazionale che l'esportatore compie.

E anche qui sorgono logiche le domanche: ma per compiere bene questa utile e importante funzione nazionale, non occorre che sia altrettanto buona e reale ed efficiente quella responsabilità economico-finanziaria?

E pertanto non divenuta giusto e necessario valutarla e giudicarla?

Un risultato non è in funzione dell'altro? E fornendo credito a tutti gli esportatori indistintamente, e cioè, « collettivamente », con semplicistico e indifferente automatismo, non si sovvenziona tutto in fascio buono e cattivo, anzichè, come non c'è dubbio che sia preferibile, soltanto il buono?

Questo pericolo è però stato avvertito da un altro propugnatore della tesi e collaboratore della medesima rivista: Enrico Jori. Il quale nello stesso fascicolo, mentre sostiene che « ...gli esportatori dovrebbero ricevere un'alta quota di anticipo sul valore delle merci esportate all'atto stesso dell'esportazione; che elemento sufficiente dovrebbe essere la dimostrazione dell'esportazione effettuata indipendentemente da ogni valutazione economico-finanziaria personale; e che bisognerebbe superare del tutto o quasi simili valutazioni, accordando il credito soltanto a fronte della reale transazione commerciale... » riconosce obiettivamente che « ...ciò importerebbe evidentemente per le banche rischi superiori a quelli normalmente considerati ».

« Ma — continua quindi — perchè il sistema potesse funzionare in modo adeguato, basterebbe che tra le banche esistesse una specie di cassa di compenso delle perdite eventualmente subite, e, al caso, col concorso dello Stato; una specie di assicurazione, quindi, contro queste perdite ».

In sostanza, adunque, le banche dovrebbero accantonare ed alienare una parte delle loro utili attività per sopperire alle perdite derivate dalla propria azione creditizia diventata obbligatoriamente sommaria, imprudente e facilona; e se mai anche lo Stato, e cioè tutti i cittadini contribuenti, dovrebbero concorrere alle inevitabili conseguenze di questi scriteriati finanziamenti, fatti genericamente e senza la severità selezionatrice dell'antica cautela.

Ma perchè, noi chiediamo, finanziare ed appoggiare anche le cattive iniziative? Perchè sostenere e premiare l'indegnità e l'inettitudine, preparandosi persino i fondi per i dannosi risultati che indubitabilmente ne deriverebbero?

Anche qui lo Jori ha la sensazione del fondamento dell'intuitiva obiezione, avverte la vulnerabilità della modernissima tesi, e implicitamente sembra rispondere alle nostre ovvie domande scrivendo, e persino in corsivo, che:

« Se il servizio dell'esportazione è un servizio di interesse anzionale, anche il credito è un servizio d'interesse nazionale che deve essere esercitato in vista dei fini dello Stato ».

Dal che si deduce l'inopinato apoftegma che i servizi di interesse nazionale, da esercitarsi ai fini dello Stato, possono anche essere esercitati alla carlona, senza impegno nè rigore, mentre noi avremmo creduto vero proprio il contrario.

« Attraverso a tale forma di organizzazione — dice ancora l'A. — le banche possono assumere tutti i rischi relativi ai finanziamenti all'esportazione nella maniera spicciativa che abbiamo sopra accennato ».

E questo termine di « spicciativo » sfuggito forse impensatamente alla penna dello scrittore ci pare che colorisca e definisca molto efficacemente ciò che, in conclusione, si deve pensare della novella concezione creditizia.

IV.

Il fatto è che questo credito « automatico » e davvero « spicciativo » che le banche debbono elargire alla cieca, prescindendo da ogni criterio tecnico e tradizionale della libera e meditata scelta del fido da accordare, mortifica, abbassa e appiattisce l'attività creditizia.

La quale è invece una delle manifestazioni economiche che maggiormente abbisogna di intelligenza e d'esperienza, di ardore e di vigore, e non di progressivo decadente atrofizzamento.

La vita economica è il frutto di molte cognizioni tecniche e di lunghe esperienze pratiche, diuturnamente e faticosamente acquisite, che mai dovrebbero essere violate da inframmettenze estranee o violentate dall'estero abbagliante di improvvisi dogmi innovatori.

Automatizazre ed accomunare semplicisticamente l'erogazione del credito sarebbe veramente snaturare e rendere meccanica e passiva una delle più sensibili e utili facoltà della vita economica e sociale.

E' certo da escludere che si possa essere proclivi a questo comodo e defaticato metodo di lavoro del tutto dilettantistico, che, adagiato nella rilassatezza dei compiti, allontana pena, sacrificio e responsabilità da una professione severissima ed ardua, la quale invece, notoriamente, implica ed esige proprio l'uso quotidiano di quegli austeri elementi spirituali.

Il che, del resto, è dimostrato da qualche risoluta e tassativa affermazione di principio in questo più alto senso, che ricordiamo essere già avvenuta in seno agli organi centrali del credito e del risparmio.

Comunque, astraendo da quelle che potrebbero essere le ipotetiche propensioni degli uomini, valga il criterio obiettivo che, evidentemente, il sistema ha solo l'apparenza di rendere più sicuro e definito il credito, il quale, in realtà, diventerebbe più indefinito e rischioso e, pertanto, meno consigliabile.

Ciò, a prescindere dal valore probante di un elementare fattore morale e sociale, certo non trascurabile, in quanto si verrebbe a concedere credito e fiducia, appunto « automaticamente », anche a chi non ne sarebbe degno, fornendo mezzi pecuniari a persone, poche o molte che siano, dubbie o inette che per lo sperpero se ne servirebbero e non pel proficuo lavoro produttivo o di scambio.

Bisogna non dimenticare che l'azione esercitata dalle banche attraverso al credito sulla massa monetaria circolante e sulla distribuzione del capitale fra i vari gradi e modi d'impiego che sono loro richiesti, si ripercuote su tutta l'economia del paese.

Donde l'imperativa necessità che ogni concessione sia effettivamente vagliata e giudicata non soltanto dal lato della solvibilità finanziaria dei richiedenti ma anche da quello della reale e constatata utilità e produttività economica delle singole iniziative.

Ciò che non sarebbe possibile con l'amorfa diffusione e l'indifferente generalizzazione del credito in massa.

E' possibile contestare che il costo economico del credito per la collettività nazionale sia in ragione diretta della sua selezione e della sua consapevole e ben soppesata distribuzione?

Tutto ciò ci sembra sufficiente a rendere molto equivoca l'utilità dell'adozione e dell'estensione del sistema in parola e a farci chiedere se non converrebbe invece non più insistere sull'argomento.

V

Un altro dei vitali problemi ripresi e riportati alla ribalta dalla Prefazione della quale abbiamo parlato, è quello della specializzazione del lavoro bancario. E, senza inutili ripetizioni, rimandiamo il lettore ai passi che al principio abbiamo citati, nei quali si fa riferimento ad una più intima aderenza fra gli organi di credito ed i settori della produzione e all'opportunità di arginare gli eccessi della concorrenza mediante un serio inquadramento delle singole attività creditizie.

E' noto che la legge bancaria del 1936, astraendo naturalmente dalla posizione dell'Istituto di Emissione, non ha stabilito e non ha inteso stabilire alcuna differenza funzionale fra le aziende di credito, all'infuori di quella che distingueva gli istituti adibiti all'esercizio del credito a medio e lungo termine e quelli adibiti all'esercizio del credito a breve termine.

La disciplina risulta sostanzialmente la medesima ed appare evidente che il concetto basilare della riforma bancaria è stato di collocare tutte le banche sopra un piede di parità, evitando la concessione di servizi esclusivi e l'erezione di artificiali barriere fra categoria e categoria di aziende.

Ma tutto questo può anche voler dire poco o nulla poi che le leggi, sotto il fermento e la pressione di nuovi indirizzi, vengono facilmente modificate.

D'altronde, non è difficile constatare che anche l'esistenza e l'efficienza della legge non hanno impedito che restassero e s'accrescessero monopoli e privilegi irrazionali come quelli per es. del credito agricolo e del pagamento da parte degli Ammassi dei prodotti consegnati, contro i quali si sono sempre manifestate giustificate critiche ed opposizioni.

E' adunque il principio della specializzazione in sè che va esaminato, tenendo presente che se il postulato teoretico è vecchio e superato, il voler rinverdirlo ed applicarlo entra nel quadro di quella dinamica tendenza innovatrice, caratteristica alla nostra epoca.

Ma qui cadono opportune le ricordate, sagge parole dell'Eccellenza Frignani, secondo le quali « ...le improvvisazioni sono particolarmente pericolose nel settore del credito, ove le riforme, le innovazioni, i mutamenti d'indirizzo devono essere sempre attentamente meditati ».

Come concezione tecnica e sperimentale, infatti, quella della stretta specializzazione bancaria può veramente dirsi abbandonata non solo dalla pratica ma anche dalla dottrina, che sempre dalla pratica sorge e si forma, perchè effettivamente in contrasto col fondamentale precetto della connessione indissolubile fra varietà di investimenti e compensazione di rischi.

Si sa che questa connessione è strettissima e costante e può considerarsi come una ragione d'essere della feconda operosità creditizia.

Le banche gestiscono fondi, debbono ripartirli e farli rendere col minore pericolo di dissipazione; e s'impone da sè l'applicazione pratica del principio d'interessare le proprie disponibilità nel maggior numero possibile e nelle

più svariate estrinsecazioni di attività, onde avvenga che gli eventuali danni della crisi di alcune di esse siano controbilanciati dal rendimento delle altre.

Impieghi di capitali uniformemente effettuati in un solo e costante settore dell'economia può esporre gli istituti finanziatori a pericolose cedenze e deficienze di contropartite, che sarebbero senza altri sostegni ed altri compensi. E su tale provato e superiore concetto non è nemmeno il caso d'insistere.

Pare a noi che anche dal punto di vista dal sano governo della circolazione non si debba restare indifferenti alla soluzione in un senso piuttosto che nell'altro di questo risuscitato problema, perchè dalla soluzione stessa dipendono evidentemente le maggiori o minori necessità delle aziende di credito di attingere al risconto e alle anticipazioni dell'Istituto di emissione.

Infatti, dove determinati gruppi di operazioni finanziarie costituiscano una specializzazione riservata solo a certe categorie di aziende creditizie, può facilmente accadere nei singoli ricorrenti periodi di crisi, che le aziende stesse si trovino a non avere i mezzi necessari per fronteggiare gli eventi e magari soltanto le semplici punte del fabbisogno, e siano quindi costrette a far ricorso alle risorse straordinarie di tesoreria.

E' stato poi accennato all'opportunità di arginare con l'inquadramento gli eccessi della concorrenza; ma anche tale elemento se contenuto in giusti limiti e disciplinato, come lo è attualmente, dalla sovrana azione dell'Ispettorato del credito, è da ritenersi altamente benefico, e da accettarsi come utile e propulsivo coefficiente, perchè è quello che porta le diverse aziende ad un sempre maggiore perfezionamento ed affinamento della loro organizzazione e dei loro servizi. E' così che il lavoro bancario troverà spontanea ed elastica ripartizione in un campo di attività aperto a tutte le consapevoli energie e a tutte le reali capacità, secondo le caratteristiche e le possibilità di ciascuna, assai più proficuamente che non in un campo artificialmente suddiviso in incongrui e chiusi compartimenti stagni che ottundono ogni facoltà.

L'invocata « aderenza fra organi del credito e settori della produzione » non potrà meglio verificarsi e attuarsi, anche nelle sue oscillazioni talvolta brusche, attraverso la possibilità di una libera e intelligente scelta fra aziende d'ogni tipo, dotate di un alterno e sempre compensato giro di mezzi finanziari piuttosto che nella statica e obbligata rigidità di istituti specializzati e unilaterali?

La specializzazione può intendersi come sinonimo di differenziazione: ma allora sia differenziazione di abilità, di sensibilità, di attrezzatura, di competenza, adatte ai tempi, ai movimentati bisogni dell'economia, alle più complesse esigenze del pubblico, con le continue e vivificanti migliorie strutturali e con gli intelletti tesi e protesi; non già con la mortificante erezione di barriere tecniche, che circoscrivono e limitano attività e volontà in quadri ristretti e uniformi, subordinati e livellati, con poco spazio e scarso respiro.

Parrebbe dunque da auspicarsi che la futura evoluzione dell'ordinamento bancario non s'attardi a creare nuove specializzazioni nè ad approfondire quelle che già esistono, ma tenda invece ad eliminare queste ultime, onde più vigorose e vaste s'affermino le possibilità pratiche d'un sistema creditizio diuturnamente stimolato dalla varietà e dalla responsabilità dei compiti, e quindi forte, esperto, compendioso, di larga azione e non di restrittiva ideazione.

Egisto Ginella

Sul deposito bancario di titoli

1. - Com'è noto, una delle operazioni più in uso presso le banche è il deposito di titoli.

Nella distinzione generale delle operazioni bancarie il deposito di titoli è considerato come un'operazione accessoria, perchè con essa la banca non ottiene una provvista di disponibilità nè effettua un impiego di capitali.

Esplica, piuttosto, un servizio per conto del cliente (1).

Due forme ha assunto nella pratica il deposito di titoli e cioè il deposito *semplice* ed il deposito *amministrato*. Nel primo, la funzione della banca si esaurisce con l'obbligo di detenere i titoli e valori di proprietà del cliente e di custodirli; nel deposito amministrato, oltre la custodia dei titoli, la funzone della banca comporta l'esazione degli interessi e dei dividendi, la verifica dei sorteggi e delle estrazioni dei premi, l'incasso dei titoli estratti o comunque divenuti esigibili. Spesso la banca cura anche l'impiego delle somme incassate, in seguito ad autorizzazione del depositante, provvede alla vendita dei titoli, negozia le divise e compie ogni altra operazione inerente ai titoli depositati.

2. - Nè il codice civile del 1865 nè il codice di commercio del 1882 (e neanche quello precedente) contenevano disposizioni sui contratti tipicamente bancari, e quindi neppure sul deposito di titoli. Pertanto, al deposito semplice si ritenevano applicabili gli articoli 1835 e seguenti del codice civile, mentre per i depositi amministrati, non da tutti si ritenevano applicabili tali disposizioni, e alcuni consideravano il contratto regolato dalle disposizioni sul mandato (Bruschettini), altri da quelle sulla locazione di opera (La Lumia, Arcangeli); tra questi ultimi, taluno giungeva a sostenere che concorressero due distinti negozi, il deposito e la locazione d'opera (principalmente il La Lumia) (2).

Più recentemente, il Greco (3) classificava sia l'una che l'altra specie di deposito in una categoria generale di contratti di custodia, senza tuttavia escludere per i depositi in amministrazione l'applicazione delle dispo-

---

(1) Com'è noto, le operazioni bancarie si distinguono in due principali categorie: operazioni fondamentali ed operazioni accessorie. Le prime, che costituiscono una vera e propria interposizione negli affari, sono quelle per cui la banca prende da taluni danaro a prestito per concederlo in prestito ad altri; le accessorie, non concretando una interposizione nello scambio, sono compiute dalla banca per rispondere alle esigenze della clientela. Le operazioni fondamentali si distinguono poi in operazioni attive o passive secondo la diversa posizione di creditrice o di debitrice che assume la banca. (Cfr. D'Angelo-Mazzantini - *Trattato di tecnica bancaria,* Milano 1940; De Biase: *Istituzioni di diritto bancario,* Roma 1933).

(2) Bruschettini: *Trattato dei titoli al portatore* (Milano 1898); La Lumia: *I depositi bancari* (Torino 1913); Arcangeli: *Studi di diritto bancario* (Perugia 1906).

(3) Greco: *Le operazioni di banca* (Padova 1928).

sizioni di legge sul mandato; ed il Molle (1) giungeva alla conclusione che dovesse caso per caso ricercarsi la comune volontà delle parti, per accertare se esse avessero avuto di mira esclusivamente o principalmente la custodia dei valori o piuttosto la loro amministrazione: nel primo caso, si avrebbe un deposito semplice, al quale potrebbe accedere un rapporto di mandato nel caso in cui il cliente intendesse avvalersi della banca anche per atti di amministrazione; nel secondo caso, intervenendo, alla consegna dei titoli, un patto di amministrazione, si avrebbe un mandato.

Il nuovo codice civile contiene ora specifiche disposizioni sui contratti tipicamente bancari (2): in base ad esse non vi è per noi dubbio che il deposito in amministrazione costituisca un mandato e cioè « un contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra » (art. 1703). Di ciò si ha conferma dalla relazione ministeriale, nel passo che distingue con criteri non equivoci il mandato dalla locazione di opera: « Si ha mandato quando l'incaricato deve prestare un'attività negoziale e cioè deve compiere atti giuridici per conto del mandante; si ha locazione d'opera ovvero contratto di lavoro quando deve essere prestata una attività di contenuto non negoziale, sia materiale che intellettuale ». Ora, nel deposito amministrato, non si ha una semplice attività materiale a favore del cliente, ma le varie prestazioni della banca costituiscono altrettanti negozi giuridici conclusi con terzi.

Nè può avere maggior rilievo la distinzione del Molle, perchè il codice stabilisce quali prestazioni siano essenziali nel deposito amministrato; prestazioni che pur, come vedremo, possono sussistere in un deposito semplice, impongono *ex necesse* una netta distinzione *iniziale* al contenuto del negozio posto in essere.

3. - L'art. 1838 del nuovo codice civile, sotto il capitolo dei contratti bancari, detta dunque norme per i depositi di titoli *in amministrazione* e stabilisce che la banca deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, provvedere, in generale, alla tutela dei diritti inerenti ai titoli, accreditare al depositante le somme riscosse. Nel caso di versamento di decimi o esercizio di diritti di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante ed esegurle qualora abbia ricevuto all'uopo i fondi occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

In sostanza, il codice ha fatto tesoro della esperienza tecnica e ad essa si è inspirato.

Dopo avere confermato poi il diritto della banca al compenso stabilito o di uso ed al rimborso delle spese, l'articolo commina la nullità del patto con il quale la banca sia esonerata dall'osservare l'ordinaria diligenza nell'amministrazione dei titoli.

La relazione ministeriale al libro delle obbligazioni, chiarisce in modo preciso gli scopi del contratto « che ha nella sua essenza la finalità di porre a carico della banca la cura di amministrare i titoli e le conseguenze di ogni trascuratezza in cui può fare incorrere l'attività relativa ».

---

(1) Molle: *Il deposito di titoli in amministrazione* (in « Banca, Borsa e Titoli di credito », anno 1934 - I).

(2) La introduzione ha tanto maggiore importanza in quanto neanche le altre principali legislazioni ne contengono.

In tal modo, il deposito in amministrazione assume contenuto e caratteristiche del tutto proprie e si distingue così dal deposito regolare (a semplice custodia) come dal deposito irregolare (di cosa fungibile); a più forte ragione, quindi, è lecito ritenere che esso costituisca un mandato che il cliente dà alla banca, mentre la custodia è un semplice elemento che, di fronte agli altri, scolorisce di importanza, o, come dice il Molle, è lo strumento degli atti giuridici da compiere per la esecuzione del mandato.

4. - Nell'ambito del citato art. 1838, una prima questione va esaminata: può la banca limitare le prestazioni? Per esempio, può stabilire convenzionalmente con il cliente che non deve provvedere alla verifica dei premi o che non deve curare l'esercizio dei diritti di opzione? La questione può prospettarsi in rapporto alla nullità, sancita nell'ultimo comma di tale articolo, del patto di esonero dall'ordinaria diligenza.

Senonchè, la limitazione della prestazione si pone al di fuori del contratto concluso, mentre l'esonero dalla diligenza opera nell'ambito del contratto: cioè, per tutto quello che la banca deve operare secondo i patti, essa è tenuta a prestare l'ordinaria diligenza; ma qualora si escluda una qualsiasi prestazione, la banca ne viene esonerata e, relativamente ad essa, non è possibile configurare alcuna limitazione di diligenza. L'esame sulla diligenza prestata dev'essere logicamente riferito ad un atto positivo: se l'atto non dev'essere compiuto, non può esservi valutazione di alcun comportamento.

La questione ha non poca importanza pratica come problema di tecnica bancaria.

5. - Nell'applicazione del nuovo codice civile, sorge anche un'altra questione: possono sussistere depositi di titoli a semplice custodia?

Il nuovo codice ha conservato inalterato il contratto di deposito, in base al quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura, e le disposizioni relative sono contenute negli articoli 1766-1797 (divise in tre sezioni: I - del deposito in generale; II - del deposito in albergo; III - del deposito nei magazzini generali).

La relazione ministeriale precisa tal contratto come quello che ha per elemento caratteristico la custodia di una cosa mobile.

A nostro avviso, nulla vieta che la banca, rimanendo estranea all'amministrazione dei titoli, si limiti alla semplice custodia di essi, ai sensi del citato articolo 1766, con i soli obblighi derivanti da tale norma di legge e dalle successive, inerenti allo stesso contratto di deposito.

Per quanto questa breve nota voglia prospettare questioni che hanno tratto esclusivo al deposito di titoli, può aggiungersi in linea generale che il deposito semplice, in banca, può effettuarsi — e viene effettuato — anche per valori che non sono suscettibili di atti di amministrazione; quindi, escludere tale possibilità, significherebbe precludere al cliente un servizio al quale oggi fa ricorso assai spesso ed obbligarlo ad un contratto — il deposito in amministrazione — non adatto alla specie. La cassetta di sicurezza, che potrebbe sostituire il deposito semplice, ha modalità di esecuzione assai diverse, e ad essa, generalmente, si ricorre in altre ipotesi (1).

(1) Una esatta distinzione tra il servizio dei depositi a custodia e quello delle cassette di sicurezza è posta dal Guidazzi (in « Enciclopedia bancaria », voce Deposito a custodia, Milano 1942).

6. - Ammesso quindi che possa tuttora sussistere un deposito di titoli a semplice custodia, va posto in rilievo che finora le banche, pur assumendo i titoli *in sola custodia, non in amministrazione*, provvedevano all'incasso dei dividendi e degli interessi ed alla verifica delle estrazioni e dei sorteggi, ma ben precisando che non assumevano al riguardo *alcuna responsabilità;* consideravano cioè queste prestazioni, di carattere assolutamente facoltativo ed accessorio, essendo oggetto prevalente ed assorbente del contratto la custodia dei titoli.

E' oggi ammissibile un patto simile?

A prima vista sembrerebbe di no, per la nullità comminata dell'ultimo comma del citato art. 1878 cod. civ.

Ma a considerare la cosa più profondamente, tale patto deve ritenersi perfettamente valido per le seguenti ragioni:

a) la nullità del patto di esonero dall'ordinaria diligenza è stabilita per il deposito *in amministrazione.* Per il deposito a custodia, l'art. 1768 cod. civ. fa richiamo generico alla diligenza del buon padre di famiglia che incombe al depositario e non contempla alcuna sanzione di nullità per il patto di esonero. Orbene, se, come si è visto, il deposito in amministrazione è un negozio giuridico distinto e diverso dal deposito semplice: non si può estendere a questo una norma limitatrice che a quello espressamente si riferisce. La relazione ministeriale chiarisce e precisa quale sia lo scopo ed essenza ben diversa da quella del contratto col quale la parte si obbliga alla semplice custodia;

b) l'art. 1775 cod. civ. relativo ai depositi di semplice custodia, obbliga il depositario a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti, e fa intendere che la riscossione dei frutti non è attività essenziale per la custodia della cosa, obbietto principale ed assorbente del contratto. Tale riscossione e dunque una mera facoltà; e quindi, il patto con il quale la banca, nell'ambito di un contratto di semplice custodia, fosse autorizzata ad usare di questa facoltà — che per essere tale, non implicando cioè un obbligo, non deve logicamente importare responsabilità per l'omissione — sarebbe del tutto aderente alle disposizioni di legge applicabili al contratto.

Si potrebbe obbiettare che l'art. 1362 cod. civ. pone la regola che, nella interpretazione della comune intenzione dei contraenti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

A nostro avviso, siffatta obbiezione non avrebbe valore.

Innanzi tutto l'art. 1362 contiene una norma che può essere richiamata per *interpretare* la volontà delle parti: supposto il caso di un depositante a semplice custodia, che reclamasse alla banca le prestazioni relative al deposito amministrato ed invocasse la nullità del patto che esonera la banca da responsabilità per l'inadempienza di tali prestazioni, potrebbe il magistrato ritenere che le parti vollero porre in essere un contratto di amministrazione e non uno di semplice custodia?

A nostro avviso, di fronte ad una chiara definizione del contratto e ad una specifica attribuzione di oneri della banca non si dovrebbe far ricorso all'intenzione, per stabilire se le parti abbiano voluto cosa diversa da quella risultante dalla convenzione.

L'art. 1362 cod. civ. potrebbe applicarsi solo nel caso in cui la convenzione non fosse chiara o, meglio ancora, quando il caso in contestazione non fosse espressamente previsto.

Senza richiamare i problemi e le questioni discusse in tema di interpre-

tazione dei contratti e dei negozi giuridici in genere, e pur aderendo alla più recente dottrina e giurisprudenza che ritiene le disposizioni in materia vere e proprie norme giuridiche , è fuori dubbio che l'art. 1362 vuole additare all'interprete i mezzi per ricercare ciò che i contraenti abbiano effettivamente voluto attraverso una espressione ambigua.

Ma ambiguità non può sussistere quando l'espressione è chiara e prevede il comportamento che concretamente debbono tenere i contraenti.

Il detto articolo non determina l'applicazione automatica di norme giuridiche diverse, sol che le parti si siano comportate in modo da far ritenere applicabili queste diverse norme, ma dà valore al comportamento dei contraenti, al fine di stabilire, nell'equivoco, quale contratto essi abbiano inteso di concludere. Se il contratto è definito con espressioni chiare ed inequivoche, se uno specifico comportamento è *espressis verbis* previsto, non si può trarre dall'art. 1362 alcun argomento per ritenere che le parti abbiano concluso, ad esempio, un mandato e non una vendita, e sussumere il caso concreto sotto regole di diritto diverse da quelle cui le parti stesse si riportarono con la definizione dei loro rapporti.

Pertanto, qualora le parti esplicitamente abbiano voluto un semplice deposito a custodia ed il depositante abbia inizialmente esonerato il depositario da responsabilità per prestazioni esulanti dagli obblighi della custodia, non si potrebbe sostenere che le parti abbiano inteso di porre in essere un contratto diverso, nel quale il patto di esonero è nullo.

Se questo si ammettesse, si annullerebbe anche il principio della buona fede confermato dall'art. 1366.

Vi è infine un altro argomento: è contro ogni logica e contro ogni principio economico pensare che per il deposito in amministrazione la banca percepisca lo stesso corrispettivo stabilito per un deposito a semplice custodia: per quest'ultimo non è da escludere, da un punto di vista strettamente giuridico, che la banca possa prestare il servizio gratuitamente (1). Da questa diversità di situazioni si ricava un elemento differenziatore dei due contratti, che vale come interpretazione non dubbia della comune volontà delle parti.

In conclusione:

a) il deposito a semplice custodia è negozio giuridico diverso dal deposito in amministrazione ed è regolato nel nuovo codice civile da diverse disposizioni;

b) il deposito a semplice custodia (di titoli) è perfettamente ammissibile nel vigore del nuovo codice civile;

c) nel deposito amministrato è valida la limitazione delle prestazioni indicate nell'articolo 1838 cod. civ.;

d) nel deposito semplice è valido il patto di esonero da responsabilità per prestazioni che non si riferiscano alla semplice custodia delle cose depositate.

Avv. Riccardo Capobianco

---

(1) Le condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca stabiliscono attualmente un compenso per la custodia calcolato sul valore reale dei titoli, per semestre o frazione di semestre, ed altri corrispettivi per il distacco delle cedole, per le estrazioni od il rimborso di titoli, per l'esercizio di opzione. Tali disposizioni si adattano al prevalente sistema che vige presso le banche, in base al quale gli atti di amministrazione sono considerati atti accessori al rapporto di custodia. Ma, dovendosi in base al nuovo codice, tener distinti i due contratti — il deposito a semplice custodia e quello amministrato — dovrebbero stabilirsi due distinte e diverse tariffe di compensi.

PROBLEMI VARI

Considerazioni sulle assicurazioni incendi in Svizzera.

In Svizzera l'assicurazione incendi è esercitata oltre che dalle società private, dagli « Stabilimenti Cantonali » e dalle « Casse locali ».

Il quadro generale di tali assicurazioni risulta dallo specchio seguente, che reca i dati per il 1940, ultimi pubblicati dall'ufficio federale svizzero per le assicurazioni:

ENTI ASSICURATORI	Capitali assicurati a fine esercizio Fr.	Premi incassati Fr.	Sinistri pagati Fr.
Società private	29.406.961.882	24.590.924	9.438.351
Stabilimenti cantonali	30.330.982.295	22.147.545	9.465.552
Casse locali , , ...	50.970.334	39.837	2.404
Totali	59.788.914.511	46.778.306	18.906.307

A titolo di prima informazione di carattere generale se ne può dedurre:

ENTI ASSICURATORI	Tasso medio di premio	Tasso medio di sinistri	
		Sui capitali	Sui premi
	per mille	per mille	per cento
Società private	0,83	0,32	38,4
Stabilimenti cantonali	0,73	0,31	42,7
Casse locali	0,78	0,47	6
	0,78	0,32	40,4

Limitatamente alla gestione degli stabilimenti cantonali sono stati recentemente pubblicati dalla loro Associazione dati statistici relativi all'assicurazione incendi su immobili, per l'anno 1941.

L'opuscolo che espone soltanto cifre, senza commenti, è molto interessante per la grande varietà di discriminanti secondo le quali i dati sono stati raccolti e presentati.

Mancano però totalmente dati sui premi, cosicchè tutto un settore di rapporti non può essere determinato e studiato.

E' da tener presente che i dati riguardano oltre agli incendi le esplosioni anche se non seguite da incendio.

Per alcuni prospetti vengono indicati anche i dati per singoli Cantoni (18), il che attraverso la visione dei dati anormali permette di valutare la normalità o meno degli altri, e del dato totale.

Sulla base dei dati pubblicati abbiamo desunto rapporti e considerazioni che riteniamo possano interessare anche il lettore italiano, e che esponiamo.

Sinistri.

Su mille edifici *assicurati* sono stati colpiti da sinistro:

manifestatosi direttamente	2,78
propagatosi indirettamente	0,47
In totale	3,25

Nei dati relativi ai singoli Cantoni non vi sono forti anomalie, tranne un massimo di 14,9, dovuto ad una esplosione che danneggiò 231 edifici.

Su mille edifici *sinistrati*, 854 lo furono in modo diretto, e 146 per sinistro propagatosi; ciò significa che ogni mille sinistri diretti, 171 si sono propagati ad altri edifici.

Queste medie sono però fortemente influenzate dai 231 sinistri indiretti derivati da una sola esplosione: senza questo avvenimento catastrofico ed eccezionale si avrebbero le seguenti medie:

— su mille edifici sinistrati, 915 direttamente e 85 indirettamente, ossia mille sinistri diretti ne avrebbero causato in media 94 indiretti.

Capitali assicurati.

Per edificio *assicurato*, in media . . . . Fr. Sv. 28,638
Le medie cantonali non presentano spostamenti eccezionali.

Per edificio *sinistrato*	»	»	119.553
sinistrato direttamente	»	»	128.442
sinistrato indirettamente	»	»	67.470

Le medie cantonali non presentano eccessivi distacchi, salvo una punta di Fr. Sv. 271.000.

E' però da notare che in tutti i Cantoni il capitale medio per edificio sinistrato è superiore al capitale medio per edificio assicurato.

Ciò può far ritenere che siano stati sinistrati prevalentemente edifici con capitale assicurato superiore alla media.

Questa ipotesi è confermata dall'esame di un prospetto degli edifici sinistrati distribuiti per classe di capitali assicurati: da esso si può desumere infatti che su 3.354 sinistri in totale, 936 hanno colpito edifici aventi capitale assicurato inferiore a 20.000 franchi, e 1.438 hanno colpito edifici aventi capitali assicurati superiori ai 50.000 franchi. Gli altri 980 hanno colpito edifici assicurati per un valore tra i ventimila e i cinquantamila franchi.

Altro elemento da considerare è che il capitale medio assicurato sugli edifici colpiti indirettamente è notevolmente inferiore a quello degli edifici colpiti direttamente, e tale fatto si manifesta in ogni Cantone.

Una spiegazione di tale particolarità potrebbe essere data dalla supposizione che in linea generale gli edifici colpiti indirettamente siano accessori o dipendenti rispetto agli edifici colpiti direttamente.

Altra concomitante può essere data dal fatto che negli incendi indiretti è da escludersi il dolo.

Indennizzi.

Per mille franchi svizzeri di capitale assicurato complessivamente si hanno Fr. Sv. 0,37 di indennizzi.

Come indicato sopra, il tasso medio di premi per l'anno 1940 fu di Fr. Sv. 0,73 per mille. Manca il dato per l'anno 1941, ma supposto che esso sia rimasto invariato, il risultato economico dell'assicurazione incendi nel 1941 sarebbe, in percentuale:

Premi	100
Indennizzi	50,68
Ammesso un costo di gestione di	40
Resterebbe un utile netto di	9,32

Per mille franchi svizzeri di capitale sinistrato si hanno fr. 27,04 di indennizzi.

Questa media però, come naturale dati i termini del rapporto, non si riproduce nei singoli cantoni le cui medie spaziano in un ampio campo di variabilità.

Se si considerano distintamente gli indennizzi per sinistri diretti e quelli per sinistri indiretti, le medie dell'indennizzo sul capitale sinistrato risultano rispettivamente di Fr. Sv. 26,28 per mille e di Fr. Sv. 35,58 per mille, anche queste con notevoli scostamenti nei singoli Cantoni.

L'ultima media però è del tutto snaturata dall'influenza della media bassissima — Fr. Sv. 8 per mille — e di peso preminente, relativa al cantone nel quale avvenne l'esplosione eccezionale già accennata che colpì indirettamente 231 edifici, però in modo molto lieve; se non si tenesse conto del dato di tale Cantone la media di indennizzo sul capitale sinistrato indirettamente salirebbe a Fr. Sv. 124,40 per mille.

Per edificio sinistrato si ha:

media generale	Fr. Sv. 3.233
per edifici colpiti direttamente	» » 3.375
per edifici colpiti indirettamente	» » 2.400

Se non si tenesse conto dell'esplosione catastrofica per numero di sinistri indiretti, quest'ultima media diventerebbe Fr. Sv. 3.857, e quella generale di Fr. Sv. 3.415.

Quasi un terzo degli indennizzi è in misura inferiore ai 100 Franchi, mentre l'indennizzo medio è come già detto di Fr. Sv. 3.233.

Classi di capitali assicurati.

Un interessante quadro dei sinistri per classi di valori assicurati, espone per ogni classe il numero degli edifici sinistrati, il capitale complessivamente assicurato su di essi, e gli indennizzi pagati.

In base a tali dati si sono calcolati gli indici di composizione percentuale degli edifici sinistrati, dei capitali sinistrati e dei relativi indennizzi per ogni classe di valori assicurati, che risultano:

CLASSI DI CAPITALI ASSICURATI	Indice percentuale degli edifici sinistrati	Indice percentuale dei capitali sinistrati	Indice percentuale degli indennizzi pagati	$^0/_0$ dell'indennizzo sul capitale sinistrato
Sino a Fr. Sv. 1.000	1,52	0,01	0,22	69,15
da 1.000 a 5.000	5,57	0,14	2,55	49,31
» 5.000 a 10.000	6	0,39	3,94	27,48
» 10.000 a 20.000	14,52	1,87	13,51	19,50
» 20.000 a 50.000	29,52	8,20	24,75	8,16
» 50.000 a 100.000	20,27	12,27	18,22	4,01
» 100.000 a 250.000	14,58	18,90	12,32	1,76
oltre 250.000	8,02	58,22	24,49	1,13
In generale	100 —	100 —	100 —	27,04

E, tradotti in grafico:

Se si fa l'ipotesi che gli edifici e i capitali assicurati si distribuiscano in ogni classe come gli edifici e i capitali sinistrati, gli indici degli edifici e dei capitali sinistrati varranno conseguentemente anche per gli edifici e per i capitali assicurati.

I dati su esposti sono di per sè chiaramente indicativi. Riesce evidente che il numero degli edifici, e quindi supponibilmente quello delle polizze, ha un andamento a campana col massimo nella classe media; che i capitali assicurati hanno invece un andamento costantemente crescente, con forte punta per l'ultima classe; e che gli indennizzi anzichè seguire l'andamento dei capitali e quindi, grosso modo, dei premi, seguono quello del numero degli edifici e, nell'ipotesi, del numero delle polizze, tranne per l'ultima classe.

Il dato che più potrebbe interessare l'assicuratore sarebbe quello della proporzione degli indennizzi ai premi per le singole classi, in modo da poter avere una direttiva per eventuali variazioni di tasso per le singole classi, o per dirigere la produzione verso classi preferite, ma come già detto indicazioni sui premi mancano totalmente.

Per avere una idea dell'importanza del problema si possono a puro titolo esemplificativo e di possibile approssimazione determinare i rapporti indennizzi/premi per singole classi in base alle ipotesi:

— che i capitali assicurati stiano in ogni classe nella stessa proporzione con i capitali sinistrati;

— e che il tasso medio di premio sia eguale per le diverse classi, e corrisponda, come per il 1940, al 0,73 per mille dei capitali assicurati.

Si avrebbe allora:

CLASSI DI CAPITALI ASSICURATI	Capitali sinistrati per classi	Capitali supposti assicurati	Premi supposti	Indennizzi	Differenza tra premi e indennizzi		Per cento indennizzi sui premi supposti
					+	—	
Sino a Fr. Sv. 1.000	35.230	2.589.800	1.890	24.361	—	22.471	1.289
da 1.000 a 5.000	546.800	40.196.900	29.344	277.161	—	247.817	944
» 5.000 » 10.000	1.555.600	114.356.800	84.480	427.468	—	343.988	512
» 10.000 » 20.000	7.511.475	552.190.700	403.099	1.465.165	—	1.062.066	363
» 20.000 » 50.000	32.868.463	2.416.256.700	1.763.867	2.683.993	—	920.126	152
» 50.000 » 100.000	49.225.250	3.618.697.200	2.641.650	1.974.743	666.907	—	75
» 100.000 » 250.000	75.790.208	5.571.570.000	4.067.246	1.335.750	2.731.496	—	33
oltre 250.000	233.448.435	17.161.494.999	12.527.891	2.655.244	9.872.647	—	21
In generale	400.981.461	29.477.353.099	21.518.467	10.843.885	+ 13.271.050	— 2.596.468	50,4
	73,513	0,13			= + 10.674.582		

Come si vede, per quanto le ipotesi fatte possano avere ampi limiti di inesattezza, l'andamento essenziale del fenomeno non potrà probabilmente variare: vi sarebbe cioè una netta convenienza a spingere la produzione dei grandi valori assicurati, e ridurre quelle dei piccoli e medi valori o aumentarne i tassi o dare la maggiore attenzione alla gestione delle piccole polizze.

Si noti che, nella supposta distribuzione dei premi per classe, le perdite più sensibili si avrebbero nelle classi da 10.000 a 20.000 e da 20.000 a 50.000.

Dato però che la classe da 50.000 a 100.000 produce già utili, si può ritenere che, sempre secondo la distribuzione dei premi ipotizzata, il grosso delle perdite si avrebbe nelle classi da 10.000 a 30/35.000, nel qual caso quindi per queste sarebbe maggiormente necessario qualche provvedimento.

Può anche essere interessante determinare e considerare gli scostamenti dalla media nelle singole classi di valori assicurati.

Classi di valori assicurati	Indennizzi per edificio sinistrato			Indennizzo per capitale sinistrato		
	Media per classe	Scostamento percentuale dalla media generale		Valore percentuale	Scostamento dalla media generale	
		+	—		+	—
Classe da 1.000	477	—	85 %	69,15	155,7 %	—
da 1.000 a 5.000 . .	1.482	—	54 %	49,31	82,3 %	—
» 5.000 a 10.000 . .	2.127	—	34 %	27,48	0,44 %	—
» 10.000 a 20.000 . .	3.008	—	0,7 %	19,50	—	27,9 %
» 20.000 a 50.000 . .	2.710	—	16 %	8,16	—	69,8 %
» 50.000 a 100.000 . .	2.904	—	10 %	4,01	—	85,2 %
» 100.000 » 250.000 . .	2.731	—	15,3 %	1,76	—	93,5 %
oltre 250.000	9.871	2,05 %	—	1,13	—	95,8 %
In generale	3.233	—	—	27,04	—	—

Classi di indennizzi rispetto al capitale assicurato.

Un'ulteriore analisi presenta la ripartizione degli edifici sinistrati, dei capitali sinistrati e degli indennizzi, oltre che per classi di capitale assicurato, anche per classi di indennizzo rispetto al capitale assicurato.

Riportiamo i dati generali e aggiungiamo gli indici di ripartizione.

Classi di indennizzo rispetto al capit. assicurato	N. edifici sinistrati	Indice di ripartizione	Capitali sinistrati	Indice di ripartizione	Relativi indennizzi	Indice di ripartizione
Sino al 10 % . .	2.848	84,92	386.383.134	96,36	1.293.009	11,92
dal 10 % al 20 % .	61	1,83	3.471.150	0,86	560.729	5,17
» 20 % al 30 % .	39	1,16	834.800	0,21	216.879	2
» 30 % al 40 % .	31	0,92	1.122.130	0,28	380.267	3,51
» 40 % al 50 % .	23	0,68	565.850	0,14	256.403	2,36
» 50 % al 60 % .	23	0,68	920.000	0,23	502.678	4,64
» 60 % al 70 % .	23	0,68	621.600	0,16	399.383	3,68
» 70 % al 80 % .	22	0,66	717.950	0,18	536.995	4,95
» 80 % al 90 % .	38	1,13	857.600	0,21	730.568	6,74
oltre il 90 % . .	246	7,34	5.487.247	1,37	5.967.073	55,03
	3.354	100 —	400.981.461	100 —	10.843.885	100 —

Risulta cioè ad esempio che:

su cento edifici sinistrati

85 lo furono per indennizzo sino al 10 % del capitale sinistrato e i relativi indennizzi costituiscono il 12 % del totale indennizzi;

su cento edifici sinistrati

7 lo furono per indennizzo oltre il 90 % del capitale sinistrato e i relativi indennizzi costituiscono il 55 % del totale indennizzi.

Come si vede, si hanno due punte nelle due classi estreme e un andamento di una certa uniformità nelle otto classi intermedie.

Il fatto che nell'ultima classe il montante degli indennizzi sia superiore a quello del capitale assicurato dipende dalla assicurazione supplementare data senza aumento dalla somma di stima.

Se ci fermiamo a considerare gli indennizzi entro il 10 % del capitale sinistrato, e la loro distribuzione nelle otto classi di capitale sinistrato, troviamo, come risulta dal prospetto e dal grafico seguente che:

nelle singole classi gli indennizzi sino al 10 % del capitale assicurato non si presentano con la stessa frequenza degli indennizzi in genere; essi hanno la frequenza massima nella classe da 100.000 a 250.000 di capitale sinistrato, nella quale invece la proporzione degli indennizzi in genere tocca un minimo;

nelle singole classi gli edifici sinistrati sino al 10 % del capitale seguono la frequenza degli edifici sinistrati in genere; e cioè se la classe da 20.000 a 50.000 ha circa il 30 % dei sinistrati in genere, ha anche circa il 30 % dei sinistri entro il decimo del capitale assicurato.

Classi di capitali assicurati	Indici di ripartizione degli indennizzi		Indici di ripartizione degli edifici sinistrati	
	Entro il 10 per cento del cap. sinistrato	in genere	Entro il 10 per cento del cap. sinistrato	in genere
Sino a 1.000	0,02	0,22	0	1,52
da 1.000 a 5.000	0,54	2,55	2,28	5,57
» 5.000 a 10.000	2,12	3,94	4,52	6 —
» 10.000 a 20.000	7,55	13,51	13,26	14,52
» 20.000 a 50.000	19,36	24,75	31,20	29,52
» 50.000 a 100.000	21,25	18,22	22,20	20,27
» 100.000 a 250.000	27,04	12,32	16,70	14,58
oltre 250.000	22,12	24,49	9,25	8,02
	100 —	100 —	100 —	100 —

INDICI PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DEGLI EDIFICI SINISTRATI

* * *

In un altro quadro è indicata la distribuzione dei sinistri e relativi capitali e indennizzi, secondo la situazione di contiguità, la destinazione, la costruzione e il tetto degli edifici sinistrati; ma anche qui la possibilità di ricavare utili elementi e direttive per la produzione o per variazioni di tassi è pregiudicata dalla mancanza dei dati relativi agli edifici ai capitali assicurati.

Ciò che interesserebbe sapere è infatti la frequenza dei sinistri, e la gravità media, per ognuno dei gruppi considerati, in rapporto al totale edifici e capitali assicurati per ogni gruppo.

E qui non si può, neppure a titolo indicativo e di prima approssimazione, operare sulle ipotesi di cui dianzi ci siamo valsi, perchè contrarie alla natura di questi raggruppamenti; non si può seguire l'ipotesi che la proporzione degli edifici assicurati rispetto a quelli sinistrati sia eguale per ogni gruppo (dato appunto che i gruppi si differenziano in base alla diversa incendiabilità) — nè per la stessa ragione si può seguire l'ipotesi che sia pressochè uguale per ogni gruppo la proporzione tra gli indennizzi ed il capitale assicurato su tutti gli edifici del gruppo.

Ci limitiamo perciò ad esporre qualche rapporto che si può trarre dai dati pubblicati.

Classi di contiguità degli edifici.

CONTIGUITÀ DEGLI EDIFICI SINISTRATI DIRETTAMENTE

Classi di contiguità	Indice di ripartizione degli edifici sinistrati	Indennizzo per 1000 franchi di cap. sinistrato
Isolati	14	49,4
Non contigui ma prossimi ad altri entro 25 metri .	47	24,5
Contigui con muro mediano	28	20,1
Contigui senza muro mediano	11	48,8
Totale	100	26,3

Cioè su cento edifici sinistrati direttamente, la maggiore frequenza è data dagli edifici non contigui, ma prossimi ad altri entro 25 metri, mentre l'indennizzo più gravoso è dato dagli edifici isolati.

Ma poco significato hanno questi rapporti, mancando il riferimento agli edifici ed ai capitali assicurati in ogni classe.

Classi di destinazione degli edifici.

Anche qui per più immediata evidenza anzichè riportare i dati abbiamo calcolato gli indici di ripartizione.

EDIFICI SINISTRATI - CLASSI SECONDO LA DESTINAZIONE E LA CONTIGUITÀ

Edifici	Indici di ripartizione				
	Totale	Isolati	Non contiguo	Contigui con muro mediano	Contigui senza muro mediano
Pubblici (uffici, ospedali, scuole, chiese) .	3,6	4,8	4,9	1,9	1,6
D'abitazione	38,8	27,8	36,5	44	32
D'abitazione con annessi agricoli	15,8	37	19,4	3,3	16,6
D'abitaz. con locali speciali per una industria	12,8	6,1	13,5	17,8	18,8
D'abitazione con locali per altri usi . . .	7,7	1,8	3,2	19,2	7
Per l'industria, senza abitazioni di importanza	11,4	8,1	13,4	11,2	14,6
Altri, senza abitazioni di importanza, compresi gli edifici ausiliari di ogni genere .	9,9	14,1	9,1	2,6	9,4
	100 —	100 —	100 —	100 —	100 —

Si può notare che:

La maggior proporzione è data dagli edifici di abitazione e la minore da quelli pubblici;

tali massimo e minimo si ripetono anche nelle singole classi di contiguità, salvo per quella degli edifici isolati che ha il massimo negli edifici di abitazione con annessi agricoli e il minimo in quelli di abitazione con locali per altri usi;

per gli edifici d'abitazione con annessi agricoli, analizzati secondo gruppi di contiguità, si ha un massimo negli edifici isolati e un minimo in quelli contigui con muro mediano.

Elementi di notevole interesse dà la determinazione del rapporto indennizzo/capitale sinistrato nelle singole classi, come segue.

Classi di destinazione degli edifici	Indennizzo per mille franchi di capitale sinistrato				
		Per classi di contiguità			
	In genere	Isolati	Non contigui	Contigui con muro mediano	Contigui senza muro mediano
Pubblici (uffici, scuole, ospedali, chiese)	2,6	11,0	1,8	0,6	8,7
D'abitazione	11,9	11,3	8,1	7,6	49
D'abitazione con annessi agricoli	208,2	211,9	204,4	174,8	287
D'abitaz. con locali speciali per una industria	27,8	20,1	42	10,4	77,2
D'abitazione con locali per altri usi	7,6	31,8	18,2	2	36,9
Per l'industria, senza abitazioni di importanza	40,7	28,1	22,6	64,3	33
Altri, senza abitazioni di importanza, compresi gli edifici ausiliari di ogni genere	281	376,5	227	274,7	431,4
Totale	27,04	43,90	23,7	22,1	57,90

I due grandi massimi nelle case d'abitazione con annessi agricoli e negli edifici non qualificati (altri) non sono dovuti a cause eccezionali, perchè in ognuno dei gruppi di contiguità si ripetono con lo stesso enorme distacco.

Anche qui il confronto coi premi sarebbe ben più significativo; d'altra parte una ipotesi di determinazione dei premi sarebbe troppo arbitraria data la sicura varietà dei tassi nelle diverse categorie che si considerano.

Classi di edifici sinistrati secondo il tipo di costruzione.

Oltre agli indici di ripartizione, che abbiamo calcolato per una più pronta evidenza, esporremo anche il numero degli edifici, dato che in qualche casella le cifre sono minime, e perciò di ridotto significato statistico.

INDICI DI RIPARTIZIONE DEGLI EDIFICI SINISTRATI

Tetto	Facciata			
	In genere	Incombustibile	Mista	Combustibile
Incombustibile	92	99	89,4	71,5
Misto	4,2	0,7	8,7	8,4
Combustibile	3,8	0,3	1,9	20,1
	100	100	100	100

Evidentemente se ne deve dedurre che la massa degli edifici assicurati ha il tetto incombustibile, e questo spiega la forte proporzione di tali edifici sinistrati.

INDICI DI RIPARTIZIONE DEGLI EDIFICI SINISTRATI

Facciata	Tetto			
	In genere	Incombustibile	Misto	Combustibile
Incombustibile	55	59,4	9,1	4
Mista	30	29	61,5	15,2
Combustibile	15	11,6	29,4	80,8
	100	100	100	100

Da notare che su cento edifici sinistrati aventi tetto combustibile, la massima parte ha anche la facciata combustibile; e così su cento con tetto misto, la maggior parte ha la facciata mista; e su cento con tetto incombustibile la maggior parte ha la facciata incombustibile.

Invece in ogni classe di facciata, la maggior parte degli edifici ha, se pure in diversa proporzione, il tetto incombustibile.

Ecco le cifre assolute:

Numero edifici sinistrati

Tetto	In genere	Facciata Incombustibile	Facciata Mista	Facciata Combustibile
Incombustibile	3.086	1.832	895	359
Misto	143	13	88	42
Combustibile	125	5	19	101
Totali	3.354	1.850	1.002	502

Indennizzi per mille franchi di capitale sinistrato secondo il tipo di costruzione

Tetto	Facciata Incombustibile	Facciata Mista	Facciata Combustibile	Totale
Incombustibile	8,0	152,5	139,2	25
Misto	29,1	127,2	254,2	125
Combustibile	6,1	144,5	203,0	16,7
Totali	8,1	150	155	27

Si nota:

il tipo di facciata ha influenza decisiva, perchè crea categorie di indennizzi ben distinte, con poca variabilità secondo il tipo di tetto;

invece nei singoli gruppi di tetto si hanno grandi variabilità secondo il tipo di facciata;

l'indennizzo massimo non si ha per facciata e tetto combustibile, ma per facciata combustibile e tetto misto; e così l'indennizzo minore non si ha per facciata e tetto incombustibile, però il dato è poco attendibile perchè si riferisce solo a cinque sinistri.

Cause dei sinistri.

L'analisi è naturalmente importante: quindi abbiamo calcolato l'indice di ripartizione degli indennizzi e l'indennizzo medio per sinistro in ogni classe di causa.

Cause	Numero sinistri	Indennizzo medio	Indice di ripartizione degli indennizzi
Cause ignote	213	23.018	43,21
Cause note o presupposte:			
propagazione del fuoco	489	2.400	10,83
Dolo:			
del proprietario	3	11.546	6,42
di altri	53		5,54
Negligenza o imprudenza:			
di bimbi o inresponsabili	105	2.287	5,31
di altri, o altrimenti	585		9,24
Impianti di fuoco difettosi o non regolamentari	207	2,971,7	5,67
Impianti elettrici difettosi o mal utilizzati	201	2.590	4,80
Incendi di camini	401	385,8	1,46
Scintille di camini o locomobili	15	4.547	0,63
Esplosioni:			
senza incendio:			
da gas	71	397	0,08
da olio minerale d'alimentazione	4		0,01
da altre materie	260		1,14
con incendio:			
da gas	11	571	0,02
da olio minerale d'alimentazione	7		0,02
da altre materie	34		0,32
Incendio spontaneo	46	10.914	4,63
Fulmine senza incendio	368	493	1,68
Altre cause	272	1.191	2,99
Totale sinistri	3.354	3.233	100

Delle cause note hanno, come si vede, particolare importanza:

negligenza o imprudenza,

impianti difettosi,

dolo,

incendio spontaneo.

Se ne possono trarre direttive per programmare i limiti di convenienza della propaganda antincendi, e di eventuali controlli iniziali o periodici degli impianti di fuoco ed elettrici.

Frequenza mensile dei sinistri.

La classificazione degli incendi secondo i mesi, i giorni, le ore sembra abbia più valore di curiosità che pratico, anche perchè non distinta per tipo di rischio — agricolo, industriale, d'abitazione, ecc.; — comunque, presentiamo in grafico l'andamento mensile, che ha carattere sinusoidale, con massimi in gennaio e in luglio, e minimi in aprile e ottobre.

* * *

L'esame e il lavoro su di una statistica così analitica come quella di cui abbiamo discorso e che forzatamente si riferisce a una non grande estensione di territorio e conseguentemente a un numero di casi limitato, porta naturalmente al desiderio che anche in campi più vasti vengano seguiti schemi statistici eguali, allo scopo di poter controllare l'attendibilità di certi elementi, e di poter fare raffronti certamente utili per le concordanze e per le differenze che ne risulterebbero e per la ricerca delle cause di queste ultime.

E' inoltre auspicabile che gli schemi statistici abbiano anche per ogni classe di discriminazione, l'indicazione dei capitali e degli edifici assicurati, in modo che si possano avere basi per tariffe sempre più eque secondo le varie determinanti del rischio.

Pio Pizzo

Sviluppi della finanza di guerra in Italia.

Quanto finora si è scritto in Italia intorno al problema dei modi più atti a consentire il finanziamento della guerra, evitando l'inflazione, appartiene alla teoria finanziaria ed economica, cioè al ragionamento su base deduttiva, sia pure basato su presupposti che traggono origine dalla esperienza della passata guerra.

Ma la verifica sperimentale degli effetti del sistema che ha preso il nome di « circuito dei capitali », non si è potuta compiere per difetto di documentazione statistica, anche se alcuni indici indiretti hanno consentito una approssimata interpretazione semiologica. A colmare codesta lacuna in sede sperimentale e concreta, serve egregiamente la sintesi sia pure concettuale che dal lato quantitativo riflette solo tendenze di fatti, sintesi che annualmente compie con autorità responsabile e con dovizia di osservazioni il Governatore della Banca d'Italia, attraverso la ben nota relazione che è attesa, anche in tempi normali, come un punto di riferimento per studiosi che seguano il fenomeno concreto e non soltanto la teoria, ed è valutata come mezzo di orientamento da uomini di governo e di affari.

Nel periodo che si attraversa, caratterizzato anche da eventi storici che rendono opportuna la limitazione delle statistiche, la indiretta conoscenza di esse attraverso la illustrazione di tendenze che compie il dott. Azzolini, è quanto mai propizia per chi voglia farsi una idea degli sviluppi concreti delle idee programmatiche che in questa guerra orientano la politica finanziaria bellica.

Di fronte alla novità che si conferisce alla tecnica se non alla logica economica — che non è nuova — la quale illumina il procedimento del « circuito dei capitali », inducono a meditare le parole dell'Ecc. il Governatore nelle quali si esprime il concetto che « anche nel conflitto in corso si sono ripetute le situazioni politiche e tecniche che già nella prima guerra mondiale indussero tutti i paesi belligeranti a sacrificare in misura maggiore o minore l'esigenza della stabilità monetaria alla scelta delle soluzioni in via immediata meno difficili, del problema della copertura dei costi diretti e indiretti della guerra ». A prima vista sembra di individuare una critica del sistema del finanziamento preoccupato di evitare l'inflazione, nel senso cioè che il « circuito dei capitali » si riveli alla stregua dei fatti come procedimento eccessivamente teorico o frutto di idee, come dicevo, informate ad un ragionamento su base astratta deduttiva. Ma basta mettere siffatte parole della relazione in oggetto, in rapporto con altre affermazioni del Governatore, per rilevare come lo strumento elaborato dai teorici non sia assai lontano dal soddisfare alle esigenze di chi dirige la politica monetaria e finanziaria del paese.

Il Dott. Azzolini, alla illustrazione dei provvedimenti che dal 1940 erano stati adottati per chiudere le vie agli investimenti diversi dall'impiego in titoli di Stato o dai depositi presso le banche, ha fatto seguire cenni relativi alle finalità delle misure che sono state adottate nel corso del 1942, anno a cui si riferiva la sua relazione. E non si è limitato ad una individuazione di scopi delle misure fiscali, che hanno sopratutto mirato a « bloccare » profitti di guerra vincolandone la destinazione nel quadro logico del « circuito dei capitali », ovvero a frenare gli acquisti di azioni abbinati ad investimento di capitali in altrettanti Buoni del Tesoro della serie speciale 3 %. Ma ha affermato — con l'autorità che gli deriva dalla sovrintendenza al movimento

monetario ed ai rapporti che in questo settore sorgono nei confronti del regio Tesoro — che « questi provvedimenti ottengono lo scopo di avviare i capitali liquidi allo Stato, valendosi dell'elemento di coercizione indiretta che consiste nel rendere impossibili o quasi gli investimenti alternativi ».

Già questo giudizio sul funzionamento delle disposizioni di ordine finanziario sopratutto, che mirano ad assicurare l'efficienza del « circuito dei capitali », tempera e limita la portata della affermazione inizialmente posta in evidenza in questa nota illustrativa, in tema di esperienza finanziaria e monetaria attuale non molto diversa da quella che si fece nella passata guerra. Ma non è il solo punto che senza cadere nell'ottimismo attenua il pessimismo di quanti osservano il fenomeno concreto e leggono il rilievo su indicato della interessante relazione.

Invero, procedendo nel suo dire il Governatore ha fatto l'elogio della stabilità monetaria, come fattore che ha consentito nel passato la formazione continuamente progressiva del risparmio e che nella circostanza storica attuale dovrebbe indurre ulteriormente i risparmiatori a convogliare le loro disponibilità verso le banche o verso gli impieghi in titoli di Stato. Ciò dice che l'esperienza del passato non si ripeterà integralmente e che un freno alla inflazione che si affaccia inevitabilmente in parte come pericolo nei paesi impegnati nella guerra attuale, sarà posto in Italia, sulla base dei criteri di sana politica monetaria che non si abbandonano come mèta direttiva, anche se non si realizzano come in teoria si prevede da coloro che elaborano il concetto del « circuito dei capitali ».

Inoltre, nella stessa relazione si è fatto l'elogio dello strumento che convoglia eminentemente verso le casse della tesoreria statale i capitali che la spesa pubblica eccezionale contribuisce a far formare: cioè del prestito volontario a breve e media scadenza, che tanto successo ha conseguito fino ad oggi. Implicitamente, con il silenzio del Governatore intorno a strumenti coercitivi di finanziamento della guerra, come i prestiti forzosi e le imposte patrimoniali parzialmente avocatorie, si ha un giudizio non favorevole a questi strumenti di finanza bellica o straordinaria. Invero, non occorre dimenticare che il dott. Azzolini è lo stesso Governatore che presiedeva alla politica monetaria nell'anno in cui fu decretato il redimibile forzoso, collegato con l'imposta straordinaria sui capitali immobiliari, provvedimento che ebbe successo anche per il contributo che il sistema bancario diede alla realizzazione della operazione. Invero si ricorderà ciò che la teoria rende noto « a priori »: e cioè che non è possibile la mobilizzazione immediata di cospicua parte del patrimonio di una nazione, senza il ricorso al credito ed alla conseguente emissione addizionale di biglietti di banca.

Taluno ha considerato, sia pure con curioso interesse, l'esperienza recente turca, sulla quale non si hanno dati perfettamente attendibili: ma pare che al successo della drastica misura che ha avocato quote non trascurabili di capitali, abbia concorso la costituzione dei patrimoni di vari ambienti specialmente agenti nel centro finanziario e commerciale di Istambul: cioè la consistenza prevalentemente in valori mobiliari che ha caratterizzato il patrimonio oggetto di quella imposta straordinaria. Ma l'esperienza di taluni paesi, come è noto, non può in ogni caso ripetersi in altri in cui le circostanze complesse, che vanno dalla costituzione politica, alla struttura economica ed alle tradizioni e condizioni psicologiche, non consentono pure e semplici imitazioni, in tema di arte o di politica finanziaria.

Un aspetto della politica economica che ha dirette influenze sul proce-

dimento del « circuito dei capitali » e sulla stabilità monetaria, è quello che riguarda i « prezzi politici ». Fin dall'inizio di questa guerra, chi redige questa breve nota illustrativa fece l'elogio sul Giornale « Il Sole », del prezzo politico, come strumento di ripartizione e di perequazione degli oneri che impone la guerra. Invero, il blocco dei redditi di vaste categorie sociali, quali i salariati ed impiegati, i percettori di redditi edilizi, ecc., fra i quali sono divenuti numerosissimi (condomini) i piccoli risparmiatori, si basava sulla premessa della stabilità dei prezzi. Per contribuire a rendere quanto possibile invariati i prezzi di merci di largo consumo, anche se elementi dei costi di produzione si modificassero nel senso dell'aumento, era necessario che si rimborsassero da parte dello Stato quote di costi, affinchè i prezzi corrispondenti risultassero contabilmente ed economicamente rimuneratori. Nasceva, così, il prezzo politico inferiore cioè a quello che si sarebbe determinato sotto l'azione di incontrollate forze economiche; la differenza fra prezzo politico e virtuale prezzo economico è stata posta a carico dello Stato. Tutto ciò aveva come premessa il perfetto funzionamento del circuito dei capitali, nel senso che il flusso di spese a qualunque titolo che provenisse dallo Stato, rientrasse integralmente nelle casse della tesoreria attraverso i prestiti pubblici ed i depositi bancari che prendessero la via degli impieghi in tali valori.

Ma il Governatore ha precisato che l'onere per i maggiori costi che lo stato si è addossati per attuare i prezzi politici, (dati i prodotti di generale consumo a cui siffatta politica è stata estesa per ragioni sociali), « ha assunto nel pubblico bilancio dimensioni tali da far ritenere che una sua ulteriore espansione non corrisponda all'intento perseguito ». « Se infatti — continua l'Ecc. Azzolini — l'assunzione di quote a carico dello Stato riesce, in via immediata, a contenere i prezzi, la necessità che può derivarne, per il Tesoro, di coprire le relative spese col ricorso all'Istituto di emissione, frustra a lungo andare il tentativo di contenere il livello generale dei prezzi ».

E', quindi, problema di « limiti », i quali pare che siano stati superati se emissioni addizionali di biglietti a titolo di anticipazioni al tesoro finiscono per influenzare indirettamente i prezzi che si vorrebbe bloccare nell'interesse delle vaste categorie di redditieri di cui non si sono adeguati i proventi al variare del costo della vita. Le recenti revisioni di prezzi agricoli, settore questo in cui la politicità delle quotazioni è preminente, pare preludano a limitazione del concorso statale nella integrazione dei costi, nel senso che si lasci al mercato di remunerare maggiormente i produttori. I ritocchi e le aggiunte ai redditi dei lavoratori, trovano in ciò anche una spiegazione: rimangono fermi, in stretta aderenza al blocco, altri redditi fra cui quelli dei proprietari edilizi, che divengono sempre più benemeriti nei confronti dello Stato e della collettività nazionale.

Un altro tema di politica economica che l'Ecc. il Governatore ha egregiamente ed opportunamente toccato, è quello che riguarda il controllo e la manovra unitaria per convogliare le forze produttive verso la offerta adeguata di beni strumentali di cui lo Stato necessita per la condotta vittoriosa della guerra. Lo sforzo ulteriore che il paese affronta, va sostenuto dalla mobilitazione unitaria delle iniziative nel campo industriale sopratutto, e in tutti quelli produttivi.

Se l'esigenza bellica fosse la sola e non si pensasse al domani economico della nazione, è chiaro che si presterebbero meglio alla mobilitazione industriale processi di produzione accentrati presso poche grandi imprese, ai fini anche della uniformità dei tipi ottenuti come beni strumentali e del con-

trollo e della ripartizione della produzione medesima. Ma saggiamente il dott. Azzolini ha tenuto presente che per quanto la guerra in atto sia decisiva e comunque in notevole misura determinante per i destini futuri, non occorre dimenticare il domani lontano. E questo, anche in Italia, nell'interesse della collettività nazionale vuole che non si venga meno allo spirito che anima una delle fondamentali leggi del corporativismo: cioè quella che sottopone a preventiva autorizzazione statale la creazione di nuovi impianti. Orbene lo spirito che anima tale legge è che accanto alla grande impresa debba sussistere ed affermarsi la piccola impresa se essa sia in grado di offrire contemporaneamente le stesse merci a costo e a prezzo correlativo, inferiore od eguale.

E' la condizione della concorrenza imperfetta che si erige a sistema, nel senso che accanto alla grande azienda prossima a divenire monopolistica, si affermi la piccola che fa quasi da spontaneo calmiere, e fa beneficiare i consumatori della propria organizzazione e della propria esistenza in concorrenza con le grandi imprese ed i gruppi industriali. Allorchè il Governatore ha affermato che è opportuno « utilizzare tutte le attrezzature produttive disponibili e rispettare gli interessi costituiti, specie delle minori aziende » egli ha enunciato con autorità uno dei concetti di politica economica alla cui attuazione in Italia ed anche nei grandi paesi esteri, si lega un aspetto del benessere sociale, espresso dalla condizione economica della vendita dei beni di largo consumo a prezzo non di monopolio, ma come si forma nel regime della concorrenza « imperfetta » quale i teorici la configurano, osservando il fenomeno concreto nel quale è assai difficile per non dire impossibile che agisca esattamente la concorrenza perfetta.

Questi su cui mi sono soffermato, sono alcuni sebbene i principali aspetti della politica economica e finanziaria, quali sono stati esaminati alla luce della esperienza che può compiersi da chi sia non soltanto a capo di un ente che è in certo senso il pernio attorno al quale, in via strumentale, si svolge il processo produttivo e finanziario specialmente nel periodo bellico; ma dalla autorità che presiede all'osservatorio economico particolarmente sintetico ed attendibile, quale è, con la sua organizzazione di studi e statistiche, l'Istituto di emissione.

* * *

Un altro tema, strettamente collegato con la politica finanziaria di guerra, è quello che riguarda gli sviluppi della tassazione dei profitti di guerra, attraverso la modificazione della legislazione relativa.

Si sa che, dopo la emanazione della legge del 1° luglio 1940 n. 813, si era avuto il decreto-legge del 23 giugno 1942 n. 698 che aveva introdotto le innovazioni che furono a suo tempo commentate su questa rivista attraverso una nota critica. Ora, in sede di conversione in legge del predetto decreto del giugno 1942, si sono apportate modificazioni al relativo testo, che figurano nella legge del 26 febbraio 1943, n. 114 (apparsa sulla « Gazzetta Ufficiale » del 27 marzo scorso).

Considero i singoli ritocchi che sono stati recati al testo del decreto, che è stato in tal modo perfezionato nella sua tecnica in rapporto a criteri che tengono conto degli ulteriori provvedimenti adottati dal governo in altri settori della politica economica e finanziaria di guerra, ed in rapporto alle direttive che presiedono alla ripartizione dell'onore tributario nei confronti specialmente dei minori imprenditori, e infine in omaggio alla perequazione di esso.

Si sa che l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge del 23 giugno 1942, n. 698, aveva aggiunto una nuova categoria fra i soggetti passivi del tributo in esame: cioè, a partire dal 1° gennaio 1941, figurano tassati coloro che percepiscano « utili derivanti dalle affittanze agrarie ». Il legislatore della presente guerra si è comportato quasi come quello che emanò le norme della legge sui profitti della passata guerra mondiale. Invero, soltanto nel 1916 (decreto del 31 agosto) si considerò soggetta all'imposta relativa la categoria degli affittuari rustici, che non figurava contemplata nella legge del 21 novembre 1915, n. 1648, che istituiva il tributo.

Ma allo stesso modo in cui, tenuto conto dei « calmieri e delle requisizioni », che vincolavano gli utili di congiuntura, durante il passato conflitto si adottò una misura che alleggerisse relativamente l'onere del tributo a carico dei fittavoli sottraendoli alla elevazione successiva delle aliquote, così nel caso storico presente si è tenuto conto del « blocco dei prezzi » e dei canoni di affitto. E poichè i prezzi dei prodotti agricoli sono stati resi relativamente remunerativi attraverso la su ricordata tecnica dei prezzi politici e a mezzo di adeguamenti diretti, si è verificata una divergenza fra la parte del costo o della spesa rappresentata dai canoni « bloccati » rigidamente ed i ricavi relativamente variabili. Il legislatore, in sede di conversione in legge del decreto del giugno del 1942 (che senza differenziare introduceva la categoria dei fittavoli fra quelle assoggettate all'imposta sugli utili di congiuntura bellica) ha creduto ora di assoggettare al tributo soltanto quei fittavoli che corrispondano canoni bloccati in misura sensibilmente inferiore agli « equi canoni » attuali, valutati in natura.

E' chiaro lo spirito della norma, la quale non vedrebbe guadagni differenziati nei casi in cui i canoni (attuali) siano approssimati, come livello, e correlati ai prezzi correnti, a cui si riferiscono le quantità prodotte dai terreni. Detti guadagni differenziali vi sarebbero verosimilmente nei casi in cui i fittavoli corrispondano attualmente canoni fissati in passato i quali si riferivano a livelli di prezzi più bassi. Naturalmente la difficoltà sorgerà nella casistica prevedibile, allorchè si tratterà di individuare i limiti statistici del concetto espresso con le parole « sensibilmente inferiori » (canoni) ed « equi ». Al senso di solidarietà sociale dovranno ispirarsi interessati e giudici nonchè l'amministrazione finanziaria nella non facile applicazione della norma.

Un punto che, nel campo del razionale, costituisce un progresso nella struttura tecnica del tributo, è quello che figura come innovazione nel senso della sostituzione di una diversa dizione (penultimo ed ultimo comma dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1943-XXI, n. 114) a quella che figurava nei corrispondenti commi del decreto convertito. Il caso, abbastanza generale, considerato è quello di società ed enti tassati in base a bilancio quando dimostrino di avere effettuato contratti di appalto o fornitura in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937-38. In tale caso essi possono chiedere una maggiorazione del reddito « ordinario » pari al reddito ordinario della maggior misura di appalti o forniture. Dal canto loro gli uffici distrettuali possono apportare una minorazione al reddito ordinario delle società e degli enti, nel caso di diminuzione degli appalti e delle forniture rispetto al 1937-38. Lo spirito della norma (che si allontana da quella del 1942 perchè quella riportava il calcolo del reddito dei nuovi appalti ai prezzi del 1938) consiste ovviamente nel mettere in relazione il volume d'affari (diversi appalti e forniture) nel tempo, con il reddito corrispondente e attuale, al fine di modificare l'entità di quello « ordinario » in funzione delle modificazioni e della correla-

tiva redditività ordinaria degli appalti e delle forniture. Poichè la norma si riferisce tanto ai contribuenti quanto all'amministrazione (aumenti e diminuzioni di appalti e forniture) essa realizza premesse razionali, e non si può dire improntata a fini di attenuazione di aggravio dei soggetti a cui si riferisce la tassazione degli utili di congiuntura bellica.

Nel senso della attenuazione dell'onere per i minori imprenditori è orientata la norma contenuta nel quinto comma che si è aggiunto all'art. 10: in esso è precisato che le aliquote per le prime 50 mila lire sono ridotte alla metà quando il reddito complessivo superi le lire 50 mila ma non il doppio del reddito ordinario. Nel corrispondente articolo del decreto convertito in legge. era ammessa la riduzione della aliquota alla metà quando il reddito complessivo non superasse le 50 mila lire.

Parimenti verso la riduzione della pressione è orientata la norma contenuta nel comma aggiunto all'art. 15 (dopo il secondo comma che figurava nel testo del decreto). Per essa non si applica la ritenuta dell'1 % (dell'importo dei pagamenti disposti dalle amministrazioni dello stato agli appaltatori ed ai fornitori) quando l'importo dell'appalto o fornitura non superi le L. 50 mila. Inoltre sono esclusi i pagamenti relativi alle forniture o utenze di acqua. energia elettrica, gas e servizi telefonici, anche se il pagamento abbia avuto luogo prima della entrata in vigore della legge in esame. Verosimilmente questa ulitima misura deve essere stata suggerita dal fatto che si tratta di campi di attività ai quali si estese già fin dal 1936 (epoca dell'allineamento monetario) il blocco delle tariffe o dei prezzi.

Questo istituto fiscale (centesimo di guerra) ricorda l'analogo tributo che venne applicato nella passata guerra, che venne elevato sino al 3 %, ed ebbe un oggetto imponibile ben più vasto. Pareva anche allora che la finalità fosse quella di ridurre i profitti che conseguivano i fornitori dello Stato nel periodo bellico: ma è chiaro, come venne osservato da autorevoli commentatori della legislazione della passata guerra, che « profitto » non era l'ammontare delle forniture, come introito lordo. Non si può dire, inoltre. che a tale entità lorda corrispondano presso diversi fornitori, nella stessa proporzione, i redditi o profitti netti. Già per questa ragione le critiche che si rivolsero al tributo analogo del 1915 si possono riferire a quello ora vigente, introdotto nel 1942 con il decreto del giugno ora convertito in legge.

Ma un'altra critica fu allora rivolta al fatto che i fornitori dello Stato, in previsione della ritenuta nella misura percentuale suddetta, elevavano in proporzione il prezzo delle forniture (e talvolta nel timore di aumenti dell'aliquota « caricavano » i prezzi dei beni forniti allo Stato in misura che proporzionalmente eccedeva l'onere del tributo vigente nel momento in cui si determinavano gli importi). Data la domanda estremamente rigida che faceva lo Stato sul mercato, era assai difficile che la traslazione non avvenisse nel senso che proprio lo Stato finisse per subire attraverso una elevazione di prezzi l'onere del contributo che si risolveva appunto in una costosa partita di giro.

Peraltro, dalla efficacia della revisione dei prezzi delle commesse belliche, dipenderà il processo traslativo su indicato, ovvero la effettiva incidenza del centesimo di guerra sui bilanci dei fornitori dello Stato e degli appaltatori e fornitori.

Di natura eminentemente tecnica son le disposizioni che evitano che siano investite (bloccate) in titoli di Stato, serie speciale, le somme che risultino quale differenza fra il reddito complessivo ed il reddito ordinario (entrambi al netto delle detrazioni che sono state modificate dalla legge). Da un canto viene meno l'obbligo dell'investimento in titoli della serie suddetta,

quando le somme derivanti dalla differenza su cennata siano *già* investite nella ricostruzione di cespiti distrutti o danneggiati per fatto di guerra, e per le somme che debbano avere siffatta *destinazione*, che possono essere versate in un conto vincolato presso la regia Tesoreria (fruttifero del 3 % al netto, però, dell'imposta di ricchezza mobile). La stessa natura di deposito vincolato assumono le somme relative ad accertamenti non divenuti definitivi. Siamo nel campo dello snellimento della procedura.

Da quest'ultimo punto di vista deve considerarsi, in sede di controversie di carattere amministrativo, la competenza deferita in primo grado alle commissioni provinciali delle imposte dirette per l'accertamento del reddito complessivo e del reddito ordinario, facendo venir meno il ricorso alle commissioni distrettuali. In secondo grado agirà la commissione centrale, in apposite sezioni per l'imposta sugli utili di guerra.

In complesso, si tratta di ritocchi legislativi che rispondono a molteplici punti di vista, ad alcuni dei quali si è accennato in questa breve nota, nella quale si sono accomunati rilievi intorno alla legge che è in rapporto con la congiuntura bellica ed intorno alla relazione del Governatore della Banca d'Italia che in sunto ha espresso il suo giudizio sui fatti concernenti la politica finanziaria nel terzo anno di guerra.

(e. d. a.)

La malattia o l'infortunio dell'impiegato durante il periodo di ferie.

Il caso dell'impiegato che venga ad ammalarsi mentre sta usufruendo del suo preriodo di ferie annuali, è occorso nella pratica, ed è sorto il quesito se in tal caso il sopravvenuto evento della malattia, sospenda la decorrenza dell'iniziato periodo di ferie, e questo ricominci a decorrere dopo la fine del periodo di malattia, per la parte residua.

Il problema che presentasi certamente interessante non è stato trattato, per quanto ci consta, che una volta nella giurisprudenza e una sola volta nella dottrina; anche nei contratti collettivi non trovasi alcun cenno nè alcuna disposizione in proposito.

L'istituto delle ferie è giuridicamente classificabile come una interruzione del servizio ed ha come suo fondamento giustificativo due elementi principali:

a) *interruzione del servizio* imposta dal legislatore per ragioni di ordine sociale mirante alla tutela della integrità fisica del lavoratore, a favore del quale si ritiene necessaria una congrua sosta dopo un anno di lavoro;

b) un'eccezione alla sinallagmaticità del contratto di lavoro, ritenendosi che per le esigenze di carattere sociale sopradette, il datore di lavoro debba assumersi, come un rischio dell'impresa, l'onere di pagare al lavoratore la retribuzione normale, sebbene egli non presti l'opera cioè la controprestazione contrattuale durante il periodo di ferie, che infatti comunemente si denominano « ferie retribuite ».

L'istituto della malattia è pure giuridicamente classificabile come una *interruzione* del servizio ed ha come suo fondamento giustificativo due elementi principali:

a) interruzione *del servizio* che avviene per indeprecabili cause patologiche, indipendenti dalla volontà del lavoratore;

b) una eccezione alla regola della sinallagmaticità del contratto di lavoro, poichè il legislatore ha voluto per considerazioni di carattere umanita-

rio addossare al datore di lavoro, come rischio dell'impresa e limitatamente ad un determinato periodo massimo, l'onere di conservare il posto al lavoratore e di continuargli la mercede in tutto o in parte sebbene egli non presti l'opera.

Si tratta adunque tanto per le ferie quanto per la malattia, in entrambi i casi, di una giustificata *interruzione del servizio*, che non scioglie il rapporto contrattuale nè interrompe la corresponsione della mercede, pur mancando la prestazione d'opera che è oggetto e causa essenziale del contratto.

Come è noto, nei riguardi dei diversi istituti previsti e regolati dalla legge sul contratto d'impiego privato, che sono poi stati trasferiti organicamente nel libro del lavoro del nuovo codice civile, sotto il titolo del lavoro subordinato, la interpretazione giurisprudenziale e dottrinale è stata, si può dire, unanime nel non ammettere che vi possa essere una specie di compensazione o di assorbimento, tra l'uno e l'altro istituto nel senso che l'eventuale maggior trattamento superiore a quello di legge, accordato per uno degli istituti, dovesse andare a compenso totale o parziale del trattamento legale dovuto per un altro di tali istituti, ciascuno dei quali è diretto a garantire al lavoratore un minimo inderogabile di diritti per quel determinato momento o condizione del rapporto di lavoro.

In conseguenza di tale principio la giurisprudenza e del pari la dottrina hanno fin qui ritenuto che, tenuto conto della natura inderogabile dell'istituto delle ferie annuali e delle sue finalistiche esigenze sociali, non sia consentito al datore di lavoro di computare a carico delle ferie e a diminuzione o a completo assorbimento delle stesse, altri periodi di assenze dal lavoro che dall'impiegato siano state usufruite o per permessi speciali dovuti ad interessi personali o familiari, o per causa di malattia; anzi la giurisprudenza ha perfino deciso che nemmeno le assenze arbitrarie o ingiustificate possano dar diritto all'imprenditore di compensare e sostituire il periodo di ferie spettante al lavoratore ma diano diritto soltanto ad applicare le sanzioni disciplinari previste dalla legge o dai contratti (Corte di Cassazione del Regno 16 febbraio 1942, Mass. giur. it. 1942, 140).

Ma pur aderendo a tali principii e riconoscendosi quindi che l'istituto delle ferie e quello della malattia siano due istituti distinti, e non compensabili tra di loro *pr volontà* ed arbitrio del datore di lavoro sembra che tuttavia, nei riguardi del particolare quesito accennato in premessa, la questione si sposti sopra un altro terreno.

Innanzitutto si deve notare che nella fattispecie in esame un assorbimento del periodo di malattia nel periodo di ferie, non ha luogo per determinazione o volontà unilaterale del datore di lavoro, perchè se mai sarebbe opera puramente del caso cioè di un *evento fortuito*, al quale la determinazione del datore di lavoro è completamente estranea; quindi questa ipotizzata specie porta necessariamente a considerazioni giuridiche diverse da quelle superiormente prospettate.

Se appena si approfondisce l'esame in base allo spirito della legislazione sul lavoro, balza evidente una considerazione di natura fondamentale e decisiva e cioè del *momento in cui si esaurisce l'obbligazione* del datore di lavoro nei riguardi delle ferie al lavoratore. Dall'esame delle norme legislative si deduce evidentemente che questo momento è quello in cui l'imprenditore valutando le contingenti possibilità aziendali e le giuste aspirazioni del lavoratore, fissa il periodo di ferie spettante in quel determinato anno in base alla facoltà di scelta che la legge gli consente.

La volta che il datore di lavoro abbia con tale determinazione di volontà sta-

bilito d'accordo col lavoratore l'inizio e la decorrenza del periodo di ferie annuale, egli ha giuridicamente assolto ogni suo obbligo di legge, poichè con tale determinazione l'imprenditore in quello stesso istante pone in essere ed in esecuzione l'istituto delle ferie, e tale sua determinazione produce immediatamente i suoi effetti quali: la rinuncia a pretendere l'opera del lavoratore nonostante che debba continuare a retribuirlo, nonchè la rinuncia (per un intervallo di tempo di cui ha fissato l'inizio e il termine), al diritto ancor più sostanziale e fondamentale della risoluzione ad nutum del rapporto che gli competerebbe in qualsiasi momento e a maggior ragione per il venir meno della prestazione dell'opera.

Appare quindi logico ed evidente che dall'istante in cui il datore di lavoro ha così assolto il suo obbligo di legge circa le ferie al lavoratore, coi conseguenti effetti, egli non sia più tenuto a dare o a fare alcunchè, affinchè il lavoratore goda del congedo annuale che gli spetta. Da quel momento pertanto che segna il punto di adempimento dell'obbligazione dell'imprenditore, sono a carico del lavoratore tutti i rischi inerenti al godimento concreto del suo riposo annuale, e perciò sono a suo carico tutte le alee derivanti da quegli eventi di carattere personale che abbiano a menomargli tale concreto godimento, a meno che si tratti evidentemente di fatti di cui sia responsabile il datore di lavoro. Tali rischi a carico del lavoratore possono essere di varia specie; eventi personali che lo costringano durante il periodo in cui dovrebbe riposare, a consumare invece le proprie energie per accudire a interessi o affari propri; eventi di infortunio o malattia da cui sia colto durante tale periodo e che in ultima analisi, lo privano della possibilità di godersi le ferie con quelle condizioni di salute e di tranquillità e con quello svago che avrebbe naturalmente desiderato. Ma, ripetesi, tutti questi eventi sono cosa assolutamente ininfluente nei riguardi del datore di lavoro, essendo perfettamente indifferente, voltachè egli abbia mandato in ferie il lavoratore, il modo con cui questi voglia o possa praticamente utilizzarle, dappoichè tali eventi *non dipendono menomamente dalla volontà o dal fatto del datore di lavoro.*

Unica eccezione sarebbe quindi soltanto l'ipotesi in cui la determinazione o il fatto del datore di lavoro sopraggiungessero a porre il lavoratore nella impossibilità di godere dell'iniziato periodo di ferie, come è tipico appunto il caso che il datore di lavoro, per necessità aziendale, richiami dalle ferie il lavoratore, nel qual caso evidentemente, venendo sospeso il periodo di ferie per fatto dello imprenditore, questi è senz'altro tenuto a far completare successivamente le ferie per il periodo residuante. Ma fuori di questa ipotesi appare logico, in base a quanto si è esposto che il datore di lavoro non sia menomamente tenuto a considerare sospeso il periodo di ferie a causa di malattia o di qualsiasi altro fortuito sopraggiunto al lavoratore durante la decorrenza del periodo stesso e ad accordare ulteriore decorrenza residuale; ragionare diversamente significherebbe violare il principio per cui nessuno deve rispondere se non per il fatto proprio, salve soltanto le eccezioni tassativamente previste dalla legge, (che in questo caso invece nulla dispone).

Abbiamo detto che il quesito fu assai raramente trattato in sede giudiziale: infatti si ebbe una sola decisione del Tribunale di Viterbo 30 marzo 1937 (Magistratura del Lavoro 1937, 943) che decise nei sensi sopra indicati; notevole la motivazione del Tribunale di Viterbo che recita testualmente: « Non sembra « al Collegio che dopo la concessione del periodo di ferie durante il godimento « di esse, la malattia che colpisca il prestatore d'opera valga a fermare la decor- « renza delle ferie per fare iniziare il periodo di interruzione di servizio per « malattia. La malattia è un sinistro che *in costanza di lavoro* obbliga il princi-

« pale a corrispondere determinata retribuzione per un certo periodo di tempo. « Ma se interviene a turbare le ferie, non resta allo impiegato che risentirne la « molesta conseguenza, non potendo pretendere di rimandare a miglior tempo le « ferie per essere virtualmente riassunto in servizio e nel tempo stesso restituito « al riposo a causa della malattia. Questo potrà cominciare a decorrere solo se, al « termine del periodo di ferie, il lavoratore non sarà in grado di riprendere il « servizio ». In senso contrario, annotando la sentenza, si è espresso il Castellana (Rivista del Lavoro 1937, 383) ma le ragioni da esso esposte sopratutto nel senso di una automatica sospensione delle ferie a causa del fortuito non sembrano convincenti specialmente circa l'accollo al datore di lavoro di un fortuito che non si verifica in costanza di lavoro e mentre è già interrotto il servizio.

E poi da aggiungere qualche altra considerazione.

Come si è detto, la malattia del lavoratore è considerata dalla legge sotto l'aspetto di una *interruzione* involontaria *del servizio;* la legge sull'impiego privato (Decreto 13 novembre 1924) all'art. 6 dice esplicitamente « nei casi di *interruzione di servizio* dovuta ad infortunio o a malattia, ecc. ecc. ». Ora è evidente che il trattamento di malattia voluto dalla legge e imposto al datore di lavoro come una limitazione anzi una soppressione temporanea dell'esercizio dei diritti che gli spetterebbero in ogni altro caso di mancata prestazione dell'opera da parte del lavoratore, deve trovare applicazione ovviamente quando *sia in atto il servizio* vale a dire la prestazione dell'opera; non può quindi trovare campo di applicazione l'istituto giuridico del trattamento di malattia quando il servizio abbia già praticamente subito l'interruzione per effetto della già avvenuta applicazione di un altro istituto come quello delle ferie con le relative conseguenze giuridiche ed economiche. Il sopravvenire adunque della malattia mentre già perdura la interruzione di servizio per causa delle ferie, non può avere efficacia per annullare agli effetti del già concesso o decorrente periodo di ferie attribuendo al lavoratore un diritto maggiore di quello che gli sarebbe spettato nel caso che egli si fosse mantenuto in condizioni di perfetta salute durante le ferie. Invero è esclusivamente per caso fortuito e quindi indipendente dal fatto del datore di lavoro, che la malattia viene a coincidere col periodo di ferie mentre è già in atto per causa di queste la interruzione dal servizio cioè l'assenza dal lavoro retribuita.

Quando poi avvenga che al termine del periodo di ferie il lavoratore si trovi tuttora malato e quindi in condizioni di non potere riprendere il servizio, allora è chiaro che sopravviene in quel momento per la persona del prestatore d'opera una causa di esenzione dalle sue obbligazioni, cioè una causa di involontaria interruzione del servizio che gli dà diritto a restare assente dal lavoro col trattamento dovutogli per legge e per contratto; e poichè tale causa di interruzione è solo in quel momento che produce effetto nei confronti del datore di lavoro e nei riguardi dei suo diritti alla prestazione d'opera, (poichè fino a quel momento il lavoratore non era tenuto a prestarla nè il datore di lavoro poteva esigerla) è logico che il trattamento di malattia dovuto, abbia il suo inizio e decorrenza da quell'istante. Fino a quel momento la malattia è stata un rischio a carico del lavoratore, ora riprende ad essere un rischio a carico del datore di lavoro, e da quel momento pertanto s'inizia il trattamento integrale dovuto per legge o per contratto. Nè può il datore di lavoro pretendere di ritener compensato in tutto o in parte il trattamento di malattia dal periodo di ferie già goduto, per i noti principii di diritto precedentemente accennati.

G. Zelbi

NOTE E INFORMAZIONI

I risultati della attività delle banche inglesi nel 1942.

Le riviste finanziarie germaniche hanno dato il consueto rilievo alle caratteristiche della annata bancaria in Inghilterra, attraverso l'esame dei bilanci, da cui risulta in quale misura ed in qual senso essi siano stati influenzati dalla congiuntura bellica.

Si fa riferimento in queste pagine al commento che ne ha fatto, basandosi sui dati che vengono qui riprodotti in parte, la rivista *Bank-Archiv* (del 15 febbraio 1943).

La variazione più sensibile è quella che hanno presentato i depositi per le undici banche (clearing) di Londra. Essi erano aumentati del 14 % nel 1940, del 18.9 % nel 1941 e soltanto del 9 % nel 1942. Il minor aumento percentuale è stato dovuto all'influenza della politica finanziaria di assorbimento di disponibilità attraverso la tassazione.

Si espongono le statistiche riguardanti non soltanto i depositi ma anche le altre voci principali delle situazioni a fine di anno:

Milioni di sterline	Depositi	Valori statali	Titoli del tesoro	Cambiali	Anticipazioni
Fine 1939	2.219	609	—	334	1.015
» 1940	2.800	771	314	265	924
» 1941	3.329	999	758	171	807
» 1942	3.629	1.120	896	197	773

Come risulta dalle statistiche, si è avuta una contrazione nelle operazioni attive tradizionali e favore dell'industria e del commercio, mentre hanno conseguito un progresso le operazioni costituite da investimenti in Buoni del Tesoro ed altri titoli a reddito fisso, statali.

La percentuale che nell'insieme i titoli di Stato hanno rappresentato rispetto al totale dei depositi, è stata del 58 % alla fine del 1941, è salita al 61 % alla fine del 1942, mentre alla fine del 1939 essa figurava con il 39 % e nel 1940 con il 48 %.

Naturalmente i bilanci complessivamente considerati, sono sopratutto influenzati da quelli delle cinque principali banche londinesi (big five). Esse nel periodo 1939-1942 hanno amministrato, cioè orientato negli investimenti l'86 % del complesso dei depositi delle undici « clearing-banks ». Peraltro la struttura del bilancio delle sei rimanenti (oltre le big five) fra le quali figurano, la Martins e la District Bank con una massa di depositi di più di 100 milioni di sterline, è quasi in tutto simile a quella delle principali banche.

Soltanto gli investimenti in titoli di Stato (valori) a lunga scadenza figurano con percentuali maggiori rispetto agli impieghi in buoni del tesoro a breve scadenza, di quanto non avvenga per le maggiori banche londinesi. In compenso della relativa minor liquidità

che ne deriva dette banche minori hanno tenuto una maggior quota dei depositi investita in voci di cassa a scadenza quotidiana cioè disponibili quasi a vista.

Per mettere in evidenza in quali proporzioni i titoli di Stato figurino nelle situazioni dei due gruppi di banche, le « big five » e le rimanenti sei « clearing banks », si espone uno specchietto contenuto nella rivista germanica su citata:

TITOLI DI STATO DELLE « CLEARING-BANKS »

	Per cento dei depositi a fine anno 1941	1942			
« Big. five »	57.5	60.8	(cifra percentuale globale)		
6 rimanenti clearing banks . . .	60.0	62.1	»	»	
Totale banche (11 clearing)	57.9	61.1	»	»	

Gli utili conseguiti dalle banche, fatta eccezione per la Martins Bank, sono aumentati in qualche misura ulteriormente. L'aumento delle spese è stato ancora compensato dalle possibilità di utili che ha consentito la congiuntura. Gli utili netti delle principali cinque banche (big five) nel complesso hanno raggiunto la cifra di 7.26 milioni di sterline, contro 6.84 milioni nel precedente anno (dopo il prelievo dell'imposta sui dividendi). Prima di considerare gli oneri fiscali, gli utili risultano di 15.28 milioni di sterline, contro 14.37 nel precedente anno. Con ciò la cifra degli utili ha superato per la prima volta quella che figurava per il 1929 (14.43 milioni). Fino ad oggi, come ha dichiarato il presidente della Midland Bank (Mac Kenna), nessuna banca ha presentato un imponibile rispetto all'imposta sugli utili di guerra, ovvero sui sopraprofitti.

I dividendi che si aggirano sul 14-18 % sono rimasti immutati. Analogamente a quanto si è esposto per le banche, si è avuto un andamento per le « case di sconto » che hanno conseguito maggiori utili ed hanno potuto mantenere immutati i loro dividendi.

Ben diverse sono state le risultanze delle banche di oltre mare, che sono state danneggiate sensibilmente dalla congiuntura internazionale. Risultati soddisfacenti ha conseguito una di esse: la « Bank of London and South America ». Altre, come la Union Bank of Australia e la « English Scottish and Australian Bank », hanno visto ridursi gli utili ed hanno abbassato i dividendi.

La Anglo-International Bank che era stata fondata nel 1926, ha rimborsato il proprio capitale per il 25 %, mentre si ritiene perduto il rimanente. Trattavasi di una banca che aveva lavorato principalmente in Europa.

L'attività bancaria e gli sviluppi economici nell'Europa settentrionale durante il 1942.

In una precedente nota su queste colonne è stato accennato alla situazione bancaria e finanziaria della Svezia, situazione che ulteriori elementi confermano essere influenzata sopratutto dall'evoluzione degli scambi con l'estero, in quantochè all'industria svedese sono venuti a mancare i principali sbocchi della rispettiva produzione. E' di vitale importanza — ha detto il dott. Helmer Eneborg del Ministero del Commercio Svedese nel corso di una conferenza tenuta a Stoccolma — per la vita industriale della Svezia di avere grandi mercati per i suoi prodotti speciali e di alta qualità. Una produzione di vaste proporzioni non può svilupparsi — ha concluso il dott. Eneborg — senza l'incremento delle esportazioni verso il maggior numero possibile di mercati. La guerra ha, invece, privato la Svezia dei suoi mercati d'oltremare, e ciò ha ridotto talune attività industriali e conseguentemente i capitali

giacciono negli istituti di credito (aumento dei depositi e diminuzione degli anticipi, sconti, ecc.) che tendono ad impiegarli in titoli di Stato in quanto questo emette prestiti per coprire le esigenze dello stato di emergenza. L'impiego dei capitali in titoli di Stato non ha risolto, però, il problema della grande liquidità del mercato che continua a rappresentare una delle maggiori preoccupazioni degli ambienti economici, tanto governativi, che privati, tant'è vero che sono state adottate misure allo scopo di frenare la speculazione e tra queste merita speciale considerazione la disposizione che stabilisce una limitazione dei dividendi delle società per azioni. Questo stato di cose ha influito anche sui risultati finanziari dei principali istituti di credito della Svezia che, da una parte, hanno avuto nel 1942 utili netti non superiori a quelli del 1941 e, dall'altra, hanno pagato gli stessi dividendi, incominciando dalla *Svenska Handelsbanken*, il cui bilancio per il 1942 ha accusato un utile netto di 8.290.000 kr. contro 8.200.000 kr. nel 1941 pagando un dividendo del 9 %. La possibilità di una ripresa del mercato svedese è connessa, come è già stato rilevato altre volte, con la soluzione del problema degli scambi internazionali che riaprа all'industria svedese i mercati d'oltremare e questo spiega la ragione dell'atteggiamento della Svezia in molte questioni.

Anche in Finlandia durante il 1942 la situazione bancaria ha presentato caratteristiche analoghe e ne fa fede la relazione del Consiglio d'Amministrazione della *Kansallis - Osake Bank* di Helsinki, uno dei maggiori istituti di credito finlandesi, relazione in cui è messo in rilievo il fatto che la guerra ha avuto una notevole influenza sulla situazione economica del paese con particolare riguardo alle attività industriali, ma che tuttavia gli sviluppi economici dell'anno sono stati relativamente soddisfacenti. Il raccolto — nota detta relazione — non ha raggiunto la normalità, ma, in ogni modo, è stato migliore di quello del 1941. Nei riguardi dell'attività industriale — aggiunge la relazione — la situazione può riassumersi come segue: mano d'opera insufficiente, attività integrale delle industrie impieganti materie prime d'importazione. Il commercio estero finlandese è stato influenzato, oltre che da una limitata disponibilità di merci, anche da difficoltà connesse con i trasporti. L'interscambio della Finlandia con l'estero si è orientato sempre più verso il Continente Europeo e durante l'anno scorso ha raggiunto un valore di 14.876.000.000 marchi finlandesi con un aumento del 14 % rispetto al 1941. Il saldo ha continuato a mantenersi passivo accusando un'eccedenza delle importazioni di 4.221.000.000 marchi finlandesi, caratteristica questa dell'andamento del commercio estero finlandese durante lo stato di emergenza che conferma come la vita economica del paese sia dipendente in notevoli proporzioni dalle possibilità di espansione sui mercati d'oltremare. Del resto, basta pensare che uno dei maggiori fattori della prosperità economica della Finlandia è costituito dal legname e dai relativi sottoprodotti (cellulosa, ecc.), la cui produzione è in aumento sul Continente Europeo, per convincersi del valore che i mercati transoceanici hanno per l'economia finlandese. Anche in Finlandia il mercato monetario è stato caratterizzato da una forte disponibilità di mezzi liquidi che, però, è stato facilmente assorbita date le ingenti esigenze finanziarie dello Stato ed, infatti, gli investimenti delle banche durante il 1942 si sono rivolti specialmente verso titoli nazionali. Il bilancio della *Kansallis Osake Bank* per il 1942 ha accusato un utile netto di 436.000 milioni di marchi finlandesi contro 400.000 milioni nel 1941.

La forte disponibilità di liquidi, che ha caratterizzato la situazione delle banche della Danimarca durante il 1941, è stata notevolmente attutita durante il 1942 attraverso le disposizioni del Governo di Copenaghen tendenti ad assicurare un impiego di tali disponibilità per consolidare la posizione degli istituti di credito. Siccome la Danimarca aveva anch'essa impostato la sua economia sullo sviluppo delle esportazioni sui mercati d'oltremare e l'attività commerciale con l'oltreoceano è completamente cessata, naturalmente la posizione degli istituti di credito ha risentito di questa inattività e le banche maggiori hanno presentato durante il 1942 bilanci con poche variazioni rispetto al 1941. Il bilancio

per il 1942 della *Privatbanken* di Copenaghen ha, infatti, accusato un utile netto di 8.647.397 kr. ed è stato deciso di pagare un dividendo del 7 % come l'anno scorso, mentre il bilancio della *Kjobenhavns Handelsbank* di Copenaghen ha accusato durante il 1942 un utile netto di 13.326.312 kr. ed è stato annunziato un dividendo del 7 1/2 % come nel 1941 contro un dividendo del 5 1/9 % nel 1940. Anche la *Landmandsbanknen* sempre di Copenaghen ha mantenuto invariata la proporzione del dividendo pagato durante il 1941 nella misura del 6 % prelevato sopra un utile netto di 5.676.570 kr. Tutte le banche danesi, anhce in relazione alle disposizioni di legge, hanno fatto durante il 1942 cospicue assegnazioni ai fondi speciali.

Malgrado le difficoltà che ha presentato la situazione economica in Olanda, i principali istituti di credito neerlandesi hanno dato risultati soddisfacenti, tant'è vero che nel bilancio per il 1942 del *Rotterdamsche Bankvereeniging* figura l'assegnazione di fl. 578.824,65 al fondo pensioni, fl. 276.283,80 al fondo ammortamento immobili e fl. 1.125.433,90 al fondo costruzione nuovi immobili. E' stato, però, annunziato il pagamento di un dividendo del solo 3 % contro il 6 % nel 1941, circostanza questa che va ascritta, più che altro, ad un criterio prudenziale perchè le altre assegnazioni sono rimaste allo stesso livello che nel 1941. Sulle condizioni economiche e finanziarie dei Paesi Bassi si è soffermata la ralazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto. Il terzo anno di guerra — si può leggere in detta relazione — non ha portato mutamenti degni di nota nell'andamento della nostra vita industriale. Ora che le nostre giacenze di materie prime sono esaurite le possibilità di lavoro delle singole branche industriali sono dipendenti esclusivamente dai quantitativi di materie prime che le autorità possono mettere a disposizione delle industrie stesse. Nel frattempo gli inevitabili aumenti delle spese di esercizio che non trovano alcun compenso negli aumentati prezzi per i prodotti finiti rendono le condizioni di esistenza dell'industria sempre più difficili. Inoltre la pressione fiscale in continuo aumento costituisce un onere sempre più gravoso, sopratutto per le società a garanzia limitata. Non vi sono stati neanche cambiamenti degni di nota nell'andamento degli affari bancari — dice la relazione del *Rotterdamsche Bankvereeniging* — perchè i crediti in sospeso hanno segnato una ulterore diminuzione, ma meno marcata che nel 1941. Anche la voce creditori è rimasta invariata. La riduzione nella voce prestiti a breve scadenza ed anticipi su titoli è stata determinata dalle misure adottate dalle autorità ed alle quali si fa riferimento più sotto. Le quotazioni delle borse sono state influenzate dagli sviluppi della guerra e dalle misure governative. L'evoluzione della situazione nelle Indie Olandesi ha dato luogo al principio dell'anno ad un notevole regresso nei titoli dell'Insulindia. Simultaneamente le autorità hanno proibito — dice la relazione — la concessione di anticipi contro tutti i titoli delle Indie Orientali Olandesi e successivamente anche contro titoli petroliferi e marittimi. Nel corso della primavera, però, si è venuto imponendo un aumento delle quotazioni che ha indotto le autorità a prendere misure tendenti ad evitare la speculazione al rialzo. Nel mese di novembre — conclude la relazione — il Governo Olandese ha emesso un prestito di 1 miliardo di fiorini al 3 1/2 % che è stato ampiamente assorbito. Sotto un certo punto di vista, quindi, la situazione finanziaria dei diversi paesi dell'Europa settentrionale si presenta soddisfacente, ma, d'altra parte, non v'è dubbio che essa sia caratterizzata da investimenti in attività improduttive, per cui anche il profano finisce col chiedersi a quale stato di cose si arriverà il giorno in cui si saranno esaurite le energie finanziarie che oggi alimentano le diverse attività. Questo problema va seguito con particolare attenzione in rapporto alle necessità della ricostruzione postbellica, il cui sviluppo è destinato a ripercuotersi sulle condizioni economiche generali.

Il problema del regime dei pagamenti e degli scambi internazionali.

Il dopoguerra porterà un ritorno all'oro ed alla libertà degli scambi, oppure assisteremo alla creazione di un nuovo sistema di pagamenti ed allo sviluppo di scambi internazionali controllati? Questo interrogativo ha appassionato e continua ad appassionare ovunque gli studiosi di fenomeni economici e finanziari. Indubbiamente la questione ha una vitale importanza ai fini della ricostruzione economica postbellica, perchè naturalmente, una volta conclusa la guerra, sorgerà il problema della ricostituzione delle scorte di materie prime d'origine transoceanica, come cotone, lana, gomma, stagno, ecc., la cui produzione europea è insufficiente, e senza le quali l'economia europea segnerebbe il regresso di qualche secolo e, quindi, anche il quesito sul modo di procurarsi i mezzi per pagare gli acquisti di queste materie prime.

Gli Stati Uniti d'America hanno risolto il problema molto semplicemente invocando il ritorno all'oro ed alla libertà degli scambi. Questo atteggiamento è spiegabilissimo ed anche, in un certo senso, giustificatissimo. Gli Stati Uniti d'America controllano oggi gran parte delle riserve aurifere mondiali. E' naturale, quindi, che Wall Street cerchi il mezzo per sfruttare questa situazione. Se si ritornasse all'oro ed alla libertà degli scambi, Europa, Asia ed Africa dovrebbero necessariamente rivolgersi agli Stati Uniti d'America per ottenere anticipi in valuta aurea per poter acquistare le materie prime loro occorrenti e gli Stati Uniti, da una parte, farebbero i generosi prestando e, dall'altra, attraverso questa generosità... si assicurerebbero il controllo dell'economia mondiale. L'idea è senza dubbio geniale ai fini statunitensi o, meglio, ai fini degli interessi facenti capo a Wall Street, ma essa è altrettanto rispondente a quelli dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa?

Senza fare della teoria, per rispondere a questo interrogativo non bastano, forse, le esperienze realizzate in questo campo dal 1919 al 1939? Quali vantaggi hanno portato il regime aureo e la libertà degli scambi che hanno caratterizzato il periodo 1919-1929 e quali sono state le cause e le conseguenze delle sempre maggiori restrizioni che sono venute determinandosi, tanto nei pagamenti, che negli scambi internazionali tra il 1930 ed il 1939? Sarebbe pericolosissimo voler impostare la soluzione del regime avvenire dei pagamenti e degli scambi internazionali senza tener conto dell'assoluta necessità di evitare che si ripetano gli errori compiuti in passato.

Il fatto che l'oro sia fallito come mezzo di pagamento negli scambi internazionali è una circostanza che è stata più volte ammessa negli stessi Stati Uniti d'America ed in queste condizioni sarebbe proprio opportuno fare nuovamente ricorso ad un sistema che si è rivelato inadatto? Naturalmente questo non significa neanche negare l'importanza dell'oro nell'economia mondiale.

Quello che è necessario è impostare il nuovo regime dei pagamenti e degli scambi internazionali sulla realtà effettiva della situazione e senza preoccuparsi di voler far prevalere questo o quel principio. E' interessante, a questo proposito, che la rivista danese *Finanstidende* ha affrontato recentemente il problema e, prendendo lo spunto dalle dichiarazioni fatte a Londra lo scorso autunno dal signor Morgenthau, Segretario di Stato Nord Americano al Tesoro, dichiarazioni secondo le quali gli Stati Uniti d'America tenderebbero al ritorno all'oro ed alla libertà degli scambi, ha qualificato tali dichiarazioni come una voce del passato. Qual'è — si chiede la rivista finanziaria danese — l'effettiva situazione attuale del mercato mondiale? Il quadro del commercio internazionale e delle condizioni valutarie differisce notevolmente dai sogni degli Stati Uniti d'America per il futuro. Per parecchi anni il mondo — aggiunge la *Finanstidende* — si è allontanato sempre più dalla base aurea e dal libero scambio delle merci. La carta ed il controllo sui cambi hanno preso il posto dell'oro e tutti gli scambi con l'estero sono stati sottoposti al controllo delle autorità. Ciò che mancava in questo campo è stato completato dalla guerra. Si può, perciò, chiedersi quale sarà la situazione del commercio mondiale quando la pace favorirà

nuovamente la ripresa dei traffici. Allora la gran parte dei paesi avrà esaurito il fondo dei depositi di materie prime, generi alimentari, ecc., i fattori di produzione saranno stati sfruttati al massimo ed i commercianti saranno ansiosi d'impegnare i loro capitali liquidi nell'acquisto di materie prime e merci atte a rendere possibile la ripresa del meccanismo commerciale ed industriale. Non esiste, però, alcun elemento — continua la rivista danese — per affermare se sarà possibile trasformare l'abbondanza di circolante esistente nei singoli paesi in potere d'acquisto in valuta estera. Le valute estere che ciascun paese potrà avere a propria disposizione nel dopoguerra non potranno essere che limitate, in parte anche perchè le attuali possibilità di esportare sono ridotte al minimo, ed in parte anche perchè le possibilità di ottenere prestiti e crediti all'estero saranno molto incerte. In queste condizioni dovrà essere realizzata una grande economia. Ci potranno essere dei paesi come il Brasile che saranno disposti ad accordare crediti avendo interesse e disfarsi della grande abbondanza di caffè ed altre merci consimili, ma la necessità di rimettere in attività tutte le più importanti produzioni ovunque si rivelerà l'opportunità di far passare in seconda linea le importazioni di queste derrate coloniali. Dato questo stato di cose — conclude l'articolo — sarà necessario continuare nel dopoguerra con un'economia manovrata ed a controllare le importazioni, come pure non potranno essere evitati gli accordi di clearing.

Quale fine faranno, così, gli ideali liberali degli Stati Uniti d'America? La *Finanstidende* ricorda a questo proposito che nel corso di un dibattito alla Camera dei Lord, Lord Simon, ex Cancelliere dello Scacchiere, ha accennato all'infelice esperienza fatta dalla Gran Bretagna attraverso il ritorno alla base aurea durante il 1924, ed a questo proposito egli ha dichiarato come nel Regno Unito non vi potrebbe essere alcun desiderio di ripetere i vecchi errori. Inoltre tutti i paesi usciranno da questa guerra impoveriti, e come sarà il caso dell'Inghilterra molti avranno perduto le loro riserve auree od almeno gran parte delle stesse. Quanti saranno allora i paesi disposti ed anche in grado di riprendere la base aurea che li ha già disillusi nelle speranze che essi avevano riposto in questo mezzo di pagamento? Dopo aver accennato alla questione del sistema degli scambi impostati sul regime dei clearing plurilaterali che potrebbe essere adottato e delle ripercussioni che tale sistema potrebbe avere sulla situazione valutaria e sullo sviluppo degli scambi internazionali, la *Finanstidende* scrive che le proporzioni entro le quali gli Stati Uniti d'America realizzeranno il loro programma costituiscono di per se stesse gli elementi di un problema a sè ed aggiunge che non solamente le obbligazioni verso le diverse parti dell'Impero Britannico costringono sempre più l'Inghilterra a desiderare un commercio mondiale regolato; dopo la guerra saranno sfuggito di mano alla Gran Bretagna i grandi monopoli delle risorse di materie prime e la sua posizione come potenza creditrice e come potenza marittima non sarà più quella del periodo prebellico. Ciò che la Gran Bretagna avrà perduto sarà stato acquisito dagli Stati Uniti d'America ed è in questo fatto che la *Finanstidende* vede una base per un un diverso atteggiamento dei due alleati anglo-sassoni nei riguardi del futuro del commercio mondiale.

Queste conclusioni dell'organo finanziario danese che meritano particolare attenzione, anche perchè rilevate dalla *The Scandinavian Shipping Gazette* (numero del 10 marzo), rivista che è generalmente ispirata dalla Federazione degli Armatori Danesi, che fino a poco tempo fa ha sostenuto la necessità di un ritorno puro e semplice al regime aureo ed alla libertà degli scambi.

Nella valutazione del problema non va trascurato il fatto che, indipendentemente dagli sviluppi del conflitto e dalle ripercussioni che tali sviluppi potranno avere nel campo economico, c'è da tenere in considerazione la circostanza che la cessazione dei rapporti commerciali tra i mercati d'oltremare e l'Europa si è rivelata più dannosa all'economia degli stessi paesi transoceanici che a quella del nostro Continente, e ne fanno fede la situazione in cui sono venuti a trovarsi gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna di

fronte alla produzione di cacao e caffè del Brasile e dell'Africa Occidentale, che non ha potuto essere collocata sui mercati dell'Europa Continentale a causa dello stato di emergenza, e la riduzione della produzione petrolifera mondiale determinata, oltre che dalla situazione dei trasporti marittimi, anche dalla chiusura dei suddetti mercati europei. Infatti, supponendo che l'Europa continuasse a rifiutarsi di acquistare i petroli transoceanici anche nel dopoguerra a causa dell'impossibilità di pagare in valuta aurea, è proprio da credere che i grandi trusts petroliferi internazionali si deciderebbero a chiudere i porpri pozzi e, quindi, a rinunziare al proprio profitto piuttosto che accettare in pagamento per le proprie forniture altri mezzi di pagamento all'infuori dell'oro? Non è inopportuno ricordare che già nel corso della 27ma convenzione nazionale del Consiglio del Commercio Estero Statunitense il sig. Rovensky, Vice Presidente della *Chase National Bank*, ha dichiarato che, se gli Stati Uniti d'America intendevano incrementare le proprie esportazioni, non dovevano irrigidirsi nell'idea di ottenere in pagamento esclusivamente valuta aurea, ma avrebbero dovuto accettare anche merci o servizi. Non è improbabile, quindi, che, più che l'Europa ricercherà dei fornitori nel dopoguerra, saranno i produttori di materie prime che andranno alla ricerca di compratori, e questo fatto avrà una notevole influenza sull'impostazione del nuovo regime valutario e degli scambi internazionali. D'altra parte, occorre tener presente che l'Europa non avrà solamente bisogno di comprare, ma anche di vendere e che, quindi, sarebbe pazzesco pensare di poter risolvere il problema valutario e degli scambi internazionali esclusivamente attraverso la concessione di prestiti secondo il programma ventilato dagli Stati Uniti d'America. Sarà necessario assicurare all'Europa dei mercati di sbocco per l'eccedenza della sua produzione, mentre, invece, finora la politica economica statunitense ha dimostrato essere orientata verso uno sforzo tendente a limitare le possibilità esportatrici dell'Europa. Infatti a che cosa finiranno col portare l'appoggio che gli Stati Uniti d'America concedono all'industrializzazione dell'America Latina, dell'Unione del Sud Africa e dell'Asia Orientale e la penetrazione americana in Africa se non ad una diminuzione delle possibilità esportatrici dell'Europa Continentale? In queste condizioni come potrebbe l'Europa pensare di poter ricorrere, ammesso che volesse farlo, ai prestiti previsti dagli Stati Uniti d'America per rimettere in circolazione l'oro se, poi, avesse la certezza di non potere rimborsare tali prestiti attraverso l'apporto dei proventi delle esportazioni alla bilancia dei pagamenti con l'estero?

Non basta, forse, questa serie d'interrogativi per dimostrare che siamo ben lungi dall'esatta impostazione del problema del regime dei pagamenti e degli scambi internazionali nel dopoguerra e che si corre il rischio di ricadere negli stessi errori commessi dopo la prima guerra mondiale? Questa circostanza impone da parte europea l'impostazione realistica del problema e, quindi, conferma la necessità di bandire nello studio del problema tutto ciò che abbia sapore di esperimento idealistico.

Banche norvegesi.

Anche nel 1942 l'attività delle banche norvegesi fu caratterizzata dalla progressiva fortissima espansione del credito, dovuta al finanziamento delle spese di occupazione e del governo Quisling. I crediti assunti presso la Banca di Norvegia in Oslo dalle autorità di occupazione sono saliti, alla fine del 1942, a più di 6 miliardi di corone in confronto a circa 3,8 miliardi alla fine del 1941 e circa 1,5 alla fine del 1940. In pari tempo le spese del governo di Quisling vengono valutate di molto superiori al doppio delle spese prebelliche dello stato norvegese. Ne consegue che i debiti statali sono saliti, dall'inizio dell'occupazione, di circa 1,9 miliardi, superando i 3 miliardi di corone. Mancano dati attendibili sulla circolazione, tuttavia si ritiene che essa abbia superato i 2 miliardi di corone in confronto ed appena 600 milioni nel marzo 1940, prima dell'occupazione. E qui

sia ricordato per incidenza che la sede della vecchia Banca di Norvegia è stata portata, nell'estate del 1940, a Londra, contemporaneamente al trasferimento del governo in Inghilterra. Essa si occupa principalmente dei crediti norvegesi all'estero e dei rilevanti proventi della flotta mercantile norvegese (in prevalenza petroliere che il Governo Britannico noleggiò in blocco sino ad un anno dopo la guerra).
La « Neue Zuercher Zeitung » (24-3-1943) ritiene che dai bilanci annuali delle tre banche norvegesi risulta che più della metà degli attivi delle banche private — direttamente o indirettamente — è stata assorbita dal finanziamento delle spese pubbliche.

Le banche hanno avuto — quantitativamente — un forte giro di affari, però con scarsi redditi, dato che le operazioni di credito ordinarie continuarono ad essere di poco conto e quindi gli introiti per interessi furono bassi. Scarsa è la richiesta di nuovi crediti ed il mercato del denaro è caratterizzato da una grande liquidità che attende di essere impiegata nelle miniere, nella costruzione navale e nell'acquisto di macchine, utensili, merci, nei grossi esercizi pescherecci che sono una delle principali fonti di guadagno nazionali.

I bilanci rivelano una crescente liquidità di denaro, dato che in seguito all'assorbimento di credito da parte delle autorità di occupazione e del governo, come pure in seguito all'esaurimento dei magazzini, i depositi presso tutte le banche hanno raggiunto un nuovo massimo. Tuttavia l'aumento procedette meno velocemente che nei due anni precedenti, perchè le scorte di merci sono pressochè esaurite. Ciononostante le consistenze di cassa segnarono una riduzione per il fatto che le banche investirono importi sempre più alti in prestiti statali e in buoni del Tesoro.

La « *Den Norske Creditbank* » - Oslo, segnò un aumento della sua somma di bilancio da 266.4 milioni di corone, alla fine del 1939, a 466,8 milioni. In pari tempo i depositi dei clienti sono saliti da 125 milioni di corone a 324 milioni. Il giro di affari della banca è salito a 17,25 miliardi di corone contro 12,04, nel 1940. Cionostante l'utile lordo è diminuito a 9,43 (10,20) milioni di corone. L'utile netto segnò una notevole diminuzione a 2,26 (3,11) milioni di corone, da cui fu distribuito un dividendo invariato del 5 %.

La « *Christiania Bank of Kreditkasse* » - Oslo, la maggiore banca privata del paese, rispecchia ancor meglio degli altri istituti l'onere del finanziamento delle spese di occupazione e del governo. Alla fine del 1942 il suo portafoglio cambiali è salito a 315 milioni di corone contro 60 milioni alla fine del 1939. Si ritiene che solo 40 milioni siano rappresentati da cambiali commerciali e che l'istituto abbia investito circa 275 milioni in Buoni del Tesoro, vale a dire più della metà dei depositi della clientela. L'utile lordo — a differenza degli altri due istituti — è salito a 9,42 (9,3) milioni di corone, ma furono molto forti le spese di amministrazione e le imposte, sì che l'utile netto subì un ulteriore ribasso a 2,45 (3,12) milioni di corone. Anche quest'anno venne distribuito il dividendo del 6 %. Esso venne ridotto a detta percentuale nel 1941, mentre prima era dell'8 %.

La « *Banca privata di Bergen* » - Bergen, segna uno sviluppo simile a quello degli altri due istituti. I depositi dei clienti si sono più che raddoppiati in confronto all'epoca precedente all'occupazione. Anche questa banca impiegò i mezzi eccedenti nell'acquisto di Buoni del Tesoro. la cui consistenza viene valutata per lo meno a 100 milioni di corone. Il giro di affari fu di 8,72 (8.40) miliardi di corone. L'utile lordo diminuì a 6,69 (7.07) milioni di corone, quello netto a 2,48 (2,99). Venne mantenuto il dividendo del 5 %.

Riassumendo, si può dire che — in seguito alla forte partecipazione delle banche al finanziamento delle spese di guerra e del Governo di Anisling — le banche norvegesi vengono a trovarsi sempre più legate alle sorti dell'attuale regime.

Razionalizzazione e scienza bancaria.

Il popolo tedesco ha mobilitato tutte le riserve di materiale ed uomini per la guerra statale ed a tale fine ha preso i necessari provvedimenti organizzativi in numerosi settori economici. Per quanto riguarda il settore creditizio, esso viene sottoposto ora ad un rigoroso esame per poter ridurre la rete degli istituti di credito senza recare danno al sistema dei pagamenti, al credito, al movimento dei depositi a risparmio, insomma all'attività bancaria nel suo complesso. Si potrà raggiungere un buon successo, solo se la clientela collaborerà attivamente con gli istituti di credito. Mentre in tempi normali le banche potevano tenere conto di tutte le esigenze e di tutti i desideri della clientela, oggi i clienti stessi devono provvedere con comprensione a ridurre e ad agevolare il lavoro delle banche. Valgono, al proposito, le seguenti specificazioni riportate dal dott. J. Riehle nella « Berliner Boersen Zeitung » del 14 marzo 1943:

1) E' divenuta una consuetudine per il possessore di titoli affidarne l'amministrazione ad un istituto di credito. Gli è lasciata l'alternativa di creare un deposito particolare o di consegnare i titoli in custodia collettiva. Nei confronti del deposito particolare, la custodia collettiva rappresenta un considerevole risparmio di tempo e di lavoro. Per il possessore di titoli le due forme giuridicamente si equivalgono: egli può disporne in ogni momento con uguali formalità. Dato che il deposito collettivo subentra automaticamente qualora il possessore di titoli non vi si opponga, la collaborazione della clientela deve consistere nel non opporvi il suo rifiuto;

2) un servizio quanto mai esteso per gli istituti di credito è costituito dai *pagamenti in conto corrente*, che essi eseguiscono periodicamente per la loro clientela (ad esempio, pagamenti di pigioni, assicurazioni, tasse, contributi, abbonamenti, ecc.), pagamenti che di solito sono piuttosto modesti. Ove si potessero conglobare tali pagamenti trimestralmente o semestralmente, le banche ne verrebbero avvantaggiate considerevolmente. Sarebbe desiderabile che ogni cliente cercasse di raggruppare i pagamenti in poche scadenze. Lo stesso dovrebbe essere fatto dalle organizzazioni, dalle società e da tutti gli enti di diritto pubblico in generale;

3) E' consuetudine molto diffusa che i clienti abbiano più conti presso uno stesso istituto e che si servano anche di vari istituti. Quest'uso è dovuto al fatto che i clienti vogliono in tale modo sottolineare la loro importanza e riportare sull'intestazione della loro corrispondenza parecchi recapiti bancari. Spesso si mantengono in vita conti, pur essendo ormai cessato ogni rapporto d'affari. Accade anche che — accanto ai conti reali aperti in una o più banche — si mantengano presso altri istituti conti di favore e non è raro il caso che un cliente abbia aperto un credito presso un istituto e continui — parzialmente o totalmente — le sue relazioni d'affari con un altro istituto senza contrarre alcun credito. Sarebbe opportuno che questi conti si accentrassero presso un unico istituto di credito e che si sopprimessero tutti i conti non indispensabili. Le imprese industriali dovranno mantenere spesso parecchi conti e sarà opportuno tenere accanto al conto a risparmio, nel quale ci sieno risparmi effettivi, un conto per i pagamenti correnti. In alcuni casi saranno ammessi conti presso diverse banche. E' naturale che il giroconto della Reichsbank e il conto assegni postali abbiano propria importanza particolare. Non si faranno obiezioni neppure se — nel seno di un'unica famiglia — si apriranno conti ai singoli componenti, in quanto gli importi risparmiati appartengano effettivamente a diverse persone. Non è però una necessità economica che una stessa persona abbia più conti al suo proprio nome o possieda più libretti di risparmio; sarà possibile una limitazione anche nel settore industriale. Si dovrà troncare qualche tradizione, ma si tratta di scegliere la via economica più semplice.

Sorge la domanda se con la riunione di più conti si ottenga un risparmio effettivo dato che il lavoro precipuo è costituito dai movimenti ed è indifferente se questi sieno distribuiti in uno o più conti. Tale considerazione non è fondata. Ogni conto richiede per lo meno operazioni di liquidazione e sperpero di materiale, come documenti, formulari, servizio postale, ecc. Del resto una tale limitazione può essere di vantaggio anche per il cliente stesso: non occorre che egli elabori e sorvegli più conti, e che si serva dei formulari di parecchi istituti di credito. Il risparmio di lavoro per il caso singolo è lieve, ma nel complesso può essere considerevole;

4) molto lavoro negli istituti di credito richiedono le operazioni di pagamento non a contanti ed in particolare il *movimento assegni*. Si deve pretendere da parte dei clienti che essi facciano il loro possibile per rendere spedite e agevoli tali operazioni. Si è parlato spesso della riduzione degli ordini di pagamento, ma si può fare anche dell'altro: gli ordini di trasferimento possono essere effettuati sui formulari predisposti. I vari istituti di credito (banche, casse di risparmio, consorzi) hanno — a somiglianza della Reichsbank — propri formulari di trasferimento che essi mettono a disposizione della clientela. Purtroppo però vi sono sempre clienti che non possono abituarsi a fare uso di tali formulari, mentre trovano naturale adoperarli in altre operazioni. Nessuno si sognerebbe di stilare assegni secondo il proprio gusto; alcuni clienti invece ritengono superfluo stendere l'ordine di trasferimento sui formulari previsti e si servono generalmente di lettere o di stampati redatti da loro stessi. In ambedue i casi si ha sperpero di tempo e di carta inquanto gli istituti di credito devono trascrivere gli ordini sugli appositi moduli. Nel futuro gli ordini di trasferimento dovrebbero effettuarsi solo a mezzo dei formulari previsti. Non occorrerebbe aggiungere che lo scritto dev'essere chiaro per evitare errori e perditempo;

5) come nella Reichsbank e nel movimento assegni postali, anche in molti istituti di credito i conti dei singoli clienti sono numerati. E' necessario che negli ordini di trasferimento sia specificato pure il numero del conto del beneficiario. Ciò è possibile solo quando esso sia noto a colui che fa il pagamento. Perciò ogni cliente dovrebbe fare attenzione che in tutti i suoi formulari ed in particolare sui conti e sui fogli di corrispondenza compaia questo numero;

6) quasi tutti i tedeschi appartengono allo stuolo infinito dei risparmiatori. Nella razionalizzazione del sistema creditizio si è avuta cura particolare che dovunque si trovino istituti a disposizione dei risparmiatori. L'aumentata tendenza al risparmio, come pure la riduzione degli impiegati fanno sì che i clienti sieno costretti spesso ad attendere operazioni determinate epoche (principio e fine del mese), determinati giorni e determi-
operazioni determinate poche (principio e fine del mese), determinati giorni e determinate ore. Si dovranno specialmente evitare i giorni e le ore di punta, per il disbrigo di operazioni di maggiore durata: per l'apertura di cassette di risparmio, per la liquidazione interessi, per la richiesta di informazioni, ecc.

In genere anche nei rapporti con gli istituti di credito ognuno dovrebbe limitare oggi le sue esigenze e risparmiare a sè ed agli altri ogni lavoro superfluo, adottando in pratica la massima: « Prima pensare poi fare ».

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

GIUSEPPE FESTA: *Le compensazioni negli scambi internazionali* - II Edizione - « Commercio e Finanza », Editrice, Genova 1942. Pagine 142 - Prezzo L. 20.

Il volume raccoglie in unica veste alcuni studi pubblicati in precedenza, separatamente, che si riferiscono al sistema delle compensazioni negli scambi internazionali, offrendo in tal modo un quadro completo delle norme che regolano il sistema delle compensazioni. Alcuni di essi sono particolarmente interessanti, come per esempio quelli dal titolo « la bilancia dei pagamenti nella sua genesi », « i pagamenti di guerra », « le compensazioni e la teoria degli sbocchi » « la grande azienda negli scambi con l'estero » e « lo Stato negli scambi e negli affari monetari ».

Con tali studî il Festa ha dimostrato la sua preparazione e la sua competenza in materia e noi non possiamo che lodarlo per la chiarezza dell'esposizione e per le importanti conclusioni a cui egli giunge, là dove giustifica l'ingerenza statale negli affari internazionali, allo scopo di stabilire giuste proporzioni nelle diverse partite della bilancia dei pagamenti, e in considerazione sopratutto che alle condizioni mutate è necessario adeguare i mezzi e l'attrezzatura. (*g. m.*).

GIUSEPPE FESTA: *Il certificato di anticipazione nelle compensazioni generali* - « Commercio e Finanza » - Editrice, Genova 1942-XX, II Edizione. Pagine 152 - Prezzo L. 20.

Per i tipi di « Commercio e Finanza » è apparsa la seconda edizione del libro col quale il Festa, in modo molto chiaro, ha voluto mettere in risalto la dottrina e la pratica per un orientamento sicuro nell'uso del certificato di anticipazione, inteso come un intervento degli organi statali preposti a favorire il finanziamento delle esportazioni.

L'autore, esaminata brevemente la nuova situazione creatasi negli scambi internazionali in seguito all'abbandono, ormai quasi generale, dei pagamenti in valuta, mette in evidenza i nuovi indirizzi che informano la politica economica internazionale di molti paesi, e come si è fatta strada la nuova tecnica dei conti di compensazione.

L'autore ha voluto rilevare pure gli inconvenienti che tale sistema porta insiti in sè, con particolare riferimento al congelamento dei saldi, fenomeno proprio delle compensazioni bilaterali, e a tale riguardo dopo avere accennato alle importanti realizzazioni a cui si è giunti in vari paesi esteri, che rappresentano vere e proprie previdenze create per favorire il commercio di esportazione, fa presente che in Italia, si è provveduto, oltre che col normale credito bancario, anche e più precisamente con l'emissione, da parte dello Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, del certificato di anticipazione, col quale gli esportatori possono procurarsi i necessari finanziamenti atti ad evitare soste o incertezze nelle esportazioni stesse. Il Festa ritiene, a ragione, tale certificato come il mezzo più idoneo, pratico e sicuro per favorire gli esportatori medi e piccoli, qualora ad esso siano

apportate quelle modificazioni che si ritengono essenziali affinchè tale certificato possa avere quella larga diffusione che gli è negata attualmente.

La descrizione della tecnica del rilascio e del funzionamento di questo titolo, fa del libro del Festa un manuale molte utile, che dovrebbe essere letto e consultato da tutti gli studiosi della materia e da coloro che si dedicano al commecio di esportazione. Ci auguriamo che la conoscenza del libro e le invocate innovazioni valgano a diffondere la pratica del certificato di anticipazione nelle compensazioni generali, i cui effetti benefici ridonderanno a favore sopratutto della benemerita categoria degli esportatori. (*g. m.*).

GARRONE N.: *Istituti speciali di credito* - Casa Editrice Dott. Francesco Vallardi, Milano 1942 - 2 vol. - pagg. 850.

Il trattato su « La Scienza del Commercio », con questi due volumi di recente pubblicazione, si arricchisce di una parte che è veramente di sommo interesse non solo per la vasta e complessa materia che vi è trattata, ma anche e sopratutto perchè con essi la parte relativa alla « Tecnica bancaria e di borsa » fermatasi al volume sulle « Banche di credito ordinario », pubblicato nell'ormai lontano 1925, acquista tutto un rinnovato valore di attualità e di perfetto aggiornamento.

Se si considera che il volume sulle banche di credito ordinario trattava la parte generale del commercio bancario, le caratteristiche, le distinzioni e la disciplina della organizzazione bancaria nonchè delle fondamentali operazioni di deposito e di credito, non era ingiustificata la preoccupazione che il lungo periodo di tempo trascorso e le radicali modificazioni operatesi nella disciplina tecnica e giuridica della organizzazione e della attività bancaria, avessero irrimediablmente pregiudicata la organicità e la completezza sistematica del trattato.

Orbene occorre dichiarare che il Garrone ha saputo superare in modo veramente brillante questa grave difficoltà, dimostrando una volta ancora, quanto egli sia padrone assoluto di una materia, nella quale egli ha a buon diritto acquistato la posizione di maestro.

La saldezza tra le due parti dell'opera e quindi tra le due diverse epoche e i due diversi regimi giuridici e tecnici oltre che essere realizzata in tutta la trattazione nel considerare le diverse materie è limpidamente ed organicamente attuata in una densa premessa nella quale l'A. pone efficacemente in evidenza i nuovi orientamenti nella organizzazione e nella disciplina del credito, determinatisi in Italia dopo il 1925 per opera del regime fascista, a seguito dei quali lo Stato, uscendo dal suo agnosticismo è intervenuto nell'economia e nell'attività bancaria in modo sempre più diretto, più largo e più efficace. Dopo un dettagliato ed accurato esame e commento delle disposizioni della legge bancaria del 1936 che costituiscono, come bene le definisce l'A., lo *Statuto bancario corporativo*, ricevono ampia e sistematica trattazione con larga visione della materia e rigore di metodo tutte le svariate specie e sottospecie di credito e i corrispondenti organismi creditizi diversi dalle banche ordinarie, le quali, come già si è detto, formarono oggetto di un precedente volume dello stesso A.

Nel Capo I — dopo una serie di *considerazioni generali intorno alle banche di emissione,* con speciale riguardo alle loro funzioni monetarie concernenti il mantenimento della stabilità del potere d'acquisto della moneta e la difesa delle riserve metalliche del paese, e dopo un'interessante appendice sul sistema della riserva federale nord-americana — l'A. prende in particolare esame la Banca d'Italia, di cui ricorda dettagliatamente la costituzione, le diverse vicende subìte dal suo capitale, le leggi che la concernono, le normali sue operazioni attive e passive, quelle straordinarie ed eccezionali, le operazioni vietate, i servizi speciali (servizio di regia tesoreria, esercizio delle stanze di compensazione, ecc.), le funzioni speciali (controllo sulle altre banche, controllo sui pagamenti all'estero, te-

nuta dell'albo speciale di istituti di credito od altri enti che operano in titoli ed in divise), l'ordinamento amministrativo e la vigilanza governativa.

L'A. passa in seguito a trattare della *coordinazione tra le banche di emissione di diversi paesi*, e, per connessità di materia, della Banca dei regolamenti internazionali, della quale ricorda i precedenti, la costituzione, gli scopi e le operazioni, con un cenno sulla attività svolta dalla banca stessa.

Nel Capo II del libro è magistralmente inquadrato nei suoi molteplici aspetti l'argomento del *credito mobiliare*.

La trattazione è divisa in tre parti concernenti rispettivamente: le nozioni generali sul detto credito — la sua organizzazione in Italia — i finanziamenti industriali ed istituti di smobilizzo in altri paesi.

Nella prima parte, avuto riguardo alla facilità con cui il credito in parola viene confuso con l'ordinario credito commerciale, essendo entrambi rivolti a vantaggio del commercio e delle industrie, molto opportunamente l'A. ha cura di fissare fin da principio, in modo netto e preciso, la sostanziale differenza che passa fra detti crediti, nel senso che quello ordinario commerciale serve a fornire il capitale circolante e quello mobiliare il capitale fisso, dei quali abbisognano il commercio e le industrie.

Quindi l'A. prende a considerare il credito mobiliare in relazione agli scopi cui esso mira, consistenti essenzialmente: nel promuovere e finanziare le imprese commerciali e industriali — nel procacciare un sicuro investimento ai capitali — nel controllare le imprese.

In corrispondenza di questi tre scopi l'A. ripartisce gli organismi di credito mobiliare nelle seguenti tre categorie:

a) *banche e società finanziarie*, le quali esplicano la loro attività nell'assunzione ed emissione di titoli per agevolare la costituzione, gli ampliamenti e trasformazioni e fusioni di imprese, sussidiandole anche con finanziamenti sotto altre forme, e per agevolare il collocamento di prestiti pubblici;

b) *banche di investimenti e di sostituzioni*, le quali, pur non estraniandosi completamente dalla predetta attività finanziatrice, mirano più particolarmente a raccogliere una varietà di titoli come mezzo d'investimento dei capitali, in modo da realizzare con la divisione e la compensazione dei rischi ai vari titoli inerenti un alto grado di sicurezza del reddito dei titoli di propria emissione (azioni ed obbligazioni);

c) *banche di controllo*, le quali, pure non estraniandosi come sopra, accentrano presso di se titoli di imprese simili o collegate per formarne un *capitale di comando*, col quale poter imporre le loro direttive alle imprese stesse.

Segue la classificazione delle principali operazioni finanziarie proprie delle banche di credito mobiliare, operazioni che, in omaggio al principio della divisione dei rischi, vengono di regola assunti da più banche *in sociale* (od *in conto sociale*) mediante la costituzione fra esse di *consorzi o sindacati finanziari* aventi la natura giuridica dell'associazione in partecipazione.

Di detti sindacati l'A. prende in esame varie specie (sindacati di emissione di collocamento e di garanzia — di vendita — di difesa, di speculazione e di aggiotaggio) e di ciascuna di esse precisa le caratteristiche, riportando altresì un modulo del relativo atto costitutivo.

A compimento delle nozioni generali sono infine svolte opportune considerazioni sugli utili derivanti dalle operazioni di credito mobiliare, sui rischi inerenti alle operazioni stesse, e sui pericoli e danni che dalle banche esercenti il credito in parola si possono riversare sull'economia del paese.

A quest'ultimo riguardo pone in rilievo i principali difetti inerenti alla natura ed all'attività delle dette banche, i quali essenzialmente consistono: nella necessità, in cui

le banche stesse vengono a trovarsi, di promuovere e sostenere anche imprese di esito incerto, pur di mantenere il ritmo del proprio lavoro — nella febbre di speculazione che di esse si impossessa, dato che il loro principale campo di azione è la borsa — nel loro asservimento a particolari gruppi industriali coi quali, in seguito alla intimità dei rapporti, vengono facilmente a stabilirsi scambievoli partecipazioni di gestione.

Quanto sopra spiega l'atmosfera di diffidenza da cui sono generalmente circondate le banche in parola, e ciò tanto più « perchè esse, soggiunge l'A., hanno dovunque fatto cattiva prova: cattiva prova per se stesse, in quanto tutte o quasi tutte hanno avuto vicende fortunose, e parecchie sono finite disastrosamente vittime della loro avventatezza, dopo un'esistenza più o meno breve; e cattiva prova per l'economia generale del paese, la quale, anzichè ricevere un efficace aiuto alla sua espansione, ha dovuto spesso subire le dannosissime ripercussioni di un'attività speculativa inconsiderata e incomposta ».

Premesse le suaccennate considerazioni generali sul credito mobiliare, l'A. passa a considerare l'organizzazione del detto credito in Italia, con distinto riferimento alla situazione esistente anteriormente alla prima guerra mondiale, ed alle situazioni determinatesi rispettivamente durante e dopo la guerra; e, da quel profondo conoscitore della materia che Egli è, fa al riguardo un esame sotto ogni aspetto accurato ed esauriente.

Notevole specialmente è la parte di detto esame relativa alla situazione postbellica, che viene dall'A. ripartita nelle seguenti tre fasi successive:

a) creazione di nuovi organismi finanziari nell'immediato dopo guerra;

b) inizio della smobilizzazione finanziaria delle grandi banche commerciali mediante la creazione di istituti collaterali di smobilizzo e di stralcio;

c) intervento dello Stato per la prosecuzione della smobilizzazione e per il riassetto bancario, mediante una politica di risanamento, di razionalizzazione e di ricostruzione.

Per effetto di tale politica — ispirata al concetto della convenienza che al credito mobiliare debbano attendere istituti specializzati distinti dalle banche di credito ordinario commerciale, e che tale forma di attività creditizia debba essere, in linea di massima, sottratta al dominio della speculazione finanziaria privata — l'esercizio del credito mobiliare in Italia trovasi attualmente affidato, nella massima parte, ai seguenti istituti *speciali*, tutti di natura parastatale: Consorzio sovvenzioni valori industriali - Consorzio di credito per le opere pubbliche - Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero - Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità - Istituto mobiliare italiano (IMI) - Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale.

Dei detti istituti l'A. fa una trattazione completa e dettagliata.

A complemento dell'argomento relativo al credito mobiliare, il libro in esame contiene interessanti cenni sui finanziamenti industriali e sugli istituti di smobilizzo in altri paesi europei ed extraeuropei.

Ampia trattazione è dedicata nel Capo III del libro al credito fondiario considerato nella sua origanaria forma di credito fondiario in *senso stretto* distintamente cioè dalle sue forme derivate di credito edilizio e di credito agrario di miglioramento.

In ordine al credito fondiario in *senso stretto* l'A. — premesse delle *considerazioni generali* intorno alle origini e allo sviluppo di tale credito, al congegno delle cartelle fondiarie, alla organizzazione ed alle norme di gestione dei reativi istituti — passa ad esaminare *l'ordinamento del credito fondiario in Italia* esponendo le varie vicende da esso subite dall'origine ad oggi, le operazioni degli istituti che lo esercitano, le norme di trattazione e stipulazione dei mutui coi relativi moduli, le principali disposizioni relative ai mutui con cartelle, le speciali caratteristiche e diversità di tipi delle cartelle, le garanzie e benefici fiscali ad esse inerenti, il pagamento delle semestralità, le riduzioni od estinzioni anticipate e le trasformazioni dei mutui, il servizio di pagamento degli interessi

e del rimborso del capitale delle cartelle, la loro conversione, i mutui in denaro, i provvedimenti di legge concernenti il ratizzo di semestralità arretrate, la vigilanza governativa e l'inquadramento sindacale degli istituti.

Seguono infine dei cenni su *provvedimenti eccezionali* in materia di credito fondiario a favore dei danneggiati da terremoti o da altre calamità, con particolare riguardo al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, gestito dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario, nonchè a favore dei danneggiati delle terre invase nella passata guerra mondiale, con particolare riferimento all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e all'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Dopo il credito fondiario in senso stretto, l'A. passa, nello stesso Capo, a considerare i credito fondiario nella sua forma derivata di *credito edilizio*, portando anzitutto il suo esame sopra la legislazione sulle case popolari ed economiche, specialmente per quanto ha riferimento alla parte creditizia, soffermandosi sul recente testo unico approvato con R. D. 28 aprile 1938 n. 1165, di cui riassume le disposizioni di carattere generale relative ai mutui per la costruzione e l'acquisto di dette case ed ai benefici ad essi inerenti, e le disposizioni di carattere sociale riguardanti i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, e quelle concernenti le cooperative edilizie dei ferrovieri, le cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra, gli istituti autonomi per le case popolari e l'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS).

Si occupa quindi dell'Isituto Nazionale di credito edilizio, la cui sfera d'azione è nel campo del credito edilizio in genere e non in quello particolare dell'edilizia popolare ed economica, e ne indica la costituzione, la organizzazione, la facoltà di emettere per le sue operazioni cartelle edilizie, e le modalità dei mutui che vengono da esso accordati.

Accenna infine alle varie provvidenze di credito fondiario ed edilizio nella Libia e nell'Africa Orientale italiana.

Il Capo IV del libro è per intero riservato al credito *agrario*, in ordine al quale l'A. premette, com'è suo stile, delle considerazioni d'ordine generale, per quindi discendere all'esame particolare dell'ordinamento del detto credito in Italia.

Nelle considerazioni d'ordine generale passa anzitutto in rassegna i pari mezzi proposti ed attuati per raccogliere ed indirizzare i capitali verso l'agricoltura (obbligazioni agrarie, cartelle agrarie, buoni agrari) — per realizzare condizioni adatte alle concessioni di credito agli agricoltori (magazzini generali per deposito di derrate e nota di pegno agricola) — per coordinare la concessione di credito con la vendita dei prodotti (cooperative di vendita costituite fra agricoltori, cantine, distillerie, latterie, caseifici sociali e simili, nonchè enti per gli ammassi collettivi di svariati prodotti agricoli).

Rileva poi la necessità di leggi speciali e di istituti speciali per il credito agrario, non essendo per la maggior parte delle esigenze di tale credito adatte le ordinarie banche commerciali e le leggi ordinarie; e svolge da ultimo il concetto che un ordinamento razionale del credito in parola abbraccia tre ordini di organismi creditizi insieme collegati fra loro con una disposizione a piramide: banche o casse agrarie locali; casse od istituti provinciali o regionali; casse od istituti centrali a carattere nazionale.

Venendo all'esame del credito agrario in Italia, l'A. fa un'esposizione completa e dettagliata delle svariate vicende della legislazione relativa al detto credito, raggruppandole nei segcenti tre periodi:

1) *periodo di ordinamento iniziale e di sperimentazione* del credito agrario, con disposizioni di carattere generale intese a regolare l'esercizio di detto credito in modo uniforme in tutto il Regno;

2) *periodo di intensificazione* del credito agrario con organizzazione regionale e largo intervento statale;

3) *periodo di riorganizzazione* del credito agrario mediante la ricomposizione degli organismi preesistenti, concentrandoli in organismi di più solida struttura e di più vasta sfera d'azione, e la creazione di un nuovo organo centrale a base nazionale.

In ordine al primo periodo, che si estende dal 1869 al 1897 l'A., dopo ricordate le due leggi sul credito agrario, rispettivamente del 1869 e del 1887, si sofferma a considerare gli organismi esercenti il credito in parola secondo le dette leggi (casse rurali, monti frumentari, casse agrarie ed altre simili istituzioni); nonchè i loro particolari mezzi di provvista di fondi (buoni agrari e cartelle agrarie), rilevando infine le cause dell'insuccesso delle due leggi predette.

In ordine al secondo periodo, che va dal 1897 al 1922, ricorda l'accentuato intervento statale e la creazione, mediante leggi speciali, di vari organismi od istituti destinati ad esercitare il credito agrario nelle diverse regioni, nonchè la ricostituzione e il riordinamento degli organi minori preesistenti. Esamina quindi l'ampliamento e la migliore sistemazione apportati con altre leggi alle operazioni di credito agrario, accennando anche ai provvedimenti eccezionali e contingenti emanati durante gli anni della prima guerra e nei primi anni dopo la cessazione di essa.

In ordine al terzo periodo, il cui inizio coincide con l'avvento del Fascismo, l'A. mette anzitutto in rilievo la tendenza, manifestatasi dopo il 1922, verso una organizzazione meno frazionata del credito agrario; la quale tendenza ebbe un'ampia e razionale realizzazione col R. D. L. 29 luglio 1927, nel senso che, fermo restando il precedente sistema a base regionale, fu estesa l'opera di concentrazione e di trasformazione dei vari enti regionali e locali che era stata già iniziata con provvedimenti del 1923 e 1924, e fu creato, al di sopra della nuova organizzazione regionale, un organismo centrale, che fu ed è il Consorzio Nazionale per il credito agrario di miglioramento, destinato a coordinare e ad integrare l'azione dei vari organismi regionali.

Tale decreto, che rimaneggiò anche in tutto il resto la materia riflettente il credito agrario, costituisce, salve le successive modificazioni, il vigente testo unico sul detto credito; e di esso e delle relative norme fondamentali l'A. fa un'illustrazione particolareggiata ed esauriente.

Passa inoltre in rassegna svariati provvedimenti, che si sono venuti adottando posteriormente al decreto del 1927, nell'intento di estendere i benefici del credito a taluni scopi agrari, che nel decreto stesso non erano contemplati, nonchè di agevolare altre operazioni, che, pur rientrando fra quelle contemplate dalle precedenti disposizioni, sono apparse bisognose di maggiori garanzie a tutela degli istituti mutuanti, o di speciali contributi da parte dello Stato.

Speciale trattazione viene poi, per affinità di materia, dedicata rispettivamente al *credito per le bonifiche* ed al *finanziamento degli ammassi* agricoli.

In ordine al credito per bonifiche l'A. — dopo aver ricordato la disposizione dell'articolo 4 del succitato decreto del 1927 di riordinamento del credito agrario, che comprende esplicitamente tra i concessionari dei mutui per miglioramento i consorzi di bonifica, di irrigazione e simili — fa un succinto esame della legge sulla bonifica integrale del 24 dicembre 1928, del successivo R. D. 13 febbraio 1933 contenente norme in materia di finanziamento delle opere di bonifica, nonchè del decreto emanato nel dicembre 1936, col quale, al fine di agevolare la condizione dei concessionari di bonifica, creditori dei contributi governativi, fu conferita loro la facoltà di cedere tali crediti al Tesoro dello Stato contro emissione di speciali titoli nominativi denominati certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, che lo Stato colloca esso stesso trasferendone il ricavo ai concessionari predetti.

Per quanto riguarda gli ammassi l'A. — premesso che il loro regime occupa uno dei posti più importanti nel complesso quadro della politica autarchica perseguìta dal nostro Paese — distingue anzitutto gli ammassi obbligatori da quelli volontari, avver-

tendo che per questi ultimi, costituiti al solo fine della vendita collettiva, non occorre, di regola, alcun intervento dello Stato ed il relativo finanziamento può essere concesso da qualsiasi azienda di credito.

Prende quindi ad esaminare le varie specie degli ammassi obbligatori (ammassi granari, ammassi di altri cereali e legumi, ammassi di prodotti tessili, ecc.) per ciascuna delle quali indica il funzionamento e gli organismi creditizi autorizzati al rispettivo finanziamento, fra i quali in prima linea gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

A chiusura del ponderoso tema del credito agrario l'A. fa seguire degli interessanti cenni sul detto credito nelle Colonie, nei Possedimenti italiani e nell'Africa Orientale italiana.

Abbiamo fin qui riassunto per sommi capi le parti più importanti della materia trattata nel libro in esame avvalendoci, sempre quando ci è stato possibile, delle parole stesse dell'A. allo scopo di evitare imperfezioni di riferimento.

Il ristretto spazio concesso ad una recensione non ci consente di riassumere, sia pure in via del tutto sommaria, le altre parti del libro.

Ci limitiamo pertanto ad accennare che esse riguardano:

a) la *specializzazione del credito per singole industrie*, e cioè il credito minerario - il credito marittimo in genere e i crediti navale e peschereccio in particolare - il credito cinematografico - il credito alberghiero e turistico - il credito edilizio teatrale;

b) la *questione del piccolo credito* per l'agricoltura, per l'artigianato e per le piccole industrie, per gli impiegati e professionisti, con particolare riferimento ai prestiti contro cessione di stipendi, nonchè a talune recenti provvidenze creditizie a favore delle piccole industrie e del piccolo commercio;

c) gli *istituti cooperativi di credito* (casse rurali ed artigiane e banche popolari) e gli *Istituti speciali di credito per le cooperative*, con speciale riguardo all'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, ora Banca Nazionale del lavoro;

d) le *Casse di risparmio ed altri enti di previdenza e di credito*, fra cui i monti di credito su pegno, le private agenzie di pegnorazione, le casse di previdenza e di prestiti aziendali, e gli enti parastatali per il piccolo credito di consumo a favore dei dipendenti di pubbliche amministrazioni;

e) il finanziamento ai comuni, alle provincie e ad altri enti morali, mediante l'emissione diretta di prestiti o mediante il ricorso agli istituti di credito mobiliare, di credito fondiario, di credito agrario, di credito edilizio e più particolarmente alla Cassa depositi e prestiti ed alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale presso la detta Cassa;

f) l'attività creditizia dei grandi istituti di previdenza specie di quelli a carattere parastatale, quali l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, l'Istituto Nazionale Fascista per la previdenza sociale e l'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro.

Anche in ordine alle suaccennate parti del libro, meno ponderose ma non meno interessanti e pregevoli, l'A. ha cura di esporre la ragion d'essere delle singole specie di credito in esse contemplate, le differenze e le analogie con altre specie di credito affini, le relative provvidenze legisative, la costituzione e funzionamento dei relativi istituti creditizi e le particolari operazioni da essi compiute.

***

Questa, per sommi capi, la vasta e complessa materia, svolta dall'A. con quella maestria e competenza, che sono proprie della sua mente colta e studiosa.

Il libro, come già detto, presenta un quadro completo di tutte le specie di credito e di istituti, che non siano l'ordinario credito commerciale e le banche che lo esercitano;

e larga trattazione è pure in esso dedicata alle specie similari di credito ed ai relativi organismi creditizi esistenti all'estero.

Degna di particolare menzione è poi la dovizia di note, le quali costituiscono un pregio veramente singolare del libro, contenendo esse una vera miniera di preziose notizie, che non sarebbe agevole al lettore di procurarsi per altra via.

Trattasi in conclusione di un'opera, che, sebbene preordinata per la Scuola, è condotta con così larga visione di principi e di metodo, da superare di gran lunga i limiti di una pubblicazione a soli fini didattici, sia pure di grado superiore, per assumere le proporzioni di un'opera altamente scientifica e di proficua consultazione per tutti gli studiosi di scienza del commercio in genere e di tecnica bancaria in ispecie. (*a. alfieri*).

KÄMPER OTTO: *Agrarkredit und Grundkredit in Bulgarien* (Credito Agrario e Credito Fondiario in Bulgaria) 1942, XI. 109 Seiten. 8° - W. Kohlhammer Verlag Stuttgart & Berlin.

Il Collegamento economico della grande Germania con i Paesi del Sud-est europeo (Balcani) non può esaurirsi soltanto nello scambio dei prodotti eccedenti delle due parti. Il Sud-est ha bisogno di capitali per lo sviluppo delle sue vie di comunicazione, per valorizzare le sue materie prime e per sfruttarle nel campo industriale. Qui cominciano i compiti dell'economia creditizia tedesca; la loro soluzione è possibile soltanto se si conoscerà esattamente la situazione economica dei Paesi in questione. Un contributo essenziale ce lo fornisce la presente ricerca che si estende anche allo sviluppo storico delle istituzioni al servizio del credito agricolo e fondiario e tratta il complesso problema della struttura dell'agricoltura bulgara.

Nella prima parte il lavoro segue le vicende delle Casse agrarie che sorte limitamente ad alcune zone del Paese sotto la dominazione turca, nel 1903 furono riunite in un unico Istituto di credito, la Banca agraria bulgara, che fusasi in un secondo tempo con la Banca cooperativa centrale, veniva a disporre del notevole capitale di 340 milioni di leva. Nel contempo sorgevano le Cooperative di credito agrario e le Banche popolari a imitazione, rispettivamente, delle Associazioni tedesche fondate sui ben noti principi del Raffeisen e dollo Schulze-Delitsc.

Nella seconda parte è descritto con dettaglio, e con l'ausilio di molte tabelle numeriche, lo stato attuale del Credito agrario: l'attività della Banca agraria e cooperativa, illustrata in base al bilancio del 1939, è notevole: il saggio sui mutui e prestiti agrari è piuttosto elevato a causa della penuria di capitali e delle cattive condizioni dell'economia creditizia bulgara. Si nota però un notevole miglioramento, negli ultimi tempi, in tutta la vita economica bulgara e anche nel sistema cooperativo: questo, che è invigilato dal controllo della Banca centrale, ha una benefica e fondamentale influenza nello sviluppo dell'agricoltura bulgara finanziando la costruzione di essiccatoi, frigoriferi e silos moderni un laboratorio chimico per la produzione del celebre olio di rose; un reparto speciale incoraggia l'acquisto del bestiame di allevamento, il miglioramento dei pascoli, l'incremento dell'industria del latte, dell'allevamento del baco da seta, curando in pari tempo l'educazione professionale agraria e colturale della gioventù.

Per quanto riguarda il credito fondiario, la Bulgaria si trova ancora in uno stato iniziale e che presenta molte deficienze: manca, fra l'altro, del catasto particellare e di quello descrittivo. La conseguente mancanza di sicurezza nel campo fondiario vien considerata ancora oggi come la causa dello scarso sviluppo del credito fondiario in Bulgaria, tanto più che in un paese povero son poche le fonti di credito ipotecario, specialmente per crediti a lunga scadenza, quali sono richiesti dall'agricoltura e dall'economia edilizia.

Il lavoro conclude passando in rassegna, nei vari settori — credito agrario e suddivisione della proprietà, credito personale e credito fondiario, economia edilizia nelle città

e nelle campagne — le condizioni attuali, spesso messe a raffronto con quelle della Germania, suggerendo e auspicando dei miglioramenti: a base di tutto ciò è la Banca agraria e cooperativa quale strumento di politica agraria che è ispirata dalla considerazione che il mercato tedesco assicura all'agricoltura bulgara una sorgente continua di guadagno; la Banca agraria e cooperativa si trova appunto in prima linea su questa via della politica agraria del Governo, al cui servizio essa mette la sua politica creditizia.

Un aumento della produzione agraria significherà col tempo un aumento del reddito e quindi anche del risparmio del capitale, di cui si fa sentire oggi tanto la mancanza. Per raggiungere più rapidamente questa meta non vi sarebbe altra via che il ricorrere al capitale estero, come è già stato fatto più di una volta nel passato. In una sua conferenza all'Istituto tedesco di scienza bancaria il dott. Kissler, parlando delle condizioni dei Paesi balcanici, ha espresso la sua convinzione che si potrebbe essere loro di grande aiuto accordando crediti a condizioni migliori di quelle che essi hanno a loro disposzione. (*n. carosi martinozzi*).

Bruno Rossi Ragazzi: *Le controversie individuali del lavoro.* (Prefazione di Felice Vinci), Roma, Edizioni Italiane, 1942, pagg. 225 - L. 35.

L'interesse e l'aspettativa con cui ci si accinge alla lettura del libro che compendia un periodo significativo di esperienza corporativa, non vengono deluse dall'autore che con passione, sottolineata anche dal maestro prefatore, ha affrontato il tema con preoccupazione non soltanto documentaria dei fatti ma anche e sopratutto con fini di sistematica statistica.

Pochi aspetti del fenomeno corporativo vengono illuminati dalla statistica come questo eminentemente sociale e vitale, imperniato sui fatti di distribuzione del reddito fra i fattori che concorrono alla produzione di esso. E' la riforma più essenzialmente corporativa, in quanto investe i più numerosi rapporti regolati dalla legislazione sociale consacrata, in linea di principio, nella Carta del lavoro.

L'a. si è fermato a considerare le controversie che sorgono dalla mancata o imperfetta applicazione dei contratti collettivi, fra singoli datori di lavoro e singoli lavoratori. Già per dare un'idea sommaria e sintetica dell'importanza della rilevazione, egli ricorda che annualmente si riscontra un numero di 600 mila controversie, che hanno condotto al recupero di circa 100 milioni annui.

Ma, a mio parere, le rilevazioni che maggiormente interessano il lettore sono quelle che riguardano le variazioni dell'indice di litigiosità, e nel confronto fra diversi campi di attività e nell'ambito delle grandi categorie di lavoratori della agricoltura del commercio e dell'industria. Ciò che appare intuitivo è confermato dalle statistiche che vengono sintetizzate con efficacia semiologica dall'indice, appunto, di litigiosità. Questo appare in ordine di elevatezza, più alto presso la categoria dei lavoratori dell'industria; relativamente meno in quella dei lavoratori del commercio e meno elevato presso la categoria dei lavoratori dell'agricoltura.

Alle ragioni in gran parte, come dicevo, pensabili da quanti seguono questo aspetto economico sociale della vita collettiva, si aggiungono quelle che pone innanzi l'autore con la cautela che richiede l'interpretazione di fatti complessi, connessi con numerosi rapporti causali e di interdipendenza. Più particolarmente interessanti sono i dati analatici che, sempre elaborati in indici, fanno conoscere in qual misura la litigiosità si verifichi presso le sottocategorie di lavoratori che danno corpo alle tre generali su indicate in ordine, da questo punto di vista. Parimenti ricche di significato sono le variazioni dell'indice nel tempo.

La conciliabilità delle controversie, la frequenza con cui esse vengono risolte dalla magistratura del lavoro, il valore delle controversie medesime e la loro durata, sono fra i fatti che statisticamente elaborati, danno corpo, assieme a quelli della litigiosità, al volume che appare di rilevante importanza per i datori di lavoro, gli uomini politici e gli studiosi, dai distinti punti di vista dai quali si considera questo appariscente e rappresentativo aspetto del corporativismo in atto. L'autore, come statistico ha avanzato proposte e suggerimenti per la elaborazione e la rilevazione anzitutto, dei dati osservati. Ma non meno importanti sono le illazioni che può trarre chi voglia emettere un giudizio sul funzionamento di una delle fondamentali leggi su cui si impernia la riforma corporativa.

(*e. d. a.*).

Direttore responsabile: Prof. MARIO GIUSTINIANI

STAMPATO NELLA TIPOGRAFIA EDIT. SALLUSTIANA S. A. - ROMA, PIAZZA GRAZIOLI, 6

Condizioni di Abbonamento alla Rivista Bancaria

Per l'anno 1943-XXI sono stabilite come segue:

ITALIA, ALBANIA ED IMPERO

Ordinario . . . . . **L. 7**

Dirigenti e Funzionari delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione, di Imprese esercenti servizi tributari, di Agenzie di Credito e di Assicurazione . . . . **L. 60**
Sostenitore . . . . **L. 500**

ESTERO

Ordinario . . . . . **L. 10**

Un numero separato L. 7,50

Inviare le quote di abbonamento alla Amministrazione della Rivista presso l'Editore S. A. I. Sperling e Kupfer - Milano, Via Carducci, 16 - C/C Postale N. 3-534.

Agenzie Sperling e Kupfer presso le quali si ricevono abbonamenti:

Milano - Via Carducci, 2
Telef. 86.993
Roma - C. Umberto I°, 17
Telef. 67.820
Firenze - Via de' Pucci, 4
Telef. 24.762

ANNO XXIV 31 MAGGIO 1943-XXI N. 5

RIVISTA BANCARIA

DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI TRIBUTARI

Presidente del Consiglio di Direzione
Cons. Naz. MARIO D'HAVET

Direttore
MARIO GIUSTINIANI

In questo numero:

Rivista della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione

DIREZIONE: Piazza del Gesù, 49 - Roma - Tel. 63-041 - Sped in abb. post. - Gr. 3° - Un num. separ. L. 7,50

Editori S. A. I. Sperling & Kupfer - Milano

RIVISTA BANCARIA
DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI TRIBUTARI

La Rivista è aperta alle trattazioni della teoria e della tecnica in materia bancaria, assicurativa e dei servizi tributari; all'esame dei problemi interessanti le attività aziendali. l'economia corporativa, l'organizzazione e la legislazione di categoria.

SOMMARIO

Gli articoli firmati rispecchiano soltanto il pensiero dell'autore e non impegnano la Direzione della Rivista

La questione della liberatorietà dei versamenti in "conto di compensazione,,

Per affrontare questa tanto dibattuta questione della « liberatorietà » o « non liberatorietà » dei versamenti nel « conto di compensazione » è necessario prima di tutto prendere in esame i singoli accordi internazionali che tale materia hanno regolato e regolano.

Dalle varie « dizioni » dagli stessi adottate nei diversi casi, ben difficilmente si riesce però a formarsi un concetto della precisa e reale intenzione del legislatore, per il semplice motivo che lo scopo per cui gli accordi di compensazione furono escogitati e concretati fu unicamente quello di fare in modo che i connazionali esportatori fossero pagati dai connazionali importatori e presupposto implicito e direi quasi assiomatico era l'equilibrio fra le due correnti sia nel valore che nel tempo.

Nell'accordo di compensazione non si vide altro che una « compensazione globale » risultante da una serie di compensazioni singole destinate a « sistemarsi » automaticamente, cosicchè il trasferimento materiale dei fondi versati dagli importatori avrebbe dovuto coincidere col perfezionamento della compensazione stessa.

La conseguenza fu che il legislatore non si preoccupò di affrontare e risolvere la gravissima questione giuridica connessa al *fatto nuovo* della *non concomitanza* fra il pagamento da parte del debitore e il ricevimento della somma da parte del creditore, e anche quando più tardi fu introdotta in taluni accordi la clausola della garanzia di cambio, non è mai stato precisato se col fatto del versamento nel « conto » della somma dovuta, il debitore cessa di essere tale di fronte al proprio creditore, nè se il creditore cessa di essere tale di fronte al proprio debitore. Non è mai stato precisato se durante il periodo del trasferimento il rapporto giuridico fra il debitore e creditore è chiuso o è invece sempre aperto.

In altre parole: l'importatore che ha versato nel « *conto* » *ha pagato* o *non ha pagato* il suo debito? Se il debitore che ha versato nel « conto » ha fatto *tutto il* suo dovere, e cioè non è più debitore, da chi è rappresentata *la contropartita* per il creditore (esportatore) che non è ancora venuto in possesso della somma spettantegli?

* * *

Rileggendo un mio vecchio studio di tre anni fa sui clearings (1), ho notato con una certa sorpresa, che da tutto il contesto dell'articolo non risulta un solo accenno che possa neppure lontanamente mettere in dubbio il prin-

(1) C. Comaschi: *Aspetti di tecnica bancaria delle operazioni di clearing* da « Rivista Bancaria » n. 5, Maggio 1940-XVIII.

cipio che un versamento nel « conto » possa non essere considerato come un vero e proprio « pagamento » liberatorio a tutti gli effetti eccetto che per il rischio di cambio.

Tale atteggiamento ha una certa importanza non già naturalmente per sè stesso, quanto perchè esso rappresentava un pò la pacifica convinzione generale sia degli ambienti bancari che degli ambienti commerciali, convinzione che del resto trovava, almeno allora, piena corrispondenza collo spirito degli accordi così come erano stati quasi istintivamente interpretati dalla pratica mentalità del pubblico interessato. La non costituzione in mora e la non decorrenza degli interessi a carico del debitore sarebbero sembrati argomenti sufficienti per escludere la tesi contraria anche se fosse stata posta sul tappeto.

Fatto sta che per parecchio tempo la questione della liberatorietà nel senso di « valido pagamento » a favore del creditore, non fu mai sollevata e anche le diverse « dizioni », non sempre felici e precise usate dai singoli accordi di compensazione a questo proposito, furono considerate come riguardanti unicamente il rischio di cambio.

La conseguenza fu che quando l'Istcambi, con saggio criterio, intervenne, come noto, colle diverse forme di « garanzie di cambio », il concetto di « liberatorietà » assunse un carattere ancora più assoluto e completo e per quanto evidentemente il legislatore in qualche caso avesse adottato il termine « versamento liberatorio » solo con riferimento al rischio di cambio, pure fu spontaneo e direi quasi naturale dare allo stesso un carattere molto più estensivo fino a comprendere, certo gratuitamente se non proprio abusivamente, anche il fatto stesso del pagamento della somma capitale.

Nel citato articolo e seguendo le speciali forme di garanzie assunte dall'Istcambi per i diversi accordi, rilevavamo pertanto due tipi fondamentali:

1) tanto il versamento dell'importatore italiano quanto quello dell'importatore estero *avranno effetto liberatorio*. L'Istcambi garantisce cioè le eventuali differenze di cambio che dovessero verificarsi nel rapporto fra le rispettive valute dei due Stati, fra il giorno del versamento e quello del trasferimento, cosicchè, a partire dalla scadenza del credito, o meglio dal giorno del versamento nel « conto » da parte del debitore, resterà fissato l'importo della rispettiva valuta che i creditori (esportatori) dovranno a suo tempo incassare;

2) soltanto il versamento dell'importatore italiano avrà per esso effetto *liberatorio* mentre il versamento dell'importatore estero *non* avrà effetto liberatorio. Pertanto, fermo restando da parte dell'importatore estero l'obbligo di integrare il versamento in caso di differenza di cambio a favore della lira, e fermo restando l'obbligo da parte dell'esportatore italiano di prestarsi ad agire contro il proprio debitore estero qualora non dovesse far fronte a tale suo impegno, l'Istcambi subentrerà in proprio qualora il versamento suppletivo venisse in tutto o in parte a mancare.

Considerando invece la dizione degli stessi accordi, non soltanto dal punto di vista della « garanzia di cambio ». ma con riferimento alla « liberatorietà dei versamenti », potremo molto utilmente seguire l'ottima classificazione adottata dal prof. Bigiavi in un suo recente e pregevole studio in materia (1) che mi fu spunto e guida per questo articolo.

(1) W. Bigiavi: *I regolamenti internazionali mediante compensazione* - Edizioni Italiane - Roma, 1942.

Il prof. Bigiavi, dunque, ha creduto di potere dividere i vari gruppi in quattro categorie:

1) accordi in cui unicamente e direttamente si parla di rischio di cambio addossandolo al debitore;

2) accordi in cui l'accollo del rischio al debitore viene fatto seguire, a guisa di giustificazione, dal rilievo che i versamenti non sono liberatori;

3) accordi nei quali dopo essersi dichiarato che i versamenti non sono liberatori, si precisa, come corollario, che il rischio di cambio grava sul debitore;

4) accordi, finalmente, in cui si dichiara puramente e semplicemente che i versamenti non sono liberatori, senza dire in modo espresso che i cambi applicati sono provvisori, quantunque tale soluzione non faccia ombra di dubbio.

Chi scrive queste note si è pure preso la briga di riesaminare uno per uno i testi dei diversi accordi (almeno per quanto riguarda quelli con l'Italia), ma l'impressione avutane fu che pur convenendo sulla distinzione diremo così formale dei quattro gruppi di cui sopra, non sia assolutamente possibile desumere quale sia effettivamente il pensiero del legislatore sulla precisa questione della « *liberatorietà* » o « *non liberatorietà* » dei versamenti prescindendo dal rischio di cambio.

Malgrado le diverse dizioni non si può affatto mettere in dubbio che in nessun caso il legislatore si sia proposto altro problema che quello della incidenza del cambio.

Non credo che possa essere arbitrario o gratuito asserire che la questione della « liberatorietà » dei versamenti non è stata per nulla affrontata dal legislatore.

Sta di fatto che quando la fattura è stilata nella moneta del paese importatore (p. e. in lire italiane per l'importatore italiano) non si parla più nè di « liberatorietà » nè di « non liberatorietà », e dal momento che non sorge un rischio di cambio gli accordi si disinteressano della questione come se non esistesse! Così pure, d'altra parte, quando gli accordi contemplano un diverso trattamento per ciascuno dei due paesi: nessun rischio di cambio a carico dell'importatore dell'un paese e rischio di cambio invece a carico dell'importatore dell'altro paese, la differenza è determinata unicamente dall'intervento o meno di un terzo ente (Istcambi) che si assume o non si assume il rischio stesso per conto del proprio connazionale importatore o del proprio connazionale esportatore.

Il prof. Bigiavi pur simpatizzando apertamente colla tesi della « liberatorietà », espone con assoluta spassionata obiettività tutti i pro e i contro con ricchezza di argomentazioni e di riferimenti lasciando peraltro egli stesso la questione impregiudicata dopo aver fornito un prezioso contributo almeno per un chiaro inquadramento del problema.

In verità egli sostiene non potersi dare al problema una soluzione unitaria, dovendosi tenere conto dei singoli accordi. Senonchè mentre de *jure condito* è d'avviso che in mancanza di una disposizione contraria, bisogna optare per la « non liberatorietà », *de iure condendo* invece non nasconde la sua simpatia per un atteggiamento opposto o, per lo meno, diverso. Incerto o per meglio dire non reciso è soltanto con riguardo agli accordi che prescrivono essere definitivo il cambio applicato. Alla domanda poi se questi ac-

cordi implicano dunque anche la « liberatorietà » dei versamenti, pur dimostrandosi un po' perplesso, risponde affermativamente.

Riassumere il dotto studio del Bigiavi è impossibile perchè già per se stesso talmente conciso in tutte le sue parti che ogni riassunto sarebbe una mutilazione.

Ma siccome è palese scopo del chiaro giurista quello di offrire una guida *al tecnico* nella complicata materia in esame, così chiedo venia al prof. Bigiavi se nel riordinare le mie idee in argomento dal punto di vista giuridico, metterò in speciale evidenza solo quelle sue argomentazioni che hanno fatto più presa sulla mia mentalità appunto di tecnico naturalmente portato più che al freddo esame del pro e del contro, alla scelta della soluzione concreta e pratica da adottare.

Considerazioni giuridiche.

In pratica la tesi della « liberatorietà » ha sempre avuto il più generale consenso.

Ciò non significa però che manchino argomentazioni per sostenere anche la tesi contraria.

E' vero che il versamento nel « conto » da parte del debitore avviene in base a un accordo reciproco intervenuto fra i due Stati e che pertanto mentre il debitore è obbligato a pagare il proprio debito versandone l'importo nel clearing, il creditore a sua volta non può pretendere altra forma di pagamento; ma non per questo resta risolta la questione se il rischio inerente alla durata del trasferimento debba essere a carico del debitore piuttosto che a carico del creditore.

Il principio generale secondo cui « *non c'è pagamento sino a quando la somma versata non è stata messa a disposizione del creditore* » è più ancora che un postulato giuridico un principio logico che non può non trovare il pieno consentimento della pratica e nulla vieterebbe che fosse applicato anche al caso particolare dei pagamenti attraverso il meccanismo della compensazione.

D'altra parte la non costituzione in mora e la non decorrenza degli interessi, se rispondono senza dubbio a un criterio di giustizia oltre che di logica, non possono essere argomenti decisivi per sostenere la « liberatorietà » dei versamenti stessi. E' infatti logico e giuridicamente equo che « dal momento che il debitore ha fatto tutto quanto poteva legalmente fare per adempiere al proprio impegno, il creditore non possa più nè agire nei suoi confronti nè considerarlo in mora ».

* * *

Il meccanismo della compensazione o per meglio dire il versamento nel « conto » è un « mezzo », un « sistema » che consente al debitore di pagare il proprio creditore nè più nè meno dell'assegno e del giro conto. Considerata da questo punto di vista, la non concomitanza fra pagamento da parte del debitore e ricevimento della somma da parte del creditore, cessa di essere un « fatto nuovo » proprio dei clearings, per rientrare anzi nella generale normalità.

Alla stessa guisa che per il solo fatto di aver portato alla posta una lettera assicurata o raccomandata coll'importo della fattura, il debitore non è liberato fino a che la somma stessa non è materialmente pervenuta nelle mani del creditore, cosicchè se per una causa qualsiasi la raccomandata o as-

sicurata non dovesse giungere a destinazione il debitore sarebbe tenuto a pagare un'altra volta, così anche un versamento nel « conto » non dovrebbe essere considerato « pagamento », e avere cioè effetto liberatorio, fino a che l'importo versato non sarà stato materialmente trasferito e non sarà materialmente pervenuto al creditore.

Ma questi sono ragionamenti dell'uomo della strada: lasciamo quindi la parola al giurista il quale potrebbe infatti anche vedere nel versamento nel « conto » la figura del *mandato*, un mandato cioè che il versante (debitore) conferisce al proprio ente nazionale di effettuare il pagamento al proprio creditore.

E' naturale che ammettendo ciò, il carattere di « non liberatorietà » dei versamenti resta pacifico; ma è proprio possibile, giuridicamente, sostenere tale tesi? Anche prescindendo dal « diritto pubblico » e dall'accordo internazionale che del versamento nel « conto », fa una imposizione precisa e categorica, nulla autorizza a pensare che l'ente di clearing sia disposto ad accettare un « mandato » nei termini presupposti dalla tesi. L'ente di clearing accettando infatti il versamento, non lo fa per trasferirlo egli stesso direttamente al creditore estero ossia per pagare l'esportatore estero di contropartita, ma per tenerne il controvalore a disposizione dell'ente di clearing estero, il quale a valere su tale disponibilità passerà ordine di pagare quel determinato creditore nazionale che, secondo l'ordine cronologico, avrà diritto di essere pagato per primo.

Come si vede, pur ammettendo che ci sia un mandato, questo è talmente vago e impreciso che sarebbe azzardato cercare di costruire su di esso una argomentazione a favore della nostra tesi.

Piuttosto si potrebbe impostare la questione in un altro modo e chiederci cioè se l'ufficio incassante (Banca d'Italia p. e.) riscuote *per conto del creditore* oppure *per incarico del debitore allo scopo di effettuare il pagamento al creditore*.

E' ovvio che nel primo caso (se riscuote per conto del creditore) il versamento sarebbe liberatorio (sia pure parziale, dato il persistente impegno riguardante il rischio di cambio), mentre nel secondo caso (se l'ufficio incassante riscuote per incarico del debitore allo scopo di effettuare il pagamento al creditore) non vi sarebbe liberatorietà per il debitore fino a che il creditore avrà ricevuto il pagamento.

Ora, i moduli coi quali noi in Italia effettuiamo i versamenti alla Banca d'Italia per conto della clientela non sono precisi al riguardo e si limitano a indicare semplicemente il nome dell'ordinante (importatore italiano) e quello del beneficiario (esportatore estero), per cui non riesce possibile statuire con questi soli dati il vero carattere dell'operazione se cioè si tratta di un « versamento per conto » o per « incarico ».

A questo proposito si potrebbe anche aggiungere che qualora fosse possibile assodare che l'ente di clearing incassa o riscuote *per conto del creditore estero*, dal punto di vista giuridico non esisterebbe neppure quell'intervallo di tempo fra pagamento e riscossione che appunto dà origine a tutta la discussione.

In tal caso il pagamento sarebbe senz'altro da considerare liberatorio perchè il debitore pagherebbe a un ufficio legalmente autorizzato a riscuotere *nell'interesse del creditore*.

Ma allora perchè mai tutti o quasi tutti gli accordi pongono a carico del debitore il rischio di cambio? Se il versamento si dovesse inten-

dere come fatto per conto del creditore, questa persistenza del rischio di cambio a carico del debitore versante sarebbe oltre che illogica e ingiustificata, anche illegale e in contraddizione colle fondamentali norme del diritto e del buon senso pratico.

Versamento per conto del creditore comporta « *liberatorietà* »; versamento coll'incarico di pagare al creditore comporta « *non liberatorietà* ».

Vediamo quindi come si comportano gli enti intermediari quando ricevono il versamento da parte di un debitore (importatore).

La somma versata dal debitore viene subito *accreditata* all'istituto gestore dell'ufficio straniero. L'accreditamento avviene automaticamente per il solo fatto dell'avvenuto versamento. A sua volta l'ufficio estero gestore così accreditato, non appena ne viene a conoscenza dovrebbe informarne il creditore (esportatore).

In pratica però, in Italia almeno, la Banca d'Italia (Istcambi) non si assume come impegno di dare automaticamente all'esportatore l'avviso di cui sopra, ma si presta soltanto a *darne conferma* se richiesta. A meno che l'importatore estero al momento del versamento non chieda al proprio ufficio di compensazione di avvisare l'Istcambi telegraficamente, nel qual caso anche l'Istcambi resta tenuto ad avvisare l'esportatore italiano senza esserne richiesto.

Si potrebbe pertanto sostenere che nello stesso momento in cui l'importatore estero versa nel « conto » del proprio paese, sorge il credito dell'esportatore verso il proprio ufficio nazionale e cioè nel caso nostro verso l'Istcambi.

Basta però una breve riflessione per comprendere che, se pur un credito esiste, si tratta di un credito « sui generis » che potrà diventare efficiente solo se ed in quanto presso l'ufficio nazionale dell'esportatore si saranno andate formando le necessarie disponibilità liquide per effettuare il pagamento *secondo l'ordine cronologico*. Fino a tale momento nessun impegno esiste da parte dell'ufficio di clearing e il debitore, nei confronti dell'esportatore estero, è sempre e soltanto l'importatore nazionale.

Pertanto quand'anche fosse provata l'esistenza di una sufficiente disponibilità liquida presso le casse dell'ufficio di clearing, l'esportatore non avrà mai veste per poterlo escutere e al caso dovrebbe agire contro il proprio debitore, il quale solo potrà, intervenendo presso l'ufficio di clearing del proprio paese, esercitare la desiderata pressione qualora per un motivo qualsiasi il pagamento non dovesse essere effettuato secondo le norme contemplate dagli accordi.

A questo proposito non so resistere alla tentazione di associarmi « toto corde » a quanto dice incidentalmente il Bigiavi che sostiene il diritto dell'esportatore di chiamare responsabile l'ente gestore del proprio paese qualora per una causa qualsiasi dovesse nell'effettuare i pagamenti, mancare all'ordine cronologico.

Ogni precedenza in questo campo può essere impugnata dall'esportatore e ciò non solo per il maggior rischio di cambio che ne potrebbe sorgere (questo scompare quando esistono le note garanzie di cambio), ma anche per il rischio ben maggiore del congelamento.

I pagamenti con precedenza sono ad ogni modo sempre condannabili sia perchè rappresentano una grave e palese ingiustizia a carico di coloro che hanno esportato prima e i cui debitori esteri hanno regolarmente già pagato, sia perchè intralciano il già complicato meccanismo della compensazione fino a impedirne qualsiasi previsione circa il funzionamento.

Il problema dal punto di vista bancario.

Intanto vediamo quali potrebbero essere i casi in cui la « non liberatorietà » del versamento, indipendentemente dal rischio di cambio potrebbe gravemente interferire nei rapporti fra debitore e creditore:

a) insolvenza dell'ente nazionale presso il quale il versamento è effettuato e durante il periodo di tempo in cui la somma è giacente presso di esso (cioè prima che sia trasferita);

b) insolvenza dell'ente estero che a valere sugli incassi effettuati dai propri connazionali resta incaricato di eseguire i pagamenti ordinati dall'ente nazionale per conto degli importatori;

c) interruzione dell'accordo di compensazione o comunque impossibilità dello stesso a funzionare per forte congelamento di saldi e completa cessazione della corrente di esportazione.

Pur ammettendo che in pratica i due primi casi siano da escludere data la serietà e il carattere degli enti in parola, non è però ozioso occuparsene dato che qualora fosse riconosciuto il principio della « non liberatorietà », il debitore potrebbe essere tenuto a versare nuovamente l'ammontare del proprio debito qualora per colpa di uno dei due enti intermediari il creditore non dovesse venire in possesso di quanto dovutogli e a sua volta lo Stato del paese del debitore dovrebbe acconsentire a tale duplicato di versamento.

Si potrebbe, come qualcuno ha tentato, sottilizzare sul fatto della responsabilità dell'uno o dell'altro ente a seconda che la colpa o comunque l'insolvenza avviene prima o dopo che si sia formata la disponibilità liquida che consentirà all'ente del paese esportatore di dar corso agli ordini di pagamento a favore degli esportatori stessi da parte dell'ente del paese importatore. Dal punto di vista pratico però sottilizzazioni del genere non farebbero che ingenerare confusioni per cui sarebbe desiderabile che entrambi i rischi conseguenti dalle due eventualità avessero a restare a carico del debitore.

Se il principio deve essere quello che « non vi è pagamento sino a quando la somma versata non sia messa a disposizione del creditore » non c'è motivo di fare distinzione fra rischio e rischio durante il periodo del trasferimento. Tutt'al più potrebbe inserirsi nei singoli accordi che l'operato degli enti di clearing sarà garantito, nei confronti dei connazionali, dai singoli Governi.

Potrà sembrare eccessivamente grave questo accollare al debitore tutti i rischi del trasferimento, ma altrettanto grave è lasciare, come si fa ora, tutti i detti rischi a carico del creditore. Le parti potranno sempre, all'atto del contratto, accordarsi per fissare altre condizioni. Sarà anzi quello il momento per precisare la portata pratica di certi termini che l'introduzione dei clearings ha fatto quasi cadere in disuso. Così non vi è motivo di parlare di vendite a pronti o con pagamento anticipato quando il versamento è fatto nel « conto » e il creditore non incassa che a seconda dell'andamento dello stesso.

Come in tempi normali chi deve pagare in anticipo o a pronti deve tener conto del periodo di tempo necessario per inviare il denaro (a meno che il creditore sia d'accordo di consentire un tramite bancario che incassi per lui), così in regime di compensazione il debitore tenga conto della durata del trasferimento e provveda a versare nel « conto » con un corrispondente anticipo. Date

le inevitabili lacune degli accordi di compensazione si dovrebbe raccomandare alle parti di supplire con opportune precisazioni contrattuali onde evitare incresciosi malintesi.

Ammessa la « non liberatorietà » dei versamenti, le banche potrebbero riesaminare le proprie direttive anche nel campo delle aperture di credito e dal momento che persisterebbe l'impegno della banca ordinante a pagare, la banca mandataria chiamata a confermare il credito e a pagare, potrebbe con maggior tranquillità assumersene il rischio avendo sempre di fronte un debitore cui rivolgersi qualora per una causa qualsiasi la somma versata nel « conto » non dovesse pervenire.

Come e in che maniera tale debito potrebbe essere pagato qualora il clearing non funzionasse o fosse congelato, è difficile dirlo, tanto più che i versamenti in clearing non sono ammessi che per pagare *una volta sola* determinati debiti sulla base dei prescritti documenti; sta di fatto che la banca ordinante figurerebbe sempre come debitrice e, almeno giuridicamente, la cosa sarebbe regolare, non solo, ma data la serietà delle banche ordinanti, di solito di tutta primaria importanza, giustificherebbe una certa tranquillità specialmente qualora tali operazioni dovessero essere effettuate a valere ed entro i limiti di speciali facilitazioni accordate colla regolare autorizzazione delle superiori Autorità.

Conveniamo benissimo che la condizione in cui verrebbe a trovarsi la banca ordinante (di non saper cioè mai quando riuscirà a liberarsi dal proprio impegno), sarebbe analoga a quella in cui oggi, col sistema attuale, viene a trovarsi la banca mandataria; senonchè mentre nel primo caso la banca ordinante è pur sempre coperta dal proprio ordinante, nel secondo caso il pagamento all'esportatore, essendo effettuato a titolo liberatorio, la banca ne resta completamente scoperta senza neppure avere una contropartita sulla quale contare.

Qualche banca, ancora nei primi tempi quando il sistema delle aperture di credito liberatorie non era così diffuso come lo divenne in seguito, chiedeva come condizione per confermare una apertura di credito del genere, cioè per obbligarsi a pagare anche prima del ricevimento dei fondi, la clausola che qualora entro un certo periodo di tempo il trasferimento non fosse avvenuto, la banca ordinante avrebbe provveduto alla copertura con divisa libera. Naturalmente una tale condizione non poteva essere accettata dalla banca ordinante la quale, di conformità agli accordi di compensazione non avrebbe mai potuto pagare con divisa e cioè extra clearing. La cosa finì quindi con restare lettera morta.

Malgrado pertanto gli inevitabili rovesci di medaglia, ci si può domandare se, nell'interesse delle banche almeno, non sarebbe forse da preferire il concetto di « non liberatorietà » (1).

---

(1) Con recente provvedimento di cui è fatta più ampia menzione nell'ultimo capitolo di questo studio, le banche tedesche hanno molto opportunamente instaurato il sistema di farsi autorizzare uno scoperto di C. C. senza speciale menzione alle singole aperture, di credito, cosicchè la banca corrispondente estera quando sarà chiamata a pagare liberatoriamente i beneficiari delle aperture di credito lo potrà fare addebitando validamente la banca tedesca ordinante a valere sullo scoperto concessole e per il quale è stata autorizzata.

* * *

Purtroppo trattandosi di questione a sfondo internazionale, quand'anche si riuscisse a risolverla qui in Italia nel senso desiderato, nessun vantaggio pratico se ne avrebbe come arma di fronte alle banche italiane, in attesa che la questione abbia ad essere risolta internazionalmente, se pure lo sarà mai), non resta che attenersi al principio che nel dubbio sul carattere del versamento, converrà dare alle operazioni comportanti comunque un finanziamento il carattere di *anticipi a debito del beneficiario.*

Sta di fatto che in un primo tempo le operazioni bancarie in nesso ai clearings, assunsero l'unica forma di *anticipi all'esportatore,* il quale perciò da creditore verso il proprio cliente estero importatore si vedeva trasformato in debitore senza neppure alcun diritto di rivalsa verso il proprio vero debitore.

Comunque sia, impostata così l'operazione, la banca si trovava ad avere di fronte un vero e proprio debitore e a poter dosare le proprie facilitazioni di credito a seconda del « merito » del cliente stesso in funzione della sua consistenza patrimoniale e della sua solvibilità, sulla base di un « fido » da essa stessa banca insindacabilmente fissato anche indipendentemente dalle previsioni sull'andamento del clearing. Che poi questo « fido » e queste facilitazioni fossero considerate come credito in bianco o come credito garantito o comunque come sconto, è questione che rientra nel criterio di valutazione della solvibilità del cliente stesso e non ha importanza agli effetti del nostro esame. Operazione classica, ad ogni modo, rientrante nella piena normalità bancaria.

* * *

Senonchè qualche istituto bancario allo scopo di accaparrarsi maggior copia di lavoro o forse di crearsi una specie di benemerenza nel campo del commercio internazionale, ha creduto di andare oltre nel processo di semplificazione, ideando quel tipo di aperture di credito cosidette « liberatorie » che tanta larga diffusione ebbero nel pratico sviluppo del lavoro e che effettivamente fu salutato con grande soddisfazione negli ambienti commerciali sia dagli esportatori sia dagli importatori.

Il meccanismo è noto: la banca del paese dell'importatore invita la banca corrispondente del paese esportatore ad aprire un credito confermato irrevocabile a favore dell'esportatore stesso utilizzabile contro ritiro dei prescritti documenti e pagabile a vista anche prima che la banca mandataria sia venuta in possesso della somma versata a suo favore nel clearing e non ancora trasferita.

Oltre all'impegno del versamento in clearing la banca ordinante si assume anche quello di corrispondere gli interessi per tutta la durata del trasferimento (e il rischio di cambio, s'intende, qualora lo stesso non fosse stato assunto in pieno dall'Istcambi).

* * *

E' ben strano che le banche italiane note per il loro puro classicismo abbiano potuto lasciarsi convincere ad assumere esposizioni che, in pratica, non offrono neppure un vero debitore responsabile e perseguibile. Sta di fatto che nelle suaccennate aperture di credito liberatorie l'esposizione delle banche figura di avere come contropartita un debitore (la banca estera ordinante)

che, avendo già effettuato il versamento nel clearing, non è altro, per quanto riguarda la somma principale o capitale, che un debitore fittizio, tanto è vero che se per una ragione qualsiasi il trasferimento non dovesse aver luogo, nessuna possibilità avrebbe la banca di rivalersi contro di esso (ossia contro il proprio corrispondente estero ordinante) per il semplice motivo che ha già pagato e che quindi non è più debitore.

Tali aperture di credito comportano dei veri e propri sconti « à forfait » o dei veri e propri « delcredere » senza che neppure ne venga percepita l'adeguata commissione.

Purtroppo l'uso ormai generale delle aperture di credito cosidette liberatorie ha neutralizzato fatalmente quelle spontanee e naturali reazioni che lo stesso meccanismo dei clearings comporterebbe a tutto vantaggio dell'equilibrio.

Lo scopo dei clearings infatti non è soltanto quello di consentire i trasferimenti senza spostamento di valuta da paese a paese, ma anche, implicitamente, quello di mantenere in equilibrio le stesse correnti commerciali fra i due paesi.

E' naturale infatti che se tale equilibrio per una causa qualsiasi viene a mancare, lo stesso clearing cessa dal funzionare regolarmente, nel senso che i trasferimenti a favore del paese creditore tendono a diventare sempre più difficili e sempre più lenti, ed è altresì naturale che questo solo fatto rappresenti un freno efficacissimo (1) sull'esportatore il quale a un certo punto non avrà più convenienza a esportare, non solo per il peso degli interessi, ma altresì per la difficoltà sempre maggiore di trovare i finanziamenti alle proprie esportazioni.

A questo punto le esportazioni si fermeranno o si ridurranno moltissimo fino al ritorno di una maggiore normalità nell'andamento del clearing.

Coll'intervento delle banche nel sistema delle aperture di credito liberatorie questo prezioso automatismo viene a mancare (2) e di fronte agli esportatori che continuano sempre ad avere convenienza ad esportare perchè sono pagati subito, ecco sorgere gli immobilizzi delle banche direttamente scoperte.

E' vero che il freno che non agisce più direttamente sull'esportatore sotto forma di ritardo nel rientro dei suoi crediti, agisce sugli importatori esteri sotto forma di un sempre maggior peso di interessi che spesso si ripercuote anche sui prezzi d'acquisto (minori margini di profitto per gli esportatori

---

(1) Nel caso delle aperture di credito liberatorie questo freno dovrebbe essere opportunamente regolato dalle banche dosando le proprie esposizioni a seconda dell'andamento dei singoli clearings.

(2) Questo grave inconveniente delle aperture di credito liberatorie non è certamente sfuggito alle stesse Autorità superiori le quali e nell'interesse generale del paese e nell'interesse delle banche cercarono in questi ultimi tempi di ovviarvi assegnando alle banche stesse dei limiti entro i quali soltanto, esse potranno dar corso a tali forme di aperture di credito.

Sarebbe davvero interessante chiederci come mai le banche non abbiano sentito esse stesse il bisogno per non dire il *dovere* di un autointervento in questa materia che le portava ad esposizioni quanto mai irregolari anche dal punto di vista giuridico.

Naturalmente, e per fortuna, molte banche fra le più tradizionalmente prudenti e conservative, pur essendosi esse pure lasciate trascinare dal mal esempio, hanno saputo mantenere le proprie esposizioni entro limiti quanto mai prudenziali; ma il fatto resta come un episodio molto significativo dell'azione veramente deleteria che anche sulle banche può esercitare una mal compresa concorrenza, la concorrenza basata sulla... faciloneria dei meno seri.

Italiani), ma l'azione è certamente meno energica e sopratutto meno immediata (spesso però anche nulla a causa del grande fabbisogno generale di merce che fa passare sopra anche agli alti prezzi).

Il classico lavoro delle banche in questo settore del commercio internazionale avrebbe dovuto essere dato dalle « anticipazioni » agli esportatori.

Ciò avrebbe messo gli esportatori in condizioni di regolare con maggior senso di responsabilità le proprie esportazioni con conseguente più regolare andamento dei clearings che avrebbero trovato in sè stessi il rimedio alle inevitabili « punte » dovute ai non meno inevitabili sfasamenti stagionali.

L'inserimento di una apertura di credito con piena liberatorietà per il beneficiario esportatore non potrebbe essere ammessa e giustificata se non *dopo la regolare precostituzione dei fondi da parte della banca ordinante*, vale a dire dopo l'avvenuto trasferimento della copertura attraverso il clearing.

Va da sè che qualora il versamento in clearing da parte della banca ordinante non fosse effettuato contemporaneamente all'ordine, anche la forma di apertura di credito con pagamento dopo il ricevimento dei fondi dal clearing, non sarebbe scevra da rischio in quanto la banca mandataria (cioè la banca del paese dell'esportatore) verrebbe ad assumere nei confronti del beneficiario l'impegno che tale versamento verrà regolarmente effettuato, impegno che potrebbe far sorgere una non lieve complicazione dato che, malgrado la migliore buona volontà, essa banca mandataria non avrà poi la possibilità di sostituirsi alla banca mandante nell'adempimento dell'impegno di effettuare all'estero il versamento in clearing.

L'inserimento delle banche nel commercio internazionale regolato da accordi di compensazione dovrebbe pertanto limitarsi alle seguenti operazioni classiche (reciproche naturalmente per entrambi i paesi):

a) aperture di credito « liberatorie » d'ordine di un corrispondente estero a favore dell'esportatore nazionale, da effettuarsi *solo dopo la regolare* precostituzione dei fondi, cioè dopo avvenuto trasferimento. Versamento della copertura in clearing simultaneo all'invio dell'ordine - validità da fissarsi entro un certo periodo di tempo dopo incasso della copertura;

b) aperture di credito d'ordine dell'importatore nazionale utilizzabili presso le casse della banca ordinante il cui impegno sarà quindi limitato al versamento nel clearing dell'importo della fattura a favore dell'esportatore estero (contro documenti o a epoca da indicarsi).

Tutte le altre forme di apertura di credito comportando un diretto rischio non dovrebbero essere accolte, dalle banche.

In tema di responsabilità.

A questo punto vorremmo affrontare una questione di principio e domandarci se non sarebbe molto più logico ed equo che lo stesso Istcambi avesse ad assumersi in proprio l'impegno di pagare l'esportatore non appena avvenuto il versamento nel « conto » da parte dell'impotratore estero di contropartita, o quanto meno dopo un certo periodo di tempo se intanto il trasferimento non fosse avvenuto.

In verità l'Istcambi in qualche caso è già entrato in tale ordine di idee; ma siccome lo fa solo sporadicamente e senza assumere un preciso impegno, la facilitazione in sè stessa utile, finisce in pratica col fare più male che bene contribuendo a turbare ancora maggiormente le già difficili previsioni sull'andamento dei clearings.

Gli esportatori infatti, vedendo nella rapidità dei trasferimenti un ingannevole sintomo di equilibrata corrente di scambi, possono essere invogliati a incrementare le proprie esportazioni, salvo poi, quando l'Istcambi dovesse cessare i propri anticipi, trovarsi con dei crediti congelati.

Analogamente dicasi per le banche chiamate ai finanziamenti.

E' noto che ormai tutti gli accordi di clearing sono basati sui reciproci contingenti di esportazione e di importazione il che comporta un certo *equilibrio* (nell'andamento della bilancia commerciale) il cui pratico mantenimento dipende dal controllo degli organi stessi statali che li hanno fissati.

Si potrebbe pertanto sostenere che da parte di questi organi e quindi da parte dello Stato tale controllo viene ad essere un *compito* e per ciò stesso una responsabilità: la responsabilità del mantenimento dell'equilibrio dell'interscambio e per conseguenza del regolare funzionamento del clearing.

Non sarebbe pertanto senza un certo fondamento logico se si dovesse chiedere appunto all'Istcambi o al Ministero per gli Scambi e per le Valute l'*impegno* di garantire all'esportatore nazionale il pagamento del suo credito qualora dopo un certo periodo di tempo da che l'importatore estero di contropartita ha effettuato il versamento nel « conto », il trasferimento non fosse ancora avvenuto.

La stessa premessa della esistenza dei contingenti contrattuali poi, comportando anche un accordo sul cambio (senza del quale non sarebbe neppure possibile stabilire i quantitativi di merci oggetto dei contingenti), dovrebbe comportare altresì la immediata *trasformazione* della valuta versata dall'importatore estero nella valuta del paese esportatore e la *assegnazione* della stessa all'esportatore.

Questo sistema è stato infatti adottato a suo tempo negli accordi di compensazione colla *ex Cecoslovacchia* dove appunto è detto:

« Le somme in corone ceche versate alla Banca Nazionale Ceca dagli im-
« portatori cechi di merce italiana, *dopo essere state convertite in lire ita-*
« *liane* saranno accreditate in un « conto globale » in lire italiane che la Banca Nazionale Cecoslovacca aprirà al nome dell'Istcambi.

« Le somme in lire italiane versate all'Istcambi dagli importatori italiani
« di merce ceca, *dopo essere state convertite in corone ceche* saranno accredi-
« tate in un « conto generale » in corone ceche che l'Istcambi aprirà al nome
« della Banca Nazionale Cecoslovacca ».

Anche colla *Turchia* l'accordo era stato a suo tempo concluso su queste basi. In qualche caso invece, come per la *Svizzera*, la *Norvegia*, l'*Olanda*, l'accordo portava l'immediata trasformazione delle lire italiane nella moneta del paese di contropartita. Ciò significa che in pratica i versamenti in lire italiane effettuati in Italia dagli importatori italiani, venivano immediatamente trasformati (al cambio) in franchi svizzeri, in corone norvegesi, in fiorini olandesi, e i conti erano perciò tenuti soltanto nella moneta del paese estero.

In qualche altro caso come per il *Portogallo* e per l'ex Regno di Jugoslavia, era la valuta del paese contraente che doveva essere convertita in lire italiane, cosicchè i conti, erano tenuti soltanto in lire.

Finalmente nella maggior parte dei casi le somme versate sia nell'uno che nell'altro paese contraente rimanevano nella valuta originale fino a che erano utilizzate per i pagamenti per conto dell'ente di clearing estero di contropartita. Così la Romania, la Lituania, la Lettonia, la Grecia, la Finlandia, la Francia, l'Estonia, la Danimarca, la Croazia, la Bulgaria, la Germania, la Svezia, la Polonia, la Gran Bretagna, l'Ungheria.

Sta di fatto p. es. che quando un importatore italiano dalla Germania versa in Italia 100.000 lire per pagare una fattura di 13.157 marchi da lui dovuti al proprio creditore tedesco, l'Istcambi agli effetti del conteggio dei contingenti dovrebbe addebitare la Germania appunto di 13.157 marchi, vale a dire che la trasformazione in marchi dovrebbe avvenire immediatamente ed automaticamente così da stabilire un *diritto di prelazione* a valere sui versamenti in marchi che affluiranno in seguito. (Naturalmente se una sufficiente disponibilità di marchi già esistesse, il pagamento si effettuerebbe subito senza bisogno di stabilire dei diritti di prelazione).

A rigor di termini pertanto la garanzia di cambio che qualche volta l'Istcambi assume a favore dei connazionali, importatori od esportatori che siano, dovrebbe essere implicita nello stesso meccanismo dei conti di compensazione nè dovrebbe dar luogo a speciali provvigioni.

Una originale impostazione.

Recentemente sul « Lokal Anzeiger » di Berlino (24-11-42) appariva una notizia che agli effetti del nostro studio è senza dubbio molto interessante.

Sotto il titolo di « anticipi agli importatori » il giornale dice:

« Importatori tedeschi, che acquistano merci all'estero o devono ritirare « documenti a vista, sono sovente costretti a ricorrere a crediti a breve sca- « denza, perchè il versamento tramite il conto di compensazione richiede « troppo tempo per poter effettuare il pagamento della merce importata, nel « medesimo momento della consegna della stessa. L'utilizzo della valuta deri- « vante dalla concessione del credito necessita di un'autorizzazione. Finora oc- « correva presentare la relativa domanda per ogni singolo caso. Allo scopo di « *semplificare ulteriormente la procedura che regola il pagamento delle im-* « *portazioni*, il Ministro dell'Economia del Reich, con decreto del 12 novem- « bre 1942 (VDev. 4/32531/42) ha concesso a tutte le banche autorizzate al « commercio dei cambi l'autorizzazione di ricorrere, per conto degli impor- « tatori tedeschi, a *crediti presso banche estere* e di utilizzare la valuta che « entra, per il pagamento delle merci importate. La copertura del credito deve « avvenire, in base all'autorizzazione data dalla Devisenstelle, mediante ver- « samento nel conto di compensazione prescritto per il pagamento della merce « importata. Nell'ordine di versamento non deve essere indicato « Copertura « del credito, ecc. " bensì " Pagamento di una determinata merce (numero « di statistica della tariffa doganale, ecc. ", in modo che il versamento sia ri- « conoscibile come pagamento di merci e non già come rimborso di crediti. « Le spese derivanti dall'assunzione di crediti e dalla prestazione di fidejussioni « (interessi, bolli, ecc.), possono essere pagate in base a questa autorizzazione « generale ».

Come si vede la banca mandataria italiana non sarebbe più invitata a concedere il credito (l'anticipo) per una determinata singola apertura di credito a favore dell'esportatore italiano, ma tale pagamento lo effettuerebbe a valere su una linea di credito generale chiesta dalla banca tedesca e accordata dalla banca italiana per il pagamento di merci da esportare dall'Italia in Germania.

La differenza non è di poco momento perchè mentre nel caso di una facilitazione concessa per pagare anticipatamente e liberatoriamente una determinata apertura di credito, la banca ordinante che ha versato presso il proprio ufficio di clearing il controvalore in valuta nazionale al cambio, potrebbe benissimo sostenere di non aver più alcun obbligo all'infuori degli interessi

e dell'eventuale impegno per differenza di cambio, se il pagamento da parte della banca mandataria (italiana) è fatto addebitando la banca ordinante tedesca *a valere sulla facilitazione generale ad essa concessa per importazione* di merci dall'Italia, sarà molto più facile sostenere che detto conto continuerà ad essere debitore fino a che perverranno i singoli trasferimenti dal conto di compensazione.

Il versamento nel « conto » da parte della banca ordinante non essendo legato a una determinata apertura di credito, ma in relazione soltanto allo stato di debito in cui si è venuta o verrà a trovarsi la banca ordinante, non sarà considerato che come tentativo di pagamento e la banca italiana mandataria conserverà sempre il proprio credito verso la banca tedesca fino a che esso sarà stato materialmente ad essa pagato.

Non fosse altro che dal punto di vista contabile l'operazione sarebbe ad ogni modo regolarmente impostata: e ciò sarebbe già qualche cosa.

* * *

In nessun altro campo come in quello commerciale la tecnica usa spesso, per non dire sempre, precedere l'inquadramento giuridico e teorico. Non è quindi da meravigliarsi se anche nella fluidissima materia di cui ci stiamo occupando, solo attraverso gli inconvenienti segnalati dall'esperienza quotidiana sia possibile apportare quegli utili emendamenti e perfezionamenti che consentiranno un più razionale uso di strumenti che se non rappresentano certo l'ideale, sono però fatalmente necessari in periodi di speciale contingenza come quelli che il mondo sta attraversando.

Ci auguriamo che anche questo studio abbia a poter portare il proprio modesto contributo per una opportuna chiarificazione di un problema che tanto da vicino interessa le nostre banche.

Carlo Comaschi

Note sulla fede di credito

SOMMARIO: 1. Generalità. - 2. La girata *causale*, la girata *condizionata* ed i loro pregi. - 3. L'autenticazione notarile della firma del girante con condizione non elimina i pericoli inerenti alla circolazione della fede di credito. - 4. L'autenticazione della firma del giratario condizionato non è sempre tanto utile quanto la autenticazione — non richiesta — della firma del girante con causale. Si propone di delegare la facoltà di autenticazione delle firme alla banca emittente della fede di credito. - 5. Anche per la firma del girante con condizione si propone la delega della facoltà di autenticazione alla banca emittente. - 6. Il rilascio delle copie delle fedi di credito estinte.

1. - Come è noto, fra i titoli di credito bancarii è anche la cosiddetta *fede di credito*, emessa dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, la quale prende il nome di *polizzino* se di importo inferiore alle L. 50.

L'emissione e la circolazione della fede di credito sono regolate dal R. D. 21 dicembre 1933-XI, n. 1736, che disciplinò tutta la materia relativa all'assegno bancario ed agli altri titoli di credito bancarii in conformità delle convenzioni di Ginevra del 1931, rese esecutive in Italia con R. D. L. 24 agosto 1933-X, n. 1077.

Alle norme sopra ricordate vanno aggiunte quelle relative alla stessa materia contenute negli statuti dei due Banchi meridionali, approvati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, rispettivamente in data 30 aprile 1938-XVI, per il Banco di Napoli, (Gazzetta ufficiale 7 maggio 1938, n. 104), e 8 maggio 1940-XVIII, per il Banco di Sicilia (Gazzetta ufficiale 25 maggio 1940, n. 121), e nei rispettivi regolamenti.

Tutte queste disposizioni sono rimaste in vigore anche dopo la emanazione del nuovo codice civile, per espressa dichiarazione contenuta nell'art. 2020 del medesimo.

La fede di credito deve contenere: 1) la denominazione di « fede di credito », inserita nel contesto del titolo; 2) la promessa di pagare una somma determinata; 3) l'indicazione del prenditore; 4) la indicazione della data e luogo di emissione; 5) la sottoscrizione del Banco come emittente (art. 109 della legge).

2. - La *fede di credito* è, al pari degli altri titoli di credito bancarii, un titolo all'ordine, cioè trasmissibile per girata, in pieno od in bianco, anche se non contenga nel suo testo la clausola « all'ordine ».

Se, però, la condizione che rende la fede di credito pagabile presso qualunque sportello del banco emittente o presso qualunque suo corrispondente che abbia stipulato convenzione in tal senso, la fa considerare come titolo

analogo agli assegni circolari delle banche ordinarie, ai vaglia cambiarii ed assegni liberi o dei corrispondenti dell'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, tuttavia, la fede ha una importante caratteristica che la distacca nettamente da tutti gli altri titoli.

Vogliamo riferirci alla nota disposizione che, in deroga al principio generale secondo cui « qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta » (art. 2010 del cod. civ.), consente che la girata della fede di credito possa essere sottoposta a condizione (art. 110 della legge).

Questa facoltà non costituisce altro se non che la consacrazione legislativa della pratica secolare storicamente accertata nell'uso della fede di credito, le cui origini si confondono con quelle dello stesso Banco di Napoli.

E se, sotto un certo punto di vista, possa osservarsi che la liberazione della circolazione dei titoli di credito dalla causa giuridica del loro rilascio o della loro girata, ottenuta col divieto e la nullità delle condizioni eventualmente apposte alle girate, costituisce un vero e grande progresso nella evoluzione dei titoli di credito medesimi, non può altresì negarsi che molte volte l'uso dei titoli di credito può trovare serio ed addirittura insormontabile ostacolo per l'appunto in tali sanzioni e divieti.

In sostanza, colui che effettui un pagamento può aver bisogno di contare sul fatto che la semplice riscossione od utilizzazione, da parte del giratario, del titolo col quale gli sia stata fatta rimessa della somma, significhi indiscutibilmente imputazione del pagamento in conformità della sua intenzione, così come avviene nel caso in cui il beneficiario di una offerta reale dichiari di accettarla.

L'uso, in questi casi, di un assegno circolare, di un vaglia cambiario, di un assegno libero o di un assegno di corrispondenti, non dà al remittente tale sicurezza, appunto perchè la girata che egli fa sul titolo a favore del suo creditore non può essere condizionata.

La fede di credito, invece, consente al suo beneficiario o ad un qualunque giratario di condizionare il pagamento da parte della Banca alla adesione del possessore al motivo indicato nella girata stessa come movente del pagamento.

Così accade, ad esempio, tutte le volte in cui la fede di credito sia rimessa da un locatario al suo locatore con la girata contenente il riferimento al canone di affitto dovuto per un determinato periodo di tempo, in conformità del contratto vigente fra le parti: la riscossione della fede da parte del locatore giratario o di qualsiasi altro successivo possessore del titolo presso le casse del Banco emittente significa anche quietanza, a favore di colui che condizionò la girata, per il titolo e la imputazione indicati nella girata medesima.

Ma vi sono altri casi, forse anche più importanti di quelli testè adombrati, nei quali la girata opportunamente condizionata si presenta di grandissima utilità.

A questo riguardo si fa spesso richiamo ai contratti di compravendita di immobili e di mutui ipotecarii (1): nel momento della stipulazione del contratto di acquisto o di mutuo, il compratore o mutuante non è sicuro che nel momento — successivo — in cui quel contratto sarà pubblicato non risulti l'esistenza di diritti sull'immobile che ne limitino la disponibilità per l'acquirente od il valore di garanzia per il mutuante. Se, in tali condizioni, il com-

(1) Vedi, ad esempio, lo studio di R. Capobianco su *La fede di credito*, pubblicato sulla « Rassegna economica del Banco di Napoli » del settembre 1941-XIX.

pratore o mutuante avesse versato all'atto del contratto il prezzo o la somma mutuata, egli si troverebbe esposto a gravi rischi.

In tali casi, può assumere grande interesse il rilascio al venditore o mutuatario — nel momento della stipulazione del contratto ed a titolo di pagamento — di una fede di credito, il cui pagamento da parte del Banco emittente al suo possessore sia subordinato all'accertamento della libertà dei fondi venduti o costituiti a garanzia del mutuo in conformità del relativo contratto. A questa garanzia per il compratore o mutuante si accoppia felicemente la garanzia per il venditore o mutuatario, costituita dall'obbligazione di una azienda di credito di indiscussa serietà e solvibilità, assunta con la firma di emissione della fede di credito, di versare a lui — o ad un suo giratario — la somma non appena ed in quanto egli dimostri di avere esattamente adempiuto alla condizione contenuta nella girata della fede, condizione che egli ha ritenuto conforme agli accordi consacrati nel contratto, da lui firmato previa recezione del titolo di credito così condizionato.

3. - Nel primo esempio da noi ricordato, più che di girata condizionata si tratta di girata con indicazione della sua causale (2), mentre nel secondo esempio siamo in tema di vera e propria *girata condizionata* (3): per quest'ultima, la legge (art. 111) richiede che la firma del girante debba essere autenticata da notaio e la norma viene giustificata « con l'importanza che ha « l'apposizione di una condizione al libero pagamento di un titolo all'ordine « e con la deroga che ciò importa al principio generale della non condizionali« tà della girata » (4).

Non condividiamo questa opinione. L'autenticazione di una firma non porta con se l'accertamento, da parte del pubblico ufficiale autenticante, di ciò che il firmatario dichiari nella girata, bensì soltanto l'accertamento che la firma di cui si tratta è realmente della persona che corrisponde al nome e cognome in essa firma indicati.

Ora, nel caso di girata condizionata della fede di credito, se mai, può interessare di essere certi che la condizione preposta ad una girata sia stata apposta dal girante e non da altri. E ciò interesserebbe anche, e forse di più, nelle girate con la semplice indicazione della causale, escluse per legge da ogni obbligo di autenticazione.

E poichè la condizione rappresenta, in genere, un onere per il giratario, è chiaro che questi accetterà la fede di credito solo se riconosca di doversi assumere detto onere nei confronti di colui che figura come girante. L'autenticità delle firme di girata, allora, val tanto quanto vale nel caso delle girate degli altri titoli di credito: vale cioè soltanto per legittimare nei confronti del girante il possesso del titolo nella persona del giratario: se, quindi, per le

---

(2) « La girata, che diremo di *causalità*, per distinguerla dalle altre forme di girata « *piena*, in *bianco*, *condizionata* o *contrattuale*, è quella per la quale l'intestatario o qua« lunque girante, con formula chiara ed esplicita, e tale che secondo il significato sem« plice e fatto palese dall'espressione adoperata, manifesta il motivo, la cagione o il modo « onde egli intende che il Banco esegua il pagamento della valuta del titolo a favore del « giratario, o che sia a costui trasferita la proprietà del titolo e del credito che vi è con« naturato ». (N. PALMIERI: *La fede di credito del Banco di Napoli*, Spoleto, 1915, pag. 147).

(3) « Tutt'altra cosa è la *causa* determinante del pagamento e del trasferimento: essa « invero è il principio da cui emana il contratto o l'obbligazione, il motivo che stabilisce « la esistenza, la efficacia, la validità dell'uno e dell'altro, in una parola la condizione « *sine qua non* che è richiesta perchè il *vinculum iuris*, che inerisce al contratto e all'ob« bligazione si formi e diremo quasi, si materializzi » (N. PALMIERI, *op. cit.*, pag. 149).

(4) Cfr. R. CAPOBIANCO, *loc. cit.*

girate in generale non è richiesta l'autenticazione della firma del girante, non si vede perchè essa debba essere richiesta nel caso di girate condizionate di fedi di credito, salvo — tutt'al più — che a tale autenticazione si accoppi l'accertamento della apposizione della condizione da parte del girante stesso.

Quest'ultimo accertamento può assumere particolare importanza sotto il punto di vista che viene chiarito con un esempio. Sia il sig. *A.* beneficiario di una fede di credito di L. 1.000, da lui richiesta al Banco di Napoli. Il sig. *A.*, che ha molteplici rapporti di affari con il sig. *B.*, gira a quest'ultimo la fede di credito, senza condizioni, ed il pagamento viene imputato ad esecuzione ed estinzione di un determinato rapporto di credito di *B.* verso *A.*, col rilascio di regolare ed incondizionata ricevuta di saldo da parte di *B.* ad *A.* *B.*, a sua volta, gira la fede di credito a *C.*. Ma *C.* ed *A.* sono amici e non sono persone scrupolose e pertanto, d'accordo fra di loro, completano la prima girata di *A.* a favore di *B.* con l'apporvi la causale — che originariamente non c'era — consistente nel riferimento, ad esempio, al canone di affitto dovuto da *A.* a *B.*

La successiva riscossione della fede di credito presso il Banco di Napoli da parte di *C.* vale come quietanza rilasciata da *B.*, giratario intermedio, a favore di *A.* per il canone di affitto indicato nella causale apposta fraudolentemente da *A.* nella girata e della quale *B.* non aveva affatto notizia.

Se fosse richiesta la certificazione notarile — o, come suggeriremo fra poco, del funzionario della banca emittente — che la causale o la condizione è stata apposta realmente dal girante nel momento della girata, il pericolo sopra indicato non esisterebbe: ed è ciò che può avere importanza, non già — come abbiamo rilevato e ripetiamo — l'autenticità della firma di girata.

L'art. 110 della legge sull'assegno bancario — in conformità a quanto disponeva il vecchio regolamento del Banco di Napoli (5) — stabilisce che le girate causali o condizionate debbono essere interamente scritte a mano dal girante, ma ciò non elimina il pericolo, testè illustrato, che esse siano completate dallo stesso girante in epoca successiva a quella in cui egli cede la fede di credito al proprio giratario, qualora questi ne continui la circolazione con ulteriori girate.

Nè tale pericolo è eliminato, per le girate condizionate, dall'obbligo imposto dalla legge di fare, in questi casi, autenticare la firma del girante: se l'esistenza dell'autentica notarile lascia ritenere, infatti, che la girata sia sorta con una condizione, per la considerazione che in caso diverso l'autenticazione non avrebbe avuto ragione d'essere, tuttavia non si è certi che la condizione stessa non sia stata completata successivamente per mano dello stesso girante con aggiunte dannose per il giratario.

4. - La legge (art. 111) impone che la firma di quietanza del possessore della fede di credito debba essere autenticata da notaio quando si riferisca a pagamento fatto in dipendenza di contratti o accettato a saldo finale.

Si fanno a questo proposito, alcune precisazioni.

Innanzi tutto si osserva che la parola « *contratto* » usata dalla legge deve intendersi nel senso di contratto formale, per evitare di dovere altrimenti estendere la norma di legge a tutti i casi di girata condizionata o causale.

In secondo luogo si aggiunge che se nelle ipotesi previste dalla legge la fede non sia presentata alla riscossione dal giratario *condizionato*, bensì da un successivo giratario, non è la firma di quest'ultimo — effettivo « *possessore* »

(5) Art. 159, ult. cpv., Regol. gener. Banco di Napoli, approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 529.

del titolo — che debba essere autenticata, sibbene quella del giratario cui fu diretta la condizione (6).

Anche in questi casi — o, almeno, in molti di questi casi — la prescritta autenticazione della firma del possessore appare come una richiesta che superi le necessità del rapporto che si conclude.

Se, ad esempio, la condizione apposta nella girata richieda la dimostrazione dell'assoluta libertà dell'immobile compra-venduto, che cosa aggiunge l'autenticazione della firma del giratario-venditore o del possessore della fede di credito allo avvenuto accertamento fatto dal banco di quella libertà in base ai documenti esibiti dal giratario-venditore o dal possessore della fede all'atto della richiesta di pagamento della stessa?

Ai fini dell'accertamento della libertà degli immobili, tanto non interessa l'identità personale di colui che ne dia la prova, quanto, invece, è indispensabile che quella prova sia data con documenti veri, reali o probatorii.

Ai fini della *quietanza*, che il venditore deve rilasciare al compratore per il prezzo della vendita, essa è già contenuta nell'atto di vendita, nella stipulazione del quale è intervenuto il notaio ad accertare che il venditore è stato proprio colui che risponde al nome indicato nell'atto e che figura intestatario dell'immobile venduto. Non c'è, cioè, bisogno di una seconda quietanza ai fini del perfezionamento del contratto di vendita e, comunque, con l'accettare in pagamento un titolo di credito il venditore si è esposto ai rischi di perdere ogni eventuale azione contro il compratore derivanti dal fatto che il titolo di credito stesso sia stato da lui venditore smarrito, od a lui rubato, e sia stato presentato per la riscossione al Banco emittente da uno che ne sia divenuto possessore di buona o mala fede in forza di una serie ininterrotta di girate, una delle quali con la firma falsa del venditore dell'immobile.

Anche in questi casi, pertanto, resta da considerare l'esigenza dell'accertamento necessario da parte del Banco, richiesto del pagamento, della identità personale del presentatore della fede e della corrispondenza di lui alla persona indicata come ultimo giratario del titolo.

Non si vede, allora, perchè la legge debba richiedere — a tale scopo — l'intervento del notaio per un'operazione che, essendo fatta nell'esclusivo interesse del Banco, è comune ed identica a tutti gli altri casi nei quali l'autentica notarile del possessore giustamente non è richiesta.

Noi vediamo, invece, l'interesse del girante a che sia con sicurezza accertata l'autenticità della firma — di girata o di quietanza — del proprio giratario ogni qualvolta il primo abbia apposto una *causale* alla girata e non una condizione o almeno una condizione nella cui attuazione sia necessaria ed indispensabile una manifestazione di volontà del giratario stesso (per quanto in quest'ultimo caso l'accertamento della manifestazione di volontà del giratario dovrebbe rientrare necessariamente nell'accertamento del verificarsi della condizione demandato al Banco). E ciò per non esporsi — il girante — al pericolo di vedersi eccepire dal giratario che, essendo falsa la sua firma apposta alla fede, egli potrà soggiacere alle conseguenze della circolazione del titolo di credito ma non a quelle della imputazione del pagamento della fede alla

---

(6) Cfr. sempre: R. Capobianco, *op. cit.* Il vecchio regolamento generale del Banco di Napoli meglio precisava questi punti, in quanto stabiliva all'art. 160 che « le firme intermedie, per le quali si faccia espressa condizione nella girata, devono essere autenticate da notaio » e che « le firme delle persone che accettano pagamento a saldo finale, e quelle fatte per mutui compravendita ed altri contratti civili, debbono essere autenticate ».

causa che egli non ha avuto modo di accettare, non avendo firmato la fede di credito (7).

All'interesse del girante, in tal caso, si aggiungerebbe l'interesse del giratario, il quale potrebbe correre il rischio di dover soggiacere al forzato riconoscimento di una causale connessa con la girata a suo favore di una fede di credito che egli non ha riscosso o comunque utilizzato perchè essa ha circolato fraudolentemente mediante la falsificazione della sua firma. Ma ciò sarebbe soltanto un aggravante del rischio che corre qualunque giratario di titolo di credito, non sarebbe un rischio del tutto nuovo.

Comunque, se anche si voglia ammettere che in tutti od in alcuni dei casi previsti dalla legge l'autenticazione della firma di quietanza del possessore della fede sia per altri motivi indispensabile, non si riesce a vedere perchè tale funzione debba essere sottratta ai poteri della Banca che paga.

In qualsiasi circostanza, la banca che abbia dei timori sulla identità personale di colui con cui tratta e sulla autenticità dei documenti di identificazione che questi eventualmente presenti, può richiedere e richiede abitualmente l'intervento del notaio: ma ciò è voluto dalla stessa banca, non è ad essa imposto da norme di legge od altrimenti imperative.

Nel caso concreto si è di fronte ad istituti di credito di diritto pubblico, e, fra essi, ai due istituti che maggiormente si impongono sotto ogni aspetto di serietà, solidità, importanza, mancanza di fini eccessivamente speculativi, non legati ad interessi particolari di persone o gruppi di persone perchè non costituiti in forma di società.

Essi possono, pertanto, procedere, senza pericoli per chicchessia, nell'accertamento della identità personale del presentatore della fede e, quindi, nella autenticazione della sua firma di quietanza; oppure possono ugualmente procedere, senza pericolo per chicchessia, nell'autenticazione della firma del giratario *condizionato*, qualora questi voglia ulteriormente far circolare la fede con successive girate: sono in grado di farlo e sono altresì in grado di assumerne le responsabilità, le quali, del resto, non sono certamente più gravi di quelle che su di essi incombono per l'accertamento del verificarsi della condizione apposta alla girata della fede di credito (8).

5. - Quanto si è detto in favore della facoltà da concedersi alla banca emittente, di farsi garante dell'autenticità della firma del giratario *condizionato* in sostituzione dell'autentica notarile, deve valere anche per l'autenticazione della firma del girante con condizione (o meglio, come riteniamo noi più utile e necessario, per la certificazione del momento in cui la causale o condizione è apposta nella girata).

---

(7) In questo senso limitato e circoscritto è, pertanto, esatto quanto dice il Palmieri allorquando afferma che « l'autenticazione della firma è una guarentigia maggiore per le « parti in quanto vale a determinare con sicurezza che la liberazione che si è voluta con- « seguire dal girante è fatta dalla persona del suo creditore; e che il *vinculum iuris*, che « intercede per gli altri contratti, si stabilisce per quei contraenti, e non con persone « diverse » (*op. cit.*, pag. 201). Ma il Palmieri si riferiva genericamente a tutti i casi in cui era richiesta l'autenticazione della firma (« firme delle persone che accettano pagamenti a saldo finale, e quelle fatte per mutui e compravendita ed altri contratti civili » secondo il testo del vecchio regolamento da noi già citato) e non contemplava, d'altro canto, i casi di girate causali.

(8) Il Palmieri, nell'elencare i motivi della preferenza data dal pubblico all'uso della fede di credito, dà risalto alla « guarentigia assoluta che offre il Banco, il quale deve « rispondere *de proprio*, qualora non abbia richiesto tutti gli adempimenti indicati nella « girata, od abbia, per qualsiasi ragione, malamente eseguito il mandato conferitogli dal « disponente » (*op. cit.* pag. 150).

Non vediamo, cioè, ragione per togliere all'autorità della banca emittente alcuna delle formalità che possano occorrere nella circolazione di un titolo di credito bancario.

E per di più verrebbe altrimenti sottratta alla banca quella formalità che più di frequente può essere compiuta senza nessun particolare incomodo per il girante, la cui firma debba essere autenticata. E' logico, infatti, pensare che la causale o condizione è, in massima, apposta da colui che richiede al banco l'emissione della fede di credito e che, inoltre, fa questa richiesta sapendo già quale dovrà essere la destinazione da darsi alla fede. Che se, ad esempio, egli intenda di aspettare ad apporvi la girata e la condizione fino al momento in cui stipuli od abbia stipulato un determinato contratto, allora potrà richiedere l'autenticazione della propria firma al notaio rogante o recarsi presso un notaio o presso la banca, a sua scelta e secondo la sua convenienza.

A confronto della proposta che noi facciamo, di delegare alla banca emittente — in via facoltativa, si intende, tanto per la banca, quanto per il possessore della fede di credito — i poteri notarili di autenticazione di firma di girata o di quietanza, non sarebbe necessario addurre precedenti legislativi, tanto appare la cosa consona alla presunzione di serietà e di correttezza che tutto l'attuale ordinamento creditizio mostra di riportare negli istituti di credito di diritto pubblico e nelle banche di interesse nazionale. Ma, comunque, tali precedenti legislativi non mancano e noi ne ricordiamo i seguenti due altalmente significativi:

a) L'art. 102 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, con cui viene convertito in legge il R. D. L. 12 marzo 1936, n. 375, relativo alla riforma bancaria, stabilisce che « l'istituto di emissione e *gli istituti di credito di diritto* « *pubblico* possono chiedere il decreto di ingiunzione ai sensi dell'art. 3 del « R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1531, anche in base all'estratto dei loro saldaconti, « *certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto in-* « *teressato.*

« *La precedente disposizione si estende alle Banche di interesse nazionale* ».

b) L'art. 4 del R. D. L. 15 ottobre 1941-XX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari e l'art. 12 del R. D. 29 marzo 1942-XX, n. 239, che ne approva le norme interpretative, integrative e regolamentari, disciplinando la girata dei medesimi, stabiliscono che la sottoscrizione del girante e, ove richiesta, quella del giratario, debbono all'atto dell'apposizione, essere autenticate da un notaio, da un agente di cambio « *ovvero dai funzionari delle aziende di credito autorizzate, da queste a ciò delegati* ».

Il D. M. 12 febbraio 1942, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1942-XX, n. 72, determina, infine, quali aziende di credito siano autorizzate a prestare la loro opera per il trasferimento di titoli azionari.

Se per il primo provvedimento sopra richiamato potrebbe obbiettarsi che esso investe, in sostanza, dei rapporti meramente privati fra la banca, che chiede il decreto ingiuntivo, ed il proprio cliente debitore, per il secondo provvedimento, invece, devesi riconoscere che ci si trova in un campo del tutto analogo a quello del quale si discute in questo articolo: si tratta qua come là di autenticazione di firme di girata di titolo di credito.

Se, dunque, si è già riconosciuta alle banche con un patrimonio di 5 milioni di lire, o, se trattisi di banche popolari, casse di risparmio e monti di credito su pegno, di due milioni di lire, e ad un discreto numero di banchieri privati,

la capacità di seriamente assolvere al compito di accertare la autenticità delle firme di girata delle azioni, non si vede perchè si dovrebbe negare ai due più importanti istituti di credito di diritto pubblico analoga capacità per quanto si attiene alla circolazione delle fedi di credito di propria emissione.

6. - Fra i motivi che raccomandano l'uso della fede di credito da parte del pubblico, il Palmieri (9) annovera quello della « certezza oramai acquisita, che, « per la gelosa e perenne custodia del documento, allorchè questo sarà rientrato « nel Banco emittente, le parti potranno, sempre che il bisogno lo richieda, « dimostrare i rapporti contrattuali interceduti fra di esse,e provare, in modo « irrefutabile, la liberazione delle assunte obbligazioni, dappoichè, è bene si « sappia, che il Banco conserva nei suo archivi tutti i titoli apodissari estinti, « con gli annessi documenti richiesti naturalmente per il loro cambio, non « procedendo, *mai*, per veruna considerazione o ragione alla loro distruzione ».

Le disposizioni vigenti presso il Banco di Napoli, mentre stabiliscono che si rilasciano, ai richiedenti che ne abbiano diritto, copie dei titoli nominativi estinti, dispongono che le fedi di credito siano distrutte dopo trent'anni dalla data di estinzione. Questo periodo, fissato in correlazione col massimo periodo di prescrizione previsto dai precedenti codici, è da ritenere che possa ora essere ridotto in considerazione della riduzione dei massimi periodi di prescrizione previsti dai nuovi codici mussoliniani.

Noi non crediamo che questa consuetudine sia ciò che di meglio e di più utile possa sperare colui che abbia girato con indicazione di causale o di condizioni particolari una fede di credito.

Vogliamo, cioè, dire che oltre a poter richiedere copia del titolo — facoltà comune a tutti gli interessati alla circolazione di qualunque specie di titoli di credito bancarii — colui che abbia girato una fede di credito con condizione o con causale ha bisogno o desiderio di conservare presso di sè un documento, del quale servirsi immediatamente in qualsiasi circostanza, che comprovi, oltre che l'avvenuta estinzione della fede di credito da parte della banca emittente, anche il preciso contenuto della condizione o causale in essa esistente.

Meglio, dunque, sarebbe che il Banco rimettesse gratuitamente allo eventuale girante con causale o condizione la copia della fede di credito non appena essa sia stata dal Banco stesso estinta. Tale copia autenticata dal Banco che la rilascia, presupponendo l'accertamento della identità personale del giratario condizionato fatto con le norme già ricordate, dovrebbe valere in giudizio come pieno documento di prova sino a querela di falso.

Pensiamo che l'aumento di costo derivante al Banco da siffatto provvedimento, potrebbe essere compensato da una maggiore divulgazione dell'uso della fede di credito.

Mario Mazzantini

---

(9) *op. cit.*, pag. 150.

Come sono sostenute le spese della finanza di guerra

Universalmente note sono le generiche fonti di alimentazione delle spese di guerra, ossia i mezzi di cui normalmente l'azione finanziaria si avvale per sopperire alle pressanti e sempre crescenti esigenze dell'usura bellica.

E' apparso che l'attività finanziaria, nel ricercare i mezzi atti a conseguire i fini preposti, non considera tutti i costi ma solo la parte strettamente necessaria alla condotta di una guerra, tralasciando le altre: distruzione di beni, diminuita produzione di taluni di essi, entità minore del reddito di un paese. Alle necessità belliche si provvede ricorrendo anzitutto alla riduzione delle spese e ad aumento di tributi. Senonchè, in primo luogo, non è sempre agevole erogare minori spese in servizi pubblici — che possono considerarsi beni strumentali per la produzione di ogni altro — proprio quando l'attività dello Stato è costretta ad espandersi, sia pure in indirizzi diversi da quelli di origine. In secondo luogo, minori spese dello Stato implicano gli stessi risultati delle economie: in definitiva minori introiti anche per l'erario. Il prof. Ugo Papi, in un suo studio, rilevava a proposito dei mezzi principali di finanziamento, e cioè: *a*) imposte straordinarie; *b*) prestiti pubblici; *c*) ricorso all'inflazione, che uno Stato totalitario allorchè adotta tutte le misure di politica economica è in grado di sopprimere gli stadi della emissione di mezzi monetari e del successivo rastrellamento, assumendo tutta l'attività produttiva, in servizio diretto e indiretto della guerra. Palesemente o riservatamente, nel formulare i piani di una preparazione alla guerra, o di una sua condotta vera e propria — purchè rispetti l'unica condizione di conoscere con esattezza il reddito dei cittadini — lo Stato può: *a*) decidere quali beni di consumo debbano continuare a prodursi; *b*) deciderne il razionamento della maggiore parte, se non di tutti; *c*) decidere la quota del reddito di ciascun cittadino da destinarsi ai consumi, vigendo prezzi rigorosamente bloccati; *d*) decidere di vietare qualsiasi altra attività produttiva, nonchè la vendita degli eventuali « stocks » esistenti; *e*) decidere che quanto rimane, dopo i consumi, del reddito di ogni cittadino sia prelevato — a mezzo di imposte, o di prestiti — per azionare attività produttive in servizio della guerra.

La conseguenza sarà che, salvo lievi divergenze, anche per la durata della guerra, i redditi saranno eguali e, quel che più conta, di eguale potere d'acquisto; se pure le fortune — di cui formalmente si rispetta la proprietà — rimangono attribuite ai proprietari di prima della guerra.

* * *

Questo quadro ottimistico non si è tuttavia praticamente avverato in nessuna Nazione, belligerante o meno, malgrado tutte le fonti siano state oggi utilizzate assai più razionalmente che non durante la guerra del 1914.

Il misurato ricorso all'inflazione prima e, successivamente, ai prestiti ed ai tributi, denota il fermo proposito dei governi di contenere entro i più stretti limiti possibili i danni della guerra alla economia finanziaria dei rispettivi paesi e, ricordando i danni incalcolabili dell'inflazione bellica nel 1914, punto compensati dalla estinzione pressochè totale dei debiti pubblici e privati, non poteva essere altrimenti.

Soltanto i prestiti pubblici, assicurando la generale devoluzione del risparmio ai bisogni bellici, possono, con un minimo costo per l'economia nazionale, finanziare la guerra, rastrellare la carta moneta per essa stampata nel periodo iniziale e contenere l'inasprimento dei tributi. Nè le imposte, che oltre un certo limite divorano se stesse, nè l'emissione di biglietti per conto del Tesoro, che sconvolge costi, prezzi, crediti, possono sostituirli. E' questa ormai la politica finanziaria di tutti gli Stati belligeranti decisi ad evitare l'inflazione della prima guerra mondiale, allora favorita dalla possibilità di sfruttare il grande divario esistente fra la parità aurea delle monete ed il loro finale annullamento. I biglietti, prima emessi per i bisogni urgenti e ingenti della guerra, ritornano con le sottoscrizioni dei prestiti pubblici al Tesoro che li rispende in cambio di altri beni o di altri servizi. E' un « circuito monetario » che se viene associato al blocco dei prezzi e alla limitazione rigorosa dei consumi e degli investimenti fondiari e azionari, e pertanto ermeticamente chiuso, mantiene pressochè immutato il volume della circolazione, e salva la moneta.

In Italia all'inizio della guerra si era prevista una spesa di 10 miliardi al mese. In seguito al rapido svolgersi degli eventi e al limitato numero dei richiamati la spesa mensile prevista si ridusse gradualmente a 7 miliardi (luglio 1940) a 5.600 milioni nel successivo dicembre ed a 5.400 milioni nel marzo 1941.

La spesa bellica media quotidiana della Tesoreria britannica, in base ai consuntivi già noti, è salita nel 1938-39 ad 1 milione e 140 mila sterline; a 3 milioni di sterline nel 1939-40; a circa 9 milioni di sterline nel 1940-41 ed a 11 milioni di sterline nel 1941-42. E ancor più elevata si prevede per l'esercizio in corso. La spesa giornaliera per la guerra in esso esposta ammonta a 12 milioni e mezzo di sterline.

A questa poi si devono aggiungere i contributi dei Domini. Per citare i due maggiori, il Canadà, dal 1938-39 al 1940-41 da una spesa di 64 milioni di dollari propri si è spinto a 1.344 milioni e ne ha preveduto 2.300 milioni nel 1941-42 e l'Australia da 14 milioni di sterline a 181 milioni di sterline.

Quanto alla Germania le spese militari salite a 20 miliardi di marchi nell'ultimo anno di pace ammontarono a 36 miliardi nel primo anno di guerra ed a 48 miliardi nell'anno successivo, compensate in questo, oltre che dai contributi dei Paesi annessi ed occupati, da un'entrata totale di oltre 65 miliardi di marchi corrispondenti a 494 miliardi di lire italiane. Modesta è la spesa degli Stati Uniti dall'aprile 1940 al marzo 1941, ossia nel periodo della prebelligeranza, per il riarmo e le forniture belliche all'Inghilterra. Non sorpassa i 5.400 milioni di dollari. Oggi però occupa il primo posto.

Secondo notizie pubblicate dalla S. d. N. e dal « Bollettino d'informazione della Associazione fra le Soc. italiane per azioni », in 15 Stati: Ger-

mania, Belgio, Olanda, Francia, Danimarca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Jugoslavia, Grecia, Finlandia, Turcia, Egitto, Canadà, Giappone — il volume della circolazione monetaria nel primo trimestre 1941 superava del 50 % il livello toccato nel mese di luglio 1939. Nel Regno Unito e negli U. S. A., nello stesso periodo, era salito dal 20 al 30 per cento. Sono aumenti forti ma inevitabili nel periodo iniziale del conflitto contenuti di poi mercè i prestiti pubblici e l'utilizzazione per essi dei depositi bancari. Da ciò l'assenza, per tale periodo, di un vero processo inflatorio.

Simile misurato ricorso all'inflazione — rileva il sen. Flora nella sua relazione sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941 e dalla quale riportiamo i dati che seguono — si spiega con la corsa agli armamenti iniziata cinque anni prima in terra, sui mari, nei cieli (alla vigilia del conflitto le spese militari dei 60 paesi considerati dallo Stone salivano a circa 331 miliardi di lire nostre dei quali 290 spettavano agli Stati Europei) dalle odierne Potenze belligeranti, benchè impoverite economicamente e finanziariamente dalla crisi mondiale (1929-1934) e dalle sue ripercussioni sul reddito reale, sui bilanci statali e sui debiti pubblici. La corsa venne sostenuta non già dal torchio litografico dei biglietti ma dal debito pubblico mondiale che già ammontava nel primo semestre 1938, al corso dei cambi ufficiali, a 2 trilioni e 637 miliardi di lire, dei quali 1 trilione e 240 miliardi spettavano alla Gran Bretagna, alla Francia, alla Germania, all'Italia che occupava però, fra tutte, per i debiti come per le spese militari, l'ultimo posto. Si era creata un'economia di guerra in tempo di pace. Il che spiega come nel settembre 1939 l'apertura delle ostilità non abbia avuto le ripercusisoni disastrose dell'agosto 1914 nel quale dovendosi tutto improvvisare tanto si accrebbe il costo economico e monetario del conflitto. Gli insegnamenti della guerra precedente non furono da questa seconda dimenticati. I prestiti, in tutte le loro forme, finanziarono il conflitto. La funzione dei biglietti e dei tributi fu semplicemente complementare e sussidiaria.

E così per l'Italia, che però, in questo periodo di preparazione meno sentì la necessità per finanziare le spese militari, balzate dalla media annua di 5.375 milioni del quinquennio 1931-1935 alla media annua di circa 15 miliardi nel triennio 1935-1938, di utilizzare la moneta, mantenuta stabile malgrado i maggiori oneri che le spese militari ed i prestiti relativi addossarono al bilancio già, per effetto della crisi mondiale prima e della guerra etiopica poi, in notevole disavanzo.

I 76 miliardi spesi nei primi quindici mesi per la guerra furono fronteggiati per cinque sesti con i prestiti, ossia con il risparmio nazionale e per la massima parte con investimenti diretti e, per la quota residua, in parti pressochè eguali dalla carta moneta e dalle imposte ordinarie e straordinarie.

L'esito brillante dei provvedimenti finanziari bellici è stato favorito dalla grande liquidità del mercato del danaro, comune ai Paesi belligeranti e neutrali, e da noi mantenuta dall'azione automatica del « circuito » pressochè immune da ogni fuga. Il finanziamento della guerra è avvenuto nell'anno da noi considerato con prestito a breve, media e lunga scadenza, non bastando certo la carta moneta e le imposte a sostenere da sole gli oneri ingenti e urgenti del conflitto. Sono prestiti colossali che elevarono in meno di un triennio il debito pubblico interno britannico a 14.070 milioni di sterline; il debito francese a 750 miliardi di franchi; il debito tedesco a 110 miliardi di marchi, il debito degli Stati Uniti a 65 miliardi di dollari, il debito ita-

liano a oltre 250 miliardi, onde un costante aumento della spesa per gli interessi che si ripercuote sui bilanci ordinari futuri e che già rappresenta oltre l'8 % del nostro reddito nazionale.

Nè a tanti prestiti colossali mancò il successo. Per effetto della grande liquidità del mercato monetario mondiale — favorita dalle enormi spese belliche e dalla politica economica dei belligeranti ovunque intenta, per garantire al Tesoro una quota crescente del debito nazionale, a limitare i consumi della popolazione e gli investimenti prediali, edilizi, azionari — vennero tosto sottoscritti ovunque dai privati e dagli istituti di credito, sebbene emessi per effetto della accennata abbondanza di denaro, a tassi sempre meno vantaggiosi.

I primi istituti, impegnati al finanziamento della guerra furono le Banche di emissione che fornirono senza indugio al Tesoro rilevanti quantità di biglietti inconvertibili necessari a fronteggiare le spese immediate della guerra, che esigesse tosto mezzi di acquisto imponenti. Da ciò l'aumento della circolazione cartacea e il fatale deprezzamento delle monete. Più le carte abbondano e meno valgono. Il primo posto, tralasciando i belligeranti minori, spetta alla Francia, La circolazione fiduciaria della Banca ascendeva alla fine del 1941, secondo il bilancio ora pubblicato, a 267 miliardi di franchi; in Germania alla fine del 1941 a circa 22 miliardi di marchi.

In Italia, invece, la circolazione totale bancaria, dalla fine del 1939 (24.000 milioni) all'8 ottobre 1942 era appena aumentata — in seguito alle anticipazioni della Banca di emissione al Tesoro — di 7 miliardi e 400 milioni e quindi senza influire sensibilmente, sul livello dei prezzi, cresciuti, non per eccesso della massa dei biglietti sempre contenuta, ma per effetto della limitazione dei prodotti riservati ai consumi civili, e del blocco delle altre particolari condizioni dei mercati che caratterizza l'economia di guerra.

In Gran Bretagna e negli Stati Uniti, la circolazione monetaria ha assunto vaste proporzioni, essendo passata dall'agosto 1938 al settembre 1942, rispettivamente da 505 milioni di lire sterline a 830 e da 6.856 milioni di dollari a 13.250. Il che importa un aumento nei tre anni di guerra, fine agosto 1939-2 settembre 1942, di una percentuale rispettivamente pari a 63,4 % ed a 84,8 %.

Più sensibile ancora è stato l'aumento proporzionale della circolazione monetaria verificatosi negli Stati Uniti durante gli ultimi tre anni. Infatti, ai primi di settembre 1942 la circolazione superava di oltre 6 miliardi di dollari, ossia dell'85 % in cifra tonda, il livello segnato alla fine di agosto del 1939.

Tale imponente aumento della circolazione monetaria in Gran Bretagna e negli Stati Uniti viene spiegato principalmente con le cause seguenti:

1) l'aumento del reddito nazionale, passato in Gran Bretagna tra il 1939 e il 1941 da 5,5 a 7,5 miliardi di sterline, con un aumento del 36 % e negli Stati Uniti da 69 a 94,5 miliardi di dollari con un aumento del 37 % (tenuto conto dei salari attualmente pagati e del volume raggiunto dalla produzione, si stima che il reddito nazionale degli Stati Uniti abbia segnato nel 1942 un ulteriore aumento e raggiunto i 115-125 miliardi di dollari);

2) il rialzo dei prezzi; quelli all'ingrosso sono cresciuti fra l'agosto 1939 ed il giugno 1942 del 58,6 % in Gran Bretagna (indici del « Times ») e del 63,3 % negli Stati Uniti (indici Moody);

3) inoltre, sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti si prevede un sensibile rallentamento nel ritmo della circolazione monetaria ed una sempre maggiore tesaurizzazione di biglietti.

Per tutte queste ragioni, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti si considera come poco opportuna la continua espansione del volume del medio circolante e si cercano mezzi atti ad arginare questo pericoloso fenomeno. Negli Stati Uniti ciò si manifesta apertamente con la lotta contro l'inflazione, a condurre la quale Roosevelt ebbe qualche tempo fa ad invocare dal Congresso più ampie facoltà per poter applicare tutta una serie di misure intese a frenare l'aumento della circolazione e ad assorbire il potere d'acquisto, misure consistenti nel blocco dei salari, nella determinazione dei prezzi massimi, nell'inasprimento della pressione fiscale, nel divieto delle vendite con pagamento a rate, ecc. Anche in Gran Bretagna le autorità economiche e monetarie si sforzano di contenere l'espansione della circolazione intensificando, attraverso la tassazione, il rastrellamento di tutti i fondi disponibili, per farli partecipare al funzionamento della guerra e collocando il più largamente possibile in tutti i ceti del pubblico i vari prestiti di guerra.

Tale abbondanza di danaro, specialmente da parte di coloro che direttamente e indirettamente lavorano e producono per la guerra, si riversò principalmente, dato il blocco dei consumi e degli investimenti e l'utilizzazione degli ammortamenti per le industrie estranee all'industria bellica, nelle banche commerciali e nelle altre aziende di credito accrescendone rapidamente i depositi in misura di gran lunga superiori ai bisogni di credito della clientela ordinaria, falcidiati dalla contrazione della produzione e dei traffici interni ed esterni. L'aumento dei depositi ha raggiunto presso le aziende di credito cifre in tempi normali ritenute a lungo invariabili; ed alle banche hanno largamente attinto i Governi per il finanziamento delle spese di guerra. Così, negli Stati Uniti le spese del riarmo e della neutralità bellica vennero finanziate quasi per intero per i depositi bancari enormemente cresciuti per l'aumento dei salari e degli stipendi che nel 1937 costituivano già il 68 per cento del reddito nazionale. Le sole banche di Nuova York acquistarono nel 1940 un miliardo e 300 milioni di dollari di prestiti federali. Il portafoglio delle banche affiliate al sistema della Riserva federale comprendeva alla fine di marzo dell'anno scorso circa 16 miliardi di obbligazioni del Tesoro acquistati con i depositi in gran parte a vista. Nel 1940 il Governo britannico, dopo aver quasi soppressa l'emissione dei prestiti privati e invitato le banche ad affidare a sei mesi i loro depositi al Tesoro al tenue saggio dell'uno ed un ottavo per cento, favorì con tutti i mezzi l'investimento dei depositi residui in cambiali, buoni del Tesoro e titoli del debito pubblico a media scadenza corrispondendo per tutti, data la liquidità del mercato del denaro, interessi sempre inferiori al 3 %.

In Germania, i prestiti a breve scadenza emessi dal Reich furono assorbiti quasi per intero dalle banche che investirono in essi circa 20 miliardi di marchi dei loro depositi, in due anni di guerra più che raddoppiati. E così negli altri Paesi. In Italia, in Francia, in Olanda, oltre la metà dei depositi bancari ulteriormente accresciuti dal trasferimento del denaro dai conti correnti ai conti di risparmio era alla fine del 1940 investita in buoni ordinari del Tesoro, in prestiti pubblici a media scadenza e nella smobilizzazione, mercè sconti, anticipazioni, sovvenzioni, apertura di conti correnti, dei crediti delle industrie belliche e di quanti lavoravano direttamente e indirettamente per la guerra. Si è, specialmente con simile finanziamento delle commesse bel-

liche, contenuta l'inflazione, non provocando simile spostamento di risparmi rialzo dei prezzi.

L'Economic Journal, poi, pubblica un interessante studio dedicato al raffronto tra lo sforzo bellico americano e quello della Gran Bretagna, cercando di tradurre in termini comparabili il materiale di informazione americano, relativo al finanziamento della guerra degli Stati Uniti, ed i dati statistici contenuti nel libro bianco inglese sul finanziamento della guerra. I risultati di questa indagine sono di grande rilievo, poichè essi consentono finalmente di confrontare lo sforzo bellico materiale dei due paesi. Nella prima tabella è calcolato anzitutto la ripartizione proporzionale del consumo americano fra spese statali e spese private nel periodo 1938-1941, giungendo alla conclusione che la quota della spesa statale è salita dal 20 per cento nel 1938 e 1939 al 21 per cento nel 1940 e al 26 per cento nel 1941. Le corrispondenti cifre inglesi danno il 19 % per il 1938, il 44 % per il 1940 ed il 52 % per il 1942.

Una seconda tabella rileva la quota del reddito nazionale americano assorbita dalle imposte. Tale quota è salita dal 20 % nel 1938 e 1939, al 21 % nel 1940 ed al 24 % nel 1941. Le corrispondenti cifre inglesi danno il 25 % per il 1938, il 29 % per il 1940 e il 37 % per il 1941. Se poi al reddito nazionale si aggiungono quelle trasferte che si esauriscono all'interno del paese (interessi del debito pubblico, sovvenzioni, rendite, ecc.), per l'America si ha una quota d'imposta del 19 % per il 1938 e del 23 % per il 1941, mentre per il Regno Unito tale quota ascende rispettivamente al 23 ed al 34 %. In entrambi i casi la pressione fiscale inglese sul reddito nazionale supera quella americana di circa il 39 % nel 1940 e del 50 % nel 1941.

In un'altra tabella, tenuto conto del rincaro dei prezzi, si cerca di dare un'idea approssimativa della spesa pubblica reale e della spesa privata in America in questi due ultimi anni. La spesa statale per beni e servizi nel 1940 ha attinto al reddito nazionale reale l'1 % più che nel 1939, e nel 1941 il 9-10 % in più. Mancano i corrispondenti dati ufficiali inglesi; però è fuori dubbio che un esatto raffronto farebbe risultare un incremento multiplo di quello americano.

* * *

Dai dati suesposti appare evidente lo sforzo delle autorità preposte in tutti i Paesi al governo della finanza di non depauperare il patrimonio economico nazionale soprattutto per quanto ha riferimento alle possibilità future di ricostruzione. Si monetizza il passato ed il presente, ma si cerca di non ipotecare l'avvenire. Tuttavia appare pure evidente che la dinamica impressa dal fenomeno bellico è assai vibrata e la resistenza non può mantenersi su posizioni rigidamente precostituite, onde la necessità di nuovi indirizzi e di nuove misure.

Alfio Titta

PROBLEMI VARI

Caratteri della nuova fase della politica finanziaria.

Alle dichiarazioni fatte dinanzi alla Commissione generale del bilancio dal Ministro delle finanze, è seguita una prima serie di provvedimenti tributari sui quali appare utile soffermare l'attenzione in questa rassegna critica di carattere finanziario.

Ma prima di estendere l'esame agli aspetti tecnico-giuridici dei nuovi tributi ed alla rispettiva finalità, occorre considerare il quadro della politica finanziaria che pare sia mutato a giudicare dalla interpretazione che si è fatta delle dichiarazioni dell'ecc. Acerbo, alle quali sono seguite quelle contenute nella relazione del Sen. Medolaghi sul preventivo che il Senato è stato invitato ad esaminare che lo stesso Ministro delle finanze ha riconfermato.

Invero, l'affermazione contenuta nel reseconto che in data 19 aprile pubblicava la stampa, in tema di lavori della Camera, faceva apparire letteralmente prospettato il problema « del riesame di alcune linee di condotta » ispirate dalle precedenti situazioni, dopo il « turbamento del cosidetto circuito dei capitali » che si era verificato sulla fine del 1942. Parimenti, il Sen. Medolaghi, ha insistito sulla necessità di far leva sulla elevazione della pressione fiscale, allo scopo di contribuire al finanziamento della guerra ed alla predisposizione dei mezzi adatti a far fronteggiare, nel dopoguerra, gli oneri finanziaria derivanti dalla elevazione del debito pubblico.

Considerate nel loro spirito innovativo e nella lettera, le predette dichiarazioni potrebbero far pensare ad un mutamento di rotta nella politica finanziaria e ad un abbandono del cosidetto circuito dei capitali, come tecnica e come spirito, procedimento che a dire del ministro Acerbo avrebbe funzionato efficacemente sino alla fine del 1942.

Ciò che qui interessa affermare è, per contro, che, a differenza di quanto hanno creduto di interpretare alcuni osservatori del fenomeno concreto, la tecnica e la logica del circuito dei capitali non subiscono menomazione alcuna in seguito ai rilievi, peraltro giusti, dei due parlamentari su indicati. Invero essi hanno voluto dire che, da una certa epoca, per il sopravvenire di elementi di carattere non puramente economico facilmente individuabili nel quadro degli sviluppi della situazione internazionale, non è sembrato che il ricorso al prestito volontario, nelle forme che secondo la recente tradizione hanno conseguito successo, fosse ulteriormente lo strumento più adatto alla attuazione del sistema del circuito dei capitali. Ma l'errore di quanti hanno creduto di vedere in ciò un mutamento di atteggiamento nei confronti del predetto

procedimento, consiste nell'identificare il riflusso di disponibilità e risparmio di privati verso le casse della tesoreria, con una funzione del prestito.

Invero, come anche su questa rivista scrivevo nel 1940 (1), a proposito delle premesse logiche del circuito dei capitali, il prestito costituisce soltanto una delle forme di convogliamento delle disponibilità del mercato, non impegnate in impieghi e consumi, verso le casse della tesoreria. Da questo punto di vista non è corretto l'affermare in assoluto o il chiedersi se all'imposta od al prestito si debba dare la « preferenza », quasi che si trattasse di due alternative rispettivamente escludentisi. Ma entrambi i due mezzi tecnici necessari per il funzionamento del circuito dei capitali debbono coesistere, anche se le circostanze diranno, volta a volta, in quali proporzioni debba l'una forma temporaneamente prevalere sull'altra, in relazione ai fatti politici, sociali, psicologici, economici che influenzano la condotta dei soggetti dell'economia e dei risparmiatori ed investitori in particolare.

Quanto qui scrivo, ha anche lo scopo di far rientrare nella tradizione gli strumenti del circuito dei capitali, e di togliere l'aureola di novità o di risultato di moderne teorie monetarie al predetto procedimento che, come scrivevo nel 1940, sotto « denominazioni nuove » vuole mettere in atto i risultati attinenti alla recente esperienza (precedente guerra mondiale), adattandoli ai nuovi fatti storici. Invero, come si legge anche sul « Notiziario Economico » della Cassa di risparmio di Milano (2), pure il Borgatta ha rilevato che quanto si suggerisce per il finanziamento della guerra senza incorrere negli eccessi dell'inflazione, non è lontano dai suggerimenti che avanzava L. Einaudi nelle note opere commentarie della precedente guerra, allorchè « a posteriori » quell'autore rilevava la possibilità di evitare il ricorso alla emissione di biglietti per conto dello Stato, qualora i governi del periodo bellico avessero gravato la mano sulla leva della pressione fiscale, oltre che contare sui prestiti pubblici. Quindi, niente di nuovo nello spirito del circuito dei capitali per quanto riguarda la limitazione e la riduzione dei consumi privati e la destinazione delle disponibilità che la stessa spesa straordinaria crea o contribuisce ad accentuare, al finanziamento del nuovo flusso di spese straordinarie.

Precisamente, fra le premesse che occorreva realizzare per l'attuazione del circuito dei capitali ponevo le seguenti, fin dall'inizio della guerra: *a*) mantenimento fin che è possibile stabile del livello dei prezzi; *b*) limitazione del consumo dei beni diretti; *c*) prelievo coattivo con imposte dirette e indirette, di una parte dei redditi appena prodotti od appena essi si rivolgano al consumo di beni tassati. Il risparmio così formato potrebbe quindi affluire allo Stato attraverso sottoscrizione di prestiti e prelievo di tributi.

Se correttivo è da apportare, come sta verificandosi, alla politica finanziaria statale dell'Italia, esso consiste nell'adeguare alle vicende la strumentalità che prestito ed imposta debbono assumere per il successo del finanziamento bellico, riducendo le emissioni addizionali di biglietti di banca a carico dell'istituto di emissione. Nella fattispecie è sembrato opportuno premere maggiormente sui tributi e contare meno sui prestiti, in questa fase storico-economica della guerra. Ma è questione di proporzioni e di modalità, come dimostra l'emissione di Buoni del Tesoro quinquennali, patrocinata dallo stesso Ministro delle Finanze, emissione di cui si dirà nel prossimo fascicolo di questa Rivista.

---

(1) Fascicolo di novembre.
(2) Numero dicembre 1942.

In una attenta disamina delle ipotesi, intuitive peraltro, come si riconosce, in cui opera il circuito dei capitali, si è ritenuta l'imposizione come strumento maggiormente del prestito atto ad evitare le aggiunte ulteriori di emissioni di biglietti per conto dello Stato, ma si è visto nei tributi un meccanismo funzionante « a scatti », verosimilmente perchè si è fatto riferimento alle imposte dirette che, pure, conferiscono all'entrata statale una regolarità bimensile che non può propriamente dirsi caratterizzata de sensibili « scatti » anche se non vi è la stessa continuità che caratterizza il flusso di spesa. Ma le imposte dirette su cui anche si è portata, attraverso i provvedimenti tributarii di questo scorso aprile, l'attenzione del governo, non sono i soli strumenti dell'entrata tributaria. Occorre tener conto anche delle entrate tributarie per le imposte indirette sui trasferimenti e specialmente sui consumi, cioè attraverso istituti fiscali che hanno il pregio della continuità dato che si commisurano e si accertano e riscuotono simultaneamente a fatti collettivamente continuativi quali sono i trasferimenti di valori immobiliari e mobiliari ed i consumi soprattutto.

Per quanto riguarda principalmente questo fatto soggetto a tassazione (consumi), il governo è stato alquanto restìo ad elevare la tassazione relativa. Si è bensì proceduto all'aumento dei prezzi dei generi di monopolio fiscale, si sono riportati ritocchi all'imposta sull'entrata per consumi cosiddetti di « lusso » (nel 1940), si è deliberata la tassazione differenziale di alcuni voci di spesa (tessili); ma non bisogna dimenticare la premessa teorica che presiedeva alla deliberazione, pure del periodo bellico, d ridurre l'imposta sull'entrata su alcune voci di consumo generale. Lo Stato ha perduto una rilevante voce di entrata, ma i privati hanno beneficiato di ben poco del D. L. 19 febbraio 1942, N. 43, che consentiva l'esonero dal pagamento dell'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari. In parte gli stessi adeguamenti ufficiali dei prezzi dei prodotti agricoli, hanno sommerso il beneficio che doveva risultare da una riduzione del prezzo dei prodotti alimentari che si sottraevano alla imposizione sull'entrata.

In generale, la preoccupazione dello Stato di non premere con la tassazione indiretta sui consumi, per evitare elevazioni di prezzi, è eccessivamente teorica. Anzitutto perchè scienza finanziaria e induzione statistica sono concordi, in linea di massima, nell'ammettere che anche la tassazione diretta per lo meno indirettamente agisce sui costi e sui prezzi. Inoltre le circostanze hanno provato che, mentre lo Stato è rimasto fedele allo scrupolo di evitare l'aumento dei prezzi con la tassazione dei consumi, questi si sono sviluppati nel settore dei beni diretti sottratti alla limitazione (tesseramento) con variazioni dei prezzi delle merci non bloccate o requisite o razionate.

In conclusione, dovendosi procedere alla elevazione della pressione fiscale (oppure all'adeguamento dell'onere dei tributi alla elevazione dei redditi monetarii del periodo bellico) (1) lo Stato può far leva non soltanto sui tributi diretti e su quelli indiretti che colpiscono le transazioni (trasferimenti a titolo oneroso) riguardanti la ricchezza mobiliarie e immobiliare, ma anche sui tributi concernenti il consumo. Le variazioni di prezzi correlative non sarebbero proprio di proporzioni tali da compromettere il funzionamento del circuito dei capitali, contro il quale hanno fatto da rèmora ben altri elementi

(1) La cifra di 50 miliardi circa prevista per le entrate nell'esercizio 1942-43, rispetto al reddito nazionale stimato in 170 miliardi nel 1943, sta all'incirca nello stesso rapporto esistente fra le entrate per il 1939-40 (32.4 miliardi) ed il reddito nazionale di 115 miliardi nel 1940.

e variazioni di prezzi (mercato extra legge). E l'effetto contro-inflattivo del prelievo di reddito e disponibilità compensa in gran parte la elevazione di prezzi per causa fiscale.

Per quanto riguarda, poi la variazione di prezzi dovuta ad accelerazione della velocità di circolazione dei mezzi di pagamento, non si tratta di processo proprio del sistema del circuito dei capitali ma di fattore di cui tengono conto anche gli schemi che analizzano le condizioni ed i vincoli per l'equilibrio del mercato nelle fasi di espansione del ciclo economico.

* * *

Questa premessa è sembrata utile a chiarire lo spirito che ha animato ed animerà le variazioni di leggi tributarie in questa fase della finanza bellica. Invero la legislazione che, in relazione alla congiuntura storico politica si è avuta dal 1940 ad oggi, ha avuto la duplice funzione di creare rèmore agli investimenti in beni diversi dai titoli di Stato e, rispettivamente, il compito di arrecare direttamente nuove entrate allo Stato a titolo di elevazione della pressione fiscale.

Alla luce delle due finalità, che si sono conferite alla legislazione tributaria di guerra, si considerano i provvedimenti contenuti nei decreti emanati nel mese di aprile.

Allo scopo di elevare la pressione fiscale, rispondono i provvedimenti riguardanti:

a) l'anticipata applicazione dell'imposta sui terreni, in base alle nuove aliquote che sono seguite alla revisione generale degli estimi dei terreni, procedimento di cui si sono illustrate le premesse nei fascicoli precedenti di questa rivista. Si sa che l'aliquota dell'imposta sui terreni, a favore dello Stato, si intendeva applicare nella misura del 3 % (degli imponibili aggiornati, in lire carta), e che detta misura già dava luogo ad un aumento nel provento fiscale a carico del reddito fondiario di circa 72 milioni rispetto al 1942. Ora, portando al 5 % detta aliquota nel periodo bellico, si eleva il provento dell'imposta a circa 370 milioni, con un aumento di 220 milioni rispetto al preventivo per il 1942.

Gli adeguamenti dei prezzi dei prodotti agricoli di recente deliberati, contribuiranno ad attenuare la pressione di questa misura fiscale;

b) parimenti finalità di carattere fiscale, ma sopratutto nel senso della perequazione degli oneri, avrà l'introduzione dello straordinario contributo a carico dei redditi (rappresentati dalle pigioni) dei fabbricati non soggetti al vincolo degli affitti. Si sa che detto contributo (che riveste carattere eccezionale o straordinario perchè la legislazione ordinaria prevede esenzioni o tassazioni graduali per l'imposta ordinaria sui fabbricati) sarà prelevato nella misura del 30 % del reddito netto, eccedente il 4 % del capitale investito nelle nuove costruzioni.

Chi abbia seguito le variazioni dei prezzi degli stabili in questi ultimi anni, sa già che è frequente il caso di basse capitalizzazioni, dato l'enorme costo delle recenti costruzioni, di numero, peraltro, assai limitato. Le ragioni di perequazione, improntate ad ideali sociali, sopravanzano, quindi, le finalità di elevare in questo settore le entrate fiscali;

c) ben diverso è il carattere della elevazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie *A*), *B*) e *C*-1). In tal caso si tratta proprio di

elevazione degli introiti in misura rilevante e in modo da adeguare il provento tributario alla variazione dei redditi monetari correnti.

Questa finalità, peraltro, viene a mancare nei confronti della categoria di redditi *A*) detti di « puro capitale ». Invero, si tratta di interessi su mutui e di rendite, per lo più, ovvero di redditi fissi che non solo non variano con la congiuntura bellica ma risentono della diminuzione del potere d'acquisto che deriva dalla elevazione dei prezzi nei limiti sia pure ufficiali riconosciuti come inevitabili dalle stesse autorità che presiedono alla politica dei prezzi ed annonaria in generale. Pertanto sarebbe stato bene limitare ad esempio al 10 % la elevazione della aliquota, qualora non si fosse ritenuto opportuno sottrarre questa categoria di redditieri (*A*) alla maggiorazione suddetta contenuta nel decreto 12 aprile 1943-XXI.

Contribuisce ad integrare la tassazione differenziale dei maggiori utili derivanti dallo stato di guerra, la elevazione dell'imposta di ricchezza mobile, dal 14 al 18 % (elevazione percentuale del 28,50 %) che incide a carico di categorie che sono in grado di sopportare la elevata pressione, in linea di massima. A ciò contribuisce il fatto che la contabilità che serve di base per l'accertamento dell'imponibile è quella che tiene conto dei prezzi ufficiali, non sempre in tutto coincidenti con i prezzi che sono tenuti presenti nel computo dei ricavi reali.

Da questo punto di vista della speciale capacità contributiva del periodo bellico, va considerata anche la introduzione dell'imposta del 10 % a carico dei redditi di imprese individuali e di enti non soggetti all'imposta sui frutti dei titoli azionari. Ciò che è interessante in sede di discriminazione che nel dopoguerra si potrebbe estendere al caso dell'imposta di ricchezza mobile, ordinaria, è il sistema di detrazioni che sostanzialmente tengono presente il concorso che il lavoro ed il capitale apportano alla formazione del reddito. Invero non sembra grossolana la correlazione fra aumento di reddito ed aumento del concorso del fattore capitale, il quale conferisce minore rischio soggettivo al reddito imponibile e maggiore capacità contributiva. In definitiva il reddito di capitale sarà tassato maggiormente di quello che prevalentemente (artigiani, piccoli commercianti) è frutto di lavoro (1).

Una elevazione della pressione che sarà davvero sensibile, se considerata nel quadro del regime globale che, dal lato fiscale, grava sul reddito della ricchezza mobiliare ed azionaria nella fattispecie, è quella costituita dall'aumento della aliquota dell'imposta sui frutti dei titoli, dal 20 al 25 %;

d) a fini fiscali risponde la trasformazione da progressiva in proporzionale dell'imposta a carico di amministratori e dirigenti di società commerciali. Invero la precedente progressività in parte aveva carattere morale e simbolico, dati gli scaglioni delle eccedenze sui redditi normali che la legislazione del 1940 aveva introdotti. La nuova aliquota proporzionale del 15 e del 10 %, darà un provento maggiore di quella progressiva, in parte non avente « presa » per mancanza di imponibile differenziale o di congiuntura nei limiti previsti nel 1940, epoca di introduzione dell'imposta;

e) passando a considerare le imposte indirette sui trasferimenti, l'attenzione si ferma su tributi che hanno avuto una funzione preminente a servizio del funzionamento del circuito dei capitali.

Con siffatta finalità sorse l'imposta del 60 % sul plusvalore dei beni im-

---

(1) Sembra eccessiva la elevazione dal 12 al 16 % (incremento del terzo) della aliquota a carico dei redditi di cat. C-1, se risponde al caso concreto la loro stabilizzazione mediante la fissazione di tariffe professionali, nazionali.

mobili (ed operazioni considerate equivalenti), fin dall'inizio della guerra (giugno 1940). La finalità preminente era di rendere proibitive le compravendite di immobili, così da spingere, « a contrariis », i capitali disponibili a prendere la via dell'impiego in titoli di Stato o del deposito presso istituti di credito. Sebbene in molti casi la tendenza, almeno in un periodo del triennio di guerra, sia stata talmente orientata verso l'aumento dei prezzi e dei valori di tali beni reali da assorbire e non rendere determinante la quota costituita da imposta sul plusvalore (elusa anche in rapporto alla esenzione accordata, in un primo tempo, ai valori di 50 mila lire), tuttavia si può dire che la rèmora che si attendeva dalla azione della aliquota del 70 % sul plusvalore (che si aggiungeva alla aliquota ripristinata nel 1941 all'8 % per il pieno valore degli immobili) abbia avuto efficacia in tal senso. Ne ha dato assicurazione improntata al senso del concreto, il Governatore della Banca d'Italia.

Non nello stesso senso può concludersi per ciò che riguarda l'orientamento integrale degli investitori verso i titoli di Stato, per le somme che l'imposta sul plusvalore distoglieva dagli impieghi immobiliari. Come in altri paesi (compresi gli Stati Uniti) il processo di tesaurizzazione di mezzi di pagamento ha avuto svolgimento in parte anche in Italia. L'abolizione dell'imposta sul plusvalore degli immobili e l'assorbimento della tecnica e più ancora dello spirito di siffatto tributo, per parte dell'imposta di registro resa progressiva, avrà una duplice funzione. Quella di carattere fiscale, nel senso che per i valori minori che saranno incoraggiati come trasferimenti di immobili, con le aliquote che vanno sino al 12 % del valore pieno, si avrà presumibilmente un maggior flusso di compravendite rispetto a quello del periodo in cui è stata in vigore l'imposta sul plusvalore. Tutto dipende dalle proporzioni del plusvalore rispetto al 1939, ovvero dal rapporto fra detto valore e quello presunto dagli uffici finanziari per il momento in cui abbia avuto luogo il trasferimento.

Comunque, se per i minori valori l'effetto fiscale sopravanzerà quello che nel senso di rèmora contro i trasferimenti si affidava all'imposta sul plusvalore, quest'ultima troverà un equivalente all'incirca nelle aliquote che si commisurano ai valori eccedenti le 100 mila lire e più ancora eccedenti le 500 mila lire (20 e 25 % del valore « pieno »), aliquote in certo senso proibitive e comunque tali da ridurre la convenienza a procedere ad impieghi immobiliari. E ciò anche in vista delle ripetute dichiarazioni di uomini di governo, in merito agli oneri a carico della ricchezza immobiliare che saranno escogitati. Fra essi, frattanto, si può porre la sovrimposta pari all'imposta erariale dovuta sui beni immobili, per il periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio successivo a quello in cui sia avvenuto il trasferimento di beni immobili aventi valore superiore al milione di lire.

In linea di massima sono ben ragionate le riduzioni di aliquota consentite; occorrerà, però, seguire da vicino la casistica relativa alle espropriazioni derivanti da sentenza, data la frequenza con cui esse trovano la genesi in rapporti debitorii di carattere cambiario, che stanno a base di comodi decreti ingiuntivi, spesso strumenti di elusione della legge fiscale;

f) anche il regime fiscale dei valori azionari, merita di essere sottolineato. Dal punto di vista psicologico, è stata salutata con soddisfazione l'abolizione dell'obbligo di sottoscrivere Buoni del tesoro di serie speciale, recanti l'interesse del 3 %, intrasferibili, per un quantitativo (ammontare) equivalente a quello investito in valori azionari. Pareva che, conferendo quasi il carattere di penalità all'acquisto di tali titoli, già benemeriti del finanziamento della guerra, si esprimesse da parte ufficiale un giudizio non favorevole

all'impiego verso cui spontaneamente si è rivolta la massa degli investitori italiani.

Dopo l'abolizione del collegamento coattivo fra l'impiego nei Buoni del tesoro e in azioni, tenuto anche conto del fatto che il numero delle operazioni così abbinate non è stato rilevante nel periodo di circa sei mesi in cui siffatto regime ha avuto vigore, occorrerebbe in sede di conversione in legge delle disposizioni contenute nel R. D. L. 12 aprile 1943 n. 235, fermo rimanendo il tasso di interesse nominale del 3 %, far cadere, almeno, le restrizioni giuridiche che menomano i caratteri di commerciabilità e di liquidità dei titoli suddetti. E' una sperequazione che sarà bene far tramontare, dato il giudizio che implicitamente si è espresso, con l'abolizione del procedimento, contro i vincoli frapposti avverso agli impieghi collegati agli investimenti azionari nell'ultimo semestre. Del resto il riferimento di caratteristiche di nuovi titoli a serie precedenti che ne erano prive, è stato compiuto testè con l'estensione, di Buoni del Tesoro, di precedenti emissioni, delle agevolazioni fiscali nuove previste per i Buoni quinquennali 5 %.

Finalità sopratutto fiscali si sono conferite alle nuove aliquote della sovrimposta di negoziazione che ha preso il posto integralmente della preesistente imposta sul plusvalore azionario. Già l'aliquota commisurata al valore pieno (inizialmente del 3 % ma elevabile al 10 % preleva una quota non trascurabile del valore delle azioni scambiate. Ma non meno sensibile è l'incidenza dell'aliquota della sovrimposta sulla parte del prezzo di cessione eccedente il valore nominale. Invero il 20 % può essere elevato al 50 % dal ministro delle finanze, che si è già avvalso della propria facoltà per elevare detta aliquota differenziale al 35 %. Particolarmente proibitive le aliquote che rispettivamente si commisurano ai diritti di opzione od ai titoli non quotati in borsa di società immobilari, dato che la commisurazione si riferisce al valore pieno di cessione e che l'aliquota può arrivare al 60 %. Siamo nel caso in cui la sovrimposta è principalmente strumento del circuito dei capitali (ostacolo agli investimenti diversi da quelli in titoli di Stato) nel senso che indirettamente si attenda l'orientamento dei capitali medesimi verso il prestito. E relativamente di meno agisce la nuova organizzazione tecnico-legislativa della sovrimposta di negoziazione come strumento di elevazione della pressione fiscale. E non perchè i valori non siano aumentati in borsa, ma perchè il numero degli scambi si può dire non rilevante e comunque non proporzionato alla variazione delle quotazioni rispetto a quelle vigenti prima della pubblicazione del decreto dell'aprile a cui si fa riferimento.

* * *

In conclusione, da questi brevi cenni, risulta che anche la legislazione che è stata pubblicata in aprile, non coonesta il giudizio di coloro che hanno ritenuto che la politica finanziaria si allontani del tutto dalla tecnica e dallo spirito del « circuito dei capitali ». Non può sostenersi ciò alla luce della esperienza la quale in definitiva non vede altre vie da sostituire a quelle, non nuove, che possono ovviare all'inflazione e tuttavia favorire il finanziamento della guerra.

Invero nei tributi considerati quali contenuto della riforma recentissima, si nota il conferimento di una funzione più spiccata pro-tempore all'insieme dei tributi atti a dare un maggior provento allo Stato. L'imposta integra maggiormente il prestito, almeno come direttiva. E' un problema di proporzioni e di arte politica, riferita alle mutevoli condizioni che influiscono nel tempo

sull'atteggiamento degli investitori. Ma non viene meno la predisposizione di strumenti fiscali tendenti a creare condizioni propizie al mercato dei titoli statali, per lo meno come riduzione degli investimenti in beni reali.

Si tratta di tendenze che le anomalie del fenomeno concreto non consentono di realizzare perfettamente. Ma nell'approssimazione grossolana al caso concreto, che si ha nel circuito dei capitali, non deve vedersi in ogni caso illogicità. E questa davvero non può trovarsi in sistemi che di nuovo hanno il nome e che sono passati attraverso il vaglio dell'esperienza chiarificatrice delle vie atte a ridurre se non ad annullare l'inflazione nel periodo bellico.

(e. d. a.)

La nuova disciplina del mercato degli immobili e dei titoli azionari.

Riferendo alla Camera sul bilancio del suo Dicastero, il Ministro delle Finanze, Barone Acerbo, ha annunciato il 18 aprile scorso una « oculata revisione » delle condizioni del mercato mobiliare e immobiliare. Il suo pensiero — come testualmente risulta dal resoconto della riunione parlamentare diramato ai giornali — è che « mutate certe precedenti condizioni, non si possa insistere con assoluta rigidità in un indirizzo che, preoccupandosi di fermare gli indici di alcuni fenomeni, può essere portato ad ignorare i fenomeni stessi, rinunciando a trarne le conseguenze fiscali opportune, e nel tempo stesso a circondarli di nuove garanzie ». L'oratore ha anche soggiunto che il riesame delle condizioni legislative vigenti in materia di investimenti reali, non tende a nulla di straordinario e tanto meno di miracolistico, volendo invece improntarsi a ortodossia finanziaria.

L'annunciata revisione non si è fatta attendere a lungo. Quattro giorni dopo la pubblicazione delle dichiarazione del Ministro, la *Gazzetta Ufficiale* recava due decreti-legge di pari data, che pongono su basi essenzialmente diverse la disciplina del mercato, così degli immobili, come dei titoli azionari.

E' forse troppo presto per dare un giudizio definitivo sui risultati delle nuove misure adottate. Tuttavia, per quanto concerne il mercato azionario, si è avuta l'impressione che si diradasse di colpo un'atmosfera fattasi troppo pesante, e che, a lungo andare, avrebbe potuto anche nuocere al funzionamento dei delicati congegni che devono assicurare l'equilibrio finanziario. Il numero dei titoli trattati per fine mese nella borsa di Milano (che può essere presa come esponente della situazione borsistica italiana) è passato da 5850, nell'ultima riunione precedente la pubblicazione delle nuove disposizioni, a 41.250 il 27 aprile, a 82.210 il 28, per poi discendere sino a un minimo di 27.775 il 3 maggio e finalmente stabilizzarsi intorno a 40.000 nei giorni successivi. Anche i prezzi, dopo qualche oscillazione piuttosto brusca, con tendenza al rialzo in alcuni settori, sembrano aver ritrovato un certo equilibrio: il che fa ritenere superata la delicata fase di trapasso dal vecchio al nuovo sistema. L'irrequietezza del primo momento è del resto comprensibile, se si pensa che il mercato era stato tenuto per tanto tempo compresso e che nel frattempo era venuta accumulandosi una « riserva » di richieste, manifestatasi appena i nuovi provvedimenti hanno reso più agevoli le transazioni. Indipendentemente però da queste prime constatazioni, quel che più importa osservare è che la nuova disciplina si caratterizza per una larga fa-

coltà di manovra conferita al governo, il quale, tirando o allentando le redini dell'imposta, a seconda delle reazioni del mercato, è ora in grado di regolare l'andamento dei corsi, senza soffocare gli scambi e ricavandone per giunta un non indifferente beneficio fiscale. Al quale proposito un importante quotidiano notava giorni or sono (1) che in una sola riunione borsistica, grazie alle nuove formule dell'imposta di negoziazione, il fisco realizza ora risultati maggiori di quanto ne registrasse prima per un intero mese.

Il criterio con cui sarà manovrata dal Ministro delle Finanze la sovrimposta di negoziazione, negli ampi limiti stabiliti dalla legge, non sarà certo un criterio esclusivamente fiscale. La manovra dell'imposta avrà invece di mira principalmente il fine politico ed economico di contrastare vigorosamente qualsiasi irragionevole tendenza speculativa nel campo dei valori di investimento, i quali, se non possono essere presi come metro dell'effettivo potere d'acquisto della moneta, forniscono tuttavia un indice dello stato di animo e delle previsioni del pubblico, e possono pertanto concorrere a determinare pericolosi orientamenti. Però i due fini, quello fiscale e quello politico, non soltanto non si contrastano, nelle particolari contingenze dell'economia di guerra, ma anzi, di solito, si integrano perfettamente, convenendo, tanto in rapporto all'uno che all'altro di essi, attrarre verso l'erario la maggior quantità possibile di moneta.

Non ha bisogno di essere rilevata, in via di principio, la superiorità dei sistemi di controllo a struttura elastica, come appunto son quelli intesi a ostacolare o a promuovere determinati atti economici con un opportuno gioco di incentivi e di freni, rispetto ai sistemi a struttura rigida, basati sui divieti legislativi o su mezzi praticamente equivalenti: sistemi, questi ultimi, di cui offrono esempio le disposizioni vigenti in materia borsistica presso varii paesi europei e, almeno sino a un certo punto, il precedente sistema nostro, fondato sull'assorbimento di una parte del plus-valore delle azioni e sull'obbligo fatto all'acquirente di investire un pari valore in buoni del tesoro 3 %, nominativi e vincolati. In primo luogo le misure troppo rigide, malgrado la loro apparente forza coattiva, conseguono non di rado un effetto pratico più limitato, specialmente quando non possano praticamente impedirsi le evasioni e lo sviluppo delle transazioni clandestine. In secondo luogo, esse hanno il difetto di provocare, per naturale reazione psicologica, una disposizione di animo contraria alle intenzioni dello Stato e in qualche caso persino l'incentivo ad agire nel senso proibito: talchè, un moto che potrebbe essere arrestato all'origine o anche esaurirsi in breve da solo, può essere invece alimentato e ingigantito da un poco accorto intervento autoritario. E questo pericolo è sommamente da temersi nel mondo finanziario, dove tutto può dirsi sospeso a quel sottilissimo filo che si chiama « fiducia ».

All'applicazione delle misure di controllo che abbiamo definito *a struttura elastica*, il mercato dei beni di investimento si rivela molto più adatto di quello dei beni di consumo. In rapporto a quest'ultimo, specie quando si tratta di generi di prima necessità, prevalgono ragioni di difesa sociale, che non consentono di correre il rischio di brusche fluttuazioni, anche se di breve durata. Pur se si avesse la certezza che il prezzo di un genere di consumo basilare come il grano, l'olio, e così via, abbandonato a sè stesso, finirebbe dopo un certo tempo con lo stabilizzarsi su un livello non molto diverso da quello imposto legalmente, non si potrebbe rinunciare al vincolo legislativo,

---

(1) Cfr. « Il Sole » del 2 maggio 1943-XXI.

perchè l'approvvigionamento vitale della popolazione non può essere lasciato neppure per un attimo in balìa degli eventi. Preoccupazioni di questo genere non sussistono invece, evidentemente, in rapporto ai beni di investimento, mobiliari o immobiliari che siano.

Per contro, l'applicazione di metodi rigidi, che rischino di sacrificare alla stabilità dei corsi lo sviluppo delle transazioni e la vitalità del mercato, non sembra dar luogo a troppe esitazioni, quando si tratti di immobili, di titoli azionari e di investimenti reali in genere. E ciò perchè — si pensa — mentre è necessario che in tempi di emergenza i beni di consumo si producano e circolino attivamente, le stesse necessità non sussistono in rapporto ai titoli che rappresentano la proprietà dei beni di investimento.

Questo ragionamento è, a dir poco, unilaterale. Evidentemente l'economia dei beni di consumo ha caratteristiche essenzialmente diverse da quella dei beni strumentali. In circostanze speciali, come sono quelle di guerra, la produzione dei beni strumentali (nuovi edifici, impianti, ecc.), può non aver bisogno di essere incrementata e anzi, ove non abbia stretta attinenza con le esigenze belliche, può convenire di limitarla o addirittura impedirla. Sotto questo aspetto, nessuna preoccupazione, dunque, che un ristagno dell'attività borsistica o del mercato degli immobili possa recar pregiudizio all'economia nazionale, ostacolando l'afflusso di nuovi capitali verso tali forme di investimento. Però la questione va considerata anche sotto un altro punto di vista, che è quello della circolazione dei capitali esistenti. Ora non bisogna credere che codesta circolazione abbia sempre le caratteristiche di un fenomeno patologico, quale può essere il passaggio della proprietà, a scopo speculativo, fra alcuni che hanno più fiducia nel valore della moneta e altri che ne hanno di meno: esistono anche in tempo di guerra esigenze fisiologiche di circolazione dei valori mobiliari e immobiliari, le quali non debbono essere trascurate.

E' noto, ad esempio, che la guerra, oltre a distruggere la ricchezza, provoca vaste e profonde trasformazioni nell'assetto distributivo di essa. Tali trasformazioni si attuano, almeno in parte, a favore dei ceti più attivi della società. A questi appartengono anche molti piccoli proprietari e operai, i quali hanno la legittima e lodevole aspirazione di impiegare i loro risparmi per acquistarsi la casa o il podere, o per ingrandire la proprietà che già hanno. Non sarebbe dunque nè giusto nè logico ostacolare simili transazioni, che operano nel corpo della società come un ricambio rigeneratore.

Gli investimenti in valori reali, opportunamente disciplinati, possono anche esercitare in tempo di guerra una utile funzione stabilizzatrice, in rapporto all'equilibrio economico generale e alla difesa del valore della moneta. A questo aspetto del problema accennammo tempo fà in altra sede (1), rilevando che, in particolari condizioni, la possibilità di investire il proprio danaro in beni reali, siano essi immobili o titoli azionari, può costituire per alcuni un incentivo all'incremento del risparmio, mentre invece gli ostacoli frapposti a tale genere di investimento possono avere per conseguenza un aumento delle spese correnti, con evidente pregiudizio della stabilità dei prezzi e della disciplina dei consumi.

Opinione inesatta è poi quella, in vero molto diffusa, che l'acquisto dei suddetti valori reali riduca l'afflusso del risparmio ai titoli dello Stato. Tale

---

(1) Cfr. « Bollettino di Economia e Finanza » del 7 dicembre 1942-XXI, *Considerazioni sulla disciplina dei valori azionari.*

opinione avrebbe un fondamento di verità se la domanda del mercato fosse soddisfatta con titoli azionari di nuova emissione o con immobili di nuova fabbricazione, ossia, in sostanza, se si trattasse, per la collettività presa nel suo complesso, di nuovi investimenti di capitali. Però, una volta controllata e, se necessario, soppressa la fabbricazione di nuovi immobili e la emissione di nuove azioni, è chiaro che le transazioni mobiliari e immobiliari non potranno avere per oggetto se non titoli e immobili che già si trovano nelle mani del pubblico: e allora è lecito ritenere che la somma dei capitali monetari disponibili in un certo momento presso la collettività per l'acquisto di titoli dello Stato, trasferendosi da un gruppo di individui ad un altro, resti complessivamente invariata. In altre parole, dato che, per effetto della transazione, la somma di denaro che esce dalle tasche del compratore dell'immobile o delle azioni, entra in quelle del venditore, non ci sono motivi per asserire *a priori* che quest'ultimo sia meno disposto a investire il proprio denaro in titoli dello Stato, di quanto non sarebbe stato disposto il primo, ove la transazione non avesse potuto aver luogo. Potrà darsi che, in qualche caso, la vendita dell'immobile o dei titoli non sia effettuata per realizzare un investimento più redditizio, ma per far fronte a speciali esigenze di consumo: è però evidente che simili casi rivestono un carattere assolutamente eccezionale e la loro portata, dal punto di vista finanziario, può ritenersi trascurabile; anche perchè, se una persona ha improvviso bisogno di denaro liquido, pur non cedendo l'immobile o il pacchetto azionario, può sempre procurarsela a credito.

In conclusione, per tutte le ragioni rapidamente accennate, le nuove direttive della politica finanziaria italiana nel campo del mercato mobiliare e immobiliare, devono essere accolte con viva soddisfazione. Speriamo che risultati confortevoli, e incoraggianti a procedere oltre sulla via intrapresa, arridano ai primi provvedimenti adottati, e che il pubblico riveli, col suo contegno, quella maturità di giudizio, di cui il Governo gli ha fatto credito.

E. Porena

Idee economiche.

La particolare intensità e vastità delle contingenze ha portato, o riportato, alla ribalta idee economiche, elevate a dettami assorbenti, le quali meritano attenzione.

Fra esse le più generalizzate: ossia le più largamente accolte nei varî paesi, tanto belligeranti che neutrali, sono le idee toccanti il lato monetario. Quelle cioè che intendono evitare che gli enormi, eccezionalissimi dispendi creati dalla guerra e — per i neutri — dalla difesa contro la guerra, si ripercuotano sui valori monetari.

Entrano tra tali idee quelle che:

1) mirano alla disciplina dei prezzi;

2) che si preoccupano di mantenere una stretta relazione fra quantità monetarie e quantità di merci o beni disponibili;

3) che vogliono assorbire le disponibilità liquide e così comprimere le possibilità di acquisto;

4) che chiedono che tutti i « fondi » nuovi che si creano col risparmio, cogli accantonamenti di ogni genere colle minori spese e tra esse coi minori

consumi o con qualsivoglia altro mezzo, siano convogliati per intero allo Stato per la condotta della guerra;

5) che domandano che i tributi fiscali siano elevati al massimo dell'altezza economicamente compatibile, allo scopo che sia contenuta l'accensione del debito statale in corrispondente misura;

6) che insistono a che tutti i consumi civili siano ridotti incisivamente, anche quando vi siano sufficienti disponibilità interne di merci, almeno per alcuni consumi;

7) che richiedono che nessun aumento di capacità d'acquisto venga creato, cosicchè si addivenga al blocco dei salari e di tutte le remunerazioni e così via, e ciò in aggiunta al blocco dei prezzi che è conseguenza del concetto sovraccennato al numero 1).

La numerazione qui accennata lo è come esemplificazione più che per altro e potrebbe essere proseguita.

Ma naturalmente tutte le idee qui elencate, oppure ulteriormente elencabili, si coordinano e si concentrano nella concezione basilare di non lasciare nuova potenza d'acquisto all'infuori di quella necessaria per il fabbisogno ed il finanziamento bellico ed impedire che un aumento della quantità monetaria abbia ad influire sul valore della moneta deprezzandola.

Si suole indicare questa concezione basilare come nuova e del nuovo in realtà non manca nel suo insieme complessivo. Ma neppure difetta del vecchio, del molto vecchio anzi.

Già l'editto di Diocleziano di circa dieciassette secoli or sono veniva emanato contro l'ascesa dei prezzi frutto, nell'impero romano d'allora, tale come oggi, di grosse e continue spese militari. Le quali avevano, allora, quasi esclusivamente, origine dalle guerre civili — poichè per un mondo allora conosciuto, quasi tutto lo « spazio » meno difficilmente accessibile, era riunito in un unico impero e quindi vere e proprie guerre esterne (contro i « barbari » per lo più) non vi erano ancora che scarse e non ultrassorbenti di mezzi.

L'editto di Diocleziano non ebbe successo sui prezzi. Il « successo » venne dopo quando furono prese misure monetarie adeguate.

Nel 1633 la allora Colonia neoinglese del Massachusetts promulgò una regolazione dei prezzi. Si annotò, dopo, come, questo principio di disciplina dei prezzi fosse una idea della Nuova Inghilterra ed, in essa, comune.

Durante la lotta per la indipendenza di detta Nuova Inghilterra, chiamata poi Stati Uniti d'America, contro l'Inghilterra la questione dei prezzi fu sempre all'ordine del giorno ed il Congresso il 19 novembre 1779 « raccomandò seriamente » ai singoli Stati di applicare col primo febbraio 1780 precisa fissazione dei prezzi delle merci, *dei salari* (agricoli, commerciali, industriali), dei trasporti e così via.

Non è il caso di accennare ai resultati che si ebbero da queste e dalle precedenti ordinanze dell'America di lingua inglese. La quale ripetè l'esperienza anche durante la guerra di secessione nel 1863.

Il relativamente nuovo delle « nuove » idee sta nel pensiero di attingere, fino al quasi esaurimento, nell' « eccesso » di disponibilità liquide dell'economia privata.

Il nuovo dipende qui dal fatto che di mezzi liquidi largamente disponibili e attingibili è soltanto l'età attuale che ne può avere. Da quando cioè è cominciata e si è intensificata illimitatamente la quantità dei capitali e la loro intensa mobilizzazione.

La misura di tale mobilizzazione e il *grado* di consentirne una larga ed efficace attività, si può dire che è vecchia di appena alcune diecine d'anni, e che è veramente massima soltanto da pochi anni.

La sua vastità è tale e, la guerra in corso l'ha cotanto aumentata, che perfino il sistema monetario ne è influenzato almeno negli scambi internazionali. Muovere le necessarie grandezze di saldi dei conti tra i vari paesi coll'oro, anche se questo è aumentato molto di volume negli ultimi anni diventa, anche a prescindere dalla parentesi della guerra universale, ognor meno facile. Non perchè difettino i mezzi di trasporto per le quantità relativamente piccole di oro (ogni tonnellata del quale rappresenta 21.400.000 lire nominali attuali), ma perchè nella mobiliarizzazione l'oro, mobile per eccellenza, è diventato più che mai l'emblema di riserva *stabile*, si è concentrato in un solo paese per i seguenti motivi:

1) per la cosidetta « fuga » dagli altri paesi;

2) perchè il paese accoglitore dell'oro di esodo ha, d'altro lato, saldi fortemente e costantemente favorevoli nel bilancio dei pagamenti internazionali. E' paese cioè largamente e (dal 1915) persistentemente creditore.

Eppertanto finisce col non esserci che quantità molto ridotte d'oro da esportare dai paesi « esodanti » o debitori nel bilancio dei pagamenti. Il che porta a difficoltà materiali, ma ancor più psicologiche (e queste sono le più *sentite*, e quindi le più gravi) contro i movimenti dell'oro. Cosicchè si sono fatti i noti repudî contro l'oro e contro il sistema monetario basato sull'oro e si sono studiate ed, in Germania, anche applicate, le compensazioni (clearing) plurilaterali e si studia in Inghilterra adesso il clearing internazionale per il dopoguerra con moneta di conto « *Bancor* » (oro di banca). In America si seguono analoghi studi.

Non è, od almeno non sembra, finora chiarito come si pensino funzionanti praticamente i clearings internazionali del dopoguerra. E questo tanto nella base prezzi quanto nel punto, saldi. Per i prezzi si parla molto di prezzi stabili internazionalmente, oppure di prezzi base, od altresì di prezzi fissati da singoli cartelli internazionali quali quelli, creati e vigenti prima della guerra attuale, per opera delle grandi associazioni mondiali dello stagno, di altri metalli, del the, del caucciù e così via. Ma nei nuovi progetti di compensazioni internazionali non è indicato come si pensi di poter creare simili associazioni per i prodotti di massima diffusione che non siano concentrati in relativamente poche e grandissime aziende minerarie o di piantagioni. Concentramento il quale meno difficilmente consente la loro associazione internazionale, la quale però, anche dove attuata, non è completamente universale.

Giudicando da sè stessi, dalla propria riuscita, dovuta — tra l'altro — ad un sentimento di disciplina quasi militare che non è ancora rintracciabile altrove fra i popoli occidentali, si ritiene da penne tedesche che si possa ottenere nel mondo una regolazione dei prezzi, quale vige, in questo momento *bellico*, in Germania seppure anche colà funzionante con varianti in più, od, anche, in meno, ma, in ogni caso, in un insieme veramente ed altamente apprezzabile.

Finora, però, non v'è esempio, fuori della Germania che serva a confortare la tesi teutonica. Neppure vi è nel molto disciplinato Giappone malgrado le contrarie apparenze formali di quel paese. (Anzi esso pensa ora ad un rialzo generico, interno, dei prezzi).

Nel campo economico non è, fin qui, provato che una coazione tipo militare sui prezzi possa permanere a lungo ed essere efficiente nei tempi pacifici,

con fisiologie generali affatto diverse che nei tempi di guerra. Anzi è provato il contrario.

Potrà, forse, l'umanità mutare i suoi tradizionalismi millenari nel campo economico, ma per il momento non è fuor di luogo una ragionevole attesa. Poichè se è facile vedere mutamenti scientifici tecnici, produttivi, non è altrettanto facile scorgere mutamenti di sentimenti, di idee psicologiche.

Sempre riguardo ai prezzi, questi non possono non risentire dalle situazioni costanti mutate e dalle spese immense che lo Stato fa nei singoli paesi.

Vuolsi notare che malgrado tutte le più severe discipline i redditi nazionali sono aumentati di molto in tutti i paesi e, specialmente in quelli belligeranti, *nessuno* escluso.

Ora che significa l'aumento dei redditi nazionali, se non aumento generale di capacità d'acquisto? Si insiste a che i redditi aumentati affluiscano al risparmio ed è savio e sano che ciò avvenga. Ma il danaro che va in forte copia ai depositi ad ai titoli statali non è che danaro. Ed è danaro che, col suo reddito, col suo capitale, entrerà presto o tardi in funzione attiva.

Tanto nei saldi quanto nei prezzi, nel loro governo e in tutta la concezione del concentrare verso lo Stato le disponibilità liquide che la guerra esalta, nonchè in tutte le altre idee dianzi citate e giustificate collo scopo centrale di impedire l' « inflazione », ossia, praticamente, di conservare la potenza d'acquisto della moneta esistente, si tratta in sostanza, di esperimentazioni.

Nessuna esperienza positiva passata sta per confermare o per negare una probabilità di successo delle idee economiche « nuove ».

Quello che persiste è il fatto che la guerra crea in incommensurabile copia di danaro nuovo, sotto forma di moneta liquida, sotto forma di titoli o di ragioni di debito, sotto forma di carta bancaria e così via. E con ciò essa crea nell'istesso tempo una collegata potenza d'acquisto illimitata.

La costruisce, tale potenza d'acquisto nello Stato e di riverbero nei privati. Ma che essa sia opera dello Stato e risieda nello Stato o sia fatto nell'economia privata non toglie affatto che sia sempre capacità di acquisto e capacità che, per ragione della guerra, raggiunge ampiezza eccezionale.

E che la capacità stessa d'acquisto si realizzi, si traduca cioè in spesa effettiva dallo Stato o dai suoi cittadini nulla muta nella sostanza dell'effetto.

Quanto ai saldi dei clearings non risulta finora che siano state concretate soluzioni.

Eppure nei clearings o stanze internazionali di compensazione debbono pur resultare (e, in quelle finora create, risultano) saldi di credito e saldi di debito.

Ne deriva che il paese ed i paesi creditori di saldi diventano creditori verso i paesi debitori di saldi. Cosicchè finiscono collo stabilirsi ancora e sempre paesi creditori (od abbienti o ricchi) e paesi debitori (« nullatenenti » o poveri). Precisamente, in sostanza, come avviene per i paesi detentori d'oro. Al qual oro, oggi, si imputa di creare le discrepanze di ricchezza e di ricchi, di povertà e di poveri, non ricordando che l'oro non è che una manifestazione esteriore di ricchezza, ma non è la ricchezza in sè e per sè, la quale deriva da tutt'altre cause. Tant'è vero che i paesi produttori d'oro, non sono per questa loro qualità, paesi ricchi, ma sono, erano o furono paesi debitori e se sono o diventarono ricchi, ciò avvenne, salvo forse *adesso*, per il Sudafrica, per ragioni che hanno ben poco a che fare coll'oro.

Così si imputerà domani ai clearings ed ai loro saldi creditori quello che si imputa oggi all'oro.

Mentre non è affatto il segno esteriore, sia esso oro, sia saldo, sia quello

che si idei, o si voglia, quello che *costituisce* ricchezza, ma ne è soltanto l'indice appariscente e rappresentativo. La moneta non è che la misura, il metro, non è, salvo per la parte metallica, che una sostanza, qualsivoglia.

La ricchezza viene dall'operosità dei paesi che sanno diventar ricchi, viene dalla loro intraprendenza, dalla loro buona finanza pubblica, dalle loro virtù di risparmio, dalla *fiducia* che *sanno* ispirare al pubblico del proprio paese ed a quello degli altri Stati. Questa fiducia estera fa sì che il mondo *intero* corre coi suoi depositi e conti internazionali di commercio, di liquidità, di disponibilità di garanzia *e di rifugio* verso il paese ispirante fiducia massima e che così acquista ricchezza a mezzo dell'usò dei depositi e dei conti esteri.

La ricchezza solida non è mai facilona. Essa vuol essere guadagnata per merito economico o, comunque, per valore normale proprio, per forza, *qualità* e intensità di lavoro, per intelletto generale e per quello finanziario in ispecie ma non per fatti violenti e, quindi per conseguenze belliche. Queste arrecano prodotti finanziari generalmente fugaci e che finiscono col non restare consistenti.

Quanto ai clearings internazionali costruiti, applicati od ideati per servire, *senza moneta corrente*, il commercio tra le nazioni, essi mirano, in sostanza, più a foggiare una moneta dirigente il che corrisponde a dominare, che non a rendere più agevoli i commerci. I quali anzi si vogliono, dai vari paesi proponenti, « disciplinare » ossia diminuire di quella libertà d'esercizio che fu finora il loro mobile più potente e più stimolante.

Gli americani propongono, per i conteggi di clearing, una moneta *di calcolo* nuova — l'*Unit* — equivalente a dieci dollari. Gli inglesi hanno, per opera del Keynes, ideato il *Bancor* esso pure moneta contabile. I tedeschi si tengono più semplicemente al loro marco e qualche autore italiano vede la lira *spaziale* del mediterraneo, come moneta direttiva.

Cominciano così nel mondo a delinearsi quattro monete-principi, per i popoli bianchi e una, l'yen giapponese, per i popoli gialli ed altri asiatici.

Certamente che, poi, all'atto pratico se si vuol per davvero cercare di venire ad una regolamentazione monetaria, si dovrà ridurre alquanto il numero di cinque monete spaziali e, addivenire ad una sola (come era l'oro prima) ad a dire conteggiare con un unico misuratore *immateriale*.

Ma non sembra tanto facile nel mondo attuale addivenire a una moneta, di conteggio unica, quando tale moneta non è basata su un valore intrinseco ed è quindi enflabile a volontà di uomini, sia pure a mezzo di conti.

Non si dice finora come faranno le singole monete cartacee vigenti e più o meno svalutate, in confronto al metro-base che è finora l'oro, a venir regolate in rapporto alle nuove monete di calcolo o spaziali. Eppure dovrà pur stabilirsi una relazione fra le attuali monete e quelle nuove di calcolo o di clearing.

In ogni e qualsiasi caso in questo campo monetario come negli altri campi connessi più o meno su una comune politica commerciale mondiale, su una ordinata distribuzione delle produzioni, sulla politica generale dei prezzi e sul funzionamento — internazionale — nel campo del credito fra gli Stati, si è ancor nel campo dell'idealogia e per di più di una idealogia che ha base essenzialmente politica, la base cioè dell'interesse degli Stati maggiori che ora lottano a morte fra loro per il predominio nei loro continenti o nel mondo intero.

M. Mazzucchelli, ***senior***

NOTE E INFORMAZIONI

Le ripercussioni monetarie dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio in Turchia.

La stampa quotidiana ha annunziato più volte che i contribuenti turchi che non hanno pagato la tassa sul patrimonio applicata dal Governo di Ankara sono stati inviati al campo di concentramento. Questa notizia ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla questione della pressione tributaria in Turchia, e particolarmente sulle nuove misure fiscali adottate dal Governo Turco in questi ultimi mesi, nel quadro delle quali occupa il primo posto la sudetta imposta sul patrimonio.

A proposito dell'applicazione dell'imposta sul patromonio decisa dal Governo Turco è da tener presente che attraverso questa misura si è tentato, secondo un articolo pubblicato sulla rivista *Sudost Economist* (numero del 19 marzo 1943) di Budapest, di ridurre la circolazione di biglietti di banca che ha raggiunto attualmente 670 milioni di lire turche contro 200 milioni al principio dello scoppio del conflitto e di bloccare, se non diminuire, il continuo rialzo dei prezzi. Ora, con gli elementi attualmente a disposizione, è possibile tentare di stabilire fino a che punto il Governo Turco è riuscito nel suo intento.

Innanzitutto occorre tener presente che sui 344 milioni di lire turche che, secondo le valutazioni dei competenti uffici delle tasse della Turchia, avrebbero dovuto costituire il reddito della nuova imposta sul patrimonio nella sola città di Istambul da 40 a 50 milioni di lire turche, hanno dovuto essere annullati in seguito al fallimento dei contribuenti. Praticamente, quindi, la città di Istambul avrebbe dovuto dare un reddito di 300 milioni di lire turche. Se si considera che, secondo le più recenti notizie da Ankara, invece, l'applicazione dell'imposta sul patrimonio non ha dato nella città di Istambul che un reddito di 135 milioni di lire turche, appare evidente che delle già alte imposizioni fiscali nella città del Bosforo è stato pagato in effetti solo il 45 %. Negli altri territori della Repubblica Turca, dove i ruoli dell'imposta sul patrimonio sono stati compilati con maggiore esattezza, dei preventivati 78 milioni di lire turche di reddito dell'imposta sono stati pagati 60 milioni il che vuol dire il 75 %. Prendendo in considerazione tutto il territorio turco, si può calcolare che finora si è arrivati all'incasso del 65 % del reddito preventivato, ma non è da escludersi che questa percentuale venga a modificarsi in seguito ad ulteriori pagamenti che potrebbero avvenire, malgrado sia già spirato il termine entro il quale l'imposta avrebbe dovuto venir corrisposta. Non va trascurato, però, il fatto che, forse, non si sarebbe giunti neanche all'incasso del 65 % della somma del reddito preventivato per questa imposta se il Governo Turco non avesse offerto ai contribuenti, che avevano pagato almeno il 20 % dell'imposta con i propri mezzi, la possibilità di procurarsi dei crediti bancari per il pagamento del rimanente. In quali proporzioni i contribuenti

si sieno avvalsi di questa possibilità non è dato saperlo. I dati relativi alla posizione della Banca Centrale della Repubblica Turca a tutto il 6 febbraio 1943 riassunti nel seguente specchietto permettono tuttavia di farsi un'idea, sia pure approssimativa, delle ripercussioni dell'applicazione della suddetta imposta sul patrimonio sul mercato monetario turco:

	26-9-42	28-10-42	7-11-42	28-11-42	17-12-42	31-12-42	23-1-43	30-1-43	6-2-43
	(Milioni di lire turche)								
ATTIVO									
Riserve auree all'interno	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105 0	105.0	105.0
» » all'estero	53.7	40 7	40.7	40.7	38.1	38.1	38.1	50.6	50.6
Divise	53.7	48.6	48.8	51.0	51 3	62.9	85.1	76.3	76.5
Cambiali commerciali . .	357.9	395 0	399.2	441.7	474.3	487.1	488.1	483.3	479.6
Attività diverse	11.6	41.2	11.2	11.5	8.3	8.6	30.2	30.5	16.4
PASSIVO									
Circolazione cartacea . .	143 4	680.0	686.2	729.8	756.3	744.9	702.9	699.8	698.6
Depositi in lire turche .	101.6	110.5	108.6	97.5	114.4	143 2	217.7	215.9	213.2
Impegni in divise . . .	28.0	25.8	25.5	24.9	25.8	24.2	23.8	23.6	23.7
Passività diverse	147.4	139.8	140.7	153.1	139.3	151.8	163.7	163.7	146.7

Ai fini della valutazione delle sudette cifre occorre tener conto delle seguenti date relative allo sviluppo dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio di cui sopra:

11 Novembre 1942 - Emissione della legge sull'imposta sul patrimonio;
12 » » - Entrata in vigore della legge sull'imposta sul patrimonio;
16 » » - Chiusura dei crediti bancari a favore dei contribuenti;
17 » » - Comunicazione dei ruoli dell'imposta nei grandi centri;
1 Gennaio 1943 - Scadenza dell'epoca di pagamento senza indennità di mora. Ad Istambul sono state versate imposte per 58 milioni di Lire turche e nel resto del paese 52 milioni di Lire turche. In tutto l'imposta sul patrimonio ha reso 110 milioni di Lire turche;
18 » » - Scadenza dell'epoca di pagamento con l'indennità di mora;
20 » » - Scadenza del termine massimo.
25 Febbraio » - Introitate dal fisco ad Istambul 123 milioni di Lire turche, nel resto del paese 57 milioni di Lire turche. In totale 180 milioni di Lire turche;
Metà Marzo » - Introitate dal fisco ad Istambul 135 milioni di Lire turche, nel resto del paese circa 60 milioni di Lire turche. In totale 200 milioni di Lire turche.

E' stato opportuno riandare ai dati relativi all'attività dell'istituto turco di emissione pubblicati il 26 Settembre 1942, perchè già allora furono incominciati i preparativi per l'organizzazione dell'applicazione e dell'incasso della suddetta tassa sul patrimonio. Infatti l'aumento della consistenza delle cambiali commerciali e della circolazione di biglietti di banca verificatosi tra il 26 settembre ed il 7 novembre 1942 va posto in relazione con il fatto che i contribuenti incominciarono a prepararsi i mezzi liquidi per far fronte al pa-

gamento dell'imposta in questione. Dal 7 novembre al 17 dicembre 1942 e, cioè, a partire dall'emissione della legge sulla imposta in questione questa tendenza all'aumento della voce « cambiali commerciali » e della circolazione di biglietti di banca naturalmente è andato intensificandosi. Complessivamente, dal 26 settembre al 17 dicembre 1942 il portafoglio commerciale dell'istituto turco di emissione è aumentato da 358 a 474 milioni di Lire turche con una maggioranza di 116 milioni di Lire Turche, mentre la circolazione di biglietti di banca è salita da 643 a 756 milioni di Lire Turche con un aumento di 113 milioni di Lire turche. Questo andamento quasi analogo delle due voci conferma il sopranotato parallelismo del fenomeno. In nessuna delle altre voci del bilancio della Banca Centrale di Turchia vi sono state, durante il periodo in questione, cambiamenti degni di nota. Ne consegue, da quanto precede, innanzitutto che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio, invece di portare ad una diminuzione della circolazione dei biglietti di banca. ha portato ad un relativo aumento, fatto questo che confermerebbe la supposizione di alcuni studiosi tedeschi della situazione e, cioè, che, se apparentemente l'imposta abbia avuto scopi monetari, in pratica, però, la sua applicazione ha mirato ad uno spostamento nella distribuzione del patrimonio nazionale riducendo al massimo l'ingerenza estera nella vita economica della Turchia. Non bisogna dimenticare, infatti, che in seguito all'applicazione dell'imposta sul patrimonio in Turchia, molte proprietà estere ad Istambul sono passate allo Stato turco.

Al periodo in questione è seguito, però, dopo il 17 dicembre 1942 quello degli effettivi pagamenti dell'imposta. Fino al 6 febbraio 1943, la data della pubblicazione dei più recente rendiconto dell'istituto turco di emissione, infatti, i pagamenti dell'imposta stessa erano tuttora in corso. Durante questo periodo (dal 17 dicembre 1942 al 6 febbraio 1943) i versamenti in conto dell'imposta sul patrimonio hanno raggiunto circa 150 milioni di Lire turche, mentre la circolazione di biglietti di banca ha segnato un regresso di 57 milioni di Lire turche, il che farebbe ritenere che dopo il 17 dicembre 1942 l'applicazione della tassa in questione ha portato effettivamente ad un movimento deflazionistico, ma solo limitatamente ad un terzo dell'ammontare dei versamenti dell'imposta. E l'importanza di questo movimento deflazionistico va, poi, anche considerata non dimenticando che la diminuzione della circolazione dal 17 dicembre 1942 al 6 febbraio 1943 non ha neanche raggiunto l'ammontare dell'aumento della circolazione durante il periodo preparatorio dei pagamenti dell'imposta dal 26 settembre al 17 dicembre 1942, mentre d'altra parte, occorre tener presente che dal 26 settembre 1942 al 6 febbraio 1943, in ultima analisi, sono anche aumentati di 111 milioni di Lire Turche i depositi presso l'istituto turco di emissione, depositi che in pratica avrebbero dovuto portare da soli ad una diminuzione della circolazione, costituendo essi stessi un elemento sussidiario di questa.

Naturalmente in queste condizioni l'imposta sul patrimonio non è neanche servita per giungere alla riduzione dei prezzi alla quale tendeva il Governo di Ankara, tant'è vero che, dopo il 6 febbraio 1943 si è continuato in Turchia a prendere misure per tentare di bloccare la tendenza al rialzo del costo della vita.

Se si tiene conto delle ripercussioni negative che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio ha avuto sull'economia turca, è evidente che si finisca col chiedere se questa politica fiscale non rappresenti un pericolo per l'assestamento di mercati importanti come quello turco, e, d'altro canto, se si tiene conto della ripercussione che l'applicazione stessa ha avuto sugli interessi esteri in Turchia, ci si ponga il quesito se il dopoguerra non darà luogo ad una situazione nella quale si manifesterà più che mai la necessità di particolari accordi internazionali nel campo fiscale atti a tutelare gli interessi nazionali all'estero.

La situazione bancaria in Slovacchia dopo la concentrazione degli Istituti di Credito.

Subito dopo la costituzione dello Stato Slovacco è apparsa evidente la necessità di provvedere alla riorganizzazione del mercato monetario che nella cessata Cecoslovacchia, dalla dissoluzione della quale è derivata la Slovacchia, era notevolmente influenzato da interessi esteri, e nel quadro di questa necessità di riorganizzazione si manifestò subito l'opportunità di provvedere alla concentrazione degli istituti di credito. Nel 1920 sul territorio slovacco si trovavano non meno di 207 istituti bancari, cifra questa ridottasi notevolmente nel periodo tra il 1920 ed il 1930, ma anche le 63 banche esistenti in Slovacchia al momento della costituzione del nuovo Stato si dimostrarono superiori al fabbisogno del paese e questo spiega la ragione per cui il Ministro delle Finanze, avvalendosi dei pieni poteri accordatigli dal Governo Slovacco per la riorganizzazione del mercato monetario, predispose un piano di concentrazione degli istituti di credito, piano la cui realizzazione ha portato ai seguenti risultati:

	1920	1930	1941 (Fine anno)
Numero delle banche	207	63	11
	Milioni di corone slovacche		
Capitale azionario	286.6	375.7	269.0
Fondi di riserva	137.5	192.7	152.4
Depositi a libretto	1.334.8	3.085.1	1.578.0
Creditori	831.0	1.012.8	1.607.0

Naturalmente attraverso questa concentrazione non si è solamente affrontato il problema della sistemazione del mercato monetario vero e proprio, ma si è mirato anche alla nazionalizzazione dell'economia del nuovo Stato che fino al 1939 ha risentito anch'essa dell'influenza del capitale estero in quanto gli istituti di credito del paese, malgrado il loro grande numero, non erano sufficientemente forti per quanto riguarda le disponibilità di capitale per far fronte alle necessità delle transazioni creditizie dell'economia slovacca. Con la sudetta concentrazione degli istituti di credito è stato provveduto, innanzitutto, alla liquidazione degli istituti di credito facenti capo al gruppo Legio, nonchè quattro succursali di altre banche ceche, mentre tre filiali di istituti di credito del Protettorato sono state mantenute in vita in quanto esse hanno notevoli investimenti nel commercio e nell'industria slovacca. In seguito agli sviluppi di questo processo di razionalizzazione sono rimaste in effetti in Slovacchia nove banche indipendenti, oltre due istituti di nuova creazione. A disposizione del gruppo etnico ungherese in Slovacchia è stata messa la Prima Cassa di Risparmio di Presburgo, mentre, in base ad un accordo intervenuto tra la Slovacchia e l'Ungheria, gli slovacchi rimasti in territorio ungherese sono stati autorizzati a crearsi una propria banca. Inoltre per il gruppo etnico tedesco esistono in Slovacchia due istituti di credito, e precisamente la Banca Unione e la Banca Tedesca di Credito e Commercio. Naturalmente, oltre a queste banche vere e proprie, esistono a disposizione dei gruppi etnici di minoranze rimasti in Slovacchia un certo numero di cooperative di credito che non sono state prese in considerazione nel processo di concentrazione bancaria.

Nel quadro di questi sviluppi il mercato monetario della Slovacchia ha assunto dal marzo del 1939, quando è stato fondato il nuovo Stato Slovacco, ad oggi un notevole incremento. I depositi presso la Banca Ipotecaria e Comunale Slovacca sono saliti da 73 milioni di corone alla fine del 1939 a 98 milioni di corone alla metà del 1942, quelli delle Casse di Risparmio Slovacche da 414 milioni di corone a 509 milioni di corone, quelli delle Cooperative Agricole da 350 milioni di corone a 467 milioni di corone, quelli delle

Cooperative di Credito da 305 milioni di corone a 521 mlioni di corone e quelli delle Coperative Industriali da 130 milioni di corone a 152 milioni di corone. In totale, i depositi di risparmio in Slovacchia hanno raggiunto alla metà del 1942 un complesso di 3.353 milioni di corone contro 2.868 milioni di corone alla fine del 1939. Non solo, ma anche i depositi in conto corrente hanno segnato un notevole aumento, giacchè il rispettivo ammontare è passato da 1.895 milioni di corone slovacche alla fine del 1939 a 3.529 corone slovacche alla metà del 1942. Complessivamente i depositi presso gli istituti di credito slovacchi (banche, casse di risparmio, cooperative, casse mutue, ecc.) sono saliti durante il periodo in questione da 4.763 milioni di corone a 6.882 milioni di corone.

Non è inopportuno aggiungere, poi, che la concentrazione bancaria è stata accoppiata alla creazione di un'istituto di risconto che assicura la mobilità e la liquidità dell'organizzazione bancaria slovacca, istituti la cui attività è integrata dall'appoggio concesso al mercato monetario nazionale dalla Banca Nazionale Slovacca e dalla Banca Slovacca Ipotecaria e Comunale. Infine è stato costituito un « Fondo di Aiuto del mercato monetario » allo scopo di garantire maggiormente la sudetta mobilità e liquidità.

D'altra parte, nella valutazione della situazione del mercato monetario slovacco occorre tener in considerazione il fatto che, se è naturale che la situazione economica del paese finisca col riflettersi sull'andamento dell'attività bancaria, tuttavia non bisogna trascurare il fatto che l'organizzazione economica della Slovacchia è impostata sulla base di un finanziamento indipendente, per cui le imprese commerciali, industriali, ecc., fanno ricorso limitato all'istituto di emissione. Questa circostanza appare confermata anche dall'esame del quarto bilancio della Banca Nazionale Slovacca pubblicato in questi giorni. Gli sviluppi dell'attività dell'istituto slovacco di emissione dalla data della sua fondazione possono essere riassunte come segue:

	Somma di bilancio	Circolazione dei biglietti di banca	Depositi	Anticipi	Attività diverse
	(Milioni di corone slovacche)				
Fine 1940	2.147	1.657	207	516	1.022
» 1941	2.639	2.023	147	451	1.693
» 1942	3.500	2.741	176	683	2.456
31 Gennaio 1943	3.465	2.558	211	534	2.170

La circolazione dei biglietti di banca ha segnato tra la fine del 1941 e la fine del 1942 un aumento di 718 milioni di corone corrispondente al 26.2 %, mentre dalla fine del 1940 alla fine del 1942 ha segnato un aumento di 1.084 milioni di corone corrispondente al 65 %. Siccome mancano dati ufficiali sull'importanza della produzione slovacca durante questi periodi, è difficile dare un giudizio sul carattere di questo aumento della circolazione. Certo, contro questa voce passiva del bilancio della Banca Nazionale Slovacca vi sono altre voci attive in aumento, ma resta a vedersi fino a che punto la situazione economica del paese permetterà il mantenimento di questi aumenti. Non va, però, dimenticata la circostanza che le riserve auree e la consistenza di divise pregiate hanno segnato, durante il 1942, un regresso da 100 a 76 milioni di corone slovacche, e ciò parte a causa del saldo passivo della bilancia commerciale, e parte a causa degli aumentati acquisti di materie prime all'estero, e particolarmente di olii minerali in Romania, carbone in Germania, ecc.

L'evoluzione dell'organizzazione bancaria romena tra il 1941 ed il 1942.

In relazione all'evoluzione dell'organizzazione dell'economia romena tendente a consolidare la posizione degli interessi romeni nel quadro delle singole attività produttive non sono mancate misure allo scopo di sincronizzare gli sviluppi dell'organizzazione creditizia romena alle esigenze di questa evoluzione, e naturalmente sotto questo punto di vista assume particolare interesse lo studio dell'attuale consistenza dell'ossatura del sistema bancario della Romania.

Accanto alla Banca Nazionale di Romania occupa particolare importanza nella vita creditizia romena la Cassa Nazionale di Risparmio ed Ufficio degli Assegni Postali, istituto questo che alla fine del 1941 raccoglieva depositi a risparmio per un complesso di 5.4 miliardi di lei e depositi di assegni postali per 4.7 miliardi di lei. Inoltre, nel quadro del complesso degli istituti di credito parastatali romeni occupa particolare importanza la *Casa de Depuneri si de Consemnatiuni* che si occupa delle transazioni finanziarie delle diverse autorità statali, comunali ed uffici pubblici in genere ed assume depositi a risparmio e di titoli anche da privati, istituto questo che al 31 marzo 1942 aveva depositi in contanti per 16.0 miliardi di lei e depositi di titoli per 21 miliardi di lei. In questo gruppo d'istituti di credito della Romania va considerata anche le *Casa Rurala*, fondata nel 1908 con la partecipazione dello Stato che controlla il 50 % del capitale sociale di 100 milioni di lei, l'*Institutul National al Cooperatiei*, risultato da un complesso di fusioni di centrali di cooperative, ecc., portate a termine nel 1938, che contro un capitale di fondazione di 583 milioni di lei aveva alla fine del 1941 una somma di bilancio di 5.8 miliardi di lei, la *Prima Societate Civila de Credit Funciar Rural din Bucuresti*, la *Societatea Creditului Funciar Urban din Bucuresti* e la *Societatea Creditului Funciar Urban din Jasi*.

Questi possono considerarsi i vecchi istituti parastatali di credito.

Dopo la prima guerra mondiale è stata creata una nuova serie di organizzazioni bancarie ufficiali, incominciando dal *Creditul National Industrial*, fondato nel 1924, e che nel 1942 si è fuso coll'*Institutul de Credit National Minier* da non confondersi col *Creditul Minier*, organizzazione finanziaria di carattere privato che ha finanziato sopratutto l'industria dell'estrazione e della raffinazione del petrolio. Il *Creditul National Industrial* ha un capitale azionraio di 700 milioni di lei sottoscritto in parte dallo Stato Romeno ed in parte dalla Banca Nazionale Romena. Durante il 1941 l'istituto aveva anticipato somme per un complesso di circa 10 miliardi di lei riscontrate presso la Banca Nazionale di Romania e costituite in parte da crediti di esercizio a breve scadenza ed in parte da crediti d'investizione a lunga scadenza concessi all'industria romena, e questo a parte partecipazioni dirette dell'istituto in imprese industriali del paese.

Nel 1931, poi, lo Stato Romeno, la Banca Nazionale Romena ed un consorzio internazionale di banche ha costituito il *Creditul Agricol Ipotecar al Romanici* tendente a finanziare le esigenze derivanti dalla riforma agraria, ed allo scopo di valutare l'importanza dell'attività dell'organismo basta tener presente che nel 1941 contro un capitale sociale di 330 milioni di lei stava una somma di 1.4 miliardi di lei di mutui agricoli ipotecari. Allo scopo, poi, di finanziare i medi ed i piccoli proprietari fondiari è stato creato in Romania nel 1937 il *Creditul National Agricol* che, secondo un decreto legge del 31 dicembre 1942, è stato autorizzato ad emettere obbligazioni per il finanziamento di attività agricole anche a lunga scadenza.

Nello stesso tempo nel 1937 è stata costituita la *Banca de Credit a Meseriasilor* con un capitale di 300 milioni di lei con lo scopo di finanziare l'attività dell'artigianato. Ancora nel 1941, poi, è stato costituito l'*Institutul de Credit Romanesc*, sottoposto alla sorveglianza del Ministero dell'Economia, che ha un capitale di 454.5 milioni di lei, destinato a sov-

venzionare la cosidetta romenizzazione delle attività economiche del paese. Con la legge dell'8 Maggio 1934 è stata creata una netta distinzione tra questi istituti bancari di carattere, diremo così, ufficiale e gli istituti di credito di carattere privato che sono stati posti sotto il controllo del Consiglio Superiore per le attività bancarie. Successivamente, però, con il già citato decreto legge del 31 dicembre 1942 è stato costituito un organinismo destinato a sovraintendere alla politica creditizia agraria della Romania e, quindi, anche all'attività di enti come la *Casa Rurala*, il *Creditul Agricol Ipotecar al Romaniei, ecc.*, che erano già stati esclusi dal controllo del sudetto Consiglio Superiore Bancario.

In quanto agli istituti di credito privato della Romania è da tener presente che contro ben 1.204 banche private esistenti sul mercato romeno nel 1934 si è scesi a sole 335 banche nel 1942. In seguito agli sviluppi di questo processo di concentrazione delle attività bancarie romene sono rimasti in Romania solo sei istituti di credito con un capitale superiore a 100 milioni di lei e che possono essere considerate come grandi banche. Presso alcuni istituti di credito della Romania sono avvenuti in questi utimi anni notevoli cambiamenti sopratutto nei riguardi della partecipazione del capitale estero, cambiamenti dei quali è già stato dato notizia su queste colonne, ma dei quali non è inopportuno riassumere gli sviluppi nello specchietto che segue:

	Capitale sociale nel 1941 (Milioni di lei)	Somma di bilancio nel 1941 (Milioni di lei)	Grandi azionisti Passati	Grandi azionisti Attuali
Banca Romanesca . . .	500	7847	Cittadini romeni.	Cittadini romeni.
Banca de Credit Roman .	400	5669	Gruppo Kleinwort (Londra), Mendelssohn (Berlino-Amsterdam) e Landerbank (Parigi-Vienna)	Reichs - Kredit - Gesellschaft e cittadini romeni.
Banca Commerc. Romana	300	3633	Banque de l'Union Parisienne (Parigi) e Société Générale de Belgique (Brussels).	Deutsche Bank (Berlino) e Creditanstalt Bank Verein Reichs - Kredit - Ge. (Vienna).
Banca Commerciala Italiana si Romana . . .	150	3503	Banca Commerciale Italiana - Milano.	Banca Commerciale Italiana - Milano.
Societatea Bancara Romana	200	3006	Dresdner Bank (Berlino) e Commerzbank A. G. (Berlino).	Invariato.
Banca de Scont Romaniei	120	1797	Cittadini romeni.	Cittadini romeni.
Banca Chrissoveloni . .	100	1320	Cittadini romeni.	Berliner Handelsgesellschaft (dal 1940) e cittadini romeni.

Inoltre esistono in Romania altre banche che hanno un capitale esattamente di 100 milioni di lei, e precisamente: la Banca Agricola di Bucarest, la Banca Commerciale di Craiova, e l'Albina Istituto di Credito e di Economia di Sibiu. In seguito alla loro fusione il capitale della Cassa di Risparmio Generale di Hermannstadt e dl Kronstadt è salito a 150 milioni di lei. La Banca Marmorosch, Bank & Co. A. G. di Bucarest fu sottoposta dal 1931 al 1939 a procedimento di concordato e, per quanto il suo capitale sia di 125 milioni di lei, non figura tra le grandi banche nelle pubblicazioni della Banca Nazionale Romena.

Da questa breve rassegna della struttura del sistema creditizio romeno appaiono evidenti tre circostanze che meritano particolare attenzione da parte nostra, e cioè: (1) la complessa organizzazione creditizia parastatale sopratutto in favore dell'agricoltura e dell'industria, organizzazione che fa pensare a complessi impegni finanziari dello Stato e, quindi, alla possibilità che questo possa venire a rinsentire delle ripercussioni della situazione generale sull'economia (2), l'importanza della partecipazione tedesca nella vita bancaria romena per cui, in ultima analisi, all'ingerenza anglo-francese nella vita economica della Romania è venuta a sostituirsi quella del Reich e (3) la solida situazione degli interessi bancari italiani che risulta evidente quando si tenga conto del fatto che con un capitale sociale di 150 milioni di lei la Banca Commerciale Italiana e Romena di Bucarest è riuscita ad arrivare ad una somma di bilancio di 3503 milioni di lei, mentre, per esempio, la Società Bancara Romana con un capitale di 200 milioni di lei non è riuscita a raggiungere ad una somma di bilancio superiore a 3100 milioni di lei. Questa solidità dei nostri interessi bancari in Romania costituisce un elemento di ottimo auspicio per lo sviluppo della nostra espansione economica nell'Europa Sud Orientale.

Necessità di riforme nella politica e nell'ordinamento della Banca di Francia.

Alcuni rilievi sugli ordinamenti in vigore che regolano l'attività della Banca di Francia, sono stati avanzati dalla rivista germanica *Die Bank* (fascicolo del 10 febbraio 1943), la quale ha pur tenuto presenti le riforme anche recenti che sono state apportate allo statuto dell'istituto di emissione francese. Si fa riferimento sopratutto alle innovazioni che furono arrecate dal « fronte popolare » per rendere l'istituto di emissione strumento della politica finanziaria statale.

Ma la cosiddetta « modernizzazione » della Banca di Francia, riguarda anzitutto il suo capitale sociale. Esso risulta ancora di 182.5 milioni di franchi, cifra che fu consacrata nella legge di fondazione che risale al 1859. Da allora il rapporto fra capitale ed altre voci della situazione bancaria, si è spostato notevolmente, facendo divenire ovviamente inadeguata la cifra predetta.

Si pensi, ad esempio, agli utili che consegue l'istituto di emissione, nell'ammontare netto di 317.3 milioni di franchi, cifra che si riferisce al 1942. Il dividendo del 22.4 % netto si può consentire con una cifra di 40.9 milioni di franchi, che costituisce soltanto un dodicesimo degli utili totali.

Un'altra sproporzione evidente è quella che si nota fra l'ammontare del capitale e quello delle operazioni che danno corpo al totale movimento di affari, il quale raggiungeva, sempre nell'esercizio del 1942, i 317 miliardi di franchi. Tuttavia, non si ritiene opportuno far luogo immediatamente ad una riforma in questo settore perchè fra tre anni verrà a scadere la concessione statale della funzione di emissione, concessione che non si sa fin da ora a quali condizioni sarà rinnovata ammesso che lo sia con certezza. In ogni caso dovrebbe esser riveduta la quota di partecipazione dello Stato agli utili della Banca di Francia, dato che la cifra di 93.9 milioni costituisce in base alle statistiche del 1942, un ammontare basso rispetto a quello dell'utile netto di 510 milioni. Il resto che eccede il dividendo su indicato, va attualmente a rafforzare le riserve.

Il giudizio che viene dato intorno alla riforma del 1936, che fu opera del « fronte popolare », la fa apparire come ispirata a ragioni di politica interna. Anche i concetti consacrati nella relazione del 1941, secondo i quali la politica del credito si sarebbe posta

sempre più a servizio dell'economia nazionale in senso, cioè, produttivistico, pare siano rimasti lettera morta dal lato pratico. Occorrerebbe contemperare meglio le condizioni di istituto di emissione autonomo e di stato autoritario, tenendo conto anche della funzione dell'istituto di emissione per il finanziamento della tesoreria statale.

Da questo punto di vista si constata come le anticipazioni allo Stato siano state la causa principale della elevazione a cifre eccezionalmente elevate della circolazione monetaria. Per rendersene conto basta confrontare due serie di statistiche. Quella che riguarda la circolazione monetaria fa apparire 174.5 miliardi di franchi al 10 giugno 1940, e l'ammontare di 382.8 miliardi di franchi alla fine del 1942. Parallelamente si realizzava la seguente variazione della cifra che rappresentava le anticipazioni a favore dello Stato, consentite dalla banca di emissione: 81.7 miliardi al 10 giugno 1940 e 324 milioni alla fine del 1942. E' ovvio quanto la funzione di finanziamento della tesoreria abbia influito sulla elevazione della circolazione monetaria in Francia nel periodo considerato.

Secondo la rivista germanica non si tratta di un problema monetario puro e semplice, ma di una impostazione di tutta la politica creditizia ed economica del paese.

Un altro fatto che assume importanza rilevante è la tesaurizzazione di biglietti, quale sarebbe illuminata, come fenomeno attuale, dalle seguenti statistiche:

	(miliardi fr.) (dicembre)			
	1938	1940	1941	1942
	—	—	—	—
Circolazione complessiva	108.8	218.4	265.6	378.9
di cui:				
tagli da 5000 franchi	2.1	32.4	46.6	68.3
tagli da 1000 franchi	62.5	111.1	134.6	202.4

Mentre si intuisce come l'affermazione dei biglietti di taglio grosso sia in relazione con la svalutazione del franco, non si trova in circolazione una massa di biglietti da 5000 franchi, quale è stata registrata dalle statistiche.

In proposito occorre avvertire che, per legge finora in vigore, non si potevano estinguere obbligazioni in biglietti di banca per importi che superassero i 3000 franchi. Per cifre superiori occorreva avvalersi di assegni bancari. Tenendo presente tale legge era ovvio che l'enorme ammontare dei biglietti da 5000 franchi che figuravano emessi, dovrebbe essere stata tesaurizzata. Ad ovviare a siffatta anomalia, si è tentato con una nuova legge di portare il limite delle obbligazioni che vanno saldate a mezzo di assegni circolari, a oltre 5000 franchi, nella speranza che ciò porti a far rimettere in circolazione i biglietti di banca di taglio grosso che si suppongono tesaurizzati.

Inoltre si sarebbe abolita l'imposta dello 0,50 % sugli assegni circolari.

Al di sopra di queste riforme, ciò che va considerata con interesse è la nuova politica di finanziamento delle esigenze statali senza allungare il giro dei mezzi di pagamento e senza accentuare l'inflazione.

Orientamento degli investitori germanici verso le obbligazioni industriali.

La tendenza che qui si segnala, è stata considerata con attenzione e spiegata dalla rivista bancaria germanica « *Bank-Archiv* » (del 15 marzo 1943), tenendo conto dell'andamento generale del mercato dei capitali. Invero, occorre tener presente che continua ad essere in vigore la politica intensa delle emissioni di prestiti pubblici, e che si sono ristretti sempre più i limiti degli impieghi in valori azionari. Di questo settore degli investimenti si è detto altra volta su questa rivista, fin da quando si ebbero le prime disposizioni in tema di denuncia dei possessi di titoli azionari.

Ora appare interessante l'orientamento verso gli acquisti di obbligazioni industriali, s'intende, come tendenza, dato che si tratta di importi non rilevanti rispetto a quelli che vengono assorbiti dai titoli di stato.

Le ripercussioni della domanda sulle quotazioni si spiegano anche tenendo conto della limitatezza dell'offerta. Nel 1942 vi era stata una emissione globale di obbligazioni industriali, di circa un miliardo di marchi. Successivamente, però, e in particolare a partire dall'ottobre dello scorso anno, si sono rarefatte le emissioni di siffatto tipo di prestiti, determinandosi, in conseguenza, una certa rarità di obbligazioni industriali rispetto alla richiesta potenziale. L'ulteriore abbassamento del limite dei possessi azionari, ha contribuito, poi, a far rivolgere l'attenzione degli investitori verso i valori a reddito fisso emessi dalle imprese industriali.

Ciò che interessa rilevare è l'andamento delle quotazioni delle obbligazioni che, specialmente considerando quelle più rappresentative, sono tutte sopra la pari. Apparentemente figura come una anomalia la divergenza fra le quotazioni di titoli recanti interesse diverso. Si pensi, ad esempio, che il tipo di obbligazione con interesse del 5 %, è stato quotato intorno a 102 e 109, mentre per emissioni al tasso del 4 %, si è toccato il livello di 107. Anzitutto un fattore che influisce sulla quotazione rispettiva è costituito dalla aspettativa che, con diversa probabilità, si ha in tema di rimborsabilità delle obbligazioni. Ma la circostanza che più agisce è quella che riguarda il tasso di interesse. Poichè si considera l'eventualità di una conversione, non sono quotati eccessivamente i titoli che recano l'interesse del 5 %, livello che verosimilmente può essere abbassato al 4 %.

Per ciò che riguarda il successo di alcune emissioni è da tener presente l'influenza di titoli « patriottici », che si riferiscono ad imprese agenti nella « Marca orientale » nei Sudeti, e anche nei territori dell'Occidente.

Se tutto quanto qui si indica, contribuisce a spiegare il favore che incontrano emissioni e titoli in circolazione di natura obbligazionaria, occorre tener presente l'influenza che esercitano in particolare talune obbligazioni che recano il nome di grandi gruppi industriali. Ad esempio, coloro che non possono acquistare come per il passato titoli azionari della Farben o della Siemens, rivolgono la loro attenzione alle obbligazioni di codeste grandi imprese industriali. Si cita come un caso di supervalutazione, la quotazione del prestito obbligazionario « Farben », al 4 1/2, che ha raggiunto il 108 % e che è rimborsabile in ogni momento a 102.

Per rendersi conto delle proporzioni in cui hanno influito i fattori su indicati, compresi il nome delle aziende emittenti, il tasso di interesse nominale nonchè l'epoca del rimborso delle somme prese a prestito mediante dette obbligazioni dalle imprese industriali può apparire istruttiva la lettura dello specchietto che figura nel fascicolo su citato della rivista germanica che si tiene presente in questa segnalazione. Si riportano alcune quotazioni rappresentative dal punto di vista in oggetto:

Prestito	Interesse	Rimborso	(quotazioni) Massima 1942	Fine 1942	10-3-1943
—	—	—	—	—	—
R. W. E.	5 %	1945	108,3/4	105,1/4	106,5
I. G. Farben . .	4,1/2 %	1942	109	105,7/8	107,1/8
Siemens	4,1/2	1944	111	104,3/4	106
Ind. Azoto Ostm. .	4 %	1946	105,3/8	102,1/2	106,1/8

Dallo specchietto risulta il contrasto fra tassi di interesse e quotazioni, contrasto spiegabile alla luce degli elementi su ricordati.

Occorre aggiungere che c'è la tendenza ad acquistare grossi pacchetti di obbligazioni, da parte di investitori che solitamente investivano in azioni in misura notevole. L'attenzione per le obbligazioni si concentra anche sulle nuove emissioni per le quali solitamente non si notano afflussi rilevanti, individuali di prenotazioni, nonchè alle obbligazioni

quotate già da tempo. Naturalmente occorre tener presente che normalmente le emissioni di obbligazioni hanno luogo per importi compresi fra i 20 ed i 50 milioni di marchi, essendo eccezionali quelle per importi che raggiungano i 100 milioni di marchi.

Coloro che abbiano investito, difficilmente liquidano quote rilevanti dei loro impieghi obbligazionari, così che è ben raro che si riesca ad ottenere grossi pacchetti quando essi siano già in mano di investitori. Questi, di solito, preferiscono pochi grandi prestiti obbligazionari. Così si spiega come vecchi, piccoli prestiti di questa specie non vengano presi in considerazione e siano trascurati nelle contrattazioni, nonostante il tasso di interesse che essi recano ed altre caratteristiche non diverse da quelle dei titoli obbligazionari emessi dalle grandi imprese industriali.

La funzione delle borse-valori germaniche nel periodo bellico.

Chi abbia presente l'andamento delle borse germaniche nella fase della guerra che comprendeva circa i primi due anni di belligeranza, può comprendere come un certo contrasto si noti in questi ultimi tempi confrontati con l'effervescenza che caratterizzò il primo periodo. Accanto alla frequenza delle operazioni era rilevante l'ascesa delle quotazioni.

Si sa che, per frenare la tendenza all'aumento delle quotazioni che poteva assumere carattere speculativo, si ebbe la nota ordinanza che faceva obbligo di denunciare i possessi di azioni per ammontari eccedenti i 100 mila marchi (limite, come si dirà oltre, abbassato a 50 mila marchi). Orbene in conseguenza di tali misure si riteneva da molti come ridotta e addirittura tramontata la funzione delle borse-valori nel periodo bellico, in Germania. Per contro, quanto sia ulteriormente notevole la funzione dei mercati finanziari anche nel durare della guerra, è stato sottolineato dalla rivista germanica *Die deutsche Volkswirtschaft* (n. 6 del 1943).

Ricordando le dichiarazioni in proposito fatte dal ministro dell'economia e presidente della Banca del Reich, in sede di assemblea annuale, si è sottolineata la rilevante funzione che le borse valori assolvono nell'agevolare il finanziamento della guerra. Non si tratta soltanto di contribuire al collocamento di prestiti a lunga scadenza, ma anche di rendere più facile l'assorbimento da parte del mercato di Buoni del tesoro e di altri titoli a breve scadenza.

In proposito particolarmente attiva è la borsa di Berlino che rimane chiusa soltanto il sabato. Per contro le borse regionali sono attive soltanto tre giorni la settimana. Si sarebbe potuto procedere addirittura alla chiusura delle borse regionali, ma si è considerata la difficoltà che sarebbe derivata per la riapertura nel dopoguerra e si preferito tenere aperte anche le regionali, che del resto adempiono anche a funzioni non trascurabili rispetto alle esigenze della finanza di guerra.

Rispetto al periodo di ascesa delle quotazioni, che indusse il governo germanico a frenarne il ritmo ritenuto speculativo, si nota da qualche tempo una certa stabilità delle quotazioni medie. Non si può dire, pur tuttavia, che la borsa abbia perduto la sua funzione di indicatore della situazione economica; anzi, accanto a questa funzione essa svolge quella di valutazione, che essa consente, della produttività delle singole imprese e della redditività delle rispettive azioni. Infatti l'altezza dei dividendi e degli utili si ripercuote sull'andamento delle quotazioni, attraverso i movimenti di alto e basso, che non vengono annullati anche nel periodo in cui l'azione statale contro la speculazione ha fatto assumere andamento alquanto stabile all'indice delle azioni. Qualche diecina di titoli ha dimostrato, per settimane, sensibili oscillazioni di prezzo, e ciò sembra dovuto alla efficacia delle norme che hanno frenato la speculazione.

A proposito è da tener presente l'effetto della riduzione da 100 mila a 50 mila marchi dell'importo massimo di azioni che singolarmente gli investitori possono tenere nei ri-

spettivi portafogli. Poichè era temuta da un momento all'altro l'emanazione di una norma in tal senso (od anche limitativa ulteriormente) si è salutata con soddisfazione la certa misura dei possessi azionari che sono stati consentiti dal governo. Dal punto di vista della attività delle borse, l'applicazione del nuovo limite di 50 mila marchi ha dato luogo ad un movimento di offerte di azioni da parte di quanti hanno dovuto mettersi in regola con le nuove disposizioni legislative. Già un flusso di vendite si era manifestato per la sola previsione di un provvedimento nel senso indicato, in modo da utilizzare i corsi correnti e sottrarsi alle quotazioni relative all'epoca della fine del 1941, che erano, in media, più basse. Questa preferenza per le vendite era, del resto, nei fini della ordinanza limitativa dei corsi dei possessi azionari.

Se questi fatti hanno finito per animare le borse ed attribuire ad esse una funzione rilevante, non meno importante è il compito che, come si è ricordato, esse continuano a svolgere per il finanziamento della guerra. In proposito si è accennato soltanto al collocamento di titoli di Stato e di prestiti obbligazionari privati o di industrie impegnate nella produzione bellica. Ma non è meno importante il collocamento di pacchetti e contingenti di titoli azionari, dei quali si liberano gli enti pubblici e lo Stato in particolare sia in aderenza alle direttive di politica economica sia in applicazione delle premesse dell'ordinanza che limita i possessi azionari. Naturalmente si tratta di azioni appartenenti ad imprese che non si ritengono di vitale importanza per la condotta della guerra. Parallelamente si svolge il processo opposto, di passaggio nel possesso da parte di enti pubblici, di azioni di imprese che si ritengono da sottrarre ai privati, senza tuttavia ufficialmente stabilire la durata del trasferimento agli enti pubblici.

Nel caso in cui gli enti pubblici (non solo lo Stato, ma anche i singoli « Land » e i comuni) procedano al collocamento di titoli già posseduti, essi si procurano una entrata « una volta tanto » e, parimenti, contribuiscono a rastrellare il cosidetto potere d'acquisto eccedente che si trovi sul mercato, secondo le premesse della politica finanziaria di guerra.

Considerate nel complesso tutte queste funzioni, si comprende come anche nel periodo bellico le borse siano utili e come tali aperte ed operanti ed a Berlino ed anche nei minori centri.

A proposito del controllo del mercato mondiale attraverso la banca delle materie prime.

Mentre ci si riserva di esaminare, a suo tempo, quando saranno noti nei particolari completi, i piani che Stati Uniti ed Inghilterra dal rispettivo punto di vista e considerando i loro particolari interessi sopratutto, vanno elaborando per la pretesa sistemazione dei rapporti economici mondiali, può rivestire interesse bancario la reazione che la stampa germanica ha opposto alla idea della creazione di una banca per il controllo del movimento commerciale del dopoguerra.

Fra le varie riviste che hanno toccato l'argomento in senso critico, consideriamo *Wirtschaftsdienst* (numero del 5 marzo 1943), nel quale si manifesta lo scetticismo intorno agli effetti favorevoli che per il mondo dovrebbero crearsi attraverso l'azione della pretesa banca per gli scambi internazionali.

Dal canto loro gli Stati Uniti tentano di conciliare il loro programma di politica commerciale tendenzialmente improntato in via programmatica al libero scambio, con l'idea del controllo del movimento economico internazionale. Già l'Inghilterra ha fatto comprendere che, desiderosa di affermarsi come esportatrice nel mondo, non intende subire il controllo di un terzo paese sia pure alleato.

Si sa già parecchio ed a questo proposito elementi vengono richiamati sulla rivista citata, in merito al funzionamento nell'interesse nord-americano, della ben nota Import-

export bank, che ha avuto ed ha la funzione di asservire progressivamente l'economia dei paesi del sud-America al vantaggio della espansione economica degli Stati Uniti. Presso a poco secondo le direttive di siffatto istituto dovrebbe agire la banca internazionale progettata, la quale dovrebbe essere collegata con un cartello pure riguardante tutto il mondo, al fine di controllare i prodotti alimentari e le materie prime.

Secondo il piano nord-americano, gli Stati Uniti dovrebbero anticipare o mettere a disposizione l'oro e gli altri paesi dovrebbero fornire le materie prime. In tal modo le riserve di oro che giacciono inutilizzate nei forzieri della repubblica stellata verrebbero immesse nel ciclo economico mondiale ed utilizzate, mentre un inevitabile controllo si avrebbe nel campo commerciale, sui paesi esportatori di materie prime sopratutto. A fronte dell'oro potrebbero i paesi comperare produzione industriale negli Stati Uniti. Questi consentirebbero, poi, ai paesi che non fossero in grado di consegnare materie prime, di far affluire la loro produzione industriale verso la banca internazionale, attraverso la quale potrebbero ottenere prodotti alimentari e materie prime.

Il piano consisterebbe, quindi, nella mobilizzazione dell'oro e nel far cadere sotto il controllo di banchieri appartenenti ad un dato gruppo nazionale principalmente (come è ovvio) il controllo del commercio estero.

Occorre all'uopo tener presente che da tempo gli Stati Uniti insistono nel patrocinare una politica commerciale che faccia venir meno le discriminazioni improntate a criteri protezionistici e comunque rispondenti agli interessi unilaterali di singoli paesi che l'adottino. Orbene, si osserva nella citata rivista germanica, attraverso il piano fantasioso ideato dagli Stati Uniti, si potrebbe attuare un controllo del movimento delle merci, atto a far ridurre eventualmente le importazioni da date provenienze e ad influenzare le esportazioni: cioè la discriminazione criticata potrebbe benissimo venir reintrodotta proprio a mezzo del funzionamento della banca internazionale.

In Inghilterra si ha interesse a che sia impedita la creazione di una siffatta banca internazionale, e le dichiarazioni che sono state avanzate dai parlamentari britannici, danno l'idea del contrasto di interessi che si delinea nettamente fra i due alleati democratici.

La grande analogia a cui sopra si è accennato fra i principii a cui è informata l'azione della Import-export bank, e le direttive a cui dovrebbe obbedire la progettata banca internazionale, fanno scartare anche agli osservatori neutrali e comunque obiettivi il sistema proposto dai nord-americani.

Nella rivista che si segnala, si compie in breve la storia dei rapporti fra Stati Uniti da una parte e repubbliche dell'America latina dall'altra. Viene passata in rassegna la serie di accordi che con il Messico, il Cile, il Brasile, sono stati patteggiati o realizzati dagli Stati Uniti. Indi si accenna al viaggio del vice presidente degli Stati Uniti, nel sud-America, ed alle mire che nei confronti del Venezuela, dell'Uruguay, della stessa Argentina sono state manifestate, con evidente soggiogazione dei paesi indicati, al complesso di interessi particolaristici che animano i passi che il Nord-America compie per la espansione economica verso il Sud.

Apparentemente si tratta di cenni che non hanno riferimento diretto al tema della creazione della banca internazionale per il commercio mondiale: ma è chiara la allusione ai pericoli di asservimento agli interessi nord-americani che potrebbero derivare dalla eventuale traduzione in atto del piano progettato dagli Americani.

Rilevante aumento nella " produzione " delle società di assicurazione in Olanda.

Può risultare non priva di interesse la conoscenza, alla luce delle statistiche degli ultimi anni, dei mutamenti che si sono verificati nell'andamento della attività delle imprese di assicurazione in Olanda, in relazione, da un canto agli eventi bellici, dall'altro alla politica tributaria che si è seguita nei confronti di questo campo di attività economica.

Una breve ma documentata nota si può leggere sulla rivista germanica *Der deutsche Volkswirt*, fascicolo del 17 aprile 1943.

In essa si sottolinea, anzitutto, il fatto che fra tutti i rami di attività delle imprese, il massimo di aumento nel volume di affari si è verificato per le assicurazioni sulla vita. La « produzione » per l'anno 1942 ha raggiunto un nuovo « record » di 944.701.288 fiorini, contro 627.900.000 fiorini nel 1941 e 348.400.000 fiorini nel 1940. Queste cifre si riferiscono a 59 società per le quali si pubblicano mensilmente dati ufficiali da parte dell'ufficio centrale, ma si possono ritenere rappresentative per l'intero sistema assicurativo olandese.

Il primo massimo di affari assicurativi si era avuto nel 1938, per il senso di insicurezza e l'esigenza di liquidtà che si notavano in quell'anno; per contro una stasi in questo campo si ebbe nel 1940, per comprensibili ragioni date le vicende della guerra in quell'anno per l'Olanda. Negli anni 1941 e 1942, invece come si esprime il redattore della rivista germanica, le società di assicurazione ebbero il « vento in poppa ». La gran massa di disponibilità monetarie ha avuto l'effetto di indurre i singoli ad assumere contratti di assicurazione, anche sotto l'aspetto del vero e proprio investimento di capitali, oltre che dal punto di vista della previdenza.

Sull'andamento, peraltro, del flusso di affari nel campo assicurativo, ha influito anche la politica tributaria nei confronti dei nuovi contratti di assicurazioni, agli effetti della tassazione diretta del reddito.

Altro fattore su cui si sofferma il redattore della rivista germanica, che avrebbe influito sulla elevazione degli affari nel campo assicurativo, sarebbe stato costituito dalla decisione delle società d'assicurazione di pagare l'intero importo nei casi di morte direttamente o indirettamente dovuti al fatto bellico.

A prescindere da codeste tendenze che si riferiscono all'intero campo assicurativo, appare interessante la variazione relativa che si è avuta nelle cifre riflettenti rispettivamente contratti di costituzione di rendita in via assicurativa e contratti riguardanti il pagamento di somme-capitali. Si fanno seguire le statistiche che illustrano la partecipazione delle due forme di assicurazioni al complesso dei contratti espressi per l'importo globale.

	Assicurazioni di capitale	Assicurazioni di rendite
	(milioni di fiorini)	
1942	443	383
1941	269	252
1940	146	118
1939	221	186
1938	342	228
1937	288	171
1936	241	111

Mentre nel 1941 le assicurazioni di rendite avevano raggiunto un aumento più sensibile di quello verificatosi per le assicurazioni di capitali, l'andamento è stato opposto nel 1942.

Gli affari relativi ad assicurazioni di somme capitali, aumentarono nel 1941 dell'84 %, raggiungendo la cifra di 269 milioni di fiorini e nell'anno 1942 del 61 % portandosi al

livello di 443 milioni di fiorini. L'aumento dei contratti di assicurazione riflettenti costituzione di rendite sono aumentati del 114 % nel 1941 raggiungendo il livello di 252 milioni di fiorini, e del 52 % nel 1942 arrivando alla cifra di 383 milioni di fiorini.

A parere della rivista, il forte aumento dei contratti di assicurazione aventi per oggetto costituzione di rendite, nel 1941 si sarebbe spiegato in base alle disposizioni di carattere fiscale per ciò che riguarda l'imposta generale sul reddito. Mentre in precedenza per la determinazione dell'imponibile agli effetti di detta imposta si detraeva un importo di 100 fiorini a titolo di premi di assicurazione, siffatta detrazione non si è più contemplata per le assicurazioni riguardanti somme-capitali, mentre la si è ammessa per le assicurazioni aventi per oggetto costituzione di rendite; ed anzi tale deduzione dall'imponibile la si è messa in relazione con l'altezza dei redditi e con il numero dei figli. Nel caso in cui i contribuenti abbiano un numero di tre figli, hanno diritto alla detrazione di un importo di 1.500 fiorini, tutt'altro che trascurabile.

Anche per l'imposta sulle società vi è stato un trattamento fiscale a favore delle pensioni del personale, nel senso che non si applica l'imposta sui profitti per le cifre riguardanti le pensioni degli impiegati. Parimenti, per il 1942 si è avuto un riflesso fiscale sull'aumento che le statistiche su indicate hanno fatto risultare per le assicurazioni di somme capitali. Invero nuove disposizioni prevedono la possibilità di far tramutare una polizza con clausola riguardante assicurazione di somme-capitali, in polizze riguardanti assicurazione di rendite, che vanno assoggettate al regime fiscale vigente per questo secondo tipo di assicurazioni.

I risultati della attività bancaria del Belgio nel 1942

Sui bilanci delle banche del Belgio, come per altri paesi del continente europeo, hanno avuto riflessi sensibili l'esigenza eccezionale della finanza statale e l'andamento della circolazione monetaria. In particolare per quel paese hanno avuto effetti sul sistema creditizio le spese in cui il governo è impegnato per l'occupazione da parte delle truppe germaniche, e i trasferimenti di saldi per « clearings » nei confronti del conto esistente presso la cassa di compensazione di Berlino.

Dopo avere avanzato siffatte premesse, la Rivista germanica *Bankwirtschaft* (risultante dalla fusione della rivista « Bank-Archiv » con la rivista « Die Bank », di recente avvenuta) nel fascicolo del 15 aprile 1943 ha fornito dati e ragguagli sull'andamento della attività delle banche nell'anno considerato.

Fra i fattori che, come dicevasi, hanno influenzato l'attività delle banche del Belgio, devesi anzitutto porre l'aumento rilevante nelle cifre del debito statale. Questo figurava per 74 miliardi alla fine del 1940, saliva a 92.3 miliardi alla fine del 1941 raggiungendo la cifra di 112.8 miliardi di franchi belgi alla fine del 1942. All'aumento recente hanno partecipato i prestiti a breve scadenza per 10.6 miliardi di lire e quelli a media scadenza per 10 miliardi di lire circa, mentre si è avuta una lieve flessione per i prestiti a lunga scadenza.

Circa un quarto dell'aumento del debito statale è stato finanziato con emissioni di biglietti, dato che le anticipazioni contro certificati di debito pubblico sono salite da 12.6 a 17.4 miliardi di franchi. Parimenti si sono avute emissioni di biglietti a titolo di anticipazioni sui conti di « clearing » per la copertura del saldo. Il credito della banca di emissione nei confronti della cassa di compensazione di Berlino, che nel 1941 era salito da 0,9 a 7,9 miliardi di franchi belgi, aumentava ulteriormente nel 1942 a 24.7 miliardi di franchi.

Al finanziamento delle esigenze eccezionali della tesoreria e del commercio, ha provveduto soltanto in piccola parte l'espansione del credito da parte degli istituti di cre-

dito; per il resto tanto in Belgio come in Francia si è fatto leva sulla circolazione monetaria.

Essa è variata negli ultimi anni nelle proporzioni poste in evidenza dalle seguenti cifre:

1935	1940	1941	1942
28.0	34.8	48.5	67.9

Quale sia l'importanza dei mezzi di pagamento (circolazione) nel mercato dei capitali, si può considerare pensando che di fronte a circa 68 miliardi di biglietti in circolazione alla fine del 1942, si è avuto un volume di operazioni bancarie di 27.5 miliardi ed una massa di depositi di 12.5 miliardi di franchi.

Il contributo del risparmio vero e proprio al finanziamento delle esigenze della tesoreria, ha avuto un'importanza secondaria. Nonostante il fenomeno rilevante della tesaurizzazione, il credito bancario ha assunto un andamento crescente, a giudicare dal totale dei bilanci degli istituti di credito, passato da 26,4 a 33.5 miliardi di franchi fra il 1941 e il 1942. (L'ammontare globale era di 22 miliardi di franchi nel 1940).

E' degno di nota il fatto che gli investimenti a lunga scadenza tornano ad aumentare, essendo la percentuale che li rappresenta salita dal 10.5 al 16.4 dell'insieme degli impieghi, fra il 1941 e il 1942. Come in altri paesi anche nel Belgio i nuovi investimenti da parte delle banche sono costituiti principalmente da titoli di Stato. Naturalmente i titoli a breve scadenza prevalgono essendo saliti da circa 10 a 17 miliardi di franchi.

Una tendenza degna di essere rilevata è costituita dalla lieve ripresa degli investimenti in operazioni che interessano la clientela dell'industria e del commercio. Infatti, dopo la flessione che si era notata dal 1939, si è rilevata una ripresa delle operazioni attive a favore della clientela privata. Invero, in cifra assoluta i crediti concessi alla clientela normale, sono saliti da 4.2 a 5.1 miliardi fra il 1941 ed il 1942. La ricostituzione di scorte di materie prime ed altri succedanei, dovrebbe richiedere ulteriori elevazioni nelle operazioni attive a favore dell'industria e del commercio del Belgio.

Nonostante le vicende sfavorevoli alle tradizionali operazioni bancarie, gli utili conseguiti dagli istituti di credito nel 1942 non sono da considerarsi inadeguati. E' ben vero che sono venuti meno in grandissima parte gli utili per provvigioni ralative ad operazioni di Borsa e alle emissioni di prestiti per le imprese private; ma in cambio si sono elevate le entrate di gestione dovute al fattore « interessi » su impieghi. Da questo punto di vista gli utili netti vengono considerati come soddisfacenti, e tali da consentire dividendi immutati. Anzi, fra gli istituti di credito, la « Banque de Commerce » ha elevato il proprio dividendo dal 5,1/2 al 6 %.

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

E. Boncinelli: *Organizzazione moderna di una banca per il controllo amministrativo delle filiali* - Pagg. 70 - Stamperia Capriolo & Massimino, Milano - L. 25.

La Banca Commerciale Italiana ha centralizzato il controllo amministrativo di tutte le proprie dipendenze giovandosi delle macchine a schede perforate, che sono appunto indicate quando debba essere elaborato sotto vari aspetti un grandissimo numero di dati.

Il concetto seguito è stato quello di togliere alle singole dipendenze il controllo contabile diciamo « di secondo grado », e di ottenere mediante la centralizzazione e la conseguente possibilità di meccanizzazione, la massima razionalità di lavoro e in definitiva un risultato economico per il minor costo complessivo dei servizi.

Il centro contabile attua il controllo dei conti correnti, degli assegni circolari, della contabilità generale delle filiali, ed altri vari.

Le macchine a schede perforate vengono inoltre utilizzate anche per operazioni ausiliarie centralizzate, quali l'amministrazione del portafoglio e la compilazione dei ruoli stipendi e pensioni.

L'opuscolo illustra brevemente e con chiarezza la parte essenziale del funzionamento del centro e giustamente considera anche i lati meno favorevoli del sistema.

L'autore accenna anche al punto fondamentale della nuova organizzazione e cioè a quello della sua convenienza economica concludendo appunto che la riforma mira oltre che ad una maggiore precisione, unità e sicurezza di controllo, specialmente alla diminuzione del costo del servizio. (*p. p.*).

A. Bosisio: *Amministrazione bancaria* - Libreria Internazionale Di Stefano - Genova 1943. L. 100.

L'autore presenta un libro nel quale espone nella parte introduttiva, in termini chiari e sufficientemente diffusi, il concetto di amministrazione aziendale generale, rilevando che essa, considerata quale parte dell'economia applicata, non assume riferimenti di uno speciale organismo economico, ma enuncia principi di carattere generale che debbono essere seguiti per il migliore raggiungimento dei fini economici del soggetto aziendale.

Riferendosi all'amministrazione bancaria espone il suo studio riferito all'ambiente in cui le aziende bancarie nazionali svolgono quel complesso di operazioni e di attività produttiva da cui traggono loro tipica struttura aziendale che è l'ambiente corporativo.

Riaffermando il concetto già ricordato per cui mette in evidenza che l'amministrazione bancaria ha diretta dipendenza dalla dottrina della amministrazione aziendale generale, l'autore ha voluto sostituire alla terminologia usata di « tecnica bancaria » quella di « amministrazione bancaria » per la considerazione che lo studio dell'amministrazione aziendale costituisce una naturale evoluzione degli studi di ragioneria e di tecnica insieme.

Per rendere più profico il suo studio l'autore espone la materia in quattro parti, di cui la prima è « l'introduttiva » già accennata, nella quale enuncia i « principi generali che caratterizzano le esistenza degli istituti di credito » fa poi seguire la parte della « gestione » nella quale tratta la materia di tecnica bancaria con la classifica delle relative operazioni considerate nel quadro della convenienza economico-aziendale ed in funzione dell'ordinamento corporativo; nonchè, nell'aspetto economico e finanziario, la gestione degli istituti di credito operanti a medio e lungo termine.

Nella terza parte viene messo in rilievo la importanza delle rilevazioni elementari, sistematiche e statistiche delle aziende di credito, nello schema di alcuni quadri di rilevazione delle operazioni di raccolta, di impiego, secondo i procedimenti moderni.

Infine, nella quarta parte, l'autore fa una esposizione succinta della « organizzazione della gestione » secondo i prevalenti concetti della ripartizione del lavoro amministrativo, della manifestazione dei costi e dei ricavi.

Tutta la materia trova nell'indice sistematico un ordinato quadro di riferimento che ne rende facile la consultazione. (*r. silvera*).

A. Fanfani: *Storia del lavoro in Italia* (*Dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII*) - Milano, Giuffrè editore, 1943, Pagg. 482 - L. 80 (nette).

Il volume che la fervida attività del Fanfani consente di apprezzare, a soli tre anni dall'inizio delle ricerche e delle consultazioni, costituisce il III della Collana diretta da Riccardo Del Giudice che in un disegno di ampio respiro intende ricostruire i complessi problemi riguardanti il lavoro, nel senso più integrale del termine, cioè l'attività produttiva italiana nei secoli scorsi.

Non conosco il metodo di lavoro degli altri collaboratori; ma è certo che se si saranno seguiti i criteri di Fanfani e dei suoi collaboratori, sotto il profilo del lavoro si presenteranno in una visione integrale gli sviluppi della economia italiana, così che la iniziativa patrocinata dal Del Giudice assurgerà al rango di storia economica d'Italia che, sotto l'aspetto apparentemente monografico, integrerà le note e giustamente famose ricerche storiche su temi più delimitati e nel tempo e dal punto di vista dei territori della penisola che sono stati volta a volta considerati nel passato, nella partizione politica dei secoli scorsi.

Il senso di responsabilità e la serietà di metodo dell'autore, lo hanno indotto ad avanzare avvertenze intorno alla genesi delle fonti, intorno, cioè, alla utilizzazione non soltanto di documenti d'archivio ma anche di opere di altri autori delle epoche considerate. Ma chi legga attentamente tutto il volume, nel quale allo stile scorrevole è incisivo s'associa l'amore della ricerca che l'autore sa comunicare al lettore trasfondendo in questi il senso della tradizione e della storia patria, potrà notare con quale abilità, che è metodo e misura, il Fanfani si avvale degli elementi su cui si basa la sua opera, critica nella interpretazione ed attendibile nella documentazione.

La generalizzazione a guisa di conclusioni, si trova nel primo capitolo in cui si lumeggiano le condizioni generali della economia italiana dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII. Per orientare il lettore ricordo che i capitoli successivi sono dedicati ai campi di applicazione del lavoro italiano, alle forze del lavoro, alla tecnica, all'organizzazione corporativa, alla disciplina corporativa e statale del lavoro, alla retribuzione ed alle condizioni economiche dei lavoratori, alla religione, alla cultura ed allo stato d'animo dei lavoratori. Sotto l'apparenza della particolarità degli argomenti qui indicati, si nasconde la trama delle relazioni fra gli aspetti più vari dello sviluppo economico di quel lungo periodo, non certo il più rappresentativo dal punto di vista del « progresso » che lo spezzettamento politico e gli errori delle signorie non consentivano di chiamare « nazionale ».

Fanfani nella Prefazione ha richiamato l'attenzione sui problemi che emergono sopratutto dalle pagine dense di dati, di fatti e di giudizi critici. Ma è permesso al recensore, il quale in questo campo non può recare alcuna luce di competenza ma soltanto la passione del lettore, affiancare ai rilievi sintetici dell'autore altri che possono trarsi dalla lettura ed indurre a proporre interrogativi o temi per ulteriori ricerche od utilizzazioni di quelle già compiute?

Fra le caratteristiche economiche del periodo esaminato, ad es., figura il ritorno alla agricoltura, dopo il restringersi dei mercati di sbocco relativi ai prodotti dell'industria ed alla attività intermedaria delle partizioni politiche della penisola. Ma accanto a codesto ritorno alla terra, figura una attività basata sulla ricchezza mobiliare (prestiti, e funzioni bancarie non soltanto locali). Eppure caratteristica del periodo, assodata dal Fanfani, è la scarsità di capitali di nuova formazione. Non sarebbe stata la possibilità di investimenti industriali e commerciali inadeguata all'offerta di capitali se essi prendevano la via di mercati esteri? L'edilizia figura come causa di regresso (come già il Toniolo, per quanto nel commemorarlo ne riferì il Fanfani, rilevò generalizzando). Ma l'immobilizzazione se si vuole improduttiva, riguarda la minoranza dei grandi, monumentali palazzi; per il resto lo sviluppo dell'edilizia non era in rapporto con l'aumento dell'attività accentrata nelle città, alle quali si rivogeva l'attenzione dei principi nel sollecitarne lo sviluppo a carattere industriale, in base al colbertismo dell'epoca?

Parimenti, effetto del colbertismo è rimasta a lungo in Francia la specializzazione della produzione nelle industrie di « lusso », facendo, fino alla recente grande crisi, pur con siffatta specializzazione, la fortuna di gran parte delle industrie francesi. Era l'orientamento verso industrie di lusso, in certo senso indice della maturità inventiva e dell'orientamento umanistico, una causa per se stessa di decadenza della struttura industriale, e non era da ricercare nella chiusura dei mercati esteri l'errore della sproporzione fra industrie di lusso ed esigenze del locale mercato dominato dalla politica del « signore »? Non mi pare di aver letto che il Fanfani, poi, abbia lamentato come l'attività industriale o artigiana fosse sopratutto di trasformazione di materie prime non locali od indigene: nel silenzio è la prova a cui verosimilmente l'autore aderisce, dalla conciliabilità della potenza industriale con la mancanza di rifornimenti presso mercati coloniali necessariamente propri, di materie prime, nell'ipotesi di economia di pace.

Se i forestieri (immigrati) non recavano nuovi ritrovati tecnici, non ebbero alcun influsso favorevole del punto del senso di « organizzazione » delle imprese nella penisola?

Degni di maggiore generalizzazione appaiono, fra i tanti rilievi particolari, quelli sulla creazione di monopolii, quelli sui rapporti fra « potenza » delle corporazioni (dal lato economico e potere politico, o i cenni interpretativi del rapporto fra salari reali e classi di lavoratori, fra afflusso di metalli preziosi e proporzioni della elevazione dei prezzi, fra provvedimenti contro la povertà e sviluppo economico, ecc.

Come vedesi, ci si trova di fronte ad una ricchissima fonte di idee e di ispirazioni alla trattazione di nuovi problemi. Il competente può dire in quali limiti possa essere legittima una derivazione di nuove tesi, dai dati, e dai ragionamenti che si ammirano nel bel volume. Fanfani vorrà tollerare l'eccesso di esigenza di chi, da profano lettore, vorrebbe utilizzare ulteriormente e forse in seno non storicamente legittimo, documentazione e critiche che l'autore ha profuso nel brillante e costruttivo volume. E' l'omaggio che può farsi indirettamente ai risultati della sua fatica, la quale accende di curioso interesse l'animo del lettore che, attraverso le vivide pagine che si riferiscono ad un periodo storicamente lontano, riesce a scorgere i legami non interrotti fra la storia presente e gli antefatti che hanno contribuito a determinare caratteristiche anche attuali dell'economia italiana.

(*e. d. a.*)

L. FONTANA RUSSO: *Politica economica generale e corporativa.* VIII Edizione riveduta e completata - Cremonense Roma - Pagg. 638 - L. 100.

L'opera che qui si segnala non ha certo bisogno di presentazione. Venuta alla luce circa 30 anni or sono, essa è stata continuamente aggiornata e modificata, sicchè oggi, nell'ottava edizione, si presenta completa, nessun aspetto dell'intervento dello Stato nella vita economica rimanendovi obliterato.

Rileggendola, il pensiero ricorre alle lezioni che l'emerito professore della R. Università di Roma teneva nella Facoltà di Economia e Commercio, quando gli allievi del IV anno accorrevano ad affollare l'aula di Politica Economica, ove la parola del Professore, chiara e semplice, li avvicinava ai fatti reali, a quelli accaduti, per vedere operare in essi quelle leggi, che nei primi due anni accademici avevano deliziato ed arrovellato la loro mente di novizi.

Materia viva è quella trattata nell'opera, in cui il pratico supera il teorico con quel senso di sano realismo che rende lo stile agile e talvolta brillante, e agevole il lettore anche meno esperto a seguire le soluzioni dei problemi prospettati dalle vicende di ogni giorno.

Come l'A. stesso avverte, l'opera non può soddisfare tutti i gusti. Ed invero le opinioni sul carattere e sull'obbietto della politica economica permangono tuttora controverse fra gli studiosi: chi la definisce un'arte e chi scienza; c'è chi ritiene che lo studio dei fini eletti alla vita collettiva non sono pertinenti alla politica economica, come la scelta dei fini individuali non sono pertinenti alla scenza economica; c'è chi, invece, afferma che lo studioso di politica economica, alla stessa guisa dello studioso dell'economia pura, non possa disgiungere il suo ufficio di critico di mezzi da quello di dichiaratore di fini. Cosicchè la scienza eocnomica balzerebbe fuori da quella trincea, ove guardinga e pavida, si era rifugiata da qualche decennio.

Oggi poi che l'umanità sta sopportando l'immane conflitto, donde dovrebbe uscire redenta dal suo stesso sacrificio, alla politica economica si ascrivono compiti e fini bene spesso miracolosi. Si ripete con insistenza la solita « chitarronata », essere obbietto della politica economica quello di tendere al massimo della produzione ed alla migliore distribuzione della ricchezza tra i consociati. Rimane fermo che il problema immanente della politica economica è quello di conciliare le due esigenze: intervento statale ed iniziativa privata; ma chi, purtroppo, trae godimento dal tormento della logica, non può non rimanere scettico sull'efficacia delle diverse panacee e non può non rimaner convinto che la radice del vero male che affligge l'umanità è da ricercarsi piuttosto nel progressivo affievolimento di forze spirtuali, le quali, rifuggono da ogni costrizione esteriore.

Il professor Fontana Russo non assegna alla politica economica funzioni programmatiche, giacchè essa « è quella che è » e pertanto egli si limita a studiare, con il buon senso dell'uomo di esperienza, gli effetti che conseguono nel sistema economico dagli interventi statali.

L'opera è divisa in cinque libri: il primo tratta della politica economica in generale; il secondo della politica commerciale; il terzo della politica monetaria; gli ultimi due trattano rispettivamente della politica monetaria e creditizia e della politica dei trasporti.

Dal punto di vista storico-espositivo, il secondo libro sembra il meglio riuscito. (*f. v.*).

S. Steve: *Intorno agli effetti delle imposte sui sovrapprofitti* - Libreria Internazionale A. Garzanti, presso la R. Università di Pavia, 1941, pag. 69. s. p.

Questa analisi dello Steve merita l'attenzione degli studiosi, non solo per la serietà con la quale è condotta, ma anche e soprattutto perchè l'argomento cui si riferisce è uno delle parti centrali della scienza delle finanze.

Lo studio degli effetti delle imposte richiede solida preparazione economica. E' in esso che lo studioso può sgomitolare il suo ragionamento, con quella logica che lo rende immune dall'empirismo del tecnico e dai vagheggiamenti del sociologo.

La lettura del saggio solleva una folla d'interrogativi, di cui non può discutersi nei limiti di una breve recensione. Ciò stà a dimostrare la bontà dell'indagine. Si vuole soltanto rilevare, di sfuggita, che alcune categorie economiche, che sono alla base di diverse costruzioni teoriche, come le categorie di periodo breve e di periodo lungo, ancorchè forgiate da maestri insigni, non soddisfano a vero dire completamente.

Altre categorie economiche, invece, come quelle di profitto, e quindi di sovraprofitto e di costo, forse, andavano meglio definite per uno studio concreto come il presente.

Come l'A. dimostra con molta diligenza, le imposte sui sovraprofitti, quali risultano dalla legislazione, non essendo generali ed ammettendo parecchie discriminazioni, sono suscettibili di traslazioni anche in breve periodo. In lungo periodo esse, a seconda della loro struttura ed a seconda delle diverse condizioni di ambiente, possono contrastare l'accumulazione ed ostacolare l'assunzione ed i rischi di intraprese; come possono altresì favorire rinnovamenti d'impianti e costituzioni di riserve occulte, stimolare la produzione e mitigare le oscillazioni economiche.

Questo sembra l'essenza del saggio. (*f. v.*).

Direttore responsabile: Prof. MARIO GIUSTINIANI

STAMPATO NELLA TIPOGRAFIA EDIT. SALLUSTIANA S. A. - ROMA, PIAZZA GRAZIOLI, 6

CALCOLATRICE OLIVETTI MULTISUMMA
L'Olivetti Multisumma è la macchina più moderna per addizionare e moltiplicare. Elettrica, con motorino universale, velocissima, con impostazione visibile, totale luminoso, saldo negativo, dispositivi "non addiziona", "non scrive" e moltiplicatore automatico, simbolo speciale per ogni operazione, scrittura diretta e in rosso del totale: tali sono le caratteristiche principali di questo gioiello meccanico uscito dopo lunghi studi dagli stabilimenti della Ing. C. Olivetti & C. S. A. Ivrea

Condizioni di Abbonamento alla Rivista Bancaria

Per l'anno 1943-XXI sono stabilite come segue:

ITALIA, ALBANIA ED IMPERO

Ordinario . . . . . . **L. 75**

Dirigenti e Funzionari delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione, di Imprese esercenti servizi tributari, di Agenzie di Credito e di Assicurazione . . . . **L. 60**
Sostenitore . . . . **L. 500**

ESTERO

Ordinario . . . . . **L. 100**

Un numero separato L. 7,50

Inviare le quote di abbonamento alla Amministrazione della Rivista presso l'Editore S. A. I. Sperling e Kupfer - Milano, Via Carducci, 16 - C/C Postale N. 3-534.

Agenzie Sperling e Kupfer presso le quali si ricevono abbonamenti:

Milano - Via Carducci, 26
Telef. 86.993

Roma - C. Umberto I°, 173
Telef. 67.820

Firenze - Via de' Pucci, 4
Telef. 24.762 .